

RESOCONTO STENOGRAFICO

465.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEI VICEPRESIDENTI GERARDO BIANCO E ALDO ANIASI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	59482	GIANI: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (745); GROSSO e PROCACCI: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (1832); MARTINAZZOLI ed altri: Recepimento delle direttive comunitarie nn. 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (3185); MARTELLI ed altri: Norme per la conservazione e la tutela del patrimonio faunistico (3669); MINUCCI ed altri: Legge quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE n. 79/409 e 85/411, con i	
Disegni di legge:			
(Aprovazione in Commissione) . . .	59566		
(Autorizzazione di relazione orale):			
PRESIDENTE	59482		
ANDREIS SERGIO (<i>Verde</i>)	59482		
Proposta di legge:			
(Annunzio)	59566		
Proposte di legge (Discussione):			
FIANDROTTI ed altri: Norme penali per reprimere il bracconaggio (61);			
FIANDROTTI ed altri: Norme penali per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (626); LODI-			

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

PAG.	PAG.
relativi annessi (3721); DIGLIO ed altri: Norme per la tutela e valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria (3874); ANIASI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (4143); SCOTTI VINCENZO ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia (4271); PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia (4402); BASSANINI e TESTA ENRICO: Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria (4467); BERSELLI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia (4577)	
PRESIDENTE . . . 59483, 59486, 59487, 59488, 59492, 59493, 59495, 59497, 59500, 59501, 59502, 59503, 59505, 59507, 59508, 59512, 59513, 59517, 59520, 59523, 59525, 59528, 59533, 59538, 59541, 59542, 59545, 59546, 59549, 59551, 59554, 59556, 59558, 59560, 59563	MELLINI MAURO (FE) . . . 59500, 59501, 59505 59541
ARNABOLDI PATRIZIA (DP) 59520	PROCACCI ANNA MARIA (Verde) 59513
BARZANTI NEDO (PCI) 59560	RONCHI EDOARDO (Misto) 59497, 59507
BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.) 59495	ROSINI GIACOMO (DC) 59556
BASSI MONTANARI FRANCA (Verde) . . . 59512, 59520	RUSSO FRANCO (Misto) 59525
BERSELLI FILIPPO (MSI-DN) 59528	SODDU PIETRO (DC) 59505
BRUNI FRANCESCO (DC) 59546	TAMINO GIANNI (Misto) 59487, 59493
CALDERISI GIUSEPPE (FE) 59486	TESTA ENRICO (PCI) 59503
CAMPAGNOLI MARIO (DC), <i>Relatore</i> . . . 59509	TIEZZI ENZO (Sin. Ind.) 59524
CERUTI GIANLUIGI (Verde) 59549	VIOLANTE LUCIANO (PSI) 59502
CIMA LAURA (Verde) 59502	
COSTA RAFFAELE (PLI) 59512	Interrogazioni e interpellanze:
CRISTONI PAOLO (PSI) 59517	(Annunzio) 59566
FELISSARI LINO OSVALDO (PCI) 59538	
FIANDROTTI FILIPPO (PSI) 59558	Per un richiamo al regolamento:
FILIPPINI ROSA (Verde) 59492, 59554	PRESIDENTE 59473, 59474
GITTI TARCISIO (DC) 59508	BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.) 59474
GROSSO GLORIA (PSDI) 59533	CALDERISI GIUSEPPE (FE) 59473
LABRIOLA SILVANO (PSI) 59500	
LANZINGER GIANNI (Verde) . . . 59488, 59501	Sull'ordine dei lavori:
MARTINO GUIDO (PRI) 59545	PRESIDENTE . . . 59475, 59476, 59477, 59478, 59479, 59480, 59481
	ARNABOLDI PATRIZIA (DP) 59476
	CALDERISI GIUSEPPE (FE) 59480
	CIMA LAURA (Verde) 59477
	FILIPPINI ROSA (Verde) 59478
	MELLINI MAURO (FE) 59479
	PROCACCI ANNA MARIA (Verde) 59480
	SERVELLO FRANCESCO (MSI-DN) 59481
	TAMINO GIANNI (Misto) 59475, 59551
	Votazioni nominali 59503, 59509
	Votazione segreta 59502
	Ordine del giorno delle sedute di domani 59563
	Allegato A:
	Documenti allegati all'intervento dell'onorevole Gianni Lanzinger in sede di illustrazione della pregiudiziale di costituzionalità sulle proposte di legge «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (61 e abbinate): sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'8 luglio 1987; ricorso n. 157 del 1989 e n. 334 del 1989 davanti alla Corte di giustizia.

La seduta comincia alle 15,10.

GIULIANO SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Per un richiamo al regolamento.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, mi riferisco all'articolo 47 del regolamento della Camera.

Questa mattina, nel corso della seduta n. 464 della X legislatura, è mancato il numero legale per deliberare. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 47 del regolamento, appunto, non ha ritenuto di rinviare la seduta di un'ora, ma ha deciso di toglierla e di convocare nuovamente l'Assemblea per domani mattina, alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

Signor Presidente, non comprendiamo come sia possibile ora tenere questa seduta: se questa mattina è stata tolta per mancanza del numero legale e l'Assemblea è stata convocata per domani mattina alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno, non riesco a capire — ripeto — come si possa pensare di procedere con una seduta diversa.

Non so se esistano precedenti al riguardo. Immagino di sì, visto che ormai in questo ramo del Parlamento succede di tutto e non vi è più una sola norma che sia applicata sulla base di quanto prescrive il nostro regolamento: non vi è norma che non sia cioè affiancata da particolari prassi, che spesso contrastano con la lettera del regolamento e con il buon senso.

È mancato il numero legale, la seduta è stata tolta: non si capisce perché la seduta di questa mattina non sia stata rinviata ad oggi pomeriggio.

Mi sembra, ripeto, un problema di buon senso oltre che di applicazione letterale dell'articolo 47 del nostro regolamento.

Per tali motivi, signor Presidente, le chiediamo di risolvere questo problema, senza però ricorrere ai precedenti, che pure in materia esistono, ma che tuttavia contrastano con il regolamento, nonché con il buon senso e la logica.

PRESIDENTE. Avverto che sul richiamo al regolamento dell'onorevole Calderisi, a norma del primo comma dell'articolo 41 del regolamento, darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore, per non più di cinque minuti.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, mi pare che la questione posta dall'onorevole Calderisi sia del tutto ragionevole e corrispondente alla lettera e alla *ratio* della disposizione regolamentare. So bene che esistono precedenti in senso contrario; tuttavia, non è possibile invocare tranquillamente della norma regolamentare.

Nel caso specifico, appunto oltre al tenore e alla lettera dell'articolo 47 del Regolamento, vi è anche la *ratio* di questa norma: non avrebbe infatti alcun senso prevedere che in caso di mancanza del numero legale e allorché la Presidenza non ritenga di rinviare di un'ora la seduta si vada al giorno successivo, con lo stesso ordine del giorno, se ciò non significasse per l'appunto che la Presidenza ritiene impossibile che nella giornata si raggiunga il numero legale per deliberare, e che quindi ritiene di rinviare la votazione alla giornata successiva per evitare di dover riconvocare continuamente i parlamentari nella stessa giornata.

Il fatto che nella stessa giornata sia prevista una seduta con un altro ordine del giorno, seduta che deve restare confermata, non può essere argomento da opporre a questa interpretazione. Il regolamento infatti dice espressamente che, rinviata la seduta al giorno successivo, questa è convocata con l'ordine del giorno fissato per la seduta nella quale è mancato il numero legale, quale che sia l'ordine del giorno già fissato per la seduta del giorno successivo.

Mi pare quindi evidente che ci troviamo di fronte ad una decisione, assunta questa mattina, che è in contrasto con la lettera e con la *ratio* della disposizione regolamentare. Si dovrebbe pertanto considerare la seduta di oggi pomeriggio superata dai fatti avvenuti in aula questa mattina.

Signor Presidente, le chiedo di voler esaminare personalmente, se mi consente, il tenore della norma regolamentare, sperando che le decisioni che ella vorrà prendere siano in armonia con la nostra richiesta.

ROSA FILIPPINI. Qual è il parere della Presidenza?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo osservare che il calendario dei lavori prevede per oggi due distinte sedute, una antimeridiana e una pomeridiana. La mancanza del numero legale nella seduta antimeridiana non si riflette su quella in corso, in quanto seduta distinta ed autonoma, convocata fin da ieri. Si tratta di una distinzione che non è formale, ma sostanziale, dal momento che la Camera si trova impegnata in due diverse fasi della propria attività. In tal senso depone anche la prassi, che ha trovato la sua più recente applicazione il 3 aprile 1984.

Ho sentito dire dall'onorevole Calderisi che in questa Camera si può fare ciò che si vuole. Devo precisare che la prassi che ho ricordato, lungi dal discostarsi dal disposto del regolamento, costituisce anzi maggior garanzia: significa che in questo ramo del Parlamento la sovranità la capacità delle decisioni non è di per sé anchilosata, irrigidita, ma adattabile alle circostanze che si prospettano, nel caso di specie garantendo proprio l'attuazione di quanto era stato già deciso, ossia lo svolgimento della seduta pomeridiana.

Non si tratta di fare ciò che si vuole, ma di fare ciò che si deve, cioè di esaminare quanto previsto dall'ordine del giorno della seduta pomeridiana, sulla base anche della decisione, assunta dalla Presidenza questa mattina che trova conferma nella prassi poc'anzi ricordata: l'aver tolto la seduta antimeridiana con l'aggiornamento a domani significa che è rimasto inalterato l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi.

La Presidenza quindi non può che ribadire i precedenti su cui si basa la decisione assunta questa mattina. Ritengo pertanto di non dover accogliere le osservazioni formulate poc'anzi dai colleghi (anche se posso comprendere le finalità), in quanto non rispondenti alle esigenze di funzionamento della Camera, in relazione a ciò che si è in via preventiva deciso di esaminare in due distinte e diverse sedute.

Questa mattina, a seguito della mancanza del numero legale, la Presidenza ha deciso di togliere la seduta e di aggiornare a domani l'esame dei provvedimenti in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

materia di sciopero. Per quanto riguarda invece la seduta pomeridiana di oggi, già fissata in precedenza, si può procedere in base all'ordine del giorno stabilito.

Sull'ordine dei lavori.

GIANNI TAMINO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, intendo intervenire su un problema del tutto diverso da quello sul quale lei si è poc'anzi pronunciato. Devo dire per altro che esprimiamo la nostra perplessità sulla decisione della Presidenza di consentire una nuova seduta quando, in teoria, l'Assemblea si trova ancora in una situazione di presunta mancanza del numero legale. Si crea una contraddizione tra tale situazione e la possibilità di procedere nel pomeriggio di oggi a votazioni.

Non intendo però soffermarmi sul problema sollevato dal collega Calderisi, bensì porre un'altra questione.

Dalla scorsa settimana noi sapevamo che la discussione delle proposte di legge sulla caccia avrebbe avuto inizio domani. È poi intervenuta una modifica del calendario, a seguito della quale tale discussione è stata anticipata ad oggi, per questioni tecniche (così è stato detto). Su questo si è già discusso.

Mi risulta per altro che in precedenza non si era deciso che la discussione sulle linee generali delle proposte di legge sulla caccia avrebbe dovuto esaurirsi in un solo giorno. Si era invece stabilito che nei giorni di giovedì e venerdì si sarebbero svolti sia la discussione sulle linee generali, sia l'esame degli articoli.

Mi è giunta ora la notizia (che mi propongo di verificare perché, se risultasse vera, avanzerei formale protesta) che si intende procedere ad un contingentamento dei tempi che consenta di esaurire la discussione sulle linee generali nella seduta odierna. Ciò sarebbe possibile, in base al regolamento, solo se fosse stato sta-

bilito fin dall'inizio (non si è infatti avuta successivamente una nuova riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo) che tutta la discussione sulle linee generali si sarebbe dovuta svolgere in sola mezza giornata. Dal momento che questo non è stato a suo tempo stabilito, non si può ora, per motivi tecnici (si è parlato dell'assenza del ministro dell'interno), spostare l'ordine del giorno di oggi a domani.

Chiedo dunque una verifica, e chiedo altresì che il contingentamento dei tempi sia effettuato tenendo conto sia della seduta di oggi, sia di quella di domani.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Arnaboldi, che l'ha chiesta sull'ordine dei lavori, vorrei rispondere al collega Tamino sulla parte che si riferisce alla presunzione della mancanza del numero legale. Da questo punto di vista lei, onorevole Tamino, sa meglio di me che l'ultimo comma dell'articolo 47 del regolamento stabilisce che la mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale in una seduta successiva; e poco fa io ho detto che questa è appunto un'altra seduta.

Per quanto riguarda la sua osservazione in ordine ai tempi ed anche ai temi, devo fare presente (e non c'è da questo punto di vista alcuna preoccupazione di travisamento della realtà) che era già previsto nel calendario dei lavori che la discussione sulle linee generali del provvedimento relativo all'attività venatoria si sarebbe esaurita nella seduta odierna: non è una novità né un cambiamento.

GIANNI TAMINO. Non c'è stata una nuova riunione dei capigruppo! Dove è stato deciso?

PRESIDENTE. Lo spostamento ad oggi della discussione sulle linee generali ha consentito alla Presidenza di ampliarne la durata.

LAURA CIMA. No, No!

PRESIDENTE. La mimica, onorevoli

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

colleghi, aiuta a capire le intenzioni che non vengono dichiarate a voce, ma questo è quello che risulta alla Presidenza e questa è la realtà nella quale ci troviamo ad operare. Io rispondo in questo modo perché è così che è stato deciso dal Presidente durante...

GIANNI TAMINO. Qui non c'è libertà di fare quello che si vuole; qui c'è la libertà di imporre quello che vuole la Presidenza!

PRESIDENTE. Lei ha un modo poco garbato di far valere le sue opinioni. Io le risponderò con una cortesia maggiore rispetto alla fondatezza dell'argomento che lei sta in questo momento sostenendo. (*Applausi*). Mi dispiace di doverle dir questo, onorevole Tamino, ma lei dovrebbe anche sapere che il Presidente di turno ha solo l'obbligo di far rispettare le regole di un gioco al quale siamo tutti tenuti. La Presidenza ha già deciso, ed io non sono arbitro di fare alcuna modifica, nemmeno se volessi farlo nell'interesse dei lavori e dell'Assemblea, non per i miei gusti personali. (*Applausi*).

RAFFAELE MASTRANTUONO. Bravo!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Arnaboldi. Ne ha facoltà.

PATRIZIA ARNABOLDI. Credo che qui non si tratti di prendersela con il singolo Presidente di turno.

PRESIDENTE. La ringrazio: sarebbe un istinto venatorio al quale mi sottrarrei volentieri!

PATRIZIA ARNABOLDI. Tra l'altro io sono fermamente contro la caccia, e quindi non impallinerei mai il Presidente Biondi, che è persona squisita (*Commenti*).

Non capisco questa reazione, visto che i colleghi si sono sbellicati a battere le mani quando c'era qualcosa da osservare contro le opinioni delle opposizioni... (*Commenti*).

CARLO TASSI. Non si ci sbellica battendo le mani! Le mani si battono e basta!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego! Continui, onorevole Arnaboldi.

PATRIZIA ARNABOLDI. Io vorrei parlare e, in nome della gentilezza, ritengo corretto che non mi si interrompa.

Il problema è che in quest'aula c'è sì libertà, ma la libertà della Presidenza (non del Presidente Biondi) di decidere ciò che è più favorevole allo svolgimento dei lavori.

Per quanto riguarda poi la seconda questione, la Conferenza dei capigruppo, alla quale io partecipo, non ha affatto deciso di mettere all'ordine del giorno, dopo la discussione sulle linee generali e la discussione degli articoli, anche la votazione finale. L'espressione «votazione finale» è stata pronunciata qui in aula dopo che la Presidenza aveva visto il numero di emendamenti che erano stati presentati.

A volte, con grande gentilezza e con molta chiarezza, bisogna dire come stanno le cose. Questo è quindi un primo punto.

Per quanto concerne poi le anomalie e i precedenti relativi alla questione della mancanza del numero legale — numero che per altro questa mattina è stato garantito fino alla fine solo in virtù delle missioni e di quelli che vengono comunemente chiamati dai giornalisti «i pianisti» — osservo che si arriva nel pomeriggio ad aprire la seduta con un ordine del giorno che non prevede lo svolgimento della votazione che questa mattina non è stata considerata valida per mancanza, appunto, del numero legale; e si va avanti sapendo che oggi pomeriggio (la Presidenza ne è sicuramente informata) vi sono altri problemi per quanto riguarda le votazioni.

Voglio che quanto ho detto venga rimarcato e sottolineato e chiedo anche alla Presidenza — in aula, e non nella Conferenza dei capigruppo — che variazioni fantasiose del calendario vengano non comunicate dalla Presidenza, ma inviate per iscritto, così come avviene per le comunicazioni del calendario che ci pervengono all'inizio dei lavori di ciascuna settimana.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Almeno vi sarà un dato oggettivo sul quale confrontarsi, e non ci dovremo basare soltanto sulle interpretazioni.

Desidero poi fare cenno ad un'ultima questione, che ho già sollevato questa mattina. E devo dire che ci troviamo di fronte ad una situazione quasi assurda, visto che i gruppi che si erano opposti alle nuove modifiche regolamentari si trovano oggi costretti a chiederne il rispetto. Mi domando cioè se le Commissioni oggi pomeriggio rimarranno convocate oppure se verranno sconvocate, visto che anche in aula vi saranno votazioni sulle pregiudiziali.

Desidero per altro ricordare che alcune sono riunite in sede legislativa; in altre si stanno svolgendo lavori assai importanti, come per esempio nella VII (della quale faccio parte), dove è in corso la discussione sulle linee generali del provvedimento relativo al sistema radiotelevisivo, che non mi sembra di poca importanza.

Desidererei che mi venisse fornita una risposta precisa. Dopo però la Presidenza dovrà chiarire se le nuove norme regolamentari servano a garantire più ampie interpretazioni a seconda delle esigenze della Presidenza, o se esse contengano principi sui quali si può concordare o meno ma che comunque sono certi, e tali da consentire di organizzare i lavori.

Il Presidente, che è un sottile giurista — l'aggettivo «sottile» era ironico...

PRESIDENTE. Speriamo di no!

PATRIZIA ARNABOLDI. ...sa che ciò è fondamentale. Ripeto che, a mio giudizio, si possono apprezzare o meno le nuove norme regolamentari, ma deve comunque essere chiaro quali siano i principi che governano il lavoro della Camera, altrimenti esso sarà affidato alla libera espressione di chi ha più forza, della maggioranza. Se ciò avvenisse, credo daremmo l'esempio peggiore di modo di lavorare.

LAURA CIMA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Presidente, sono dispiaciuta di doverla contraddire, anche perché anch'io apprezzo il suo garbo e so che lei non è responsabile, visto che non era presente alla riunione della Conferenza dei capigruppo svoltasi venerdì scorso.

Ieri ho comunque già svolto un intervento al riguardo, quando era presente la Presidente Iotti, perché si è verificato un fatto secondo me molto grave, che inficia l'applicazione del nuovo regolamento.

Quanto è stato deciso in sede di Conferenza dei capigruppo è stato, in realtà, smentito dal calendario su due punti molto importanti. Il primo è relativo ad una inversione dell'ordine del giorno: nella Conferenza dei capigruppo abbiamo infatti votato — noi contro, ma il PCI e la maggioranza di Governo a favore — sull'introduzione della discussione delle proposte di legge concernenti l'attività venatoria nell'ordine del giorno delle sedute di domani mattina e di domani pomeriggio.

Attraverso consultazioni telefoniche — io personalmente sono stata interpellata ed ho espresso il mio parere contrario — si è poi deciso di invertire l'ordine dei lavori e di passare già oggi alla discussione sulle linee generali delle proposte di legge. Io ritengo tuttavia che una simile decisione sia stata presa in modo scorretto.

La Presidente mi ha già rimbrottato, sostenendo che non si è trattato di un cambiamento del calendario, ma di una semplice inversione. Chiedo tuttavia se questo sia legittimo, e cioè se sia possibile che la Presidente cambi il calendario, dopo che una Conferenza dei capigruppo l'ha approvato. So che in caso di disaccordo l'autorità della Presidente può decidere il calendario, ma non credo che possa modificarlo in questo modo.

Comunque, per contraddire quanto lei affermava, ciò non è stato deciso nella Conferenza dei capigruppo riunitasi venerdì scorso.

Ma vi è una seconda cosa che non è stata decisa, e che chiama in causa precisamente l'onorevole Bassanini, il quale, già al termine della Conferenza dei capigruppo, aveva formulato un rilievo preciso rivolgendosi al Presidente della Camera

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

(*Cenni di assenso dell'onorevole Bassanini*). Il collega Bassanini aveva infatti rilevato che se l'interpretazione fosse stata quella che poi è risultata essere, e cioè che nella giornata di domani si sarebbe arrivati al voto finale sul provvedimento concernente l'attività venatoria, essa sarebbe stata in grave contrasto con quanto deciso in seno alla Conferenza dei capigruppo.

Ieri mi sono rivolta al Presidente della Camera ed oggi all'intera Presidenza: chiedo quali siano le nostre garanzie e quale sia il senso delle riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo se poi questa è la prassi grave che si sta instaurando. Io sono favorevole alla flessibilità ma non al fatto che non si sappia più quali sono le regole del gioco! Con il nuovo regolamento non siamo più garantiti circa la conoscenza delle regole del gioco. In questa situazione, se le regole del gioco non vengono rispettate e si prendono decisioni gravi come quelle da me citate poc'anzi, è assolutamente inutile riunire la Conferenza dei presidenti di gruppo!

Voglio che questa mia protesta rimanga agli atti, per la seconda volta.

Del resto, gli onorevoli Gitti, Bassanini e Mellini possono confermare quanto ho detto.

FRANCO BASSANINI. Confermo.

PRESIDENTE. Devo ribadire che già nella riunione di venerdì scorso della Conferenza dei presidenti di gruppo si era affermato l'orientamento, poi sancito dalla modifica del calendario dei lavori comunicata ieri dal Presidente, di dedicare mezza giornata di lavoro dell'Assemblea alla discussione sulle linee generali del provvedimento sull'attività venatoria, applicando le nuove norme sul contingentamento dei tempi; e due mezze giornate all'esame degli articoli fino al voto finale, senza contingentamento dei tempi.

MAURO MELLINI. Presidente, allora io sono bugiardo!

FRANCO BASSANINI. Non «fino al voto finale», signor Presidente.

GIUSEPPE CALDERISI. Non è così signor Presidente!

MAURO MELLINI. No! Non in Conferenza dei capigruppo! Nella Conferenza dei presidenti di gruppo non si è parlato di voto finale.

PRESIDENTE. Tale decisione non è stata sostanzialmente modificata a seguito dell'anticipazione alla seduta pomeridiana odierna della discussione sulle linee generali.

Questo è ciò che personalmente debbo far valere nell'ambito delle funzioni vicarie che mi sono attribuite in quest'aula: lo riferisco non per diretta partecipazione, ma per acquisizione doverosa. L'unica modifica che c'è stata (ma il cambiamento dei fattori non cambia il prodotto!) concerne, ripeto, l'ordine e non la strutturazione dei lavori preventivamente stabiliti. Infatti, questi ultimi si svolgono secondo quanto la Presidenza ha preventivamente dichiarato. La stessa collega Cima, seppure dolendosi, ha riferito che si tratta di quanto la Presidenza aveva deciso. Diversamente non potremmo nemmeno svolgere un'attività che ha inizio con questa seduta pomeridiana e che deve continuare fino a quando è stato preventivamente deciso.

Le doglianze espresse poc'anzi negli interventi di alcuni colleghi non cambiano le modalità con le quali dobbiamo procedere nei nostri lavori, secondo quanto previsto dall'ordine del giorno.

Questa è la decisione che intendo assumere.

ROSA FILIPPINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI. Signor Presidente, l'ho ascoltata con molta attenzione. Vorrei farle presente, vista la sua cortesia, che la sua risposta al collega Bassanini non è stata del tutto convincente.

L'articolo 47 del regolamento stabilisce: «Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero legale, il Presidente può rinviare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta...».

PRESIDENTE. Onorevole Filippini, sul punto ho già espresso non solo la mia opinione, ma anche la mia decisione!

ROSA FILIPPINI. È vero, signor Presidente, ma vorrei farle un'ulteriore richiesta. Desidero infatti chiederle se su questo argomento, nonostante la sua autorevolissima decisione, sia possibile, visti i rilievi che mi accingevo ad illustrare, convocare la Giunta per il regolamento. In caso contrario, è mia opinione che si instauri un precedente che può essere molto grave e che può sortire esiti diversi a seconda delle circostanze. Pertanto, prima che si determini un precedente che può essere molto dannoso per chiunque vi incorra successivamente, forse è utile che la Giunta per il regolamento esprima il suo autorevole parere, nonostante la decisione da lei presa.

Ritengo la richiesta fondata dal momento che l'articolo 47 del regolamento prevede che, se viene a mancare il numero legale, la seduta si intende convocata per l'indomani, indipendentemente dall'ordine del giorno per tale data originariamente previsto, tanto è vero che in questo caso la seduta è stata tolta e riconvocata per domani mattina nonostante che il calendario non prevedesse all'ordine del giorno della seduta di domani mattina la discussione dei progetti di legge sullo sciopero nei servizi pubblici ma, appunto, quella dei progetti di legge per la protezione della fauna.

Se si è ritenuto di convocare la seduta di domani mattina con un ordine del giorno diverso da quello previsto, ciò significa evidentemente che si è voluto dare una continuità ai nostri lavori: ciò appunto in base al principio per cui, quando viene a mancare il numero legale, la Camera è convocata per la seduta successiva con lo stesso or-

dine del giorno. Ora la seduta successiva a quella di questa mattina è questa pomeridiana, per altro convocata con lo stesso ordine del giorno previsto per quella di domani mattina. Dunque, non sarebbe sensato stabilire che la Camera nella giornata di oggi non è in numero legale e che invece il numero legale sussiste nella seduta pomeridiana; diventa una situazione ridicola!

Ritengo necessaria nonostante la sua autorevolissima decisione (mi scusi onorevole Presidente) una riunione della Giunta per il regolamento per evitare di incardinare precedenti pericolosi.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Mellini, che l'ha richiesta, vorrei dare subito una risposta alla collega Rosa Filippini, la quale per altro ha reiterato lo stesso argomento affrontato dai colleghi intervenuti in precedenza, ribadendo quanto ho già avuto modo di precisare in risposta al richiamo al regolamento, sollevato dall'onorevole Calderisi.

Io sono abituato a fare qualche abuso di aggettivi ma non oscillerei tra l'autorevolezza ed il ridicolo. Ho solo detto che si trattava di due distinti temi in due distinte sedute una antimeridiana ed una pomeridiana; quella antimeridiana è stata tolta dal Presidente di turno con il rinvio alla seduta di domani mattina per mancanza del numero legale; quella pomeridiana è in corso in questo momento ed è una seduta distinta, con un distinto ordine del giorno, in base ad una distinta precedente decisione.

Non si tratta quindi di oscillare tra due diverse posizioni; si tratta di guardare con un'ottica che tenga conto di due diverse situazioni articolate nell'ordine del giorno della seduta antimeridiana e in quello della seduta pomeridiana. Su tale questione credo di essermi già espresso; non si tratta di dare una interpretazione potestativa, ma una interpretazione autentica rispetto alle condizioni effettivamente esistenti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Ha facoltà di parlare, onorevole Mellini.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, avendo partecipato a quella Conferenza dei presidente di gruppo, posso affermare che fu discussa e prevista la discussione dei progetti di legge per la protezione della fauna ma con esclusione del voto finale, prevedendo nel calendario solo la discussione sulle linee generali e l'inizio dell'esame dell'articolato.

In questo senso non posso che dolermi di quanto è successo e, essendo stato — ripeto — presente a quella riunione, non posso che unirmi a quanti hanno rilevato una divergenza rispetto a quanto fu allora discusso.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, nell'ordine del giorno non è scritto «inizio dell'esame degli articoli». Questa riserva non c'è!

GIUSEPPE CALDERISI. Fu espressamente escluso il voto finale.

PRESIDENTE. Questo non c'è scritto ed io debbo risponderle: *quod non est in actis, non est in mundo*. Questo è quanto risulta; non ci si riferisce — ripeto — all'«inizio» dell'esame degli articoli (*Proteste del deputato Calderisi*).

MAURO MELLINI. *Quod non est in mundo, non est in actis!*

ANNAMARIA PROCACCI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. In quanti dello stesso gruppo? Me lo dica, signor Presidente!

ROSA FILIPPINI. Devi parlare quando ti dà la parola il Presidente, non quando vuoi tu!

PRESIDENTE. Se i colleghi chiedono di intervenire per un richiamo al regola-

mento o sull'ordine dei lavori, hanno diritto di intervenire.

CARLO TASSI. Se questo è il nuovo regolamento...!

GIUSEPPE CALDERISI. E tu, a che titolo parli...?!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, lasci che io usi la discrezionalità necessaria in questi casi.

Onorevole Procacci, ha facoltà di parlare.

ANNAMARIA PROCACCI. Voglio comunque assicurare il collega Tassi che il mio intervento è rivolto a dare una garanzia anche al suo diritto di lavorare nel migliore dei modi.

CARLO TASSI. Non ho bisogno delle tue garanzie! Le garanzie me le sono sempre date da solo!

ANNAMARIA PROCACCI. Sono certa che il collega Tassi mi vuol ringraziare, e lo farà quando avrò terminato questo intervento.

La mia richiesta di prendere la parola nasce infatti dalla preoccupazione che contestualmente ad una discussione così importante, che riguarda la metodologia stessa che deve governare i nostri lavori, le Commissioni di questa Camera siano ancora in una fase di lavoro.

PRESIDENTE. Sono state sconvocate 20 minuti fa, fino al termine delle votazioni in Assemblea.

ANNAMARIA PROCACCI. Voglio allora ringraziare la Presidenza di questa sconvocazione, perché fino a pochi minuti fa, tanto per fare un esempio, la Commissione lavoro era addirittura riunita in sede legislativa (*Commenti*).

Colleghi, capisco che gli animi si stiano eccitando; noi invece siamo molto sereni (*Commenti*). Vedo molti impazienti, e di questo mi rammarico!

Inoltre, poiché so che dopo le votazioni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

iniziali è prevista la riconvocazione di alcune Commissioni, segnalo alla Presidenza l'inopportunità di un provvedimento del genere. Oggi pomeriggio siamo chiamati (noi del gruppo verde con particolare perplessità, che avremo tutto il modo di esprimere) ad affrontare la riforma dell'attività venatoria nel nostro paese, e non si tratta di un provvedimento di routine.

Sappiamo bene, colleghi, che siamo in una fase di legiferazione particolare — che molti di voi hanno voluto —, *in extremis*, a meno di sedici giorni da una consultazione referendaria; ritengo, quindi, che tutti noi abbiamo il diritto ed il dovere di essere corresponsabilizzati nella partecipazione ai lavori che si svolgeranno tra poco in quest'aula, che abbiamo tutti il dovere di capire la portata di quello che noi legislatori stiamo per fare. Credo che questo (partecipazione e coscienza) sia il minimo che possiamo assicurare ai cittadini.

TARCISIO GITTI. Presidente, che c'entra questo?

ANNAMARIA PROCACCI. In particolare dobbiamo assicurarlo a quei cittadini che in 14 anni di iniziative continue hanno voluto sottoscrivere i tentativi di referendum contro la caccia: in tanti anni di lavoro ambientalista abbiamo raccolto 3 milioni 100 mila firme. Un minimo di risposta consapevole da parte nostra potrebbe essere la partecipazione di tutti ai lavori.

In conclusione, signor Presidente, a nome del gruppo verde, ed in particolare della collega Cima che ha partecipato alla riunione della Conferenza dei capigruppo, vorrei chiedere al ministro Sterpa il suo giudizio su come si siano svolti i fatti durante la Conferenza dei capigruppo, in relazione alla previsione o meno della data del voto finale del provvedimento sulla riforma dell'attività venatoria. Credo che, data la rilevanza del problema, questo elemento di chiarezza sia necessario a noi tutti.

PRESIDENTE. Mi permetta di non invocare l'autorità del Governo per asseverare le decisioni della Presidenza! Non siamo ancora arrivati alla necessità di testimonianze di questo genere! (*Applausi*).

Per quanto riguarda il problema della sconvocazione delle Commissioni, ribadisco che la presidenza ha dato disposizioni in tal senso 20 minuti fa, per consentire ai deputati di partecipare alle votazioni dell'Assemblea. Non posso controllare direttamente la materiale esecuzione di quest'ordine; vedo tuttavia presente l'onorevole Vincenzo Mancini, presidente della Commissione lavoro, che ritengo non possa essersi riunita — contrariamente a quanto lei ha dichiarato — in assenza del suo più autorevole componente...!

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, intervengo per richiamo al regolamento per rilevare che il regolamento deve essere uguale per tutti.

Durante la seduta-fiume tenutasi in occasione dell'esame del decreto-legge sull'immigrazione, ogni qualvolta i colleghi del gruppo del Movimento sociale italiano, che aveva assunto una posizione decisamente contraria, tentavano di superare di un secondo il tempo a loro disposizione, suscitavano gli ululati di una certa parte dell'aula.

Ora, su uno stesso richiamo al regolamento, hanno già parlato tre o quattro colleghi dello stesso gruppo. Presidente, per carità, la possibilità di dar loro la parola rientra nella sua discrezionalità, ma i fatti sono chiarissimi: la Conferenza dei presidenti di gruppo, con l'opposizione del Movimento sociale italiano e di altri gruppi, ha deciso di mettere all'ordine del giorno dell'odierna seduta i provvedimenti concernenti la caccia, prevedendone per domani la votazione finale. Questa è la realtà; è inutile avanzare scuse ed altre interpretazioni. Tanto è vero che la Presidente della Camera ha ieri comunicato all'As-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

sembra queste decisioni e nessuno ha ritenuto di avanzare formale opposizione.

Stante tale situazione, signor Presidente, ritengo si debba procedere. Se poi non si farà a tempo — come è avvenuto in occasione dell'esame della legge sulla droga — a rispettare il calendario (da noi non approvato), questo è un diverso aspetto della questione sul quale si pronuncerà domani la Conferenza dei presidenti di gruppo.

Penso che si debba andare avanti nei nostri lavori, anche se è stata posta all'ordine del giorno della Camera una legge che è a mio avviso destinata — l'ho già rilevato in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, dopo aver fatto un po' di conti — a non essere approvata da entrambi i rami del Parlamento.

Si vogliono dare degli annunci all'opinione pubblica sugli orientamenti da tenere? Lo si può fare benissimo in televisione! In ogni caso, ora si deve andare avanti. Le questioni di carattere procedurale rappresentano senz'altro, a mio giudizio, un fatto ostruzionistico e non di carattere regolamentare (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Desidero osservare, onorevole Servello, per rispondere alle sue obiezioni, che la Presidenza non ha fatto alcuna parzialità né è ricorsa ad alcuno spirito indulgenziale. Ho ritenuto di consentire la più ampia esposizione delle posizioni personali di deputati, indipendentemente dai gruppi di appartenenza. Se in passato vi è stato qualche motivo di dissenso in merito, questo non è certo per mia responsabilità. Personalmente, quando un collega chiede la parola per un richiamo al regolamento, gliela concedo, ritenendo di dover garantire un diritto del singolo parlamentare.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Chiederemo di parlare quando c'è lei!

PRESIDENTE. Ripeto che quanto è stato richiamato non è avvenuto mentre ero io a presiedere l'Assemblea. Per quanto mi riguarda intendo garantire il diritto

all'intervento sulle questioni concernenti l'andamento dei lavori.

CARLO TASSI. Il regolamento non lo dice, questo!

PRESIDENTE. Il regolamento consente di prendere la parola su questioni concernenti l'ordine dei lavori.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Babbini, Brocca, Facchiano, Fornasari, Lattanzio, Melillo, Rossi e Emilio Rubbi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Autorizzazioni di relazioni orali.

PRESIDENTE. La I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

S. 2092. — «Ordinamento delle autonomie locali» (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2924-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La III Commissione permanente (Esteri) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

S. 2209. — «Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia» (*approvato dal Senato*) (4780).

SERGIO ANDREIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente, a

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

nome del gruppo verde mi oppongo alla proposta di autorizzazione della relazione orale per il disegno di legge n. 4780.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Presidenza di autorizzare la III Commissione permanente (Esteri) a riferire oralmente sul disegno di legge n. 4780.

(È approvata).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Discussione delle proposte di legge: Fiandrotti ed altri: Norme penali per esprimere il bracconaggio (61); Fiandrotti ed altri: Norme penali per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (626); Lodigiani: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (745); Grosso e Procacci: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (1832); Martinazzoli ed altri: Recepimento delle direttive comunitarie nn. 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (3185); Martelli ed altri: Norme per la conservazione e tutela del patrimonio faunistico (3669); Minucci ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE nn. 79/409 e 85/411, con i relativi annessi (3721); Diglio ed altri: Norme per la tutela e valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria (3874); Aniasi ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (4143); Scotti Vincenzo ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia

(4271); Proposta di legge di iniziativa popolare: Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia (4402); Bassanini e Testa Enrico: Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria (4467); Berselli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia (4577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti, Amodeo, Alagna, Andò, Buffoni, Cappiello e Principe: Norme penali per reprimere il bracconaggio; Fiandrotti, Cristoni, D'Addario, Di Donato, La Ganga, Montali, Orciari, Polverari, Lodigiani, Piermartini, Barbalace, Fiorino, Ferrarini, Piro e Salerno: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici; Lodigiani: Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici; Grosso e Procacci: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale; Martinazzoli, Capria, Caria, Del Pennino e Battistuzzi: Recepimento delle direttive comunitarie nn. 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici; Martelli, Capria, Di Donato, Amodeo, Andò, Artioli, Barbalace, Boniver, Breda, Cappiello, Cardetti, Curci, D'Amato Carlo, Del Bue, Dell'Unto, Diglio, Ferrarini, Fiandrotti, Iossa, Lodigiani, Mancini Giacomo, Mastrantuono, Mazza, Milani, Montali, Mundo, Nonne, Pietrini, Piermartini, Piro, Reina, Rotiroti, Salerno e Scotti: Norme per la conservazione e tutela del patrimonio faunistico; Minucci, Alborghetti, Angeloni, Barzanti, Bevilacqua, Binelli, Bonfatti Pains, Boselli, Bulleri, Cicerone, Civita, Conti, Fachin Schiavi, Felissari, Lavorato, Lorenzetti Pasquale, Monello, Montecchi, Nardone, Poli, Sapio, Serafini Massimo, Stefanini, Testa Enrico, Toma, Grilli, Gasparotto e Tagliabue: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE nn. 79/409

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

e 85/411, con i relativi annessi; Diglio, Cristoni, Ferrarini, D'Addario, Cavicchioli, Savino, Curci e Polverari: Norme per la tutela e la valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria; Aniasi, Moroni, Labriola, Del Bue, Buffoni, Maccheroni, Balzamo, Seppia, Testa Antonio, Salerno, Ferrarini, Santarelli, Mazza, De Carli, Noci, Amodeo, Mastrantuono, Cavicchioli, Polverari e Cerofolini: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie; Scotti Vincenzo, Bruni Francesco, Orsini Gianfranco, Azzolini, Augello, Balestracci, Cafarelli, Carrus, Fumagalli Carulli, Nenna, D'Antonio, Pisicchio, Portatadino, Quarta, Sarti, Usellini, Zaniboni, Zuech, Andreoni, Biasci, Campagnoli, Contu, D'Alia, Lobianco, Micheli, Pellizzari, Rabino, Silvestri, Torchio, Urso, Zambon, Agrusti, Alessi, Amalfitano, Andreoli, Anselmi, Antonucci, Armellin, Azzaro, Battaglia Pietro, Biafora, Borra, Bortolami, Caccia, Casati, Chiriano, Ciaffi, Ciocci Carlo Alberto, Coloni, Corsi, Crescenzi, Cursi, Dal Castello, D'Angelo, Ferrari Bruno, Ferrari Wilmo, Galloni, Gei, Gelpi, Gottardo, Gregorelli, Grillo Luigi, Lombardo, Lucchesi, Malvestio, Mancini Vincenzo, Manfredi, Mensorio, Napoli, Nucci Mauro, Orsenigo, Patria, Perani, Perrone, Piccoli, Radi, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rocelli, Rossi di Montelera, Sanese, Sangalli, Sapienza, Saretta, Savio, Sinesio, Stegagnini, Tancredi, Tassone, Viscardi, Viti, Volponi, Zampieri, Zarro e Zoppi: Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia; Proposta di legge di iniziativa popolare: Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia; Bassanini e Testa Enrico: Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria; Berselli, Servello, Baghino, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Parigi, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rubinacci, Sospiri, Trantino, Tremaglia e Valensise: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia.

Avverto che sono state presentate le seguenti questioni pregiudiziali di costituzionalità:

La Camera,

ritenuta l'incostituzionalità delle proposte di legge sulla caccia (proposte di legge 61 e collegate) per violazione dell'articolo 9 della Costituzione (per deroga alla tutela paesaggistica e dell'ambiente protetta costituzionalmente), per violazione degli articoli 10 e 11 della Costituzione (per contrasto con la normativa CEE in materia di protezione ambientale e della fauna selvatica) e per violazione dell'articolo 42 della Costituzione (per mancata tutela della proprietà pubblica qual è la fauna selvatica,

delibera

di non esaminare le proposte di legge all'ordine del giorno.

Lanzinger, Procacci, Cima, Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Mattioli, Salvoldi, Scalia.

La Camera,

considerato che il testo unificato delle proposte di legge sulla caccia (nn. 61 ed abbinate) pur riguardando anche la protezione della fauna selvatica, permette la caccia nei parchi regionali, a specie in precedenza protette, in periodi nei quali alcune specie hanno piccoli non ancora svezati e altre sono impegnate nelle migrazioni e soprattutto non prevede che la caccia avvenga in base ad una adeguata conoscenza del territorio conseguente al censimento della fauna selvatica, unica garanzia perché il prelievo venatorio non riduca le popolazioni autoctone al di sotto dei limiti di sopravvivenza, alterando profondamente l'equilibrio ambientale;

ritenendo tutto ciò in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

decide

di non esaminare le proposte di legge all'ordine del giorno.

Tamino, Ronchi, Russo Franco.

La Camera

visto il testo unificato delle proposte di legge n. 61 e abbinate, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

rilevato che molte sue disposizioni contrastano con le norme della Convenzione internazionale relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979;

considerato che la citata Convenzione di Berna è stata sottoscritta dall'Italia e ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, che ad essa ha dato esecuzione;

rilevato che l'approvazione del citato testo unificato comporterebbe, di conseguenza, responsabilità internazionale dell'Italia per violazione delle norme della ricordata convenzione;

considerato che si verrebbe a determinare, in tal modo, una violazione del disposto degli articoli 10 e 11 della Costituzione;

rilevato inoltre che diverse disposizioni del citato testo unificato contrastano con le norme contenute nelle direttive CEE n. 409/79 e 411/85, cosicché la loro approvazione determinerebbe violazione di obblighi comunitari e conseguente violazione del disposto dell'articolo 11 della Costituzione;

rilevato che, peraltro, non poche disposizioni del testo unificato contrastano altresì col disposto dell'articolo 9 della Costituzione, il quale, nell'interpretazione che ne ha dato ripetutamente la Corte costituzionale, tutela anche il patrimonio naturale del Paese;

ritenuto che, per tutti i predetti motivi, il testo unificato sia viziato da illegittimità costituzionale:

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 61 e abbinate.

Bassanini, Levi Baldini.

Avverto altresì che è stata presentata la seguente questione pregiudizionale di merito.

La Camera,

ritenendo inammissibile che il testo unificato delle proposte di legge sulla caccia (nn. 61 e collegate):

1) da una parte dichiarare la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato e dall'altra depenalizzi il bracconaggio;

2) incentivi come attività ricreativa l'uccisione di animali indifesi indipendentemente dalla loro pericolosità o dannosità per l'uomo o per la sua attività, senza che tale uccisione sia giustificata da esigenze alimentari e senza valutare le conseguenze per gli equilibri ambientali:

decide

di non esaminare le proposte di legge all'ordine del giorno.

Russo Franco, Tamino, Ronchi.

Comunico che, poiché successivamente alla riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo dell'11 maggio in cui è stata iscritta nel calendario dei lavori la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno, è pervenuta richiesta di ampliamento della discussione sulle linee generali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento, da parte dei gruppi verde e federalista europeo, la Presidenza, ai sensi del comma 6 dell'articolo 24 del regolamento, tenendo conto delle iscrizioni a parlare e delle richieste dei gruppi, ha provveduto a ripartire il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, fissato complessivamente in otto ore e trenta minuti (dalle 15 alle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

23,30 della seduta odierna), nel modo seguente:

tempo per la Presidenza e per la votazione delle questioni pregiudiziali e di eventuali sospensive: 15 minuti;

intervento introduttivo del relatore per la maggioranza (le repliche del relatore e del Governo avranno luogo in altra seduta): 15 minuti;

DC 30 minuti;

PCI 30 minuti;

PSI 30 minuti;

MSI-destra nazionale 30 minuti;

PRI 30 minuti;

Sinistra Indipendente 30 minuti;

Misto 30 minuti + 45 minuti = 1 ora e 15 minuti;

Verde 30 minuti + 45 minuti = 1 ora e 15 minuti;

PSDI 30 minuti;

PLI 30 minuti;

FE 30 minuti + 30 minuti = 1 ora;

DP 30 minuti.

Avverto altresì che, poiché sulle questioni pregiudiziali è stata richiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine regolamentare di preavviso.

Passo pertanto all'esame delle pregiudiziali sulle quali, a norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, avrà luogo un'unica discussione nella quale potrà intervenire, oltre ai proponenti di ciascuno degli strumenti presentati, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e successivamente, con altra votazione, sulla questione pregiudiziale sollevata per motivi di merito.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Desidero un chiarimento, signor Presidente. Forse non ho ben compreso la ripartizione dei tempi, ma volevo sapere se il tempo necessario per svolgere le pregiudiziali sia ricompreso nel contingentamento oppure no. La questione si pone perché le questioni pregiudiziali non sono state preannunciate nella Conferenza dei presidenti di gruppo; ovviamente, non potevano essere preannunciate in quella sede dal momento che non era ancora noto il testo sul quale si sarebbe discusso.

Volevo farle, signor Presidente, questa richiesta di informazione e di chiarimenti, sollevando anche il problema regolamentare del tempo relativo allo svolgimento delle pregiudiziali da computare o meno nel contingentamento, a seconda che vengano annunciate o meno nella Conferenza dei presidenti di gruppo. Evidentemente credo che si debba far salvo il caso in cui il testo del progetto di legge su cui si dovrà pronunciare l'aula non sia ancora stato reso noto al momento della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, la riserva di una specifica quota di tempo per la discussione delle questioni pregiudiziali è prevista dal regolamento solo allorché le pregiudiziali siano preannunciate nella Conferenza dei presidenti di gruppo e si pervenga ad un contingentamento consensuale nell'ambito della stessa Conferenza. In ogni caso la Presidenza ha tenuto conto della successiva presentazione di questioni pregiudiziali, nel distribuire tra i gruppi i tempi di discussione: è stato previsto un prolungamento della seduta e sono stati attribuiti tempi notevolmente ampi per la discussione delle questioni stesse ai gruppi presentatori.

Questa è, onorevole Calderisi, la risposta che le do e che corrisponde alla realtà degli avvenimenti.

GIANNI TAMINO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Vorrei un chiarimento sul comma 6 dell'articolo 24 del regolamento nel testo riformulato recentemente. Ribadisco che da quanto ci era stato riferito dai presidenti di gruppo venerdì sera, dopo la riunione della Conferenza, non figurava la conclusione in mezza giornata della discussione sulle linee generali; ammesso e non concesso che ciò sia avvenuto, ma la qualcosa significherebbe smentire pubblicamente in quest'aula la parola di un numero rilevante di deputati... E credo che questo sia un fatto rilevante...

PRESIDENTE. Ma anche smentire la parola del Presidente non è irrilevante!

GIANNI TAMINO. Il Presidente è uno, i presidenti di gruppo qui presenti che hanno affermato una certa cosa sono un numero maggiore...

PRESIDENTE. Mi consenta di dirle...

GIANNI TAMINO. Non credo che abbiamo ancora stabilito l'infallibilità del Presidente di questa Assemblea!

PRESIDENTE. No, si tratta di stabilire la buona fede dei comportamenti.

GIANNI TAMINO. Quando il Presidente sarà nominato per ordine di Dio, il Presidente di questa Assemblea sarà infallibile! Non mi pare che vi sia questo presupposto!

Rilevato quindi che tutti possono incorrere in errori, mi pare che il numero maggiore di testimoni — lei che è avvocato, Presidente, me lo insegna — abbia un suo peso. Però, ammesso e non concesso che i fatti si siano svolti come è stato detto, voglio sapere come sia possibile prevedere in mezza giornata lo svolgimento di un dibattito in cui vi è un numero rilevante di iscritti a parlare ed in cui, a norma del regolamento, possono essere presentate questioni pregiudiziali o sospensive. Molti di noi che avevano presentato questioni sospensive sono stati costretti a ritirarle perché materialmente non hanno la possibilità di illustrarle in base a questo modo di

affrontare il dibattito. Mi pare evidente che, nonostante quanto è stato affermato, in realtà i tempi per le pregiudiziali e le sospensive non sono stati considerati, rendendo così vana la previsione regolamentare della possibilità di presentarle in questa fase del dibattito.

Chiedo pertanto la convocazione della Giunta per il regolamento per l'interpretazione corretta del comma 6 dell'articolo 24, in cui, in riferimento alle questioni pregiudiziali, si afferma che di esse si tiene conto soltanto se sono state annunciate nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo. Considerando che molte volte il testo che giunge all'esame di quest'aula viene reso noto dopo un dibattito in Commissione che spesso avviene in tempi successivi alla decisione della calendarizzazione adottata dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, domando con quale logica — anche se mi pare che sia stato affermato che la Presidenza di questa Assemblea è infallibile — sia possibile presentare delle questioni pregiudiziali non conoscendo il testo del provvedimento che sarà sottoposto all'esame dell'aula.

Mi pare quindi evidente che il comma 6 dell'articolo 24 del regolamento vada reinterpretato alla luce di tale possibile evento, che in quest'occasione si è verificato e che — in base all'esperienza di tutti noi — potrà verificarsi in molti altri casi. È pertanto chiaro che, anche se si aggiunge la formula «tenuto conto delle pregiudiziali», poiché i tempi restano esattamente gli stessi, si prende solo in giro l'Assemblea (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Onorevole Tamino, poiché lei ha ricordato il mio mestiere, le dirò che il suo modo di esprimersi non è calibrato con il suo lavoro, visto che — se non sbaglio — lei è un chimico; le ricordo che le dosi devono essere rispettate!

Non stiamo affatto prendendo in giro l'Assemblea ma stiamo rispettando gli obblighi previsti dal regolamento. La Presidenza nel distribuire tra i gruppi i tempi di discussione, non ha inteso interferire nella loro autonoma valutazione circa le quote da destinare alle questioni incidentali. Di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

conseguenza, la quota che lei rivendica è stata presa in considerazione e, invece di essere imposta numericamente quale entità singola, è stata lasciata — ripeto — alla discrezionalità dei gruppi.

Su tutto ciò mi ero già espresso e mi dispiace che lei non abbia prestato attenzione a quanto avevo in precedenza dichiarato.

L'onorevole Lanzinger ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità.

GIANNI LANZINGER. Presidente, colleghi, in una materia così delicata e a nostro parere vitale — non soltanto per la definizione di un bene fondamentale protetto dalla Costituzione, quale è l'ambiente, ma anche rispetto all'esercizio della sovranità popolare, che è stata già chiamata ad esprimersi su questo argomento — credo sia importante esaminare con la ponderazione e la tranquillità necessarie (ma anche prestando attenzione ai problemi sottostanti la *bagarre* politica che le potenti *lobbies* dei cacciatori e degli armaioli hanno scatenato su questo dibattito e sul voto) le ragioni di fondo per le quali il provvedimento in esame è a nostro parere fortemente contrastante — ed in modo certamente non emendabile — con la norma costituzionale che si afferma di voler attuare.

Mi riferisco non soltanto alle disposizioni che riguardano l'ambiente, ma anche alla previsione — alla quale si riferisce la nostra pregiudiziale di costituzionalità — che vincola la Repubblica al rispetto degli accordi internazionali, in base ad un concerto regolato di normative che condiziona la nostra legislazione ordinaria. Vi è poi soprattutto la necessità di rispettare un fondamentale principio di diritto, secondo il quale la proprietà pubblica non può essere vanificata, dispersa e dissipata da una legge che di fatto rinunci a proteggerla.

Sono affermazioni a nostro avviso assai gravi; ma ciò che ci sembra ancora più grave — mi rivolgo a lei, signor Presidente, che ha il compito di garantire la nostra libertà di voto e la correttezza nell'adem-

pimento del nostro dovere — è che noi temiamo fortemente che una presenza obliqua ma assai forte dei gruppi mascherati di pressione farà sì che il nostro voto in quest'aula non sarà libero. Abbiamo già assistito a molti casi nei quali le associazioni dei cacciatori hanno convocato i deputati; mi rendo conto della gravità di questa affermazione ma di essa possediamo elementi di riscontro. Possiamo anzi dire che vi sarà una denuncia penale qualora questo fatto dovesse incidere sulla libertà del voto, che ci auguriamo non sarà condizionata.

Sta di fatto, comunque, che la gravità dei fatti che intendiamo segnalare è eloquente di per sé. Molte associazioni hanno convocato i deputati dei vari collegi ed hanno avanzato determinate richieste tentando di condizionarne la libertà di voto, per farlo corrispondere ad un interesse particolare — quello della caccia — che non coincide con quello della nazione. Si rischia così che la Camera non risulti assolutamente libera ed indipendente rispetto a pesanti pressioni da parte di determinati settori.

Presidente, abbiamo sollevato un'eccezione che in realtà ha tre autonome sfaccettature, che meritano quindi un'illustrazione separata.

Devo dire ai colleghi diffidenti o contrari al dibattito contro la caccia (dibattito che deve fare il punto sulla situazione venatoria, ma soprattutto su quella dell'ambiente) che intendiamo trattare determinanti argomenti per convincere, non per declamare. Li abbiamo desunti dal comune patrimonio di valori che in quest'aula abbiamo più volte rivendicato: mi riferisco all'ambiente, alla solidarietà internazionale, specie di carattere europeo, e alla preminenza dell'interesse pubblico su quello privato, anche se quest'ultimo implica lo spostamento di molti miliardi, di molti consensi e di opzioni individuali. Alludo, evidentemente, alla confraternita così coesa e temibile dei cacciatori.

Poiché il tempo a mia disposizione è limitato, purtroppo contingentato (e ciò significa amputazione del diritto di parola,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

come già è stato rilevato in sede di esame delle riforme regolamentari), chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna di tre documenti, (una sentenza della Corte europea di giustizia e due ricorsi alla stessa) affinché tutti possano venirne a conoscenza in maniera approfondita.

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza le pubblicazioni in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna dei documenti da lei citati, onorevole Lanzinger.

GIANNI LANZINGER. Il primo è la sentenza dell'8 luglio 1987 della Corte europea di Lussemburgo, con la quale la Commissione della Comunità europea ha ottenuto giustizia. La Repubblica italiana, nella persona del responsabile *pro tempore*, cioè di colui che nel giudizio rappresentava lo Stato, è stata condannata in quanto non ha adottato entro i termini previsti tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio d'Europa del 2 aprile 1979, n. 79/409, concernente la conservazione di uccelli selvatici. Per questa ragione l'Italia è stata dichiarata inadempiente agli obblighi del Trattato CEE.

Ho chiesto l'autorizzazione della pubblicazione in allegato al resoconto stenografico del documento richiamato perché, Presidente, in esso sono indicate in modo analitico quali specie dell'avifauna la Repubblica italiana ha ritenuto all'epoca cacciabili, permettendo, quindi, la loro distruzione, con conseguenze sul patrimonio non soltanto nazionale ma anche dell'intera Comunità. A nostro giudizio anche oggi la proposta di legge in esame riconosce la possibilità di cacciare tali specie e ci pare si tratti di una gravissima violazione. Mi domando come i colleghi che più volte in questa sede si sono fatti interpreti degli interessi della CEE oggi, con l'avallo incredibile di alcuni partiti, ripropongano una normativa nei confronti della quale è

già stata pronunciata una condanna in sede internazionale.

Presidente, l'altro documento che chiedo venga allegato al resoconto stenografico della seduta è il ricorso proposto dalla Commissione della Comunità europea contro la Repubblica italiana, ricorso assai recente: infatti è stato presentato il 28 aprile 1989 (n. 157/89). Esso è relativo ai termini dei calendari venatori che in Italia, a giudizio della Commissione, sono nuovamente in contrasto con i principi del Trattato CEE e con le direttive comunitarie emanate in materia di caccia. Vi è poi un ricorso presentato più recentemente, il 19 ottobre 1989.

Tale documento ripete letteralmente le ragioni per le quali il nostro gruppo è oggi contrario alla proposta di legge in esame ed auspica l'adempimento di un obbligo imposto dagli articoli 10 e 11 della Costituzione.

Come dicevo, Presidente, chiedo di essere autorizzato a far allegare i documenti ricordati.

Signor Presidente, credo che i colleghi che non sembrano essere più interessati alla cognizione dei problemi in esame (ed appaiono quindi consentire con la richiesta sempre più chiara avanzata dalla consorteria dei cacciatori) abbiano un obbligo morale e politico: uscire dall'ipocrisia e dichiarare in modo comprensibile per l'opinione pubblica, anche nel corso di questo dibattito, le ragioni per le quali sono favorevoli alla proposta di legge in esame. La maggioranza deve inoltre chiarire i motivi per i quali il ministro dell'ambiente, Giorgio Ruffolo, è invece palesemente contrario. Questo è il quesito sul quale vorremmo attirare l'attenzione dei colleghi.

Signor Presidente, vorremmo che si considerasse attentamente quanto previsto dall'articolo 9 della Costituzione, che stabilisce che la tutela del paesaggio (e quindi l'ambiente e la fauna selvatica) è uno dei superiori interessi della nazione.

Sono otto le ragioni per le quali il ministro competente in materia (che dovrebbe garantire per il Governo in carica, per la Repubblica, la tutela dell'ambiente) af-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

ferma che una proposta come quella in esame è certamente peggiore di una consapevole prova referendaria. Per questo vorrei chiedere a molti colleghi dei gruppi socialista e della democrazia cristiana (che mostrano una vitalità inusitata ed esprimono motivazioni mai altrettanto profonde ed inossidabili, per così dire) per quali ragioni siano così distanti dalla posizione assunta dal ministro dell'ambiente e quali siano invece i motivi per i quali ritengano che il progetto di legge in esame rispetti il precetto costituzionale che impone di proteggere l'ambiente facendo ricorso ad una normativa ordinaria.

Presidente, colleghi, il ministro Ruffolo ha affermato che il testo attualmente all'esame del Parlamento non è convincente: i tempi del calendario venatorio presentano infatti meccanismi di aggiramento dei limiti attraverso l'uso della consuetudine e delle tradizioni locali. Manca inoltre un metodo di controllo quantitativo delle specie faunistiche, tenuto conto che è consentito l'uso di tutto il territorio ai fini venatori (sia pure con alcune, limitate eccezioni), anche se il criterio informatore della protezione ambientale dovrebbe essere esattamente l'opposto.

Signor Presidente, la proposta di legge in esame depenalizza il bracconaggio, anziché stabilire per esso alcune limitazioni. La sua pratica sarà certamente consentita: sarà forse illegittima in alcuni casi, ma non illecita, quindi non punibile penalmente. Il bracconaggio è stato depenalizzato, anche qualora abbia per oggetto una fauna di rilevante valore, la cui conservazione sia estremamente problematica. Molte specie sono infatti in pericolo, essendovi solo pochi esemplari, soprattutto in alcune regioni a rischio del nostro paese, ad esempio nella zona alpina.

Altra ragione per la quale, secondo Ruffolo, questa legge non va, risiede nel diritto di attraversamento di terreni privati da parte dei cacciatori. Questo è esattamente l'oggetto del referendum, che viene in realtà frodato con una norma solo speciosamente diversa dall'attuale normativa civilistica che, peraltro, viene peggiorata con la previsione di una maggiore penetra-

zione nella proprietà privata da parte dei cacciatori.

Ancora, si contesta la possibilità di cacciare talune specie da proteggere (in particolare migratorie) e di esercitare la caccia selettiva in aree protette (addirittura nei parchi regionali), appunto sulla base di questa legge cosiddetta innovativa e di garanzia.

No, così non può andare! Credo sia un atto di profonda ipocrisia affermare che il provvedimento al nostro esame consente di dirimere il quesito che viene proposto alla popolazione italiana attraverso il referendum. Quella al nostro esame è una legge che ha lo scopo di alterare la normale dinamica democratica, di distrarla dall'obiettivo primario di rendere possibile una scelta da parte del popolo legislatore. È quindi una legge — a giudizio anche di alcuni autorevoli rappresentanti dell'attuale Governo — non solo inaccettabile, ma addirittura — come abbiamo appreso quest'oggi — di dubbia utilità in quanto non porterebbe a nessun approdo rilevante rispetto all'alternativa referendaria.

Credo dunque che la motivazione della prima pregiudiziale di costituzionalità da noi sollevata, e cioè che la norma è in palese violazione dell'articolo 9 della Costituzione (che tutela il paesaggio e quindi il patrimonio ambientale), sia sufficientemente fondata. Tuttavia, voglio aggiungere un argomento ulteriore che ritengo di eminente importanza.

Mi riferisco all'analisi — nei confronti della quale siamo in condizioni di chiedere un contraddittorio con i sostenitori del provvedimento in Commissione agricoltura — di due punti nevralgici della normativa al nostro esame: le specie cacciabili da un lato e i tempi del calendario venatorio dall'altro.

Collegli, ho chiesto alla Presidenza di poter allegare agli atti parlamentari un documento di autorevolissima provenienza e di assoluta capacità di convincimento: la sentenza di condanna della Repubblica italiana in base ad un trattato internazionale recepito e in qualche modo reso legittimo dagli articoli 10 e 11 della Costituzione.

Vorrei esaminare sommariamente il suddetto documento. Che cosa emerge dalla sentenza di condanna del 1987? Non è tollerabile — in quanto questo è lo standard stabilito dalla Comunità europea — che le seguenti specie siano esposte a distruzione venatoria: la passera mattuggia, la passera oltremontana, lo storno, il colino della Virginia, la taccola, il corvo, la cornacchia nera, la cornacchia grigia, la ghiandaia e la gazza. Tutte queste specie, protette dall'articolo 7 della direttiva n. 79/409 della CEE del 1979, sono dichiarate cacciabili dall'articolo 14 del provvedimento al nostro esame.

Abbiamo già avuto una sentenza di condanna; ne avremo un'altra proprio su questa legge che si propone come grande alternativa al referendum.

E ancora, se il testo vieta il commercio degli uccelli morti (eccetto sei specie consentite), nulla dice sulla assurda e barbara usanza del commercio degli uccelli vivi, evidentemente costretti ad una vita che è l'opposto della libertà cui hanno diritto.

Per tali ragioni siamo stati già condannati dalla CEE ma, ciò nonostante, il provvedimento contiene previsione di questo tenore.

Il testo in esame permette la caccia fino al 28 febbraio (è questa la posizione di partenza); la direttiva, all'articolo 7, vieta la caccia delle specie migratrici durante il ritorno al luogo di rinidificazione. La migrazione inizia in febbraio, per alcune specie addirittura in gennaio e in dicembre; ciò significa che il nostro paese va incontro ad un nuovo processo, proposto con l'atto n. 15789, dinanzi alla Corte di giustizia per inadempienza rispetto al trattato della CEE. Nonostante questo, la proposta che abbiamo di fronte è esattamente identica a quella sulla quale è già intervenuta una condanna.

Ritengo, colleghi, che tali argomenti debbano far riflettere.

Il nostro atteggiamento in materia non è affatto di tipo estremistico. Credo che si debba valutare il merito delle nostre proposte e che, data la loro ragionevolezza, siamo pienamente legittimati dal punto di

vista politico a condurre una battaglia decisa come quella che stiamo protando avanti. Abbiamo di fronte a noi un silenzio incomprensibile, un rifiuto di dialogo da parte della maggioranza, la resa a pressioni occulte ed estranee al Parlamento. Non possiamo accettare che venga frodato il principio costituzionale della coabitazione tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta (che si esprime in sede referendaria), ancora meno che ci si esponga ad una nuova condanna da parte della Comunità europea.

Voglio trattare un ultimo argomento, del quale si è parlato anche in sede di Commissione affari costituzionali. Con nostra grande sorpresa, tale Commissione ha respinto la proposta del gruppo democristiano di dare un puro e semplice nullaosta al testo in esame; ciò è avvenuto grazie all'attivismo di alcuni noti rappresentanti socialisti. L'argomento cui mi riferisco (che non è solo nostro) è rappresentato dalla preminenza e dall'esigenza di tutela della pubblica proprietà.

Si tratta di una materia sulla quale si possono citare concetti di alto profilo; in ogni sede si parla di riforma, di trasparenza, di nuova moralità della politica, ma si tratta di vedere quale posizione le forze politiche della maggioranza intendono assumere rispetto al principio della tutela della proprietà pubblica (*Interruzione del deputato Labriola*). I passerii, collega Labriola, sono proprietà pubblica; questo non solo è stabilito dal trattato della CEE, ma è stato affermato anche da un ministro del suo partito e risulta dalla normativa costituzionale nonché dalla proposta di legge in esame. Come lei sa benissimo (ne abbiamo parlato in Commissione affari costituzionali), l'articolo 1 del testo in esame inizia con la seguente affermazione: «La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale». Questo è il nostro manifesto, sul quale abbiamo basato i nostri ragionamenti ai quali intendiamo attenerci.

Affemmare, come si fa giustamente al primo comma dell'articolo 1, che il suddetto patrimonio, in base al principio costi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

tuzionale sancito dall'articolo 41 (la proprietà è pubblica e privata), deve ricevere una tutela almeno identica a quella della proprietà privata, significa dire una ovvietà sotto il profilo politico e giuridico.

Quando si va però ad aprire il pacchetto della cosiddetta legge Campagnoli, noi assistiamo ad un vero colpo di scena. Con sorpresa dobbiamo infatti constatare che la nuova normativa tutela la fauna selvatica meno degli animali da cortile. La proprietà privata degli animali, dei volatili da cortile, ad esempio, è infatti protetta da norme penali inflessibili di estremo rigore. La sottrazione di quegli animali è considerata furto aggravato ed è penalmente sanzionata con il carcere. Sono tra l'altro previste aggravanti come la ricettazione o il danneggiamento aggravato. Ebbene, nel testo al nostro esame constatiamo la stranezza, di cui solo il cacciatore può essere sostenitore, per la quale il bracconaggio, ossia l'impossessamento della fauna selvatica (e non parlo soltanto di quella comune, ma anche di quella di maggior pregio) non è reato, non è più furto. È anzi espressamente chiarito che tale attività non costituisce né furto né ricettazione né danneggiamento né alcuna altra ipotesi di reato prevista dal codice penale.

In virtù di quella stranezza per cui i cacciatori vincono sempre (evidentemente stanno con chi ha il coltello dalla parte del manico), siamo di fronte ad una assenza di tutela penalistica nel caso di distruzione di fauna selvatica, laddove la tutela del patrimonio privato, anche per quanto riguarda gli animali, continua ad essere assicurata in modo a volte esagerato grazie alle interpretazioni a volte formalistiche date dalla giurisprudenza.

Ai colleghi del partito liberale, che hanno più volte affermato di essere i primi difensori della proprietà pubblica, io chiedo con quale entusiasmo si accingano ad approvare una legge che stabilisce che in caso di bracconaggio sono previste sanzioni puramente amministrative. Al riguardo l'articolo 25 è molto chiaro, tanto per togliere ogni possibilità di equivoco ed ogni dubbio interpretativo che possa da luogo in futuro ad una interpretazione

evolutiva di carattere costituzionale. Non si sogni un giudice di ritenere che l'abbattimento di un cervo possa costituire reato, perché è espressamente vietato dalla legge ritenerlo tale! Anche il bracconaggio di un cervo imperiale (cioè di una specie in via di estinzione) costituirà una semplice violazione di natura amministrativa. Ebbene, mi domando con quale convinzione i colleghi liberali voteranno questo provvedimento.

E mi chiedo inoltre come si potrà sostenere che la legge al nostro esame garantisce la proprietà pubblica adeguatamente, come previsto dalla Costituzione. Credo che sarà forse l'unico caso nel nostro ordinamento giuridico in cui il bene pubblico è meno tutelato di quello privato, con una disparità di trattamento a svantaggio del pubblico.

Normalmente è vero il contrario. Capita infatti spesso che l'interesse pubblico prevalga su quello privato. In questo caso la tutela del bene pubblico sarà invece di gran lunga inferiore a quella del bene privato.

Presidente, mi pare che questo sia un argomento paradossale dal punto di vista non soltanto giuridico, ma anche politico. Se alcuni colleghi non lo condividono, devono indicarne le ragioni, altrimenti la mancata motivazione induce a rafforzare la convinzione che ho espresso inizialmente e cioè che siamo in presenza di un voto palese e di una pressione occulta che nulla hanno a che vedere con convinzioni, principi o interessi ma che invece è molto collegata alla formidabile *lobby* della doppietta.

(Applausi dei deputati del gruppo Verde).

ROSA FILIPPINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI. Presidente, vorrei semplicemente farle osservare che, durante l'illustrazione delle pregiudiziali, vediamo presente nei banchi del Governo — e lo ringraziamo — solo il sottosegretario di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Stato per l'interno, onorevole D'Aquino. Non sono presenti né il ministro dell'agricoltura né quello dell'ambiente e neppure i sottosegretari di questi due ministeri.

Mi domando quale sia l'attenzione del Governo nei confronti di questi argomenti, che non mi sembrano peregrini! (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Il Governo, nella sua globalità, è validamente rappresentato; è stato delegato il sottosegretario di Stato, onorevole D'Aquino, che ha tutta l'autorità per rappresentarlo.

L'onorevole Tamino ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità.

GIANNI TAMINO. Che questo provvedimento abbia vari aspetti di dubbia costituzionalità non viene rilevato soltanto dai banchi dell'opposizione. Abbiamo sentito esponenti della maggioranza e del Governo mettere in evidenza perplessità anche di natura costituzionale, oltre che di merito, sull'approvazione di questa proposta di legge.

I dubbi di costituzionalità — oltre quelli già esposti molto efficacemente dal collega Lanzinger — sono stati da noi evidenziati in un'ulteriore pregiudiziale che parte da questa considerazione: tutti i colleghi sanno che l'articolo 9 della nostra Costituzione è stato più volte interpretato in maniera estensiva, tenuto conto della diversità storica e culturale dell'epoca nella quale la nostra Carta fondamentale è stata scritta e delle novità scientifiche e culturali che nel frattempo sono intervenute.

La stessa Corte costituzionale ha ritenuto necessario estendere quella tutela del paesaggio che troviamo garantita nell'articolo 9 della nostra Costituzione in senso ben più vasto, alla luce delle nuove conoscenze ed aspirazioni dei cittadini italiani. Quindi il concetto di tutela del paesaggio va, evidentemente, inteso — ed in questo siamo confortati dalle interpretazioni già fornite dalla Corte costituzionale — in termini di difesa dell'ambiente; difesa quest'ultima, poi, non può essere sempli-

cemente concepita come mantenimento dello *status quo*, soprattutto perché l'ambiente non è qualcosa di fermo e rigido, da vedersi meccanicamente. L'ambiente è, in realtà, un sistema in equilibrio dinamico e, in quanto tale, va concepito con le sue interazioni ed i suoi equilibri.

Allora, la tutela del paesaggio inteso come insieme dell'ambiente naturale, con i suoi equilibri e le sue dinamiche complesse, è soggetto di difesa costituzionale. Questa tutela del paesaggio, che diventa tutela dell'ambiente, deve essere l'elemento rilevante da tenere in considerazione nel momento in cui ci si appresta ad approvare una legge.

La domanda che poniamo ai colleghi è se questa legge, che ci è stata presentata nel testo proposto dalla Commissione agricoltura, risponda o meno a questa interpretazione dell'articolo 9 della nostra Costituzione. La nostra risposta è chiaramente negativa.

Il testo che ci è pervenuto fa riferimento alla protezione della fauna selvatica, che è parte rilevante di quel paesaggio costituzionalmente difeso ed è inteso come ambiente, come equilibri e qualcosa di dinamico. Se, come ovvio, la fauna selvatica è essenziale per il mantenimento di quest'ambiente, allora l'affermazione, contenuta nel titolo della legge, di voler proteggere la fauna selvatica è evidentemente un'affermazione rilevante e positiva e che va nella direzione dell'articolo 9 della Costituzione. I guai si verificano a partire dalla seconda parte dell'articolo 1, per proseguire poi con gli articoli successivi. Infatti, articolo dopo articolo, viene completamente vanificata questa affermazione di voler proteggere la fauna selvatica. Si dice, lo ripeto, di voler difendere la fauna selvatica. Ebbene, la prima osservazione (che non facciamo soltanto noi opposizione ma che proviene anche dai banchi del Governo, colleghi della maggioranza) è che, nonostante l'istituzione di un Ministero dell'ambiente che ha competenze prevalenti sulla difesa e protezione della fauna selvatica, la protezione di quest'ultima è affidata, con questa legge, al Ministero dell'agricoltura e foreste.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Ci troviamo pertanto già in una situazione inammissibile, per cui un Ministero costituito *ad hoc* si trova spogliato di una sua funzione fondamentale: sue competenze vengono attribuite ad un altro Ministero.

È evidente che in questo modo non si può garantire la protezione della fauna selvatica. Dunque, la prima affermazione viene contraddetta immediatamente, non appena si dice che la protezione della fauna selvatica è compito del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Vi è poi un'altra questione, anch'essa sollevata dal ministro dell'ambiente. Come si può prevedere, da una parte, la protezione della fauna selvatica e prevedere, dall'altra, all'interno dell'articolato, attraverso la nostra citazione, che nei parchi regionali sia possibile la caccia? Se l'obiettivo di questa legge è la protezione della fauna selvatica è evidente, infatti, che parchi non solo nazionali ma anche regionali devono essere luoghi dove la caccia è assolutamente vietata. Questo è un altro degli aspetti rilevanti sollevati non solo all'interno della maggioranza ma anche dello stesso Governo.

Si afferma di voler difendere la fauna selvatica. Ma allora come è possibile — l'ha detto poc'anzi il collega Lanzinger — che specie, in precedenza protette o protette da direttive comunitarie o da convenzioni internazionali (come quella di Berna, sottoscritta dall'Italia e recepita con legge dello Stato) non siano protette da questa legge? È evidente che se addirittura si compie un passo indietro con riferimento alle specie che già sono protette ci si deve chiedere quale sia in effetti la protezione della fauna selvatica.

Le direttive comunitarie prevedono che non si possa cacciare in determinati periodi; innanzitutto quando avviene la migrazione della fauna avicola. Ciò viene invece permesso dal provvedimento in discussione, perché esso dà facoltà alle regioni di estendere con una deroga, il calendario venatorio a tutto il mese di febbraio, quando appunto, come sa chiunque conosca la zoologia in parecchie regioni italiane la fauna avicola è in fase di migrazione.

Inoltre, le direttive comunitarie prevedono che non si possano cacciare determinate specie nel momento in cui queste debbono accudire i piccoli. Se infatti consentiamo che si ammazzi la madre quando i suoi piccoli sono ancora da accudire — è il caso dei mammiferi — impediamo che la popolazione possa riprodursi e quindi intacchiamo lo *stock* della fauna autoctona.

I cacciatori obiettano che vi sono interventi di ripopolamento, ma questo nulla c'entra con la protezione della fauna dal momento che con tali interventi di ripopolamento selvaggio e non di fauna selvatica, si sono messe a repentaglio o addirittura portate ad estinzione alcune specie.

Le direttive comunitarie, dicevo, prevedono che non si possano cacciare determinate specie quando, queste debbono accudire ai loro piccoli; invece, ora si prevede la caccia nella seconda metà di settembre, cioè quando, come può confermare qualunque esperto di fauna selvatica, la lepre, avendo più nidiate, ha ancora dei piccoli che, privati della madre, sono destinati a morire. Prevedendo la caccia nei mesi di settembre, determiniamo dunque sicuramente il rischio di limitare drasticamente la possibilità di autoconservazione almeno di una specie.

La caccia deve essere una eccezione e non la regola. In realtà, il provvedimento in esame — questo è l'aspetto grave, messo in evidenza anche dal ministro dell'ambiente — prevede che cacciare sia la regola e che caso mai si possono prevedere delle eccezioni per impedirla.

Debbo aggiungere che, poiché il provvedimento in discussione non prevede censimenti obbligatori e a scadenze determinate della fauna selvatica, non si potrà avere una adeguata conoscenza delle popolazioni autoctone ed il fatto di non conoscere la dimensione quantitativa ed il numero di capi di ciascuna popolazione della fauna selvatica nelle varie aree del nostro territorio rende impossibile comprendere se il prelievo venatorio sia tale da mettere in discussione la sopravvivenza di quella popolazione autoctona.

La conseguenza di tutto ciò è che, con

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

questo provvedimento, autorizziamo la caccia indipendentemente da un'esatta e reale conoscenza della situazione del territorio in netto contrasto con qualsiasi ipotesi di protezione della fauna selvatica. Io sono convinto che proteggere la fauna selvatica significhi non permetterne la caccia, ma anche le poche persone che ritengono giustificato divertirsi ammazzando degli animali inermi credo converranno con me che un tale intervento deve essere possibile solo se esso non mette a repentaglio la sopravvivenza della specie e della popolazione in un determinato territorio. Senza un censimento che permetta una adeguata conoscenza delle dimensioni delle popolazioni non ci sarà alcuna possibilità per gli organi preposti di intervenire per dire se sia possibile cacciare una certa specie e in quale periodo.

Ci troviamo dunque in una grave situazione di messa in discussione del futuro della fauna selvatica nel nostro territorio attraverso una legge che ipocritamente parla della sua difesa. Oltre a tale atteggiamento ipocrita, va rilevato che la logica sottesa alla legge in discussione è ancora una volta quella di garantire la piena libertà di caccia nel nostro territorio.

Giustamente il ministro dell'ambiente ha messo in evidenza come una buona legge dovrebbe prevedere che la caccia è vietata e che solo come eccezione è possibile cacciare in aree ben individuate. Nel provvedimento in discussione prevediamo invece che le zone protette, quelle in cui non è possibile cacciare, siano il 25 per cento, fatta eccezione per il territorio regionale delle Alpi, destinato a protezione assoluta nella percentuale minima del 15 per cento; il che è come dire che la stragrande maggioranza del nostro paese è territorio di caccia.

Tutto questo in una realtà come la nostra, in cui la sopravvivenza della fauna selvatica è già gravemente compromessa tanto dal prelievo venatorio quanto dalla presenza nel territorio di sostanze chimiche, come i pesticidi (anche questo è argomento di un nostro referendum abrogativo).

Allora, o noi interveniamo contempora-

neamente a difesa della fauna riducendo il prelievo venatoria ed eliminando la cause di inquinamento, con particolare riferimento al 1 abuso dei pesticidi nel nostro territorio, oppure di tutela della fauna selvatica sarà assolutamente inutile parlare.

Per tali ragioni riteniamo che questa legge sia non solo in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione, ma dimostri ancora una volta come in quest'aula vi sia una componente fortissima che chiamerei di rappresentati della *lobby* dei cacciatori e dei venditori di armi, che vuole imporre la propria legge sugli interessi della collettività degli italiani.

Se è vero, infatti, come noi riteniamo e come è scritto anche in questa legge, che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, ciò vuol dire che l'obiettivo principale che noi legislatori dobbiamo porci, in accordo — lo ripeto con l'articolo 9 della Costituzione, è la reale difesa della fauna selvatica e non la tutela degli interessi di 1 milione 400 mila cacciatori che vogliono dettare legge per imporre la loro logica sadica di ammazzare animali indifesi per puro divertimento. Tale logica è da noi giudicata vergognosa ed indegna di un popolo civile.

Invitiamo allora a votare a favore della nostra pregiudiziale di costituzionalità proprio per difendere l'articolo 9 della Costituzione come è stato recentemente più volte interpretato dalla Corte costituzionale (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. L'onorevole Bassanini ha facoltà di svolgere la sua pregiudiziale di costituzionalità.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, farò perdere pochi minuti ai colleghi perché parte delle ragioni che stanno alla base della questione pregiudiziale di costituzionalità da me presentata insieme alla collega Natalia Ginzburg sono già state illustrate.

La nostra pregiudiziale rileva un vizio di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 10, 11 e 9 della Costituzione.

Essa contiene una premessa — che ritengo non richieda più a questo punto di essere argomentata — che illustra come diverse disposizioni del testo unificato che abbiamo in esame contrastino con numerose norme della Convenzione internazionale relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre del 1979, sottoscritta anche dal nostro paese e ratificata, in base alla legge 5 agosto 1981, n. 503, che ha altresì disposto di darvi piena ed intera esecuzione.

Questa legge è rimasta, per la verità, per quest'ultima parte sulla carta; ma non di meno il Governo italiano ha ratificato la Convenzione di Berna.

Che vi siano molte contraddizioni tra il testo unificato al nostro esame e le disposizioni della Convenzione di Berna risulta chiaramente da quanto hanno già detto altri colleghi e dalla memoria elaborata dal WWF, che tutti i membri di questa Camera hanno ricevuto in casella, nella quale, puntualmente, articolo per articolo, viene messo in rilievo e dettagliato il contrasto tra le disposizioni della Convenzione di Berna e quelle del testo sottoposto al nostro esame.

Questo contrasto, se il testo unificato fosse approvato, finirebbe, come lei sa, signor Presidente, per produrre una violazione dell'articolo 10 della Costituzione.

Lei sa bene, signor Presidente, che una interpretazione pacifica — accolta anche dalla Corte costituzionale — del primo comma dell'articolo 10 della Costituzione, porta a ritenere che l'obbligo dell'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute significhi innanzitutto obbedire alla norma secondo cui *pacta sunt servanda*, in virtù della quale, di conseguenza, le convenzioni internazionali debitamente sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano debbono essere rispettate, il che in questo caso non avverrebbe.

Una seconda violazione di costituzionalità viene evidenziata in relazione al disposto dell'articolo 11 della Costituzione. Anche in questo caso mi rimetto a quanto

già detto e documentato nella memoria del WWF, al fine di dimostrare i numerosi casi in cui disposizioni del testo unificato contrastino con le direttive CEE numeri 409 del 1979 e 411 del 1985 che disciplinano questa materia. L'approvazione del testo unificato in esame determinerebbe quindi la violazione di obblighi comunitari e riddonderebbe in una violazione dell'articolo 11 della Costituzione.

Lei sa, signor Presidente, che la Corte costituzionale fonda appunto su questo articolo della Costituzione l'obbligo di osservanza delle norme comunitarie, delle direttive e dei regolamenti della CEE.

È un fondamento che qualcuno di noi ha già ritenuto esile, soprattutto allorché la Corte ne trae il principio della sovraordinazione delle norme comunitarie rispetto a quelle di diritto interno, ma non vi è dubbio che, almeno ai fini di fondare l'obbligo per il legislatore italiano di rispettare le direttive comunitarie, l'articolo 11 risulta idoneo e sufficiente.

L'approvazione di norme che sono in palese e grave contrasto con direttive comunitarie configura quindi una violazione dell'articolo 11 della Costituzione, come più volte la Corte costituzionale ha rilevato. Ma vi è anche una violazione dell'articolo 9 della Costituzione, che dispone che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione; questa disposizione costituzionale, come lei ben sa, signor Presidente, è stata ripetutamente interpretata dalla Corte costituzionale come riferita anche alla tutela del patrimonio naturale del paese e non soltanto del patrimonio storico-artistico e del paesaggio.

Di conseguenza, per tutti questi motivi, per la violazione di queste tre norme costituzionali, riteniamo che il provvedimento sia viziato da illegittimità costituzionale e che la Camera, per tali ragioni, debba deliberare di non procedere all'esame del testo.

Riteniamo che, approvate le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità, la materia debba tornare all'esame della Commissione competente cui spetta il compito di elaborare una legge sulla disci-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

plina dell'attività venatoria compatibile con i principi costituzionali, con le convenzioni firmate e ratificate dal nostro paese e con gli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza alla Comunità economica europea. (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ronchi ha facoltà di svolgere la pregiudiziale di merito Franco Russo, di cui è cofirmatario.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, nell'articolo 1 nel testo modificato dalla Commissione si fa un'affermazione che è centrale nelle mie considerazioni e che contiene un'evidente contraddizione di rilevanza costituzionale.

Al primo comma dell'articolo 1 si afferma giustamente che «la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale». Se non si opera come legulei, ma come legislatori, bisogna recepire il significato vero, sostanziale e giuridico di questa affermazione. Non stiamo parlando di un bene voluttuario o trascurabile, non ci stiamo occupando di una proprietà la cui titolarità non è definita, ma stiamo parlando di un bene riconosciuto come patrimonio indisponibile, cioè come un patrimonio di valore fondamentale e di interesse pubblico, tutelato per la sua rilevanza nazionale ed internazionale.

L'affermazione contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 è quindi di grande rilevanza giuridica.

Vediamo allora come un patrimonio indisponibile dello Stato, di rilevante interesse nazionale ed internazionale — lo ripeto — venga effettivamente tutelato dalle norme in discussione. L'articolo 7 del testo della Commissione attribuisce alle regioni la possibilità di definire il numero dei cacciatori ammessi sul territorio regionale. In tal modo si attribuisce alle regioni un compito di primaria importanza, perché dal numero dei cacciatori dipende il numero di capi di fauna selvatica abbattibili.

Si è più volte citato l'articolo 117 della

Costituzione per motivare il ruolo primario assegnato da questa proposta di legge alle regioni; tuttavia, l'articolo 117, pur contenendo nell'ambito dell'elenco delle materie demandate alle regioni anche la caccia, afferma che la regione può emanare in tali materie norme legislative «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni».

Ebbene, se attribuiamo al comma 1 dell'articolo 1 un fondamento, dobbiamo riconoscere alla tutela della fauna selvatica un interesse nazionale prevalente; infatti la fauna selvatica non viene riconosciuta come un patrimonio regionale, bensì come un patrimonio indisponibile dello Stato.

Quindi si riconosce ad essa, trattandosi di un patrimonio indisponibile dello Stato, un prevalente interesse nazionale. Per le caratteristiche che regolano questo interesse nazionale non può esservi una prevalente azione regionale; quest'ultima potrà indubbiamente svilupparsi e svolgersi, ma nell'ambito della tutela dell'interesse nazionale di cui si riconosce la prevalenza.

Ebbene, ciò non può avvenire approvando una legge che non indica alcun limite, giacché ciascuna regione può fissare un numero illimitato di cacciatori secondo una programmazione che essa autonomamente stabilisce. Non si capisce come si possa ottemperare al principio che vi è un patrimonio indisponibile dello Stato, tutelato nell'interesse nazionale ed internazionale, dando alle regioni carta bianca per programmare il numero dei cacciatori nel loro territorio. Vedo in ciò una palese contraddizione di merito in una materia di rilevanza costituzionale.

Vi è un secondo aspetto che penso vada considerato con grande attenzione. Se vi è un prevalente interesse nazionale e se vi è un patrimonio indisponibile, questo non può non ritenersi tale in tutto il territorio nazionale. Si tratta di un concetto fondamentale che si applica a qualsiasi patrimonio indisponibile: dal demanio pubblico, ai beni culturali ed ambientali di-

chiarati di interesse e quindi vincolati. Il vincolo, ripeto, vale su tutto il territorio nazionale, salve, ovviamente, le eccezioni che devono essere regolate per legge. Se dunque si afferma che esiste un patrimonio indisponibile, perché è di interesse nazionale, non può valere il criterio opposto e cioè che tale interesse nazionale può essere affermato solo in alcune zone del territorio. Qui invece si opera un capovolgimento; infatti si riconosce il prevalente interesse nazionale, ma poi si dice, al secondo comma dell'articolo 7, che almeno il 25 per cento del territorio di ogni regione è soggetto a protezione assoluta, ad eccezione del territorio regionale delle Alpi che è destinato a protezione assoluta nella percentuale minima del 15 per cento. Si può giocare molto sull'aggettivo «assoluto», tuttavia non credo che si possa spingere a tal punto la definizione di «assoluto» sino a capovolgere il principio e dire che la protezione assoluta è una cosa e la protezione del patrimonio faunistico è un'altra. Ritengo che anche qui vi sia una contraddizione palese su una questione di grande rilevanza.

Ripeto che se la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato, la protezione assoluta — perché non vi può essere un patrimonio indisponibile dello Stato non protetto o protetto relativamente — deve valere su tutto il territorio nazionale e l'eccezione può intervenire per particolari ragioni riferite ad altri interessi o ad altre condizioni. È esattamente l'opposto di ciò che il testo al nostro esame prevede.

In precedenza il collega Lanzinger ha correttamente ricordato che non possiamo riservare alla proprietà privata una tutela maggiore di quella spettante alla proprietà pubblica o a beni di interesse pubblico. È un principio ovvio, e nella Costituzione dell'articolo 39 in poi vi sono almeno due o tre articoli che in questo senso possono essere richiamati, sia per limitare l'esercizio della proprietà privata, sia per valorizzare la proprietà o l'interesse collettivo. La verifica di questo principio la si ha nel sistema sanzionatorio.

Non vi può essere un sistema sanzionatorio che tuteli maggiormente la proprietà

privata dei beni ed in misura minore quella dei beni pubblici dei quali si riconosca l'importanza dal punto di vista dell'interesse nazionale ed addirittura internazionale. Siamo invece di fronte ad un insieme di sanzioni che non è affatto ispirato ai principi di equità e di tutela dell'interesse collettivo; esiste, in altre parole, una graduazione delle sanzioni, che vanno dall'arresto alle misure amministrative (mi limito a considerare tali ripartizioni non entrando, per ragioni di tempo, nel dettaglio dell'articolazione di queste ultime).

L'arresto scatta in alcuni casi che riguardano la natura amministrativa, per così dire, del ruolo dello Stato. Ad esempio, se non si paga l'assicurazione o se si esercita la caccia sprovvisti di licenza, le sanzioni sono di tipo amministrativo e non coinvolgono direttamente il patrimonio faunistico di interesse nazionale o internazionale. L'arresto da uno a sei mesi e la sospensione della licenza vengono applicati invece quando si tratti di mammiferi o di uccelli particolarmente protetti, ai sensi dell'articolo 1; l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a tre milioni vengono applicati a chi esercita la caccia illecitamente su specie appartenenti alla tipica fauna alpina o ai grandi ungulati europei.

Non vi è una sanzione della stessa natura — vale a dire non amministrativa né monetizzabile — nel caso in cui la caccia venga esercitata su altre specie di mammiferi o di uccelli, nei confronti dei quali essa non sia consentita. In altre parole, la caccia è vietata, ma se ha come oggetto queste altre specie, le sanzioni sono solamente di tipo amministrativo e di natura pecuniaria. Lo stesso accade in caso di recidiva, salvo che si aggiunge la sospensione fino ad un anno della licenza; solo nel caso di ulteriore recidiva, scatta l'esclusione della licenza.

Se si tratta di un patrimonio indisponibile dello Stato (e non stiamo dicendo che alcune specie di ungulati fanno parte di quest'ultimo mentre altre specie di mammiferi o di uccelli non sono comprese in esso) occorre considerare il patrimonio in sé, sotto il profilo del suo equilibrio, della capacità riproduttiva, del ruolo ecologico e della possibilità di garantire il bilancia-

mento tra le varie specie. Non si tratta di effettuare una valutazione puntuale delle singole specie; non vi è ragione giuridica per stabilire una differenza qualitativa nelle sanzioni, che invece è prevista in questo provvedimento.

Se si tratta di patrimonio indisponibile dello Stato, che viene riconosciuto come tale al punto di introdurre una sanzione che può essere a l'arresto, non si può operare una discriminazione nelle sanzioni relative alla caccia di alcune specie. Essa è vietata perchè si ritiene che l'esercizio di attività venatoria che colpisca quelle specie danneggia il patrimonio faunistico giudicato indisponibile e di interesse nazionale.

Chi compromette il patrimonio faunistico cacciando specie vietate se la può cavare con una multa. In tal modo, si viola il principio di uguaglianza perchè, in relazione a reati la cui conseguenza pratica è sostanzialmente equivalente, si comminano sanzioni differenziate; inoltre, viene violato il principio dell'equivalenza della tutela della libertà privata rispetto a quella pubblica. Infatti, quando si abbattano specie vietate — danneggiando il patrimonio faunistico — la legge stabilisce che esse appartengono a chi le ha cacciate. Siamo di fronte, in altre parole, ad una appropriazione privata, al cosiddetto bracconaggio.

Se un qualsiasi cittadino ruba una mucca da una stalla non si limita semplicemente a pagare una multa; si può trattare di un furto, anche aggravato. Esiste comunque un sistema sanzionatorio più lieve per il furto — pur con tutte le aggravanti possibili — rispetto a quello previsto in relazione all'appropriazione di un patrimonio dello Stato giudicato indisponibile. Indubbiamente, quindi, il provvedimento presenta profili di incostituzionalità. Sono inoltre evidenziabili rilievi di merito.

Non aggiungo altro a quanto detto dal collega Bassanini sulla violazione di obblighi comunitari, perchè voglio risparmiare del tempo, per permettere lo svolgimento di altri interventi. A conclusione delle mie brevi considerazioni, desidero solo fare un'altra osservazione.

Si ribadisce che quello faunistico è patrimonio indisponibile dello Stato. Nel momento in cui si regola la caccia e si stabilisce chi la possa esercitare si afferma: «Si intende per esercizio della caccia l'abbattimento di fauna selvatica e il successivo impossessamento praticato come attività di tempo libero, non professionale e non remunerata».

Mi chiedo se chi ha elaborato l'articolo richiamato abbia letto l'articolo 1 del provvedimento. Si sta parlando del patrimonio faunistico, proprietà indisponibile dello Stato, o di qualcos'altro? Anche questo, infatti, è un punto fondamentale. Da una parte si afferma che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, e dall'altra la proposta di legge sancisce il principio che la caccia della fauna selvatica possa avvenire se configurata quale attività di tempo libero, non professionale e non remunerata.

Vi rendete conto di quanto si sostiene? Non si capisce allora per quale ragione si possa disporre di un patrimonio indisponibile dello Stato, di interesse nazionale e internazionale, svolgendo attività di tempo libero, quindi per divertirsi, e ad esempio non ci si possa appropriare di un pezzetto di spiaggia, del campanile di Giotto o di altri patrimoni, di altra natura ma sempre di interesse nazionale. Si tratta di un paradosso, ma i paradossi contenuti nella legge hanno una loro valenza non paradossale, ma giuridica.

Ripeto che non si può da una parte riaffermare giustamente il principio, ormai di civiltà giuridica, che la fauna selvatica è un patrimonio di interesse nazionale e internazionale indisponibile dello Stato, e dall'altra stabilire che come attività di tempo libero, non professionale e non remunerata, si può abbattere la fauna selvatica, e dettare per chi se ne impossessa una determinata normativa.

La concezione della caccia ribadita nel testo in esame contraddice sostanzialmente il primo comma dell'articolo 1 della proposta di legge in discussione, con evidenti conseguenze giuridiche. Si tratta per altro di materia di rilevanza costituzionale. Solo chi vuole dare voce alla *lobby* dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

cacciatori non vuole discutere e ragionare, perché la violazione è decisamente lampante.

Vi sono quindi valide ragioni di merito e di costituzionalità per non passare all'esame del provvedimento. (*Applausi dei deputati della componente verde-arcobaleno del gruppo misto*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giovanni Battista Bruni. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BRUNI. Signor Presidente, io non soggiaccio ad alcuna *lobby*. Voterò a favore della proposta di legge in discussione perché sono per purissimo principio contrario a referendum e plebisciti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, desidero solo annunciare che voteremo a favore delle pregiudiziali di costituzionalità e di merito presentate.

Credo che il collega Giovanni Bruni abbia fornito un ulteriore elemento a dimostrazione dell'incostituzionalità non del contenuto del provvedimento, ma del procedimento nel quale siamo impegnati. Il collega Giovanni Bruni ha affermato che voterà a favore della proposta di legge in esame perché è contrario ai referendum ed ai plebisciti.

Questa è quindi una legge con la quale il Parlamento compie un atto che potremmo definire di emulazione costituzionale nei confronti di un potere che, piaccia o meno al collega Bruni, è previsto dalla Costituzione repubblicana: il referendum.

Si può essere favorevoli o contrari alla caccia, si può essere disposti a votare contro o a favore del quesito referendario, ma credo che nell'imminenza del voto — i cittadini sono stati infatti già convocati per esprimere il loro parere — se si procede in questo modo si violi una norma costituzionale, «scippando» il diritto dei cittadini di votare a favore o contro un quesito referendario.

Si pone inoltre in essere un procedimento che falsamente è fatto rientrare nell'attività legislativa del Parlamento: in

realtà, si tenta esclusivamente di inibire al popolo la possibilità — riconosciuta dalla Costituzione — di esprimersi mediante referendum.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per riguardo nei confronti di chi svolge argomenti estremamente importanti, vi prego di consentire all'onorevole Mellini di concludere il suo intervento.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, ai motivi di incostituzionalità già sottolineati dai colleghi che hanno illustrato le questioni pregiudiziali ne aggiungo un altro, rappresentato dal procedimento al quale stiamo prendendo parte e dalla finalità della legge, che del resto si sta chiaramente manifestando.

Per questi motivi, voteremo a favore delle questioni pregiudiziali presentate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dagli onorevoli Lanzinger ed altri, Tamino ed altri, Bassanini e Levi Baldini.

Avverto che è stata presentata la richiesta di votazione segreta, poiché alcune norme del provvedimento in esame hanno un contenuto di rilevanza penale.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, indipendentemente da questa specifica questione, sulla quale possono essere espressi i pareri più vari, dobbiamo ricordare quanto abbiamo già sostenuto in precedenti occasioni: riteniamo non sia sufficiente — desidero ribadirlo poiché ne siamo profondamente convinti — che una norma abbia carattere penale perché prevalga la richiesta di votazione segreta.

In questo caso aggiungiamo che, se dovesse prevalere tale richiesta, stabiliremmo un principio contrario alla modifica del regolamento, recentemente appro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

vata, concernente i modi di votazione in questa Camera. Sarebbe sufficiente che un provvedimento presentasse una o più norme di carattere penale per doversi procedere allo scrutinio segreto.

Siamo convinti che la Presidenza non vorrà accedere ad un'interpretazione così palesemente contraria alla disposizione del regolamento relativa ai modi di votazione. Insistiamo per questo affinché non sia accolta la richiesta di scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 del regolamento, sul richiamo al regolamento dell'onorevole Labriola darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore per ciascun gruppo.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, non dimentichiamo che abbiamo votato a scrutinio segreto anche le pregiudiziali presentate al disegno di legge sulla droga. Si è detto però che per quel provvedimento si trattava prevalentemente di norme penali. Guardiamo allora le norme della legge di modifica della legge del 1978, oggetto del provvedimento sul quale sono state sollevate le pregiudiziali che ci accingiamo a votare.

Se eliminiamo dal provvedimento sulla conservazione degli uccelli selvatici la norma — già ricordata nella discussione sulle pregiudiziali — relativa all'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato (che è norma che stabilisce la natura dell'oggetto dell'attività venatoria), per il resto le deroghe al principio dell'appartenenza o sono norme penali, oppure sono norme propedeutiche alla disposizione di carattere penale.

Signor Presidente, mi rivolgo a lei, che è giurista, avvocato penalista: si tratta di norme che costituiscono la premessa per l'applicazione della legge penale sulla quale, fino alla nota sentenza della Corte

costituzionale, non sarebbe stata nemmeno opponibile l'ignoranza da parte del cittadino. Ciò perché quelle norme entrano a far parte indirettamente della fattispecie penale.

Di conseguenza, una volta stabilito tale principio, che dispiace al collega Labriola, ma che è stato riconosciuto nelle nostre precedenti decisioni a questo riguardo, le norme di carattere penale — e quindi anche quelle che concorrono a stabilire il contenuto del divieto penalmente sanzionato — sono norme di libertà, e come tali debbono e possono essere votate a scrutinio segreto.

Credo quindi che proprio questa prevalenza sussista nel caso in esame, perché tutte le norme che fanno parte del progetto di legge sulla caccia servono a stabilire quali siano i divieti penalmente sanzionati dei quali si discute.

GIANNI LANZINGER. Chiedo di parlare (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, mi pare che una gran parte dell'Assemblea non sia ancora convinta delle nostre ragioni!

Credo che l'affermazione del collega Labriola abbia una forte carica ideologica, ma uno scarsissimo spessore giuridico. Labriola afferma, in modo del tutto apodittico, che non sarebbe applicabile il principio della prevalenza nel caso in esame. In realtà, il primo comma dell'articolo 49 del regolamento, così come recentemente modificato, dice testualmente che «sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni che incidono sui principi e sui diritti di libertà».

È evidente che, laddove si può affermare che vi è un'interferenza sui principi (che vi sia o no prevalenza non rileva: non si tratta di un criterio quantitativo, ma qualitativo), il nucleo del principio che in questo momento sarebbe modificato ha un effetto di trascinarsi rispetto all'intera questione.

È questo l'argomento di carattere giuri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

dico del collega Labriola, salvo i salti logici che egli ha fatto in materia di caccia o, per restare in tema, i salti della quaglia!

Devo anche dire che, se vi fosse dubbio sull'oggetto della deliberazione per la quale è stato chiesto lo scrutinio segreto, potrebbe suggerirsi alla Presidenza di convocare, per una valutazione più approfondita, la Giunta per il regolamento, ai sensi del comma 1-*sexies* dell'articolo 49, come recentemente modificato. *(Applausi dei deputati del gruppo verde)*.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, la caratteristica della proposta di legge in questione è la previsione di un complesso di regole in materia venatoria e di una serie di sanzioni per la violazione di quelle regole. L'articolo 25, infatti, stabilisce che per la violazione delle disposizioni contenute nella legge si applicano determinate sanzioni.

Ho quindi l'impressione che il criterio della prevalenza comporti necessariamente il ricorso al voto segreto, in quanto non esistono principi o disposizioni della legge che non siano provvisti di sanzione.

Per questo motivo, ritengo dignitosamente sostenibile che si debba votare a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ritengo di poter fornire la seguente risposta.

Siamo di fronte ad una materia nella quale, accanto ad una parte quantitativa più rilevante di carattere regolamentare, sono contenute anche disposizioni penalmente sanzionatorie. Queste, in quanto tali, sono dotate di una capacità attrattiva che comporta un effetto non tanto di trascinamento, quanto di qualificazione, a mio avviso prevalente nella formazione del giudizio di ciascun membro di questa Assemblea.

Siamo quindi di fronte ad una caratteristica riconducibile ai criteri in base ai quali

il voto segreto è garante di un'interpretazione degli aspetti penalmente rilevanti di una norma e degli effetti da essa prodotti.

Per tale motivo, ritengo di poter accogliere la richiesta di voto segreto che è stata avanzata.

Passiamo quindi alla votazione a scrutinio segreto delle questioni pregiudiziali presentate per motivi di costituzionalità.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dagli onorevoli Lanzinger ed altri, Tamino ed altri, Bassanini e Levi Baldini.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	425
Maggioranza	213
Voti favorevoli	69
Voti contrari	356

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

LAURA CIMA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Signor Presidente, il nostro gruppo ritira la richiesta di voto segreto sulla questione pregiudiziale di merito Franco Russo. Ci sembra infatti strumentale la posizione, espressa in particolare dall'onorevole Violante, in merito al ricorso al voto segreto, che noi abbiamo richiesto in buona fede. Riteniamo che tale posizione serva solo a mascherare il voto che il partito comunista vuole realmente esprimere. *(Proteste dei deputati del gruppo del PCI — Commenti)*.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

ENRICO TESTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO TESTA. Signor Presidente, voglio far notare alla collega Cima che il voto contrario del gruppo comunista è stato chiaramente indicato dal segretario d'aula; e quando qualche deputato comunista non sarà d'accordo con l'indicazione del segretario, non avrà alcun timore a manifestare il suo dissenso.

È la polemica della collega Cima, quindi, che è puramente strumentale.

Ci tenevo a sottolinearlo, Presidente! *(Applausi dei deputati del gruppo del PCI)*.

PRESIDENTE. Prendo atto che avendo anche l'onorevole Mellini, a nome del gruppo radicale, ritirato la richiesta di votazione segreta, essa, restando sottoscritta solo dai gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria, non è più sostenuta dal prescritto numero di deputati. Si procederà pertanto alla votazione nominale.

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di merito Russo Franco ed altri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	425
Votanti	424
Astenuti	1
Maggioranza	213
Hanno votato sì	39
Hanno votato no	385

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le seguenti sospensive:

La Camera,

ritenendo di dover rispettare la scadenza referendaria, nella quale si manifesta un atto di sovranità popolare ed il cui oggetto coincide con il tema proprio delle proposte di legge n. 61 e collegate sulla caccia,

delibera

di sospendere l'esame delle proposte di legge n. 61 e collegate fino alla proclamazione dei risultati dei referendum abrogativi di cui al verbale della cancellazione della Corte suprema di cassazione in data 15 marzo 1989 avente ad oggetto l'abrogazione di singoli articoli della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e dell'articolo 842, primo e secondo comma, del codice civile.

Soddu.

La Camera,

ritenuto che i progetti di legge n. 61 e abbinati hanno ad oggetto modifiche della legge n. 968 del 1978 nonché dell'articolo 842 del codice civile;

ritenuto che una serie di articoli di quest'ultima legge n. 968 del 1978 nonché dell'articolo 842 del codice civile sono soggetti a due referendum abrogativi, mentre le principali innovazioni oggetto del progetto in discussione riguardano, appunto, specificamente la materia referendaria.

ritenuto che il referendum abrogativo delle leggi regolate dall'articolo 75 della Costituzione rappresenta una forma di produzione legislativa avente pari rilevanza e dignità costituzionale rispetto a quella demandata al Parlamento e per quanto consentito e previsto a quella demandata al Governo, mentre il contenuto di tale potere di abrogazione non può rite-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

nersi limitato all'effetto formale, tanto che la Corte costituzionale, decidendo sulla ammissibilità dei referendum, esamina la compatibilità ordinamentale e costituzionale dell'innovazione legislativa perseguita attraverso la proposta di abrogazione referendaria, specie in presenza di ipotesi di abrogazione referendaria parziale;

ritenuto pertanto che il voto popolare nel referendum è espressione anche al di là dell'effetto ablativo rispetto alle singole disposizioni considerate nel quesito, di una precisa ed univoca scelta di contenuti innovativi attribuita direttamente al Popolo, fonte della sovranità;

ritenuto pertanto che l'opera legislativa nella materia oggetto del referendum non può in ogni caso considerarsi conforme alla volontà popolare quale che sia l'esito del referendum stesso, dovendo necessariamente una disposizione innovativa o risultante falsamente tale (e quindi sostanzialmente ultronea) o contrastante comunque con la norma abroganda o con il nuovo assetto normativo prodotto dall'eventuale abrogazione;

ritenuto altresì che l'eventuale mancato raggiungimento del quorum degli elettori partecipanti al referendum necessario per la validità di questo, che lascerebbe il Parlamento pienamente libero da vincoli ed indicazioni per l'esercizio o meno dell'attività legislativa nella materia, può rappresentare esso stesso un condizionamento dei futuri atteggiamenti delle scelte del potere legislativo ordinario, ma non può essere considerato il fine di una attività legislativa di un ramo del Parlamento diretta ad ammonire l'elettorato dell'inutilità della sua scelta, al fine, appunto di sollecitare l'astensionismo, a pena di compiere, anche per tal via, un aperto e gravissimo atto di emulazione e di prevaricazione tra i poteri dello Stato.

Ritenuto che per espresso riconoscimento dello stesso Governo l'iter legislativo della legge non appare ragionevolmente possibile sia ultimato nei due rami prima della scadenza referendaria, così

che il referendum non verrebbe in ogni caso impedito (il che, se invece avvenisse, rappresenterebbe, comunque un grave atto di emulazione costituzionale dato l'imminenza del voto popolare).

Ritenuto che comunque, anche in caso di approvazione delle legge entro il due giugno non vi sarebbe più tempo per l'esame da parte della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale e per i relativi incumbenti e provvedimenti, specie nella ipotesi in cui dovesse ritenersi «trasferito» il referendum su tutta la nuova normativa o parte di essa, così che vengono ipotizzati espedienti abnormi gravidi di inconvenienti sul piano istituzionale per far fronte a tale eventualità come si evince dalle dichiarazioni del Ministro Maccanico rese alla Camera il 14 maggio in risposta ad interpellanza Calderisi ed altri.

Ritenuto che il rispetto della volontà popolare esige pertanto che il Parlamento soprasseda a legiferare in merito fino all'esito del referendum

delibera

di sospendere l'esame della legge fino all'esito del voto popolare sugli articoli della legge 968/1972.

Mellini, Calderisi, Azzolina, Faccio, Rutelli, d'Amato Luigi, Stanzani, Viviani, Zevi, Negri.

La Camera,

ritenendo di dover rispettare la scadenza referendaria, nella quale si manifesta un atto di sovranità popolare ed il cui oggetto coincide con il tema proprio delle proposte di legge n. 61 e collegate sulla caccia.

delibera

di sospendere l'esame delle proposte di legge n. 61 e collegate fino alla proclamazione dei risultati dei referendum abrogativo di cui al verbale della cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 15 marzo 1989 aventi ad oggetto l'abroga-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

zione di singoli articoli della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e dell'articolo 842, primo e secondo comma, del codice civile.

Lanzinger, Procacci, Cima, Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Mattioli, Salvoldi, Scalia.

La Camera,

premessò che il Presidente della Repubblica ha indetto con decreto del 26 marzo 1990 un referendum popolare per domenica 3 giugno che, fra l'altro, riguarda 2 quesiti in materia di caccia su argomenti contenuti nel progetto di legge in esame;

che su tali quesiti è già in corso la campagna elettorale referendaria che ha come scopo il chiarimento sui temi affrontati, sulle posizioni del Comitato promotore e dei vari partiti;

che qualora il Parlamento approvasse una nuova normativa che investa l'oggetto dei quesiti referendari, la Corte di Cassazione dovrebbe verificare se il nuovo testo sia o meno rispondente ai quesiti referendari e qualora non lo fosse, l'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione dovrebbe garantire un nuovo referendum sulla nuova legge approvata dal Parlamento;

che se venisse approvata la legge in discussione non vi sarebbero più ormai i tempi tecnici per la sentenza dell'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, per le nuove schede da stampare ed inviare in tutti i comuni, e quindi i referendum non potrebbero tenersi alla data prevista dal decreto del Presidente della Repubblica;

che tutto ciò configurerebbe una situazione di svuotamento dell'istituto costituzionale dei referendum, e creerebbe una situazione di incertezza e confusione per gli elettori;

che nulla vieta di legiferare tenendo conto del responso dei cittadini e dell'esito

quindi dei referendum abrogativi ormai indetti;

che in nessun caso i partiti presenti in Parlamento possono pensare di poter decidere quali referendum indetti si possano svolgere e quali no né pensare di poter sostituire la Corte di Cassazione nel giudizio sulla rispondenza o meno della nuova legge ai quesiti referendari:

delibera

di sospendere l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno fino alla proclamazione dei risultati del referendum.

Ronchi, Tamino, Russo Franco.

Avverto che a norma del quinto comma dell'articolo 40 del regolamento, sulle questioni sospensive avrà luogo un'unica discussione, nella quale potrà prendere la parola soltanto un deputato per gruppo, compresi i proponenti. Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con unica votazione sulle sospensive in questione.

L'onorevole Soddu ha facoltà di illustrare la sua questione sospensiva.

PIETRO SODDU. Signor Presidente, non credo sia necessario parlare a lungo, visto che le ragioni della richiesta di sospensiva sono evidenti: io propongo di sospendere l'esame del provvedimento, per poi legiferare una volta effettuato il referendum.

È questo il contenuto della mia questione sospensiva. Dato l'andamento della discussione, mi sembra che sia una proposta abbastanza ragionevole.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha facoltà di illustrare la sua questione sospensiva.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, è veramente singolare che si sostenga la necessità di discutere subito il provvedimento sulla caccia da parte di forze politiche che — favorevoli o contrarie che siano al quesito referendario — sono convinte, come è stato detto in quest'aula

anche dal Governo per bocca del ministro Maccanico, che non si potrà comunque arrivare entro il 2 giugno all'approvazione di una legge che impedisca lo svolgimento del referendum. Vi lascio poi immaginare cosa significherebbe proporsi di approvare un testo legislativo entro quella data.

Si dice: «Effettueremo il referendum, però intanto dobbiamo far sapere quali sono le linee generali della legge che il Parlamento intende varare in materia». Ma colleghi deputati, vi meravigliate poi della costituzione delle legge, che sono espressione d'insofferenza nei confronti del potere politico, del potere legislativo, del Parlamento, del meccanismo politico dei partiti? Che cosa significa dire ai cittadini: «Andate pure a votare, però noi intanto prepariamo la legge»? In pratica voi dite: «Noi vi facciamo sapere quale sarà la legge, sia se voterete secondo le indicazioni del comitato promotore dei referendum, sia se voterete contro di esse».

Ma io aggiungo di più. Voi pretendete di annunciare già quale sarà la legge sia che vada a votare più del 50 per cento degli elettori, nel qual caso il referendum sarà valido, sia che non si raggiunga tale percentuale. In quest'ultimo caso si gli elettori affiderebbero effettivamente ogni decisione al Parlamento: «Fate voi, mantenete o meno la legge, legiferate o meno. Il popolo ritiene di non dover esercitare nel suo complesso il potere attribuitogli dall'articolo 75 della Costituzione».

Ma se si va a votare e si esprime con un voto la volontà di abrogare o meno una legge, a questo atto devono seguire le necessarie conseguenze; e dunque nel caso in cui vincano i «sì» dovrà seguire l'abrogazione di alcune norme legislative, tanto più che la Corte costituzionale si pronuncia proprio sull'ammissibilità dei referendum, e quindi sulla loro compatibilità con il nostro ordinamento. Salvo che questo nostro legiferare in un solo ramo del Parlamento non voglia servire semplicemente ad ammonire gli elettori della inutilità del loro voto, perché tanto qualcuno provvederà indipendentemente dall'espressione del voto stesso, e a dissuaderli dal recarsi a

votare: ma questo sarebbe un atto di prevaricazione di un potere dello Stato, quale è il Parlamento, nei confronti di un altro un atto di sabotaggio nei confronti dello stesso corpo elettorale dal quale noi traiamo legittimità come suoi rappresentanti!

Un atto di questo tipo contro l'esercizio di un potere di democrazia diretta non è una rivendicazione al Parlamento del potere di limitare lo svolgimento di referendum di tipo napoleonico. No! Rispetto al referendum previsto dalla Costituzione, che ha la sua caratteristica principale nell'autonomia del potere di espressione del corpo elettorale, un atto di questo tipo vuole proprio emarginare il referendum nei limiti in cui esso appaia come tollerato e tollerabile a altri poteri, dallo stesso Parlamento; ma in realtà è un modo con il quale il Parlamento finisce, mortificando la funzione del corpo elettorale ed i poteri del popolo, per delegittimare se stesso: questa è la realtà! Un Parlamento che compie atti di emulazione nei confronti del potere referendario del popolo è un Parlamento che danneggia la propria immagine di rappresentanza del popolo stesso!

Io credo che nel momento attuale non ci possiamo permettere politicamente un atto di prevaricazione di questo tipo: si ritorcerebbe contro di noi, si ritorcerebbe contro il Parlamento. Penso allora che proseguendo nella discussione perderemmo il nostro tempo: salvo che non vogliamo affermare che il referendum si farà — il collega presentatore della prima sospensiva lo ha sottolineato, ma credo lo riconoscano tutti — a condizione che non serva a nulla e che il popolo impari a votare quando votare non serve affatto! Collegli, questo significa uccidere la democrazia!

Credo che in tali condizioni sia veramente dovere del Parlamento riconoscere i propri limiti, esaltando così la propria funzione e la propria legittimità di rappresentanza nazionale (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. L'onorevole Andreis ha facoltà di illustrare la questione sospensiva Lanzinger, di cui è cofirmatario.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

SERGIO ANDREIS. Noi abbiamo presentato la questione sospensiva per un motivo molto semplice: perché crediamo che vada difeso un istituto costituzionale come quello referendario.

Presidente, stiamo assistendo ad uno spettacolo da «sepolcri imbiancati». I colleghi del gruppo democratico cristiano hanno presentato una questione sospensiva solo per poter andare a vedere la partita questa sera. Si tratta di colleghi eletti dalla *lobby* dei cacciatori e degli armieri, che ad ogni occasione si riempiono la bocca delle tesi della difesa della vita, salvo dimenticarsene quando c'è da difendere la vita degli animali, che anche secondo il Papa — che voi citate in ogni occasione — ha lo stesso valore di quella umana! (*Proteste*).

Presidente, sono sepolcri imbiancati...! (*Commenti*). I colleghi socialisti, dal canto loro, da una parte hanno copromosso questo referendum e dall'altra, con a capo il collega Labriola, conducono una battaglia, non solo contro questa legge ma anche contro le altre proposte del gruppo verde. Noi chiederemo le dimissioni del collega onorevole Labriola, dalla presidenza della I Commissione... (*Proteste*). È così! Né il Vicepresidente del Consiglio Martelli (che abbonda sempre in dichiarazioni) né il ministro dell'ambiente Ruffolo, che ha sollevato eccezioni sul testo del Governo, sono qui a difendere le proprie posizioni. Ciò vale anche per i colleghi repubblicani, sempre molto sensibili ai problemi dell'ambiente, come hanno dimostrato anche in questa occasione...

Signor Presidente, la questione sospensiva da noi proposta ha, secondo il nostro stile, natura trasversale. Noi crediamo infatti che oggi si confrontino due schieramenti che attraversano sia ai partiti di maggioranza che quelli di opposizione, a difesa e contro l'istituto referendario, nel momento in cui la democrazia, in questo paese, viene attaccata da interessi particolari e da fenomeni non certo esaltanti come quelli delle leghe e dei particolarismi.

La difesa del referendum e dell'istituto referendario, rappresenta dunque, in

questo momento, la difesa della democrazia. I colleghi, invece, che — nell'ambito di questa contrapposizione trasversale — rispondono agli interessi particolari delle *lobbies* dei cacciatori e degli armieri stanno facendo una battaglia per distruggere, ancora di più, la democrazia nel nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi verde e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ronchi ha facoltà di illustrare la sua questione sospensiva.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che si debba prestare grande attenzione, soprattutto quando le polemiche sono acute e la materia assai importante, alle questioni di forma costituzionale e di merito giuridico.

Vorrei provare ad illustrare le ragioni che ci portano a sostenere la nostra questione sospensiva, nella speranza che non si sia già deciso di fare comunque tutto il possibile per impedire il referendum.

Il Presidente della Repubblica ha già indetto il referendum su due quesiti che investono anche il provvedimento in esame, per domenica 3 giugno. Su di essi è in corso una campagna elettorale referendaria. Tale campagna ha la funzione di discutere da parte del comitato promotore e dei partiti le diverse posizioni concernenti i quesiti sui quali — lo ripeto — è già stato indetto il referendum per il prossimo 3 giugno.

Qualora il Parlamento approvasse una nuova legge che investe questi stessi quesiti, il referendum non risulterebbe automaticamente annullato. Dovrebbe infatti pronunciarsi sul punto l'ufficio centrale della Corte di cassazione. Quest'ultimo, qualora il testo della legge fosse giudicato inidoneo a far risultare superati i quesiti posti, dovrebbe riformulare tali quesiti, stamparli su schede elettorali e il referendum verrebbe pertanto celebrato lo stesso, anche dopo che si fosse legiferato in materia.

Cosa accadrà se non terremo conto di questo meccanismo? Anche nell'ipotesi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

questa legge fosse approvata domani mattina, la procedura prevista non potrebbe essere rispettata. Non ci sarebbe cioè il tempo di riformulare i quesiti alla luce della nuova legge, di rispedire a tutti i comuni le nuove schede e dunque di celebrare il referendum il prossimo 3 giugno.

Se noi continuiamo a legiferare in questo modo ci attribuiamo due diritti che non spettano né al Parlamento né ai partiti. Ci attribuiamo cioè, in primo luogo il diritto di giudicare che la legge che faremo sarà in grado di «superare» il referendum; scavalcheremo così, di fatto, il giudizio di garanzia che spetta all'ufficio centrale della Corte di cassazione.

In secondo luogo, in questo modo anteponiamo il parere prevalente dei partiti a quello del corpo elettorale giacché — lo ripeto — siamo già in campagna elettorale. È vero che non esiste una norma che, tenendo conto di tali problemi, impedisca al Parlamento di legiferare quando, una volta indetto il referendum, non vi siano più i tempi tecnici per trasferire sulla nuova legge il quesito e rifare le schede, ma ritengo che questa sia una decisione che il Parlamento dovrebbe correttamente assumere nella sua autonomia.

Si deve prendere atto che un istituto costituzionale è stato attivato, che una data è stata fissata, che la campagna elettorale è stata avviata e che — ripeto — non vi sono i tempi tecnici per trasferire il quesito e ristampare le schede: e nessuno può attribuire al Parlamento o ai partiti in esso rappresentati la possibilità di annullare il referendum.

Né vale il discorso che la data del 3 giugno può essere spostata, perché questo significherebbe affidare ad una ragione di ordine politico, rimessa ai partiti rappresentati in Parlamento, una scadenza che è invece propria delle procedure di un istituto di valenza costituzionale. La data del 3 giugno non è discrezionale, ma rappresenta il termine entro il quale, secondo una determinata procedura si deve svolgere la consultazione referendaria.

Esistono — è vero — precedenti straordinari di spostamento della data, ad

esempio per l'interruzione della legislatura, ma una tale motivazione non può valere nel caso in discussione.

Credo che se non sospendessimo l'esame del provvedimento ed operassimo come se fosse attribuita ai partiti qui rappresentati la possibilità di vanificare la consultazione già fissata per il 3 giugno, ciò sarebbe un prevaricare dei partiti sull'istituto referendario. Per queste ragioni invito l'Assemblea ad approvare la questione sospensiva da noi proposta (*Applausi dei deputati dei gruppi verde, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, il gruppo della democrazia cristiana voterà contro le questioni sospensive. Noi riteniamo assolutamente corretta l'attività legislativa che la Camera dei deputati vorrebbe e potrebbe esercitare se l'ostruzionismo rientrasse e consentisse di lavorare in tempi normali.

Si tratta per altro di un ostruzionismo — desidero ricordarlo perché i cittadini sappiamo — che si esercita non solo sui provvedimenti concernenti la protezione della fauna, ma che è in atto da due giorni sui progetti di legge concernenti la regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici. Ormai, infatti, quando si fa l'ostruzionismo, si comincia da due provvedimenti prima; anche questo è bene che i cittadini sappiano!

Il gruppo della democrazia cristiana ritiene che, dal punto di vista della costituzionalità e della opportunità politica, sia assolutamente corretto che la Camera prosegua nella sua attività di legislazione. Del resto il problema è stato porta all'esame della Corte costituzionale e questa, che è l'unico organo garante della costituzionalità dei comportamenti e delle norme, ha giudicato che ciò è possibile (*Proteste del deputato Giuseppe Calderisi*).

Calderisi, stai calmo!

È vero che esistono degli inconvenienti, ma questi potranno essere opportunamente affrontati in sede di legislazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

ordinaria sull'esercizio del diritto di referendum. Allo stato la situazione è questa.

Desidero però aggiungere senza mezzi termini che voteremo contro le questioni sospensive perché riteniamo che, su una materia come la conciliazione dell'esercizio venatorio con la tutela dei valori ambientali, compresa la fauna, la strada giusta non sia il referendum ma la definizione di una regolamentazione equilibrata. Su questa strada si è posta la Commissione agricoltura elaborando il testo oggi al nostro esame. Speriamo che l'ostruzionismo rientri e che si pervenga ad una soluzione positiva. In ogni caso una soluzione legislativa andrà trovata e quindi non vediamo perché si debba sospendere il lavoro della Camera.

Per queste ragioni ribadisco il voto contrario del gruppo della democrazia cristiana sulle questioni sospensive presentate (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni sospensive proposte dagli onorevoli Soddu, Mellini ed altri, Lanzinger ed altri e Ronchi ed altri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	413
Votanti	412
Astenuti	1
Maggioranza	207
Hanno votato sì	54
Hanno votato no	358

(La Camera respinge).

ROSA FILIPPINI. Buona partita!

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che, nella seduta pomeridiana di ieri, la XII Commissione (Agricoltura) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Campagnoli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARIO CAMPAGNOLI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le direttive comunitarie 79/409 e 85/411, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, non sono state recepite dalla legislazione nazionale, nonostante si facesse obbligo agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive.

I Governi che si sono succeduti non hanno ritenuto presentare alla Camera un disegno di legge di applicazione, mentre numerose sono state le proposte di iniziativa parlamentare. Nel corso dell'VIII legislatura la Camera aveva approvato un testo che non ottenne però l'approvazione del Senato. Nel corso della IX legislatura fu invece il Senato ad approvare un testo di legge che, dopo essere stato emendato dalla Commissione agricoltura, è rimasto bloccato in aula. Nel corso della X legislatura, in attesa che il Governo presentasse un annunciato disegno di legge, il che forse avrebbe facilitato i lavori, sono state presentate numerose proposte di legge le quali si riconducevano a tre obiettivi generali. Un gruppo di esse si proponeva, con varie motivazioni, l'obiettivo della moratoria venatoria; altre il solo recepimento delle direttive; altre ancora il recepimento con conseguenziale riforma e ristrutturazione della legge n. 968 del 1977.

La stragrande maggioranza della Commissione durante la discussione generale indusse il relatore a lavorare sull'ultima ipotesi, nella convinzione che il recepimento delle direttive dovesse andare di pari passo con una ristrutturazione della legge-quadro.

Il Comitato ristretto, dopo un lungo lavoro, formulò diverse versioni di un testo

unificato, la terza delle quali, fatta propria dalla stragrande maggioranza della Commissione, viene ora sottoposta alla discussione, e mi auguro all'approvazione, della Camera dei deputati.

La Commissione ha lavorato cercando un costruttivo confronto tra le diverse tesi, nella convinzione comune che non era giusto accettare che attraverso una consultazione popolare fosse imposto un assoluto divieto della caccia; era invece necessario ristrutturare la legislazione vigente, riformandola per consentire un esercizio venatorio rigidamente normato, programmato ed adeguato alle regole vigenti negli altri paesi europei, ma soprattutto conforme alle domande ambientali che l'intera società pone.

Abbiamo in altre parole cercato di fare, per rispondere anche alle oziose polemiche di questi giorni, quello che la gente si aspetta dal Parlamento, ossia leggi, possibilmente buone leggi, senza assistere passivamente al sorgere e allo svilupparsi di scontri tra opinioni contrapposte, spesso pervase da superficiali emozionalità.

Lo stesso spirito referendario abrogativo il più delle volte presuppone la volontà di indurre il Parlamento a provvedere con nuove leggi. L'intendimento di molti promotori del referendum abrogativo è stato infatti proprio quello di evidenziare la necessità di una più moderna regolamentazione dell'esercizio venatorio nel nostro paese, più rispettoso dell'ambiente, quando non addirittura elemento di miglioramento dell'ambiente stesso.

Su queste direttrici si sono snodati i lavori della Commissione, con la volontà di ricomporre interessi contrapposti, in modo scevro da settarismi e particolarismi. Con questo spirito si è affrontato, ad esempio, il rapporto agricoltore-cacciatore.

Il testo unificato al nostro esame e senz'altro da considerarsi perfettibile, al limite non condivisibile, ma non una truffa o uno scippo della volontà popolare. Tali giudizi strumentali e superficiali può esprimerli solo chi vuole rimanere pregiudizialmente legato alla caparbia determi-

nazione di eliminare l'esercizio venatorio, anche tramite vie surrettizie e mortificando la legittima passione di un milione e mezzo di italiani, passione dalla quale si può essere immuni, come il sottoscritto, o alla quale si può essere contrari, ma che non si può disconoscere essere parte integrante di tradizioni e di cultura popolari.

Per brevità di esposizione, mi soffermo sugli articoli di maggiore interesse. L'articolo 1 individua la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e recepisce le direttive comunitarie.

L'articolo 2 definisce un elenco di specie particolarmente protette, passibile di integrazione, mentre l'articolo 3 sancisce il divieto di uccellazione e di cattura di uccelli e mammiferi selvatici, come il divieto di nuove autorizzazioni per l'esercizio venatorio da appostamento con richiami vivi, limitandone l'autorizzazione a soggetti già in possesso anteriormente all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 7 introduce una delle più sostanziali novità rispetto al passato, specie se letto congiuntamente agli articoli 10 ed 11. Si sottopone infatti l'intero territorio nazionale a gestione faunistica venatoria programmata, con calmieramento di accessi e di esercizio, tanto nel tipo che nel tempo. Viene così abolito il cosiddetto territorio libero, ormai anacronistico ed ingovernabile anche dal punto di vista della vigilanza venatoria. Tutto il territorio a pianificazione regionale viene ripartito per un minimo del 25 per cento a protezione assoluta, per il 15 per cento a gestione privata e per il rimanente 60 per cento a gestione programmata mediante la costituzione di ambiti territoriali di caccia subprovinciali, gestiti da organismi comprendenti agricoltori, cacciatori, ambientalisti e rappresentanti degli enti locali, risultando in tal modo assicurati la rappresentanza equilibrata degli interessi coinvolti ed il legame con il territorio.

Per una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio e quindi per una valorizzazione del legame del cacciatore con il proprio territorio, ogni regione ripartisce per tali ambiti i cacciatori che abbiano presentato domanda di conces-

sione. Si prevede inoltre, al fine di calmierare gli accessi al territorio, che l'esercizio della caccia possa avvenire esclusivamente o nella zona Alpi o con appostamento fisso o nel rimanente territorio.

Questa formula organizzatoria consente di esercitare la caccia programmata nel rispetto della consistenza faunistica di base del territorio. Essa infatti sarà rivolta soltanto all'eccedenza faunistica dovuta alla riproduzione, conservandosi comunque il *plafond* di attestazione.

Per evitare ritardi ed inadempienze da parte delle regioni, si è previsto il potere costitutivo del ministro dell'agricoltura, d'intesa con il ministro dell'ambiente.

L'articolo 11 è di particolare importanza: infatti abrogando i primi due commi dell'articolo 842 del codice civile, prevede la possibilità per il proprietario o il conduttore di vietare sul proprio fondo l'esercizio della caccia previa autorizzazione regionale, per la quale vale il principio del silenzio-assenso. Viene ribadito il divieto di pratica venatoria sui fondi in attualità di coltivazione, delegando alle regioni l'individuazione dei criteri contenutistici di tale disposizione, sentite le organizzazioni professionali agricole. Per l'utilizzo di fondi privati a fini venatori si prevede il riconoscimento di un canone d'uso fissato dalle regioni a seconda della destinazione agronomica del terreni, oltre ai già riconosciuti indennizzi per i danni arrecati dalla fauna selvatica (articolo 21).

All'articolo 14 si modifica il calendario venatorio introducendo tre giornate settimanali di silenzio venatorio rispetto alle due precedenti, con l'apertura della caccia non prima della terza domenica di settembre e la chiusura non dopo il 31 gennaio, con possibilità di proroga al 28 febbraio limitatamente alle specie acquatiche. Alle regioni è comunque data la facoltà di posticipare l'apertura per motivi di salvaguardia di produzioni agricole.

L'articolo 25, che contempla il sistema sanzionatorio, costituisce un elemento di estrema novità ed importanza. Esso cerca di risolvere la diatriba interpretativa giurisdizionale insorta dopo che sezioni diverse della Corte di Cassazione si sono pronun-

ciate tanto per la configurazione del furto venatorio (e quindi per la sanzione penale nel caso di violazione della norma legge n. 968) quanto per la semplice sanzione amministrativa, escludendosi ogni ipotesi di reato penale. Pertanto, nell'articolo in questione vengono determinati alcuni reati penalmente puniti, che hanno il carattere della specialità in relazione alla particolare materia, ed alcune ipotesi di violazioni amministrative, punite quindi solo con sanzioni amministrative. In tal modo si incanala la materia sanzionatoria su binari di certezza che, se da un lato offrono maggiori garanzie allo Stato sul punto della tutela del bene protetto, dall'altro offrono al cittadino praticante l'esercizio venatorio un quadro normativo di maggiore certezza.

Onorevoli colleghi, mi sembra che complessivamente il testo proposto alla vostra attenzione abbia tutti i caratteri della novità, e sia positivo e migliorativo rispetto alla legge n. 968. Infatti esso contempla le disposizioni migliorative derivanti dal recepimento delle direttive CEE e offre migliori garanzie per la protezione del bene pubblico costituito dalla fauna selvatica. Le esigenze ambientaliste ricevono infine adeguata attenzione sia per il rilievo dato al ministro dell'ambiente, in accordo con i principi della legge n. 349, per le decisioni di rilevante valenza naturalistico-ambientale, sia per una serie di norme che attribuiscono alle associazioni ambientaliste riconosciute il diritto di essere rappresentate nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e negli organismi di gestione della caccia programmata anche con specifici contributi per svolgere il loro compito.

A questo testo la Commissione è giunta con il contributo impegnato di tutti i rappresentanti delle forze politiche che ringrazio sentitamente per l'ampio dibattito che ha anche raccolto le indicazioni e le sollecitazioni provenienti dal mondo scientifico.

Onorevoli colleghi, con le modifiche migliorative che si riterranno opportune alcune delle quali annuncio fin d'ora, come la riformulazione degli elenchi delle specie

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

sia protette che cacciabili, il completamento della norma sui mezzi di caccia e l'adeguamento ai pareri della Commissione di merito raccomando alla vostra approvazione questo testo di legge (*Applausi*).

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha comunicato di riservarsi di intervenire in sede di replica.

FRANCA BASSI MONTANARI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCA BASSI MONTANARI. Signor Presidente, voglio rinnovare una richiesta che abbiamo posto più volte alla Presidenza. E non siamo stati i soli a farlo: ieri, ad esempio, i colleghi repubblicani hanno avanzato la stessa richiesta. Mi riferisco all'articolo 25-bis che regola lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea in concomitanza con quelli delle Commissioni.

Mi risulta che in questo momento sono state di nuovo convocate le Commissioni. Ci rendiamo conto che le Commissioni debbono esaminare numerose questioni, ma sappiamo anche che una delle esigenze che sottendeva le modifiche regolamentari recentemente approvate — e che noi abbiamo criticato — era quella di razionalizzare l'attività della Camera e dei parlamentari, evitando di sovrapporre momenti decisionali e di dibattito e consentendo a tutti una partecipazione intesa nel senso più ampio (vale a dire come presenza sia ai lavori di Commissione sia ai lavori di aula).

Per i colleghi repubblicani sarebbe più importante far procedere i lavori delle Commissioni, sconvocando conseguentemente l'Assemblea. Io credo che a questo punto, vista anche la presa di posizione dell'Ufficio di Presidenza e il calendario dell'Assemblea, sia una richiesta velleitaria. Mi limito a chiedere che vengano sconvocate le Commissioni e che si proceda in modo corretto per non sovrapporre questioni tra loro diverse e per consentire a tutti i parlamentari di partecipare alle decisioni che vengono prese.

Rinnovo pertanto la richiesta di sconvocare le Commissioni, considerazioni analoghe valgono anche per il futuro: non credo infatti che si possa programmare una sovrapposizione dell'attività in Assemblea e nelle Commissioni. La mia richiesta vale per oggi, ma anche per domani pomeriggio, per la prossima settimana e per l'intera organizzazione dei lavori della Camera.

PRESIDENTE. Ricordo che la Presidenza aveva disposto la sconvocazione delle Commissioni per il tempo occorrente al dibattito ed alle votazioni sulle questioni pregiudiziali e sospensive, consentendo che si riunissero in seguito. Tuttavia, se si insiste sulla richiesta di sconvocazione, non ho difficoltà ad invitare i presidenti di Commissioni a valutare l'opportunità di sconvocarle per consentire ai colleghi di essere presenti alla discussione sulle linee generali in Assemblea.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Raffaele Costa. Ne ha facoltà.

RAFFAELE COSTA. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la normativa in esame affronta uno dei temi più controversi che le aule del nostro Parlamento possano discutere, sul quale forse poche forze politiche possono dire di avere al loro interno una posizione univoca. Il problema in effetti investe una grande diversità di aspetti e di interessi. Ciò che è certo è che la legge che regola attualmente la materia non è più all'altezza dei tempi.

Una volta il diritto romano considerava la selvaggina una *res nullius* ed esistevano ragioni di materiale sopravvivenza che giustificavano pienamente l'esercizio della caccia. Venuta meno questa esigenza, la caccia si è trasformata in un esercizio prevalentemente ludico o sportivo, con notevoli riflessi sull'economia e sull'ambiente e pertanto non è dubbio che dobbiamo pervenire a qualcosa di diverso e di più attinente alla realtà, approfittando in qualche modo anche della sollecitazione referendaria.

A tale proposito, tuttavia, occorre dire che i tempi troppo stretti sono, come

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

spesso capita in questi casi, dei cattivi consiglieri. I liberali ritengono pertanto che sia molto difficile, in tale situazione, operare un serio esame parlamentare del provvedimento sulla caccia. Non vorremmo che accadesse per la caccia quello che è accaduto per lo statuto dei lavoratori, allorché, per evitare il relativo referendum, si è fatta una pessima legge. Del resto il provvedimento in esame sembra avere due risvolti: uno è legato ai suoi intenti ed è apprezzabile come tentativo di pervenire ad una diversa e più approfondita regolamentazione della materia tramite un più puntuale collegamento con i più recenti orientamenti della CEE nel settore; l'altro, che con tutta la buona volontà non è possibile sottovalutare, è quello dell'incidenza pratica del provvedimento, per cui sotto certi aspetti esso appare quasi come un'involuzione rispetto alla situazione attuale, poiché in qualche caso sembra consolidare alcune pratiche venatorie non compiutamente positive.

Deve essere chiaro a questo punto che il PLI non è contrario alla caccia in quanto tale e non intende abolirla; vogliamo sottolineare anzi che un certo esercizio della caccia è utile per un riequilibrio della fauna e che essa è comunque riconosciuta dalla stessa Costituzione all'articolo 117.

È anche chiaro, però, che al punto in cui siamo non è possibile prescindere dal regolamentare l'esercizio della caccia in un modo veramente nuovo, onde rispettare gli equilibri ambientali e naturalistici, le esigenze agricole, le direttive della CEE ed i diritti fondiari.

Non ci sembra che il testo in esame prenda compiutamente ed autenticamente coscienza di tutto ciò. Soprattutto colpisce in modo sfavorevole l'impostazione burocratica e dirigistica del provvedimento e delude in modo particolare che non venga sancita espressamente l'abolizione dell'articolo 842 del codice civile, mantenendo di fatto la possibilità per i cacciatori di entrare liberamente nei fondi altrui. In questo modo si elude una richiesta di modifica legislativa che i liberali hanno sempre sostenuto. Inoltre la proposta in oggetto presenta un elenco incompleto

delle specie protette, non vieta del tutto la pratica dell'uccellazione e consente di fatto il cosiddetto nomadismo venatorio.

La verità è che l'esercizio della caccia può essere consentito soltanto tramite un autentico recepimento delle direttive comunitarie e non con generici rinvii ad esse, in modo da varare forme di gestione del fenomeno della caccia seriamente compatibili con la conservazione del patrimonio naturalistico e nel rispetto delle esigenze agricole.

Allo stesso tempo, comunque, i liberali non possono esimersi dall'avanzare riserve nei confronti dell'ostruzionismo in atto verso questa legge; sarebbero invece state necessarie tangibili forme di collaborazione, che noi riteniamo di aver offerto. L'ostruzionismo ha il significato di una chiusura nei confronti del mondo venatorio, che ben potrebbe essere — lo ripetiamo — un efficace strumento anche di riequilibrio ambientale.

Inoltre la caccia riveste importanti implicazioni di ordine economico, che possono essere temperate con una disciplina equilibrata. Non è insomma né l'uno — cioè il provvedimento in oggetto — né l'altro — l'ostruzionismo — la strada che i liberali intendono seguire; dobbiamo anzi dirci a questo punto, vista l'impossibilità di un approfondimento serio e non affrettato della materia, piuttosto scettici rispetto alla sorte di questo provvedimento, che dal nostro punto di vista presenta la grave lacuna di lasciare sostanzialmente inalterato l'articolo 842 del codice civile.

In ogni caso, ci riserviamo di presentare una autonoma iniziativa legislativa liberale sulla caccia.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Procacci. Ne ha facoltà.

ANNAMARIA PROCACCI. E così oggi, 16 maggio, affrontiamo in Assemblea il provvedimento di riforma della caccia, a soli 17 giorni dal voto del 3 giugno ed in una situazione di totale incertezza per l'opinione pubblica.

Noi verdi abbiamo ripetutamente segnalato il paradosso, la pericolosità e la scor-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

rettezza che tutto ciò comporta. So bene che la potestà legislativa appartiene al Parlamento e che esso è sovrano di legiferare quando vuole. Allo stesso tempo, però, ritengo che il Parlamento non debba trovarsi «scollato» e lontano dal paese, ma debba dare ascolto alle domande della gente, soprattutto per quanto riguarda una tematica di questo tipo.

Quella sulla caccia è una lunghissima battaglia — mi sarebbe piaciuto sottolinearlo in una situazione di maggiore presenza dei colleghi in aula — che è diventata un simbolo per tutto il movimento ambientalista. Personalmente, la seguo dal 1985 ed in tutti questi anni ho visto molti cambiamenti nella gente; nessuna evoluzione si è verificata invece a livello politico — mi riferisco, ovviamente, anche alla sede parlamentare — dal 1977 in poi, anno in cui fu varata la legge-quadro n. 968 relativa alla caccia, sulla quale insieme alle associazioni ambientaliste ad altre forze politiche presenti in Parlamento abbiamo chiesto il referendum.

La gente è dunque cambiata in Italia ed è maturata una diversa sensibilità; la nostra stessa presenza in quest'aula ne è il segno forse più evidente. È mutato il modo di porsi nei confronti dell'ambiente e di tutte le forme di vita in esso presenti. Oggi è possibile registrare un profondo cambiamento dal punto di vista etico. L'uomo non è più considerato il signore e padrone di tutto il mondo naturale. Egli sta cercando di abbandonare lo scomodo trono che si è costruito per porsi su un piano diverso nei confronti di tutte le specie viventi, riconoscendo la loro dignità ed il loro diritto alla vita, alla libertà ed al benessere.

Quelli che sto enunciando sono principi filosofici e non un semplice sentire positivo; essi sono già molto affermati in altri paesi — per esempio in quelli anglosassoni — e in Italia hanno fatto passi da gigante tra la gente negli ultimi anni.

Noi abbiamo ripetutamente tentato di far prevalere questa sensibilità diversa anche nella sede parlamentare. Per questo abbiamo assunto una posizione favorevole all'abolizione della caccia. Non vogliamo regolamentarla, ma abolirla, perché rite-

niamo che in un paese industrializzato sia incompatibile un'attività «ludica» che comporta sofferenza e morte per milioni di animali selvatici.

Ma la caccia è anche un'emergenza ambientale. Assistiamo ad una notevole rarefazione delle popolazioni selvatiche; stanno diminuendo sempre più. Alcune specie sono addirittura scomparse nel nostro paese. Lo Stato (ed è previsto anche nella legge n. 968, attualmente in vigore), che rivendica la tutela della fauna selvatica, suo patrimonio indisponibile, salvaguardando in tal modo l'interesse della collettività nazionale, sino ad oggi ha regalato milioni di animali selvatici alle doppiette.

Credo che sia un principio assurdo, irrazionale di gestione dell'ambiente, un principio soprattutto perverso e un grosso errore che la legge oggi in vigore e il provvedimento che purtroppo è stata licenziato dalla Commissione agricoltura della Camera debbano tutelare non la fauna ma i cacciatori. Gli animali, quindi, ancora una volta sono un'appendice dipendente dalle esigenze di chi va a caccia.

Collegli che siete riformisti e volete varare una legge, appunto, di riforma, a pochi giorni dal voto referendario, che vogliamo e continueremo a difendere attraverso i nastri emendamenti, intendiamo sottoporre alla vostra attenzione tutto quello che di sbagliato e di negativo è contenuto nel provvedimento cosiddetto «Campagnoli-ter», sul quale tra non molte ore sarete chiamati a votare.

In primo luogo il testo in questione dovrebbe comportare un adeguamento della legislazione venatoria alle direttive internazionali: non è vero che ciò avvenga. In Commissione, leggendo punto per punto il provvedimento, ho già avanzato tutte queste osservazioni. In alcuni casi mi è stata data ragione: mi chiedo allora per quale ragione si ripeta ancora la parola «perfezzibilità» e non siano state introdotte modifiche reali.

L'elenco delle specie (ho ascoltato con piacere, onorevole Campagnoli, l'annuncio di una sua correzione quanto meno parziale) deve essere adeguato non soltanto alla direttiva europea, che da undici

anni, colleghi, dobbiamo recepire e che quindi è già vecchia, superata dalle emergenze ambientali, relative non soltanto alla fauna selvatica, all'avifauna, ma anche agli *habitat*. Dobbiamo rendere operante anche la Convenzione di Berna, che ha costituito una svolta, un momento importantissimo per il nostro paese: essa infatti comporta la tutela dell'*habitat* e dei falconiformi e degli strigiformi. Tutti questi animali devono essere inseriti nel provvedimento e assolutamente sottratti alla caccia.

Nel testo attualmente all'esame dell'Assemblea è previsto un numero maggiore di specie in confronto a quelle contemplate nella legge in vigore: 61 contro 60. Come regalo ai cacciatori sono stati introdotti anche animali ora protetti: ad esempio, lo stambecco e la marmotta. Colleghi, anche in riferimento a chi vuole regolamentare la caccia, vi chiedo: con quale buon senso avete agito in questo modo? Sulla base di quali esigenze, di quali richieste avete operato, se non quelle di dare premi ulteriori a una *lobby* che da troppi anni imperversa nel paese e che è completamente isolata dall'opinione pubblica?

E ancora: nel testo «Campagnoli-ter» il principio del diritto dei cittadini di difendere i propri fondi privati dallo scorrazzare di chi è armato è tradito. Sapete bene che uno dei due quesiti referendari riguarda proprio l'articolo 842 del codice civile, una mostruosità giuridica che permette soltanto ai cacciatori di entrare nei fondi privati, mentre non lo consente al cittadino che vuole fare una passeggiata e osservare gli animali.

Evidentemente, si è fatta una scelta perversa conservando un residuo dell'età fascista, in cui tale articolo del codice ha avuto maggior vigore perché i cacciatori erano considerati un corpo paramilitare e, proprio per questo, destinatari di alcuni privilegi.

Nel testo proposto dall'onorevole Campagnoli non è previsto alcun mutamento della situazione: come lo spiegherete agli agricoltori? Credo che a tale riguardo dovrete invece fornire risposte molto chiare all'opinione pubblica.

Altro aspetto sul quale vorrei richiamare l'attenzione e la depenalizzazione dei reati venatori. Se le cose rimarranno come sono, se davvero volete che sia approvato questo pessimo testo legislativo, vi troverete di fronte ad un peggioramento dell'attuale situazione.

Dal 1982, a seguito di una famosa sentenza della Corte di cassazione, chi si rende colpevole di bracconaggio è generalmente incriminato per furto ai danni dello Stato. Ebbene, con il testo in esame si concede uno sconto ai bracconieri: infatti, si colpiscono con sanzione penale solo alcuni casi di illecito, mentre in altre evenienze (ad esempio in caso di uccisione di animali non cacciabili) ancora una volta si prospetta una miserabile ammenda. Con poche decine di migliaia di lire, come al solito, il bracconiere pagherà così il suo debito alla società.

La caccia nei parchi regionali è uno degli aspetti più vergognosi del provvedimento in esame, assolutamente indifendibile. La legge n. 968, attualmente in vigore, vieta la caccia nei parchi regionali; al contrario, il testo sottoposto al nostro esame la consente. Sapete quale sarà la conseguenza? Nel nostro paese non vi saranno più parchi nazionali perché le clientele venatorie locali riusciranno ad ottenere solo parchi regionali in cui continuare a sparare.

Se si confronta il modo in cui la Commissione agricoltura legifera con l'orientamento della Commissione ambiente, si ravvisa una certa contraddizione. In questo ramo del Parlamento sta infatti nascendo una diversa tendenza con riferimento alla tutela del territorio (in particolare dei parchi), ma in Commissione agricoltura abbiamo visto compiere un passo indietro al legislatore, che ha preferito ancora una volta fare un regalo a chi va a caccia.

Il testo in esame non prevede inoltre alcun censimento. Come si fa a sparare ancora alla cieca? Quello italiano è un caso pressoché unico in Europa. Nel nostro paese non si conosce esattamente l'entità delle specie selvatiche: il che significa consentire quello che i cacciatori definiscono un «prelievo», che io invece chiamo mas-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

sacro rituale, effettuato sulla base di approssimazioni e di esigenze nevrotiche o politiche.

Noi abbiamo sempre prospettato la necessità di operare censimenti per avere utili elementi di conoscenza. Si tratta di una elementare esigenza scientifica, colleghi, per dare agli animali selvatici la possibilità di riprodursi sfruttando una tregua biologica, senza che intervenga l'«animale umano» che, quando cerca di attivarsi in questa materia, sbaglia sempre. Ricordiamo, a tale riguardo, la polemica sui «fagiani d'oro», quelli cioè di ripopolamento, allevati e poi liberati per essere uccisi dai cacciatori. Essi costano moltissimo alla collettività (200 mila lire l'uno): ecco una ingente truffa nazionale in merito alla quale abbiamo presentato esposti alla magistratura ed alla Corte dei conti.

Il nostro paese sperpera ogni anno miliardi non solo per devastare l'ambiente (perché i ripopolamenti provocano inquinamento genetico), ma anche per rovinare le specie autoctone. Pensate a quanto è accaduto ai cinghiali nostrani, che non esistono più. Vi sono solo specie particolari, per altro prolifiche e quindi sempre più numerose, che devastano le campagne: che tipo di razionalità è ravvisabile in questa gestione del territorio?

Il testo Campagnoli-ter stabilisce che la conclusione ufficiale della stagione venatoria è fissata al 31 gennaio, prevedendo però una deroga per le regioni sino al 28 febbraio: è ovvio che sarà quest'ultima la data da prendere realmente in considerazione. Quale regione avrà infatti il coraggio e la forza di sottrarsi alle irresistibili pressioni venatorie?

Proprio oggi la Corte di giustizia di Lussemburgo ha annunciato che l'11 ottobre prossimo si terrà il processo contro l'Italia per il procedimento di infrazione relativo all'esercizio della caccia e al calendario venatorio. Il nostro paese, in un totale disprezzo di tutte le direttive della Comunità economica europea, continua ad uccidere i migratori nella fase di ritorno verso i luoghi di nidificazione (cioè nel mese di febbraio). Saremo condannati; ciò nonostante, con protervia, con ostinazione e

con ottusità si è voluto inserire questa norma.

Colleghi, facciamo riferimento ora ad elementi di normale civiltà e di comune sensibilità: viene mantenuto il tiro al piccione. Anzi, la norma che si vuole introdurre è ancora più elastica di quanto non sia la legge n. 968. Mi piacerebbe che lo venissero a sapere quanti da anni lottano contro questa mostruosità!

E ancora, colleghi, nel provvedimento al nostro esame viene mantenuta con una formula esternamente ambigua, la caccia agli ibridi; poiché alle regioni sarà dato il compito di definire il concetto di ibrido, questo si tradurrà nella caccia ai cani abbandonati e vaganti, caccia che, proprio in un'altra Commissione di questo ramo del Parlamento, stiamo cercando di stroncare.

Evidentemente, sono stati compiuti molti, troppi errori in questo provvedimento; più che altro sono state fatte delle scelte sbagliate, soprattutto quando si vuole regredire rispetto alla normativa del 1977, che noi vogliamo cancellare quasi completamente perché consideriamo obsoleta.

Nella battaglia referendaria, nella nostra difesa del diritto del popolo a pronunciarsi, nonché nell'attacco rivolto a questa che io non posso non definire legge-truffa, noi siamo stati uniti alle associazioni ambientaliste, non tutte abolizioniste, ma alcune anche in favore di una regolamentazione severa della caccia, che hanno promosso questa quarta campagna referendaria. È pervenuto a tutti i colleghi in casella, insieme al distintivo del WWF (un piccolo panda), un semplicissimo biglietto molto chiaro nel quale si legge: «Non rubateci il referendum! Il 3 giugno vogliamo dire la nostra contro la caccia e contro i pesticidi».

Credo che, a 17 giorni dal voto, questa sia una richiesta sacrosanta. Vorrei sapere dai colleghi della democrazia cristiana o del gruppo repubblicano — che sono presenti qui *in spiritu* — perché hanno tanta paura del voto del 3 giugno. Lasciate che questo paese si confronti, che dica la sua su un argomento che trascende i pur rile-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

vantissimi problemi scientifici e che compia una scelta di cultura.

Perché tanta paura? Perché questa fretta indecorosa? Non trovo altro termine per far riferimento a quei legislatori che, a tamburo battente e scavalcando regole di correttezza e di democrazia nella funzionalità dei lavori parlamentari, devono a tutti i costi approvare una legge: quella che sarà — e lo hanno detto anche altre forze politiche diverse dalla mia — una legge sbagliata, ricercata con malignità, messa insieme in quattro e quattr'otto, forse anche — chi lo sa? — al di là della volontà di chi l'ha predisposta.

Il mio invito è dunque il seguente: lasciamo che il 3 giugno gli italiani vadano a votare. Fermiamo qui il nostro lavoro; dopo il 3 giugno ognuno proseguirà la sua strada secondo coerenza. A noi verdi basterà la risposta positiva che gli italiani daranno ai due referendum contro la caccia.

Le altre forze politiche potranno poi riprendere a lavorare serenamente, senza fretta (che è cattiva consigliera), in senso riformista (so bene, infatti, che in Parlamento la nostra posizione di abolizionisti è titolata). Potrete varare, colleghi, una legge di riforma di segno positivo, che non sia una presa in giro né una truffa per le aspettative di tutti i cittadini.

Non è certo affrettando i tempi che si possano fornire risposte adeguate ai problemi della gente: tanto meno non si può considerare una risposta il brutto testo che abbiamo di fronte, pur se perfettibile (non è ancora intervenuto peraltro alcun miglioramento nel corso di questi mesi). Vi ricordo che anche il ministro dell'ambiente, che non è sospettato di posizioni abolizioniste in materia di attività venatorie, ha detto con chiarezza quali siano le cose che non vanno.

Collegi, vorrei che aveste la possibilità di confrontarvi con la gente per le strade, come abbiamo fatto noi per tanti anni quando raccoglievamo firme e attivavamo quei processi di partecipazione e di democrazia diretta che vedo qui ignorati e mortificati. Forse, allora, capireste che il nostro paese commina e che potete conti-

nuare a vivere in una dimensione che in termini filosofici potrei definire da monade. La classe politica italiana deve scendere nelle piazze per capire quello che cambia e, nell'esercizio della funzione legislativa, tradurlo in norma (*Applausi del deputato dei gruppi verde e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cristoni. Ne ha facoltà.

PAOLO CRISTONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra Assemblea affronta con grave ritardo la discussione in merito al recepimento delle direttive comunitarie e alla riforma della legge n. 968 per la protezione della fauna e di disciplina della caccia.

Tale ritardo non è stato peraltro sinonimo di vuoto sia nel confronto tra le varie posizioni sia nella ricerca dei fattori di consenso possibili, anche se non sempre compatibili con l'accettazione delle diverse tesi che si sono confrontate. In effetti, si sono venute formando (non da ora, peraltro) due opposte filosofie, che hanno creato ritardi e gravi difficoltà nel confronto: l'una volta all'abrogazione del diritto di caccia, l'altra oltranzista nell'uso dello stesso diritto. Non è solo questione di dibattito sui diritti astratti (peraltro sanciti dalla Costituzione) ma alto dovere del Parlamento intervenire nel dissidio per cercare nuove regole.

Se la storia e la cultura non sempre soccorrono nella ricerca delle ragioni e delle cause di simili fenomeni, è pur vero che neppure l'omogeneità dei sistemi legislativi degli altri paesi è di ausilio in tale direzione. Infatti, mentre alcuni usano il diritto di cui parliamo inserendolo soltanto in un concetto economico (la caccia intesa come sport, l'animale come occasione e l'occasione come offerta turistico-venatoria per ottenere valuta pregiata), altri sanciscono il diritto di caccia ridefinendolo entro confini di tempo e di luogo ma non limitando per nulla specie e quantità.

Il prendere atto di un tale ventaglio di situazione e di opinioni non ci ha peraltro

disarmati né ha fatto in noi venir meno la volontà di lavorare per il confronto, con duplice intento di recepire le direttive comunitarie per far fronte agli impegni istituzionali e politici assunti dal nostro paese e di verificare la fattibilità (che intendiamo riconfermare in questa sede) di un sostegno migliorativo della legge n. 968, testo base in materia, andando — se necessario e dove è possibile — anche al di là delle stesse direttive.

Il lavoro che abbiamo svolto è e rimarrà importante e decisivo non per questo o quello schieramento ma per la legge da fare, al di là degli assensi e dei dissensi, per altro enfatizzati troppo dall'idea di una prova elettorale referendaria che toglie a nostro parere molta serenità e forse anche oggettività a questo confronto. In un anno abbiamo ascoltato scienziati, operatori del diritto, associazioni, singoli cittadini, abbiamo discusso e abbiamo vagliato le diverse tesi accumulando un bagaglio di conoscenze ed acquisizioni sul campo che è proficuo e dà la misura della possibilità reale di ottenere una buona legge senza bisogno di altre consultazioni.

Ma la questione principale è che venendo in aula a discutere di questa legge abbiamo voluto sancire ed esercitare non solo un diritto inalienabile per qualsiasi gruppo, ma anche il dovere di sottoporci ad un confronto ulteriore per apportare tutti i miglioramenti possibili compatibili con la linea mediazione emersa dalle opposte tesi.

Un anno fa (vale la pena ricordarlo), la Commissione convocò il Governo chiedendogli di presentare un testo di legge in materia. Non ottenendo alcun risultato la nostra richiesta, la Commissione otto mesi fa ha avviato un lavoro di approfondimento e di confronto per arrivare ad un progetto di legge unificante, che è stato modificato per ben tre volte prima di incontrare il necessario consenso politico. Tale testo viene sottoposto all'esame dell'Assemblea con una grande apertura verso eventuali miglioramenti che verranno proposti, come lo stesso relatore ha dichiarato.

Si può quindi eccepire sulla qualità del

prodotto, non certo sul metodo utilizzato. Purtroppo va a discredito di tutti i deputati il fatto che un anno è lungo. Forse vale la pena ricordare che siamo però animati da volontà di confronto e non intendiamo soffocare alcuna possibilità di miglioramento.

Ci sono alcuni problemi alla cui analisi non vogliamo sottrarci. Vi è innanzi tutto il presunto dissidio tra il referendum e una eventuale attività legislativa del Parlamento. Il diritto dei cittadini al referendum è inalienabile, ed anzi non è solo un diritto ma è anche un dovere democratico teso a svegliare chi dorme (uso una terminologia letteraria e non giuridica), a verificare le assonanze tra dirigenti e popolo e a spingere al più alto livello il confronto. D'altro canto, il diritto-dovere del Parlamento è quello di fare leggi non solo per iniziativa autonoma ma anche per rispondere alle esigenze poste dal quesito referendario. La Costituzione infatti prevede che il Parlamento possa legiferare in tempo utile non per ovviare al referendum bensì per onorare le campagne referendarie. È esattamente l'opposto di quanto viene sostenuto da alcuni; il testo costituzionale va letto così. E d'altronde è sempre stato così tranne nei momenti in cui crisi di Governo hanno fatto scattare un meccanismo diverso.

Noi perciò non vediamo contraddizione tra l'esercizio dei due diritti, né troviamo materia di scandalo e di rottura se l'esercizio di ambedue i diritti, nei modi e nei tempi rispettosi della Costituzione e dei regolamenti parlamentari, contribuisce a svegliare chi dorme e quindi a trovare una soluzione adeguata per una giusta legge.

Il gruppo socialista ha esposto chiaramente da tempo quali dovrebbero essere a suo avviso i lineamenti del provvedimento. Ha presentato 10 punti programmatici, che certamente in un momento di mediazione non potevano essere tutti accettati. Una parte di essi sono stati comunque accolti, tanto da darci la possibilità di avviare il confronto parlamentare. Gli altri potranno trovare eventuale accoglimento sotto forma di emendamenti migliorativi, ove dovessimo constatare una disponibi-

lità in tal senso, come del resto il relatore ha già annunciato.

Ma il punto è che l'azione che abbiamo portato avanti in Commissione tendeva ad ottenere la sintesi di quel complesso intreccio di interessi messo in luce come l'aspetto peculiare e sostanziale di una proposta di legge di tipo innovativo che si collegasse alle direttive comunitarie e trovasse, nel rispetto degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nella possibilità di ampliare e verificare l'articolo 842 del codice civile, la sintesi più avanzata possibile per consentire, appunto, l'esercizio di un diritto.

Con le proposte che la Commissione, aperta al confronto ed alla eventuale modifica, ha portato in aula, si è teso a far sì che non solo i cacciatori fossero protagonisti — qui mi pare che il dibattito vada corretto — ma che lo divenissero anche gli imprenditori agricoli, le organizzazioni ambientaliste, i singoli cittadini, i rappresentanti dei partiti; inoltre si ricerca un grande rilancio delle strutture pubbliche esistenti per potenziare e qualificare sia il controllo sia la gestione.

Ma sul piano istituzionale, oltre al confronto di merito, una questione è rimasta sottovalutata perché abbiamo accettato una mediazione, dal momento che gli amici verdi, gli ambientalisti hanno posto il problema del decentramento regionale come grande nemico di una buona legge.

Questo è uno dei punti-cardine del nuovo disegno di legge che, probabilmente, verrà modificato molto di più del desiderio centralistico o di individuazione nel Ministero dell'ambiente come soluzione di tutti i mali e di tutte le storture. Il coordinamento interministeriale è d'obbligo; il Ministero dell'ambiente deve avere ed ha competenze determinate dalla sua legge istitutiva. Anzi, noi vogliamo aggiungere che ci siamo dimenticati di una questione: a proposito di difesa della fauna, il grande problema delle zoonosie implica competenze del Ministero della sanità che probabilmente dovremo recuperare.

Non vi è dubbio che senza il coinvolgimento degli organi regionali e provinciali e delle loro strutture e competenze ogni legge che viene varata non solo è centrali-

stica ma nasce monca e non potrà avere una gestione precisa.

Nel merito — per avviarmi alla conclusione — apprezziamo lo sforzo di accettare le novità contenute nelle proposte che abbiamo presentato, nella dichiarazione di indisponibilità della fauna e della ricerca di sanzioni adeguate, nel recepimento delle direttive CEE, nel rapporto con la programmazione territoriale (non solo tra cacciatori e territorio). Questa legge infatti, per la prima volta, mette in sintonia la gestione di un settore con un altro provvedimento fondamentale approvato da questo Parlamento, la legge n. 183, relativa ai parchi. Sarà competenza delle regioni e della loro programmazione definire meglio il problema — nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione che, a proposito del dibattito politico in atto, vorremmo sempre più vedere applicato — attraverso il conferimento di competenze specifiche alle regioni e non con un rigurgito di centralismo individuale.

Per esempio, a proposito di «leggetruffa», si dimentica che il calendario venatorio è stato ridotto di tre mesi sono state ridotte le giornate di caccia; e, se si vuole, si può ancora discutere — forse è necessario farlo — se è possibile operare qualche altra riduzione. Il divieto dell'uccellazione ed il rafforzamento dei poteri degli organi di controllo sono poi questioni importanti, che forse vanno migliorate anche nell'impostazione giuridica ma che trovano comunque preciso riferimento nel testo al nostro esame.

In conclusione, voglio anche ringraziare i tecnici ed i funzionari della Camera per l'importante messe di documentazione, in particolare, laddove essa dimostra che cosa avverrebbe di fronte alla semplice risposta referendaria che cosa rimane ancora da fare per il recepimento delle direttive comunitarie. E ringrazio il presidente della Commissione e il sottosegretario Cimini, che hanno dato, negli ultimi tempi, un contributo decisivo e grande disponibilità.

Per quanto riguarda il gruppo socialista, abbiamo portato in aula non un Vangelo ma la prova della volontà di fare e della

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

disponibilità al confronto. A buone intenzioni risponderemo con enormi buone intenzioni; a cattive intenzioni con la fermezza delle opinioni, con il rispetto delle opinioni di tutti ma anche con la necessità di chiamare il Parlamento a fare una legge, a dare comunque un indirizzo, perché non siamo qui ad aspettare tempo ma a svolgere ruolo politico, morale ed istituzionale che ci è stato concesso allorché siamo stati eletti al Parlamento.

Abbiamo presentato nostri emendamenti ma siamo disponibili al confronto. Valuteremo attentamente le proposte emendative presentate dagli altri gruppi, ma sempre con il fine di fare presto e bene! Questa è la volontà che abbiamo espresso in Commissione e che ora ribadiamo in questa sede, nella speranza di poter ottenere il miglior prodotto legislativo possibile, senza alcuna paura del confronto referendario (*Applausi dei deputati dei gruppi del PSI, della DC e del PRI*).

FRANCA BASSI MONTANARI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCA BASSI MONTANARI. Signor Presidente, vorrei comprendere il significato di quanto lei ha detto un'ora fa in ordine alla sconvocazione delle Commissioni. Sembra infatti che l'interpretazione autentica delle sue parole sia che le Commissioni non sono sconvocate.

Mi risulta che alcune Commissioni proseguano i loro lavori mentre altre state sconvocate perché vi è stata una richiesta formale in tal senso. Le chiedo, signor Presidente, di chiarire quale sia in effetti la situazione. Personalmente mi sono iscritta, qui in aula, a parlare in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento, sempre che ciò sia possibile, visto il contingentamento dei tempi. La Commissione di cui faccio parte sta d'altra parte discutendo un provvedimento concernente le vaccinazioni ed io sono interessata ad illustrare alcuni miei emendamenti. Ma è impossibile per me essere contemporaneamente presente in aula e in

Commissione. Da qui la mia richiesta di un chiarimento al riguardo. Dopodiché mi riservo di chiedere formalmente la sconvocazione della Commissione alla quale appartengo.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà a ripetere quanto ho già detto.

Ribadisco di aver invitato tutti i presidenti di Commissione a valutare l'opportunità di procedere alla sconvocazione delle stesse.

Il potere del Presidente di turno si limita all'invito ai presidenti delle Commissioni a tener conto di questa esigenza. Interesserò comunque il Presidente della Camera, che ha il potere diretto di decidere.

È iscritta a parlare l'onorevole Arnaboldi. Ne ha facoltà.

PATRIZIA ARNABOLDI. Signor Presidente, anch'io mi trovo nelle stesse condizioni della collega Bassi Montanari. Non avendo il dono dell'ubiquità ed essendomi iscritta a parlare ho deciso di intervenire qui in aula.

Il giudizio che il gruppo di democrazia proletaria esprime sul provvedimento in discussione è nel suo complesso negativo e già ora si intravede che agli ambientalisti e a quanti, vicini e sensibili ai problemi ambientali, diranno «no» a questa legge si addebiterà di non volere una riforma seria della normativa sulla caccia.

Il problema però non è questo e non è che non si voglia una riforma in tal senso; il fatto è che questa non solo è una legge brutta ma, come è stato detto da più parti, dalle associazioni e da chi segue attentamente le questioni, le vicende e le realtà delle attività venatorie, una legge truffa.

I motivi di tale definizione sono molteplici; io ne elencherò alcuni perché voglio rimanga agli atti che la nostra opposizione non è semplicemente di principio, connessa cioè al fatto che democrazia proletaria ed altre forze di ispirazione ambientalista presenti in Parlamento hanno promosso e fanno parte del comitato promotore dei referendum. Su questo punto svolgerò più avanti alcune considerazioni.

Innanzitutto si afferma che la caccia

viene permessa solo fino al 31 gennaio. Il fatto però è che si lascia aperta la possibilità alle regioni di prolungarla fino al termine di febbraio — per alcune specie, mi suggerisce l'onorevole sottosegretario; è la legge stessa che lo prevede, l'ho letta, mi sono premurata di farlo — facendo così coincidere l'allargamento dei termini in cui la cacciagione è possibile con i periodi centrali ed essenziali di molte specie di uccelli migratori. In questo senso il provvedimento è estremamente pericoloso ed ambiguo.

Per di più il termine del 31 gennaio non è solo suggerito dal legislatore o da chi, comunque si è occupato del testo in Commissione, non solo corrisponde alle sollecitazioni di gruppi e di realtà ambientaliste, ma è stato fissato, in considerazione proprio dei flussi migratori, per quanto riguarda l'uccellazione, cioè la caccia ai volatili, da organismi internazionali di ben fondata scientificità e serietà. Anche questo credo sia un elemento da tenere in considerazione.

Si sostiene poi che l'uccellazione e la caccia da appostamento sono vietate; nel contempo però si autorizzano tutti gli appostamenti fissi già esistenti con l'utilizzo di richiami vivi. Sono possibili dunque allevamenti di richiami vivi e ciò significa concretamente mantenere la situazione esistente se non addirittura rischiare di aumentare questo tipo di attività.

Si afferma che la caccia si può effettuare su tutto il territorio ad esclusione delle oasi, con il piccolo particolare che tutto il territorio significa che il 75 per cento di questo è a disposizione dei cacciatori e minima è la parte protetta, minima quella relativa alle oasi esattamente il contrario di quanto avviene a livello internazionale.

Nella legge manca poi qualsiasi possibilità di censimento sia delle specie protette sia di quelle che è possibile cacciare, il che impedisce di programmare quello che viene definito il «prelievo venatorio».

Inoltre, se è vero che noi di democrazia proletaria non possiamo essere accusati di avere una cultura penalizzante, di avere cioè la tendenza a risolvere i problemi con pene e carcerazioni, è pur vero che dob-

biamo lamentare che con questa legge la pratica del braccoraggio, che oggi è punita con pene detentive talvolta anche gravi, viene completamente depenalizzata e tutto si risolve con una multa. Eppure, sappiamo che quella di bracconaggio è una delle attività che maggiormente determinano la distruzione della fauna; in effetti, essendo il bracconaggio per definizione al di fuori di qualsiasi programmazione e considerazione razionale della presenza della fauna, opera il massacro di tutte le specie, comprese quelle protette. Crediamo allora che ridurre la pena ad una semplice multa non sia il modo migliore per disincentivare questa pratica, oggi illegale e quindi combattuta, sia pure con alterna fortuna.

Altro punto che intendiamo sottolineare e che coloro che hanno il permesso di caccia non sono assolutamente legati all'ambiente in cui esercitano l'attività venatoria, dal momento che possono cacciare su tutto il territorio nazionale. Ciò è particolarmente grave perché i danni maggiori alla fauna nel nostro paese vengono arrecati non da cacciatori che abitano in zone agricole o contadine, ma dai «cacciatori metropolitani», quelli che in genere hanno maggiori possibilità economiche e che, dunque, possono fare il *weekend* in Sardegna con l'aereo e sparare su tutto ciò che si muove.

Anch'io che ho sempre avuto una certa avversione per la caccia ho notato una diversità profonda tra i cacciatori cosiddetti metropolitani, per i quali la caccia è lo sport del finesettimana, e i cacciatori delle località agricole e contadine, che per lo meno coniugano la loro passione con una certa conoscenza della natura. Sarà per fini utilitaristici, ma costoro non sparano sulle specie che poi non si possono riprodurre perché così facendo si può sparare sempre meno, mentre l'obiettivo è quello di sparare sempre di più.

La mancanza di un censimento e lo svincolo dei cacciatori da ambiti di definizione del territorio nazionale sono quindi aspetti gravissimi per tutta la fauna e fonte di danni molto consistenti. Nella legge vi è, però, un altro aspetto veramente anomalo,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

oltre che straordinano per quanto riguarda la nostra tradizione, i punti fondamentali del nostro ordinamento e l'assetto della nostra società.

Tutte le leggi che ho potuto esaminare, quelle che sono state affrontate durante la mia pur breve esperienza parlamentare, contenevano un elemento inderogabile: il vincolo della proprietà privata. Ebbene, siamo in presenza di un provvedimento che sta costruendo il socialismo..., perché per i cacciatori non esistono limiti imposti dalla proprietà privata. Il cacciatore che salta il fossato o la rete per seguire un riccio, una volpe o un altro animale può farlo senza essere passibile di alcuna sanzione.

Questa considerazione mi ha insospettito grandemente, perché il nostro ordinamento e le sue leggi hanno in comune un aspetto inderogabile, quello del rispetto e della intangibilità della proprietà privata. Con il provvedimento in esame si compie una svolta rivoluzionaria. La rivoluzione, insomma, viene effettuata dai cacciatori che superano i recinti. Tuttavia ritengo si tratti di una interpretazione un po' ardita e di profilo un po' basso rispetto ad una ipotesi di trasformazione della società.

Riteniamo che il provvedimento in esame non contenga alcun embrione di riforma rispetto alla vecchia legislazione in materia di caccia. Esso contiene invece tranelli e truffe: quella al nostro esame è una legge-truffa perché non riforma nulla, peggiora anzi la situazione esistente e non individua le specie protette né definisce ambiti, margini e tempi al fine di temperare un'attività sportiva — così viene definita la caccia, anche se io non sono d'accordo — con la tutela ed il rispetto dell'ambiente.

Si è avuta grande fretta di portare il provvedimento in Assemblea, pur avendo noi chiesto che ciò avvenisse in passato ben al di fuori dei tempi previsti per la consultazione referendaria e senza essere colti dall'affanno di far presto. Nutro quindi un dubbio, che per la sua fondatezza è quasi una certezza: sappiamo quanto sia difficile legiferare e come sia lento l'iter di un provvedimento legislativo ed allora l'unico modo per varare in fretta i provvedimenti

legislativi — anche se spesso lo si fa male — è quello di paventare il ricorso al referendum.

Sui temi concernenti i referendum in rapporto ai quali ha già avuto inizio la campagna referendaria, si è registrato un risveglio ed una frenetica attività legislativa. Il referendum, che è un istituto di democrazia nel nostro paese, diventa per alcuni, anzi, oserei dire, per la maggioranza dei componenti di questa Assemblea uno strumento da rifuggire e quindi una spinta a legiferare. Questo approccio non solo è scorretto, ma offende la democrazia nel nostro paese.

Si è voluto inserire nel calendario questo provvedimento e gli emendamenti che lo riguardano sono molti, ma ciò non dipende da spirito ostruzionistico bensì dal fatto che la qualità della legge è orrenda. Si tratta di una legge che ho più di una volta definito legge-truffa.

Si può essere per una riforma della caccia, per una legge giusta in tal senso, ma qui non siamo neanche in presenza di una reale riforma delle norme vigenti. Gli emendamenti sostanziano quindi il diritto dell'opposizione a misurarsi sui contenuti e non per mezzo di schieramenti pregiudiziali che si manifesteranno in questa Assemblea e che risulteranno il modo peggiore di affrontare il problema, in assenza di discussione e sulla base del partito preso e delle posizioni precostituite.

Desidero mettere in luce alcuni elementi per richiamare su di essi l'attenzione della Presidenza e soprattutto del Governo. Come tutti sappiamo, al di là del contingentamento dei tempi, il numero di emendamenti presentati è notevolissimo; si parla infatti di 6.500-7000 emendamenti.

PRESIDENTE. Non li ho contati...

PATRIZIA ARNABOLDI. Forse sono un po' meno, forse sono 5 mila; sui grandi numeri mille emendamenti in più, mille in meno non cambiano granché! E sono tutti emendamenti di merito, non ostruzionistici (*Commenti del deputato Francesco Bruni*). Dal momento che il collega è molto attento e molto ilare, spero che seguirà

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

quanto avrò modo di dire quando discuteremo degli emendamenti!

Come è già avvenuto per altre leggi che sono state discusse alla Camera, il gruppo di democrazia proletaria non ha presentato 5 mila emendamenti, ne ha presentati di meno e tutti di merito. Credo che anche i gruppi che hanno presentato un cospicuo numero di emendamenti, l'abbiano fatto entrando nel merito del provvedimento e consentendo così ad altri gruppi di presentarne 100 invece che 500.

Nella situazione in cui ci troviamo è pressoché impossibile — il mio è un richiamo al sano realismo — pensare di portare a termine in tempi rapidi, entro la prossima settimana (anche se con il contingentamento probabilmente quest'aula si trasformerà in un «votificio», cosa probabile, anche se non auspicabile), l'iter di questo provvedimento che deve essere approvato anche dal Senato. Ci troveremo quindi in una situazione assurda, che presenterà anche dei problemi di costituzionalità, in piena campagna referendaria: si cercherà infatti di approvare a tutti i costi una legge, indipendentemente dai suoi contenuti.

Riteniamo che questo modo di procedere non rappresenti un sistema celere di legiferare, ma sia una manifestazione di grande decadenza del Parlamento, perché al di là dei contenuti esistono pressioni ed interessi molto forti. C'è un fatto sul quale dovremmo riflettere tutti attentamente: dietro a questo provvedimento più che il partito dei cacciatori, più che le *lobbies* venatorie, ci sono gli interessi delle fabbriche d'armi. Penso alla zona di Brescia e a quelle limitrofe, dove le industrie di armi, non solo belliche, hanno un grandissimo potere. C'è tutta un'economia che si regge sull'attività della caccia!

Si dica allora chiaramente quali sono gli interessi in gioco! Si dica perché si ha il terrore del referendum e non ci si nasconde dietro un dito sostenendo la necessità di approvare una buona legge sulla caccia! Questa, lo ribadisco, è una legge-truffa e noi crediamo che dalla consultazione referendaria possa emergere un'indicazione al riguardo. Non sussistono pre-

giudizi, non vi sono pregiudiziali; vi è l'oppositore ad una legge fatta male, nella quale i contenuti sono messi in secondo piano.

Vorrei chiedere ai grandi estimatori di questa proposta di legge che cosa ci sia di buono in essa: che i bracconieri non vengano più puniti? Che si possa passare all'interno delle proprietà private? Chi abita o ha una casetta in campagna e si trova le rose di pallini nei muri conosce bene il terrore che si prova nel periodo della caccia («*Commenti del deputato Rebecchi*). Rebecchi, tu sei di Brescia; capisco quindi la difesa delle unità produttive di Brescia! Comunque, si tratta di elementi sui quali riflettere.

Si colgono dunque due aspetti: il primo è quello di non cambiare nulla ed anzi di peggiorare la vecchia legislazione sulla caccia; il secondo è quello di restare asserviti agli interessi delle *lobbies* dei fabbricanti d'armi, che sappiamo come proliferino in Italia (hanno anche cannoni che ogni tanto appaiono e scompaiono: la Beretta tra una doppietta e l'altra magari infila un cannone di cui nessuno si accorge!). Inoltre dobbiamo tenere presente che le associazioni dei cacciatori sono molto potenti, costituendo anche, colleghi, base elettorale e bacino di reclutamento di voti che conviene sempre tenere buono, perché nella vita non si sa mai come vada a finire.

Infine, c'è la gravità di questa fretta senza senso e senza contenuti di merito — perché i contenuti sono altrove come ho cercato di evidenziare — che mira soltanto ad affossare l'Istituto referendario quale possibilità di un pronunciamento del corpo elettorale. Forse questo è uno dei tanti modi, meno appariscenti e più sguisciante, per attuare le fantomatiche riforme istituzionali. Noi crediamo invece che qualora modifiche costituzionali dovessero essere realizzate, dovrebbero indirizzarsi nel senso di un ampliamento nella consultazione del cittadino e di un ampliamento del potere dal basso, non altrimenti.

PRESIDENTE È iscritto a parlare l'onorevole Tiezzi. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

ENZO TIEZZI. Il mio intervento sarà abbastanza breve, volendo sostanzialmente sottolineare due punti. Il dibattito su queste proposte di legge concernenti la caccia si svolge solo e soltanto sul piano politico; credo invece che ci siano due aspetti estremamente importanti da tenere presenti: uno è quello scientifico, ecologico nel vero senso della parola; l'altro è quello umano.

Voglio spiegarmi su entrambi questi aspetti. Credo che se venisse abrogata *tout court* la caccia nel nostro territorio, in ultima analisi si avrebbe un grosso disastro ambientale. Vi sarebbe una moltiplicazione di specie, molte delle quali artificiali (penso ai cinghiali da allevamento, ai fagiani), una proliferazione di predatori (penso alle volpi) e una distruzione di molte specie minori. Quindi non credo che il problema della caccia si possa risolvere solo e soltanto a colpi di referendum abrogativi. Quello che ci vuole in Italia è, appunto, una buona legge che tenga conto del rispetto ambientale. Questo non vuol dire che i progetti di legge fin qui presentati siano necessariamente buoni; significa però che abbiamo la possibilità di lavorare per poterli migliorare.

Nel dire queste cose mi permetto soltanto di fare un accenno personale. Non credo che la caccia sia il più importante dei problemi ambientali: dai rischi da nucleare alla cementificazione, alle piogge acide, all'effetto serra, all'eutrofizzazione in Adriatico, l'Italia e il pianeta Terra hanno centinaia di problemi molto più gravi. Però non vorrei nemmeno fare la figura di quello che interviene stasera e poi non si fa vedere, come non mi farò vedere, per il resto del dibattito. Il fatto è che da lunedì inizia alla Banca mondiale il primo convegno internazionale sulla riconversione ecologica dell'economia (*Ecological economics*) ed io da sabato sarò a Washington per preparare questo convegno e per presentare la mia relazione nella settimana prossima. Per questa ragione non sarò presente al resto del dibattito ed ho chiesto di poter intervenire questa sera.

Credo ovviamente che la caccia, così

come è oggi praticata in Italia, non vada bene. Ritengo che per la maggior parte delle persone (i cacciatori metropolitani, per esempio) si tratti sostanzialmente di un'abitudine abbastanza scellerata; ma d'altro canto — e qui viene fuori il risvolto umano — conosco nella mia regione, la Toscana, ma anche in Umbria, centinaia di pensionati, di vecchi, di contadini, che fanno della caccia la loro ragione di vita. Togliere loro questa possibilità significherebbe compiere sostanzialmente un'azione proibizionista.

Credo quindi — e ve lo dice uno che, come sapete, ha fatto tante battaglie anti-proibizioniste ed ecologiche — che occorra tenere conto anche di questo aspetto.

Ciò non significa che la caccia vada bene così com'è ora, o che io condivida in pieno la legge in esame. Credo invece — diamo atto dell'importanza del lavoro di una grande biologa presente in Parlamento, Laura Conti — che in questo campo si possano elaborare nei prossimi giorni alcuni miglioramenti, per giungere ad una legge che contemporaneamente rispetti l'ambiente e non proibisca in alcune zone e a certe persone di praticare una caccia che con l'ambiente sia compatibile.

Qualcuno sostiene che questo non è giusto, perché comunque è un male ammazzare un animale. Racconterò allora brevemente un piccolo aneddoto. Alcuni mesi fa un giovane mi ha avvicinato dicendomi che era diventato ecologista leggendo il mio libro *Tempi storici, tempi biologici*. Egli si meravigliava per il fatto che mangiassi carne, e mi chiedeva se sapessi che ciò significava che qualcuno aveva ammazzato per me un animale. Io gli avevo insegnato l'ecologia, e avrei dovuto diventare vegetariano, come erano egli stesso, sua moglie e i suoi figli. Gli ho risposto che, nel momento in cui era diventato vegetariano, aveva ammazzato 50 milioni di animali. Mi ha guardato un po' perplesso, ed io gli ho fatto presente che l'uomo, da milioni di anni, segue una dieta onnivora. Tutta la flora batterica, gli «animaletti» che vivono nel nostro intestino, è abituata a tale dieta, per cui passare ad un'alimen-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

tazione vegetariana significa fare fuori milioni di organismi in un colpo solo.

In altre parole, non credo che questi problemi possano essere affrontati sul piano del fondamentalismo e dell'animalismo, ma solo tenendo presente la complessità dell'ecologia. Mi rivolgo in questo momento in particolare ai colleghi della sinistra indipendente (alcuni dei quali la pensano in modo diverso; ed io rispetto ovviamente le loro opinioni) e del gruppo verde, insieme ai quali ho condotto tante battaglie, per esempio quella antinucleare. Io penso che forse il voto sulla caccia, che si vuole a tutti i costi, è un modo per pulirsi le coscienze. È molto facile sentirsi ecologisti con un voto contro la caccia, specialmente se espresso da milioni di cittadini che abitano le metropoli. Tale voto impedirebbe l'esercizio venatorio a molte persone che vivono nei villaggi di campagna o di montagna e che fanno del loro *hobby* anche un momento di avvicinamento e di amore per la natura e, in ultima analisi, per gli animali.

Credo che occorra essere tolleranti: invece di dividersi tra coloro che difendono le doppiette e le industrie belliche (condivido quanto diceva l'onorevole Arnaboldi sulle imprese produttrici di armi nel bresciano) e coloro che vogliono il referendum a tutti i costi, forse potrebbe essere opportuno praticare un esercizio di buona volontà e seguire la via della complessità. Si tratterebbe di scegliere — come ha fatto del resto la collega Laura Conti — la strada dell'approfondimento e della battaglia sulla legge, non presentando migliaia di emendamenti ostruzionistici, ma cercando di cogliere i pochi punti qualificanti, come per esempio il legame del cacciatore con il territorio, che consentirebbero di approvare una buona legge sulla caccia.

Mi domando invece *cui prodest* una battaglia per effettuare a tutti i costi il referendum o per apparire in un certo modo di fronte all'opinione pubblica, in particolare a tanti metropolitani che voteranno a favore del referendum per farsi una coscienza ecologica. *Cui prodest* volere per forza un referendum anziché una buona

legge? Credo che fin dall'inizio, nelle intenzioni di gran parte della sinistra, l'adesione a questo referendum significasse lavorare per una buona legge, e non per votare a tutti i costi (*Commenti del deputato Melini*).

Se tale possibilità esiste, occorre lavorare su quei pochi punti qualificanti (legame del cacciatore con il territorio, aumento delle zone umide e di riproduzione per gli animali) che potrebbero, in un paese che non è più primordiale e nel quale non esiste più un corretto rapporto tra preda e predatore, dar vita alla figura di un cacciatore che, grazie alla sua conoscenza del territorio, effettui un prelievo controllato ed opportuno di una selvaggina diversificata.

Concludo dicendo che, al di là della considerazione dei fattori umani (mi riferisco a tante persone che conosco e che praticano la caccia amando l'ambiente), la mia preoccupazione principale è quella che ho indicato all'inizio del mio intervento. Non vorrei che in realtà con il proibizionismo in materia di caccia si provocasse un danno ecologico e si impedisse che il territorio fosse popolato da numerose diverse specie. Se si mantiene basso il numero di fagiani, cinghiali e volpi, molti altri animali possono riprodursi con maggiore libertà. Un determinato tipo di selvaggina di grandi dimensioni infatti può essere controllata da un certo numero di cacciatori che conoscano il territorio.

Quindi sostanzialmente rivolgo un invito ad adoperarsi in questi giorni — e mi dispiace di non poter essere presente — per varare una buona legge. Secondo me questa possibilità esiste, e la Commissione agricoltura ha lavorato bene, sia pure in presenza di numerose divergenze. A mio giudizio ci si deve muovere nella direzione prospettata (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Vorrei svolgere una prima considerazione relativa a questioni istituzionali.

Ribadisco quanto ho rilevato in rela-

zione al provvedimento concernente la tutela dei diritti dei lavoratori nelle piccole imprese. Come hanno fatto in precedenza anche altri colleghi, desidero manifestare sorpresa, stupore per la fretta che è stata dimostrata. A mio giudizio però è più giusto parlare di volontà dei maggiori gruppi parlamentari, legati a partiti a base popolare o che si ritengono tali, di evitare lo svolgimento dei referendum. Mi sono richiamato soprattutto ai partiti a base popolare perché il loro legame con centinaia di migliaia di cittadini, grazie all'organizzazione in sezioni, o in forme diverse, li pone in una situazione di crisi in riferimento a quesiti che, toccando una particolare questione, sia pure rilevante sconnettono il loro rapporto di fiducia con la base elettorale.

Si tratta di un problema al quale non possiamo sfuggire. Il Parlamento è intervenuto e ha varato una legge in materia di diritti dei lavoratori nelle piccole imprese, ed oggi si occupa del provvedimento concernente la caccia. In tal modo vuole evitare proprio quanto la cultura verde ha teorizzato e fatto emergere sulla scena politica italiana e nel Parlamento.

Io mi sento debitore nei confronti di tale cultura, lo dico con molta sincerità. Mi riferisco alla possibilità che talune questioni favoriscano la trasversalità, permettendo un dislocamento, la maturazione di determinate consapevolezze, senza il condizionamento del senso di appartenenza a una certa forza. Mi sembra cioè che il referendum svolga un determinato ruolo, se inserito nell'ambito di una battaglia politico-culturale che solleva questioni che rompono gli schieramenti, abbattano i confini, fanno venir meno quel senso di appartenenza che tutti criticano, in quanto è un elemento che favorisce la conservazione del sistema politico.

Ebbene, nel momento in cui si deve svolgere il referendum e il potere dei partiti oggettivamente si ritrae, il Parlamento viene usato — ecco la questione istituzionale — per impedire di consultare i cittadini. Al riguardo non concordo con il collega Tiezzi, al quale manifesto tutta la mia stima e amicizia.

Questa prima considerazione di carattere istituzionale mi induce ad affermare che il collega Tiezzi nel suo intervento non ha colto il dato dirompente insito nei quesiti, nelle scadenze referendarie.

Ciò significa allora che al Parlamento è impedito di legiferare? No, significa solo che l'organo legislativo deve ascoltare anche la voce dei cittadini, anche se questi si esprimono in forma negativa, mediante un'abrogazione.

Non è vero che la celebrazione del referendum potrebbe far nascere la necessità di regolamentare la caccia perché il quesito referendario attiene all'abrogazione di un comma di un articolo di una legge, e potrebbe quindi comportare l'abolizione della caccia nel nostro territorio. Con tale opinione si può forse dissentire, ma non vi è dubbio che la natura del quesito referendario sia estremamente chiara. Essa consente di non affidarsi più ai partiti ed al Parlamento nella disciplina di alcune materie, o almeno fa giungere all'organo legislativo, al di là della mediazione dei partiti, la volontà dei cittadini.

Per questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero sottolineare che è estremamente grave che, a meno di tre settimane dal voto, il Parlamento si accinga a varare un provvedimento sulla stessa materia oggetto del referendum. Questo non è l'unico caso. Sostanzialmente si cerca di impedire che i cittadini si rechino a votare e che tra questi ed i partiti possano sorgere conflitti. In altre parole, i cittadini sono considerati come minori con le dande, come direbbe Kant.

Io al contrario ritengo che la minorità debba essere superata, poiché l'età della ragione se non altro dovrebbe costringere i partiti ad ascoltare i cittadini. Ecco le considerazioni di natura istituzionale.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento in esame, desidero tornare su alcune questioni generali affrontate dalla collega Procacci e riprese poc'anzi dall'onorevole Tiezzi.

È a tutti noto l'impegno ambientalista del collega Tiezzi, così come i suoi studi e le sue battaglie, condotte in prima persona, per la tutela dell'ambiente. Egli ha soste-

nuto che non viviamo più nei tempi primordiali, in cui si stabiliva un rapporto fra preda e predatore che comportava un semplice «prelievo».

Prima che egli pronunciasse queste frasi, nel tentativo di trovare un'argomentazione valida per rispondere alla sua posizione (anche se non sono un biologo impegnato in tale materia), avevo pensato alle popolazioni del nord, della Lapponia e di altre zone limitrofe, che fanno uso di pellicce. E riflettevo che la distruzione di alcune specie animali non è dipesa lì dall'operato delle popolazioni autoctone, ma dall'ingresso speculativo dei cosiddetti paesi civilizzati.

Oggi constatiamo la rottura del legame preda-predatore, e quindi l'impossibilità di far svolgere naturalmente la funzione di prelievo della quale ha parlato poc'anzi l'onorevole Tiezzi. Per molti secoli il rapporto tra l'uomo e le altre specie viventi è stato regolato anche dalla caccia; sappiamo bene infatti che i cicli vitali naturali delle diverse specie animali sono influenzati anche dall'aggressività (lungi da me negare che esistano animali molto aggressivi). Ebbene, se questi animali determinassero l'estinzione delle loro prede, è evidente che prima o poi anch'essi scomparirebbero.

Bisogna avere la consapevolezza che si tratta comunque di cicli vitali avviati senza programmazione e — come potrebbe dir meglio l'onorevole Tiezzi — facendo ricorso a *feed-back*, cioè a domande e risposte che si equilibrano nel lungo periodo.

A me pare che tutto ciò oggi non esista più non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo. Per questo ritengo, caro Tiezzi, che non si possa far riferimento alla figura un po' arcaica del contadino che si reca in campagna per cacciare, perché non si capirebbe a cosa egli potrebbe sparare.

L'onorevole Tiezzi nel suo intervento, ha affermato che ormai esistono addirittura specie ibride, specie artificiali che vengono prodotte appositamente per essere cacciate.

Non voglio qui richiamare le questioni filosofiche alle quali ha fatto riferimento

la collega Procacci; voglio invece discutere dell'istinto di aggressività. A tal proposito, ognuno di noi esprimerebbe un proprio modo di pensare, ed io rispetto quello di tutti; ma oggi non vi è più il prelievo sul territorio di specie dannose ad altre specie viventi, proprio perché sono stati spezzati determinati equilibri. Sta anche alla nostra consapevolezza di esseri umani intervenire con atti ragionevoli e ragionati, nei limiti del possibile, perché ormai vi sono specie che sono condannate e non più recuperabili, ed altre dannose che però, per secoli, non hanno prodotto distruzioni irreversibili.

Un aspetto di natura istituzionale e un elemento di impostazione generale mi spingono quindi a considerare l'intervento dell'onorevole Tiezzi non condivisibile.

Vi è poi un secondo debito nei confronti della cultura verde. Onorevoli colleghi, le nostre leggi non sono certo leggi-messaggio o leggi-segnale, ma alla loro base vi è un'elaborazione culturale, un'opinione comune che si è andata formando nel tempo. Per questo le leggi debbono in qualche modo riflettere lo spirito pubblico ed anche l'evoluzione culturale.

A me pare che a proposito della caccia l'altra grande questione, che finora non è stata evidenziata con la dovuta forza, sia il rapporto fra gli esseri umani e le altre specie viventi. Non possiamo rifondare alle soglie del duemila un'antropologia che faccia i conti solo con i processi di antropizzazione della natura, e non ripensi invece anche i rapporti tra gli esseri umani, la natura e gli altri esseri viventi.

È un'affermazione che ha fatto anche Ingrao. Certo, poi dispiace che nel partito comunista non vi siano queste riflessioni di rottura con vecchie culture, anche della sinistra che ha fatto sempre propria la visione cristiana non solo dell'uomo *faber*, ma del dominatore del creato e di tutte le specie viventi.

Questa è la sfida di fronte alla quale ci poniamo; e a noi spetta di risolvere con la questione della caccia il problema del rapporto tra la società umana e gli altri esseri viventi, sulla base di una diversa concezione e di altri parametri.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Lo stesso discorso sulla moralità o sull'omicidio dev'essere ripensato. Non si ironizzi sul passerotto! Dobbiamo invece riconsiderare il nostro habitat, il nostro ambiente naturale e il modo in cui è stato distrutto dall'uomo nel corso degli ultimi centocinquant'anni.

Questa è la grande sfida! Quando portiamo riferimenti specifici alla data in cui è iniziata l'accelerazione drammatica della distruzione della natura e delle specie viventi, dobbiamo collocarli storicamente in modo preciso. Questo è il punto. Dobbiamo allora rivolgerci al feudalesimo? No, ma dobbiamo saper collocare esattamente la nostra critica, non solo per arricchire la società, ma anche per rinnovare gli stessi parametri morali, le stesse linee guida del nostro comportamento.

Tutto questo ha a che fare con la legge. Sappiamo che la legge non è un trattato di etica, che non esprime valutazioni; essa però non può che avere come termini di riferimento i parametri, le idee e i valori in cui una società si riconosce.

Per questo sono assolutamente contrario alla caccia che, come ha giustamente sottolineato Fulco Pratesi, può essere definita un vero e proprio massacro di massa.

Quali animali vengono cacciati e qual è la densità di cacciatori sul nostro territorio? Sono questi i grandi problemi che abbiamo di fronte. Ma — mi rivolgo al collega Tiezzi — non dobbiamo utilizzare anche altri organi, oltre a servirci delle mani a scopo di aggressione? Non dobbiamo forse educarci ad un rapporto con le altre specie nel quale la natura venga da noi guardata non solo da un punto di vista estetico, ma per riscoprire i nostri legami con essa?

Sono queste le considerazioni di ordine generale che mi inducono a ribadire la mia contrarietà alla caccia. Vorrei che i cittadini italiani potessero pronunciarsi in merito il 3 giugno prossimo.

Per quanto riguarda i rilievi critici più specifici, mi limito a richiamarne soltanto alcuni. Il provvedimento in esame non modifica il rapporto tra le specie animali e il cacciatore: quest'ultimo viene ancora

una volta privilegiato; la caccia continua ad essere la norma e non diventa l'eccezione.

Questa è la filosofia, l'impianto della legge, sul quale ovviamente non si può essere d'accordo perché da esso deriva l'artificialità delle diverse formulazioni ed anche, collega Rebecchi, delle cosiddette sanzioni. Occorre infatti un ampio armamentario per stabilire chi debba essere punito nonché quando, come e dove ciò debba avvenire.

Tutto questo deriva dal fatto che, come ho già detto, si sono privilegiati la caccia e il cacciatore anziché esaltare come fondamentale punto di riferimento la fauna, che tutti hanno riconosciuto come bene indisponibile. Mi chiedo a questo punto se ciò significhi che dobbiamo sottoporla all'arbitrio dei singoli. Qui vi è una grossa contraddizione. Ritengo allora che sia meglio non dire che la fauna è un bene indisponibile, perché tale aggettivo significa proprio che il bene non può essere utilizzato.

In conclusione, Presidente, spero di aver replicato adeguatamente all'intervento svolto dal collega Tiezzi, che ritengo abbia un notevole peso. Ho voluto illustrare i motivi per i quali sono contrario alla caccia e in particolare a questa legge, che impedisce ai cittadini di pronunciarsi; una legge che privilegia ancora una volta la caccia rispetto alla fauna, che pure tutti considerano un bene indisponibile. (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha presentato la proposta di legge n. 4577 — di cui sono primo firmatario — che si intitola «Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia».

Tale proposta è stata da noi elaborata in un momento indubbiamente particolare, dato che i referendum abrogativi, ammessi dalla Corte costituzionale, provocheranno comunque una produzione nor-

mativa di contenuto pesantemente restrittivo per l'attività venatoria. L'intento del comitato promotore, infatti, è di ottenere l'abolizione della caccia sul territorio nazionale, il che rappresenterebbe senz'altro un *unicum* rispetto alle altre realtà continentali.

Con il primo referendum si propone l'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile, in base al quale il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia. Se tale norma venisse *sic et impliciter* abrogata, ne conseguirebbe che soltanto al proprietario del fondo spetterebbe in via esclusiva l'esercizio dell'attività venatoria, senza porre a suo carico alcun obbligo o alcun onere.

Con l'altro referendum ci si propone di abrogare quasi tutte le norme contenute nella legge n. 968 del 1977, lasciando in vigore soltanto quelle che vietano l'attività venatoria, tant'è che si mantiene il primo comma dell'articolo 11, secondo cui è vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi od uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana. Rimane quindi in essere un divieto assoluto di svolgere qualsivoglia attività venatoria. Viene per converso abrogato il secondo comma di tale articolo», che prevede invece in via di eccezione la possibilità di esercitare la caccia per determinate specie e per delimitati periodi. In sostanza, si propone cioè di abrogare quella norma della legge n. 968 del 1977 che consente appunto l'esercizio dell'attività venatoria.

Se quindi i due referendum dovessero risultare vincenti, da un lato, con l'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile, si delegherebbe ai proprietari e ai conduttori dei fondi la decisione su chi debba cacciare o meno negli stessi, senza porre a loro carico — come ho già detto — alcun onere od obbligo; dall'altro, con l'abrogazione sostanziale della legge n. 968 del 1977, dal giorno dopo il referendum di fatto la caccia sarebbe abolita nel nostro paese. Questo è per altro il vero scopo dei promotori dei referendum, onestamente ammesso proprio nella seduta odierna dalla collega Procacci.

Consci di tale aspetto, abbiamo voluto predisporre una disciplina non solo consapevole dei valori da attribuire alla fauna selvatica nell'ambito della sempre più diffusa e giustificata preoccupazione per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, ma anche aderente ai principi comunitari fino ad ora emersi. Essa infatti possiede, a nostro avviso, l'innegabile caratteristica di impostare la politica venatoria in modo assolutamente diverso da quello che ha ispirato il legislatore del 1977. Ciò comporta l'altrettanto innegabile conseguenza per cui il contenuto normativo che si propone ha la potenzialità di rendere superfluo il ricorso ai referendum per essere state totalmente recepite le esigenze che hanno attivato le istanze referendarie medesime.

Sono punti fondamentali della nostra proposta di legge il recepimento, con l'articolo 2, della direttiva CEE del 2 aprile 1979 e di quella del 25 luglio 1985 e dei relativi precetti in materia di protezione degli uccelli e di conservazione degli ambienti naturali. Appunto in ragione di tale impostazione la fauna selvatica, con implicito riferimento a quella migratrice che nel paleartico occidentale si muove nell'ambito territoriale europeo, non viene più dichiarata proprietà indisponibile dello Stato. Con l'articolo 1 essa viene infatti tutelata dallo Stato quale bene ambientale nell'interesse non solo della comunità nazionale ma anche di quella internazionale.

Nella normativa della legge 27 dicembre 1977, n. 968, ad ogni cacciatore viene riconosciuto un certo numero di giornate di caccia, in ciascuna delle quali è autorizzato a catturare un determinato numero di capi. In linea teorica, in ogni stagione venatoria un milione di cacciatori avrebbe facoltà di abbattere diverse centinaia di milioni di volatili. Questo criterio soggettivo nella nostra proposta viene totalmente eliminato. Ad esso è sostituito quello oggettivo del piano di abbattimento collegato al territorio di caccia; piano che, formato sulla base di un preventivo censimento, è proporzionato alla potenzialità produttivo-ricettiva del territorio stesso. Esso co-

stituirà il limite massimo delle catture, indipendentemente dal numero dei cacciatori abilitati all'esercizio venatorio in quel distretto. Ciò consentirà di pianificare il territorio e di redigere piani faunistici nazionali e regionali. Non sarà più lecito, come accade oggi, entrare liberamente nel fondo altrui. Condizione necessaria per l'esercizio venatorio sarebbe infatti il preventivo accordo con il proprietario o con il conduttore del fondo in quanto, d'intesa con questi, il cacciatore dovrà predisporre o conservare l'ambiente idoneo ad ospitare le specie di selvaggina che esso intende cacciare. Soltanto dopo aver predisposto in forma singola, associata o collettiva un certo ambiente sarà lecito esercitarvi l'attività venatoria, limitatamente all'incremento annuo del capitale faunistico insediatovi. Verrebbe abolita, per quanto detto, la forma consumistica dell'attività venatoria poiché essa sarebbe diretta solamente nei confronti di ciò che si è prodotto d'intesa con l'agricoltore. È vietato, di conseguenza, l'ingresso nel fondo altrui, permesso invece dall'articolo 842 del codice civile che con la nostra proposta di legge verrebbe abrogato.

Con l'articolo 19 abbiamo affermato il principio della caccia di specializzazione e cioè dell'esercizio venatorio per specie, da esercitarsi nei tempi e nei modi consentiti, così come avviene negli altri paesi della Comunità europea.

Il criterio che ispira la nostra proposta soddisfa quindi una serie di esigenze, poste da chi intende mutare la normativa venatoria, dato che opera in modo tale da: stabilire il collegamento tra cacciatore e territorio; realizzare necessariamente l'accordo tra i cacciatori e gli agricoltori, poiché sono questi ultimi che dovranno porre a disposizione il terreno oggetto di interventi mirati all'esercizio venatorio; incentivare la creazione degli ambienti in cui si esercita la caccia, i quali costituiranno necessariamente ambiti molto più limitati nel loro complesso (si realizza in tal modo un capovolgimento dell'attuale politica venatoria, dato che il territorio agroforestale sarà destinato alla caccia soltanto nelle aree oggetto degli interventi di cui all'arti-

colo 15 della nostra proposta di legge); educare il cacciatore alla conoscenza della natura ed al suo rispetto, costringendolo a mutare abito mentale per divenire un esperto nella conoscenza e nella cura dell'ambiente e della biologia della selvaggina, con la conseguenza del suo inserimento nella nuova cultura dell'ecologia e del rispetto ambientale.

Con tale nostra proposta di legge ci siamo quindi ripromessi, da un lato, di offrire un serio contributo per evitare i referendum e, dall'altro, di disciplinare in modo nuovo e moderno l'attività venatoria, riformando la legge n. 968 del 1977, abrogando l'articolo 842 del codice civile e recependo le direttive comunitarie, in modo da evitare di elaborare una proposta di legge di contenuto meramente propagandistico che altro risultato non avrebbe avuto se non quello di ritardare vieppiù l'approvazione di una normativa in materia venatoria davvero urgente ed indispensabile.

Per quanto riguarda il testo unificato predisposto dalla Commissione agricoltura, da parte nostra in questo momento si impongono alcune riflessioni. Non siamo d'accordo sulla definizione della fauna selvatica formulata nell'articolo 1, come patrimonio indisponibile dello Stato che, nostro avviso, deve essere superata da una concezione moderna dell'attività venatoria secondo la quale, recependosi doverosamente le direttive comunitarie, la fauna selvatica — così come suggerito nella nostra proposta di legge — deve essere tutelata dallo Stato, nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge, quale bene ambientale nell'interesse della nazionale ed internazionale, con la conseguenza logica e giuridicamente corretta di escludere non solo il reato di furto aggravato in danno dello Stato, ma anche le pesanti sanzioni previste dall'articolo 25 del testo unificato, che dovrebbero venire invece sostituite — così come da noi richiesto con uno specifico emendamento — da sanzioni amministrative accompagnate, per i casi più gravi, dalla revoca della licenza di caccia o dalla esclusione definitiva dal poterla richiedere per chi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

eserciti, appunto, l'attività venatoria senza averla conseguita.

Si lamenta da più parti che con la nuova legge sarebbe consentita l'uccellazione. Nulla di più falso. L'articolo 3, al primo comma, vieta appunto in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. Al comma 4 del medesimo articolo, si dettano altresì delle discipline particolarmente rigorose per quanto attiene l'uso di richiami vivi appartenenti alla stessa specie di quella oggetto di caccia.

A questo proposito rileviamo che la caccia con richiami vivi interessa oltre 400.000 cacciatori e consiste in un'attività venatoria di grande tradizione che, il più delle volte, è praticata dalle fasce meno abbienti della popolazione e dai pensionati che non hanno le possibilità economiche di dedicarsi a cacce di maggiore soddisfazione e, magari, di recarsi all'estero.

Valutiamo positivamente la possibilità per il danneggiato — prevista dal comma 7 dell'articolo 8 — di procedere all'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza. Così come avviene per la circolazione dei veicoli a motore, ciò abbrevierà considerevolmente i tempi del risarcimento.

Il primo comma dell'articolo 9 riafferma il principio dell'uso del fucile fino a due colpi o di un fucile automatico con non più di due cartucce nel caricatore. Onorevoli colleghi, in quale paese della Comunità europea sono previsti fucili con un minor numero di colpi? In nessuno, mentre è notorio che in Belgio si possono utilizzare fucili automatici fino a cinque colpi.

Per quanto riguarda il calendario venatorio è prevista l'apertura generale non prima della terza domenica di settembre e la chiusura non oltre il 31 gennaio. A questo proposito, ricordiamo che in tutti i paesi della Comunità europea sono previsti calendari ornitologici per specie, con aperture e chiusure differenziate e con possibilità di cacciarne alcune (come i co-

lombacci) tutto l'anno. È altresì prevista la caccia da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.

Onorevoli colleghi, lo sapete che in Francia il germano reale (l'anatra, tanto per intenderci) è cacciabile tutta la notte mentre in Irlanda sono cacciabili, tutta la notte, gli acquatici?

ROSA FILIPPINI. In compenso siamo noi a farne fuori il maggior numero!

FILIPPO BERSELLI. Non saprei. Sei mai andata in Inghilterra o in altri paesi dove è praticata la caccia?

ROSA FILIPPINI. Dovresti andarci tu...!

FILIPPO BERSELLI. Credo che in Europa le normative attualmente in vigore non siano certamente più restrittive di quanto lo sia l'attuale normativa che vogliamo abrogare.

ROSA FILIPPINI. Bisogna vedere quanti sono i cacciatori!

FILIPPO BERSELLI. La legge n. 968 del 1977 è sicuramente più penalizzante nei confronti dei cacciatori italiani di quanto lo siano, per i cacciatori comunitari, le normative in vigore nel nostro continente. Questa è la verità! Se poi vogliamo raccontare delle cose non vere facciamolo pure, tanto la maggior parte degli italiani sono disinformati e quindi raccontando della balle c'è sempre qualcuno che ci crede.

L'articolo 18 disciplina con precisione le modalità per il conseguimento della licenza di caccia, prevedendo la conoscenza dettagliata di nozioni: 1) di legislazione venatoria; 2) della sociologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento; 3) sulle armi e munizioni da caccia e sulla relativa legislazione; 4) sulla tutela della natura e sui principi di salvaguardia della produzione agricola.

L'abilitazione è concessa, onorevoli colleghi, se il giudizio è favorevole in tutti e quattro gli esami sopraelencati. Quanti parlano e il più delle volte parlano in materia venatoria, sono davvero in pos-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

sesso di simili nozioni? Ma lo sapete che nessuna licenza di caccia è prevista, per esempio, in Portogallo? Qualcuno potrà dire che in quel paese, fino a non molto tempo fa, c'era Salazar. Ma lo sapete che nessuna licenza è prevista anche in Spagna? Qualcuno di voi sorridendo potrà dire che in Spagna sono franchisti e quindi sono fascisti...

GIANMARIO PELLIZZARI. Lo erano!

FILIPPO BERSELLI. Ma non è prevista nemmeno in Grecia. Alcuni potrebbero obiettare che in Grecia ci sono stati i colonnelli e quindi guai al mondo! Ma non c'è nemmeno in Irlanda! Alcuni potrebbero dire che in Irlanda sono dei bombaroli. Ma, onorevoli colleghi, tale licenza non è nemmeno prevista nella civilissima, ripeto civilissima, Gran Bretagna. Quindi, prima di criticare la normativa attualmente esistente e di criticare quella che faticosamente cerchiamo di approvare in questa sede, almeno informiamoci su ciò che avviene all'estero.

Riteniamo che il testo unificato, sottoposto al nostro esame, sia senz'altro migliorabile, caro presidente Campagnoli, e al riguardo abbiamo formalizzato alcuni emendamenti di sostanza. Esso non rappresenta però assolutamente uno scippo in danno della volontà popolare, come giustamente ha ricordato il relatore onorevole Campagnoli.

Confidiamo che anche i colleghi che sono tra i promotori dei referendum collaborino responsabilmente per addivenire ad una buona legge, che noi vogliamo moderna ed in linea con quelle in vigore negli altri paesi della Comunità europea, tale da assicurare ai cacciatori italiani non solo i medesimi doveri ma anche gli stessi diritti garantiti agli altri cacciatori nel nostro continente.

Si tratta peraltro di materia in cui appare francamente non condivisibile la scelta referendaria, perché in questo caso non vengono affrontati grandi temi etici ed anche religiosi, come avvenne indubbiamente in occasione del referendum sul divorzio prima e di quello sull'aborto poi,

ma problemi che un Parlamento di un paese serio dovrebbe istituzionalmente risolvere.

Nel nostro caso abbiamo un milione e 500 mila cacciatori, a fronte dei quali vi sono 43 milioni 500 mila elettori che sono sostanzialmente indifferenti a tale problema, e che, se in alcuni sondaggi si sono espressi contro la caccia, in altri e non meno autorevoli sondaggi hanno però affermato di non conoscere minimamente la materia e la relativa problematica.

Oggi una larga maggioranza potrebbe penalizzare la minoranza dei cacciatori; domani potrebbe accadere a quella dei pescatori sportivi e dopodomani, chi lo sa, ad esempio, a quella dei giocatori di bocce (*Commenti*). Sì, onorevoli colleghi: si fa presto a ragionare in termini di maggioranza e minoranza, ma se accettiamo questo criterio ci possiamo trovare di fronte ad una maggioranza insensibile e non allertata su questi problemi che prevarica tranquillamente i diritti di una minoranza, che tra l'altro — è bene non dimenticarlo — sono garantiti dalla stessa nostra Carta costituzionale (*Commenti del deputato Filippo Fiandrotti*).

Che gli italiani siano indifferenti al problema — mi dispiace per voi che ritenete il contrario — lo dimostra il recentissimo e negativissimo risultato conseguito nei due referendum celebrati in Emilia Romagna, in cui, nonostante che tra i promotori vi fossero il partito socialista italiano ed il partito comunista italiano, soltanto il 38 per cento degli elettori — questa è una verità — è andato a votare.

È stato giustamente osservato in proposito che alle volte non si deve dare eccessivo credito a gruppuscoli urlanti che pretendono di interpretare ed essere gli unici depositari della volontà popolare. Diversamente...

ROSA FILIPPINI. Quelli che sparano sì, però!

FILIPPO BERSELLI. Quelli sparano e non urlano!

Diversamente — dicevo — si corre il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

rischio di scambiare per elefanti quelli che non sono altro che somari!

Onorevoli colleghi, un minimo di serietà si impone. Siamo stati eletti e siamo pagati per fare le leggi e non per non farle. (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Grosso. Ne ha facoltà.

GLORIA GROSSO. Signor Presidente, debbo dire che rimango sempre stupita quando, su un argomento che si vuol far passare per non molto importante, mentre in effetti si sa quanto lo sia, si arriva ad una discussione in queste ore, con un'aula che si presenta come in questo momento, con questo tipo di *audience*. Mi auguro che ci siano tante radioline accese negli uffici dei parlamentari...

FRANCA BASSI MONTANARI. Ascoltano la partita, però!

GLORIA GROSSO... perché mi sembra giusta la partecipazione ad una discussione come questa, di cui in apertura di seduta abbiamo potuto cogliere il tono animato ed avvelenato. Era un'atmosfera palpabile, signor Presidente; era praticamente una gazzarra e il fatto poi che tutti se ne siano andati, perché tanto c'è tempo da perdere, mi sembra veramente molto disdicevole per il Parlamento, tanto più che, come è stato ricordato poco fa dal collega Berselli, siamo qui per legiferare.

Io credo sia necessario e assolutamente importante che su questo argomento vi sia chiarezza, riflessione ed obiettività e vorrei che ciò prevalessesse nel mio intervento, proprio per evitare l'atmosfera avvelenata che ormai credo ci abbia stufato tutti quanti, dopo che in tutti questi anni si è discusso nel paese e nel Parlamento di caccia, senza riuscire a cavare un ragno dal buco, senza riuscire a risolvere i problemi ed approvare una legge civile, accettabile, rispettosa degli interessi di tutti i cittadini.

Mi rendo conto che la mia voce proviene da un gruppo che fa parte del Governo.

Non lo dimentico; tuttavia dobbiamo ricordarci che stiamo predisponendo una legge che dovrà poi essere applicata nel paese e quietare le situazioni di scontro, di guerra di religione, di muro contro muro ed incomprendimento, dando anche tregua a quella che è la distruzione ed il cattivo uso della fauna.

Esaminiamo allora qual è la situazione nel nostro paese per quanto riguarda la caccia. Abbiamo una legge che è operante dal 1977 e che si diceva avrebbe cambiato le cose rendendo il nostro paese simile ad altri paesi d'Europa; non sembra invece che tale risultato sia stato raggiunto, tant'è vero che siamo qui, dopo che da più di dieci anni la Comunità europea ci richiama all'ordine (è stato detto più volte, non voglio ripeterlo), con questo problema ancora da risolvere e che stiamo affrontando nel peggiore dei modi.

Credo che per discutere con obiettività e con cognizione di causa questo argomento bisognerebbe avere una vera e profonda preparazione di base sul territorio, preparazione che nel nostro paese non c'è perché tutto quanto attiene alle scienze naturali è al di fuori della nostra tradizione culturale. Tant'è vero che la gran parte dei nostri colleghi sono avvocati, giornalisti, con cultura di tipo classico, per cui lo studio delle scienze naturali anche oggi è considerato un'opzione: se vuoi ce l'hai, se non puoi farne a meno. E fino ad un secolo fa parlare di scienze naturali aveva uno strano odore di zolfo, di alchimia...

GIUSEPPE RUBINACCI. Credo che non abbiano conoscenza dell'ambiente gli amministratori, che sono gli unici responsabili del degrado; non la nostra comunità!

GLORIA GROSSO. Quale comunità? Sto parlando di tutti. Non facciamo parte anche noi della comunità?

GIUSEPPE RUBINACCI. Parlo delle comunità nazionale! Sono gli amministratori che per altri scopi, non nobili...

PRESIDENTE. Onorevole Grosso, con l'onorevole Rubinacci ha posto in essere

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

un dialogo ravvicinato di nuovo tipo...! Cerchi di rivolgerti al Presidente.

GLORIA GROSSO. Visto che siamo pochi, possiamo anche concederci qualche piccola divagazione.

PRESIDENTE. Devo tutelare io l'ambiente qui...! Si rivolga a me, per cortesia.

GLORIA GROSSO. Veniamo ad un esame scientifico della situazione del territorio. È un fatto accertato — gli scienziati ce lo hanno dimostrato e ce lo dicono tutti i giorni — che non si può produrre fauna se non ci sono gli *habitat* adatti: è inutile pensare di riprodurli, di allevarli, di introdurli, di costringerli a riprodursi in un certo luogo se l'*habitat* non è adatto.

Sappiamo tutti com'è il nostro paese, lo conosciamo in lungo e in largo: non è affatto un paese nel quale si possa pensare, come in Irlanda o in altri paesi in cui la situazione ambientale è meno infelice della nostra, di attuare un certo tipo di prelievo con i criteri quali è stato fatto fino adesso, cioè con i criteri dell'immissione e dell'utilizzo della fauna in relazione alle richieste venatorie. La situazione va completamente capovolta: prima occorre produrre e tutelare l'*habitat*; quindi con una legge adatta occorre preparare il territorio alla presenza della fauna e solo successivamente si potrà vedere come prelevarla.

Non mi pare, però, che in tale direzione si muova il provvedimento in discussione, sul quale pure abbiamo lavorato per tanti giorni anche in ore tarde: dopo tanto lavoro siamo ancora qui a dire che esso è assolutamente inadatto a diventare una legge a difesa della nostra fauna.

Pur non volendo esaminare tutta la legge, come ha fatto il collega che mi ha preceduto, analizzando gli emendamenti presentati ed evidenziando le cose che non vanno (questo avremo tempo di farlo nelle prossime ore), voglio tuttavia fare brevi accenni ad alcune sue disposizioni. Per esempio, quando si parla della famosa

immissione di fauna non autoctona, cioè acquisita, si dice che non si può più acquistare fauna dall'estero; però è consentito allevarla presso centri strani (agro-faunistici, eccetera) oppure in gabbioni (non si sa dove) e poi introdurla.

Questo è però un criterio assolutamente cervellotico, che produce soltanto danni. Si immettono animali in luoghi dove non potranno vivere, tanto è vero che quando vengono fatte queste immissioni (come è avvenuto per la stagione venatoria) registriamo nel giro di pochi giorni una ecatombe: lepri sotto le automobili o avvelenate nei campi o catturate dagli agricoltori, che hanno tutti i diritti di difendere i loro cavoli dagli animali immessi a fini venatori. Si è così determinato un danno anziché un arricchimento della fauna. Si verificano quindi danni alle colture, morti di animali che non dispongono di spazi adatti, vengono introdotte malattie.

La caccia viene inoltre praticata al giorno d'oggi in forme che definisco distruttive. Si parla di abbattimenti selettivi, ma sapete cosa ciò voglia dire? Pensate che i cacciatori esistenti nel nostro territorio (esclusa una certa parte di essi) siano in grado di effettuare questo tipo di abbattimento? La natura ha impiegato miliardi di anni a produrre i selettori naturali e noi crediamo che basti un esame basato su cose ridicole per affidare ai cacciatori la selezione della fauna.

Il collega Tiezzi può sgolarsi quanto vuole a sostenere queste posizioni, ma anche se esistesse un esubero di fauna prodotto dagli squilibri del nostro ambiente, signor Presidente, non sono i cacciatori a potervi porre riparo. Occorrono squadre di personale specializzato, composte da biologi e da tiratori scelti, che soli possono decidere l'abbattimento dell'eccesso di fauna eventualmente esistente. Sempre che non si riesca a raggiungere un equilibrio con metodi naturali, perché la natura ha possibilità di ripresa incredibili.

Per comprendere come il prelievo potrebbe avvenire naturalmente, basti ricordare l'esempio di un animale, la marmotta, prima protetto dalla legge n. 968 ed ora indicato tra quelli cacciabili, che ha pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

dotto in questi anni con la sua presenza, essendo protetto dalla legge, un importante risultato. Ebbene, so dagli esperti e da cacciatori che stimo, che da quando c'è la marmotta in montagna sono tornate le aquile.

Sapete quanto sia preziosa la fauna dei rapaci. Le aquile, animali assai rari, sono tra l'altro presenti in tutta la nostra simbologia, sulle bandiere, sui cappelli degli alpini e rivestono un importante significato culturale nel nostro paese. Le aquile stavano sparendo e la presenza della marmotta, una delle loro prede naturali, ha consentito un nuovo proliferare della specie, che era quasi estinta in alta montagna. Vedere aquile in giro non era facile; ora se ne vedono, proprio grazie alla marmotta. Ebbene, con questa legge, signor relatore, lei e coloro che hanno predisposto il testo al nostro esame riammettono la caccia della marmotta. È una pura follia!

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

GLORIA GROSSO. Un elemento fondamentale che voglio rimarcare nel mio intervento è la distinzione assolutamente inevitabile e fondamentale che deve essere effettuata tra cacciatori e bracconieri. Allo stato dei fatti questa distinzione non è più possibile, come sento dire dai cacciatori onesti, che si vergognano di andare in giro per il paese sentendosi guardare come dei grassatori, dei distruttori del bene collettivo. Bisogna tutelare i cacciatori: quelli buoni sono pochi, teniamoceli cari! Gli altri no.

Accade spesso di incontrare cacciatori che, con tanto di licenza, cacciano fuori tempo e non rispettano le specie protette. Si tratta di vero e proprio bracconaggio, della peggiore specie; nonostante ciò questi signori conservano la licenza di caccia. Dobbiamo provvedere affinché questo non si ripeta. Non dobbiamo perdere l'occasione di fare pulizia tra i cacciatori. Esistono cacciatori onesti ma ve ne è una grossa frangia — il termine mi fa un po' ridere — di disonesti ed impreparati.

Perché allora, nel discutere questa legge — onorevole Campagnoli, relatore della stessa e presidente della Commissione agricoltura — non abbiamo tenuto conto di questo? Il provvedimento in esame presenta maglie così larghe, prevede misure così ambiguamente restrittive...

FILIPPO BERSELLI. Prevede la galera!

GLORIA GROSSO. Ma no, non rischiano la galera! Si è ben provveduto a sopprimere gli articoli che prevedevano il furto ai danni dello Stato. A meno che non si vada in giro con i cannoni o con i bazooka, non mi pare proprio che questa legge preveda sanzioni che scoraggino questo bracconaggio generalizzato, che invece è tollerato e a volte persino favorito.

Tornando alla disamina del modo in cui si svolge la caccia sul nostro territorio, per quanto riguarda ad esempio la tutela degli uccelli migratori voi sapete che il nostro paese è un ponte naturale di passaggio della migrazione; ebbene, con questa proposta di legge è di nuovo consentito dare la caccia alla migratoria e nell'elenco delle specie di cui è consentita la caccia ve ne sono molte che i biologi ed i cacciatori onesti sostengono essere in via di estinzione. Ma è inutile redigere sulla carta degli elenchi pensando che quelle specie ci siano.

Ho una mia opinione su alcune specie citate negli elenchi delle direttive che vengono considerate protette. Ad esempio, questa è una diversità che si è manifestata negli ultimi anni: alcune specie sono diventate più invadenti; a questo punto quindi si potrebbero rivedere determinate classificazioni verificando se nel nostro paese sia possibile abbattere capi di quelle specie; mentre ciò non è ammissibile per altri tipi di animali, dei quali invece le direttive ammettono la caccia.

Onorevole relatore, lei ha parlato della possibilità di rivedere l'elenco delle specie; ebbene, c'è un bel lavoro da fare al riguardo!

Il testo al nostro esame ammette le cacce tradizionali. Sappiamo che in nome delle cacce tradizionali si compiono dei veri eco-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

cidi: mi riferisco a quanto avviene nello stretto di Messina per la caccia all'adorno e a quello che succede nel bresciano e nel bergamasco.

Vorrei far pervenire ai colleghi della documentazione; ciò purtroppo non è possibile. Ad ogni modo, se questo fosse un tribunale, chiederei che venissero messi agli atti alcuni preziosi documenti che ho ricevuto in queste ore. Se me lo consentite, dal momento che non posso farli mettere agli atti, ve ne leggerò solo alcune frasi, per darvi un'idea di come si comportano e di che persone sono quelli che io definisco bracconieri o grassatori, che sono i più irresponsabili e pericolosi nemici dei cacciatori onesti.

Quella che ho in mano è una lettera pervenuta pochi giorni fa, anonima naturalmente, insieme con una bella fotografia, che vorrei mostrarvi, dove ci sono circa 40 scoiattoli abbattuti su cui è scritto: «alla prossima strage, bastardo!», ed è stata inviata ad un signore che fa la sorveglianza venatoria.

Non vorrei scandalizzare lei, signor Presidente, gli altri colleghi e gli stenografi ai quali toccherà scrivere parole strane per un'aula parlamentare; tuttavia così è. In questa lettera si dice: «a quel grandissimo figlio di...», «quell'ente di bastardi e delinquenti che è la ...» — e si fa il nome di una grande associazione protezionistica — «grandissimo stronzone, noi abbiamo già studiato il modo di farti soffrire le pene dell'inferno; prima di farti fuori ti metteremo un cero, ma di quelli grossi...» — e spiega dove — e te lo faremo uscire dalla bocca, come un cane rognoso, stronzone e merdaiole che non sei altro! Vogliamo vedere quando la finisci di rompere...

PRESIDENTE. Onorevole Grosso, la prego di saltare le parole che lei ritiene sconvenienti.

GLORIA GROSSO. Lo so che non si può, ma io le leggo, Presidente, dal momento che queste cose vengono scritte ai deputati e alla gente...

PRESIDENTE. È bene però non ripeterle.

GLORIA GROSSO. Se volete, ve la darò da leggere, ed è bella lunga.

Mi sembra che questi signori, invece di essere gli emuli di Rigoni Stern, come si è tentato di dire negli ultimi tempi, siano dei rozzi cultori del «divino marchese», più che altro. Ad ogni modo, questi sarebbero i cacciatori ai quali dovremmo lasciare la caccia di selezione, la valutazione dell'attualità di coltivazione, l'autocontrollo dei capi abbattuti da segnare sui tesserini, l'autogestione del legame cacciatore-territorio, il rispetto delle zone protette, dei limiti di proprietà privata e così via.

Allora, a che servirà il lodevole intento bibliofilo dell'onorevole Rosini che era qui un minuto fa, che potrà la splendida prosa di un Turgenev o di un Maupassant contro questi curiosi brandelli di letteratura che ci danno l'idea di che tipo di *corpus* venatorio abbiamo nel paese?

Qui non è in discussione la questione della caccia in sé, perché, come già si è detto in altre occasioni, se in Italia la caccia fosse stata esercitata nei limiti previsti negli altri paesi, non saremmo mai arrivati a questo: da molti anni saremmo tranquilli come negli altri paesi, la caccia sarebbe consentita, non sarebbe necessario promuovere i referendum, non sarebbe necessario azzuffarsi, né fare queste sedute da maratona in aula. Quindi mi sembra che sia veramente necessario ed urgente predisporre una vera legge che ci metta in condizione di presentarci all'Europa come cittadini, sia pur cacciatori, che hanno rispetto per l'ambiente. Ma lei pensa, signor Presidente, e voi pensate, colleghi, che tutto questo si potrà fare in poche ore? Da oggi al giorno che ci separa dal referendum vogliamo davvero pensare che metteremo a posto quello che non siamo riusciti a sistemare in 15 anni? Veramente mi sembra incredibile, mi sembra che manchiamo del senso della misura e del ridicolo!

È necessario e inevitabile che i cacciatori siano consapevoli di quello che fanno e che siano pochi. Il nostro territorio non ne sop-

porta più di tanti e soprattutto non di un certo tipo.

Dicevo che abbiamo il dovere di dividere il grano dal loglio: dobbiamo predisporre una legge che consenta una caccia onesta, adatta, accettabile, tollerabile dal nostro territorio e fare assolutamente pulizia dei bracconieri. In che modo possiamo farlo? Preparando un testo legislativo che non abbia smagliature, anche attraverso emendamenti che io ed altri colleghi abbiamo preparato e che mirano a cambiare la legge, non ad altri intenti. Ma questi emendamenti devono passare, altrimenti ci vergogneremmo per tutto il resto della vita di una legge come questa! Infatti ci troveremmo ancora in un paese dove si faranno diatribe, risse e scontri di vario genere e inevitabilmente fra un po' ci troveremmo di fronte altre proposte di referendum. Dovete tenere presente che il referendum indetto è il quarto o il quinto proposto sulla caccia e la gente che ha lavorato per preparare questi referendum non crediate che si accontenti di una legge come questa!

C'è anche, colleghi, un altro problema. Sappiamo che in tutto il pianeta la situazione ambientale è preoccupante; in tutto il territorio su cui insistiamo noi esseri viventi — animali superiori, se volete, ma pur sempre essere viventi come gli altri — si registrano i problemi enormi che sono stati citati più volte, per cui sappiamo bene a che livello di pericolosità siamo giunti. Il nostro dovere è di sanare, non di «consentire» perché qualcuno ha paura delle *lobbies*, di chissà che o di minacce al collegio elettorale! Ma, signori miei, i cacciatori sono un milione e mezzo: sarebbe ridicolo se ciascuno di voi pensasse che tutti i cacciatori votino per il proprio partito! Oltretutto i cacciatori si stanno facendo anche i loro partiti, per cui a questo punto è ridicolo un simile timore! Quello che bisogna veramente temere è il fatto che fra un po' un avremo più un paese accettabile, né sotto l'aspetto vegetazionale né sotto l'aspetto faunistico e non avremo nulla da consegnare ai ragazzi, ai giovani che si aspettano ancora qualcosa dal nostro territorio, che ancora sperano di avere un

briciolo di natura. Mi riferisco persino ai bambini delle scuole elementari, i quali a volte vengono con un'aria mesta a chiedere: «Ma, signora maestra, come è fatto un pollo vivo?» Non conoscono nemmeno più quelli, perché ormai li vedono solo spennati al supermercato! Non sanno che il prosciutto viene dal maiale, non hanno mai visto un maiale, non hanno mai visto un asino! Oddio, di asini ce ne sono di altro genere, ma di quel genere lì ce ne sono sempre meno!

Dunque, dicevo, pensiamo anche al futuro, rendiamoci conto che noi dobbiamo, come legislatori, tutelare un bene che è definito dalla legge come indisponibile e di cui invece non ci occupiamo, avendo paura di un milione e 500 mila cacciatori (e nemmeno tutti di quel genere che dicevo, perché essi stessi si aspettano una legge diversa da questa).

Il partito socialdemocratico che si affaccia a questa tematica a pochi giorni sta ricevendo numerosissime telefonate di gente che dice che finalmente abbiamo capito che è ora di fare qualche cosa e bene. Dico perciò, a questo punto, che tutti noi non dobbiamo perdere questa occasione.

In conclusione, credo che occorra tener conto (sia pure fino ad un certo punto, perché ho sempre detto che divertirsi a sparare agli animali è alquanto strano; ma non voglio ampliare troppo il mio discorso) delle richieste della parte sana della popolazione. Come legislatori, dobbiamo operare con giustizia ed equità nei confronti dei cittadini che nutrono qualche aspettativa sotto il profilo della tutela della fauna del proprio paese, di quelli che vorrebbero vedere ancora qualche uccello volare nel cielo o qualche leprotto che di notte corra nei campi. Ho già detto in Commissione — e si è un po' riso su questo — che se si passeggia d'estate in campagna si può assistere a spettacoli meravigliosi che non bisognerebbe perdere, così come non bisogna trascurare i quadri preziosi, dei quali ci occupiamo assai poco.

Il criterio che deve animare la nuova legge non può essere ispirato alla poesia che dice: «Finiam d'empire il sacco, poi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

venga anche il diluvio: sarà quel che sarà. È necessario che il Parlamento testimoni un reale interesse nei confronti della comunità nazionale e non soltanto di una parte di essa. Sapete quanto i cittadini abbiano bisogno di un comportamento di questo tipo e di decisioni prese in modo ponderato e non precostituite, come avviene qui. Avete visto tutti che alcune decisioni sono già state prese!

Io non ho preso decisioni (mi consenta, signor Presidente, di parlare di me stessa); non ho nessuna intenzione di dire che si deve fare in un modo o in un altro, in base ad una mia decisione precostituita, che invece una parte della maggioranza ha dimostrato di aver assunto. Occorre approvare una legge onesta ed accettabile; è possibile farlo in pochi giorni, dopo aver aspettato dieci anni? Questa è la domanda che mi angoscia.

Signor Presidente, ho preparato alcuni emendamenti, che saranno esaminati nei prossimi giorni; penso che si tratti di proposte serie, come quelle presentate da altri. Senza queste modifiche la legge in esame è assolutamente inaccettabile. Mi dispiace per quei signori — anche colleghi della Commissione agricoltura — che hanno affermato che andrà tutto bene perché questa è una buona legge; dire ciò significa in realtà avere sugli occhi il classico salame.

Ricordatevi sempre una cosa: la caccia investe anche gli affetti ed i sentimenti, dei quali la gente ha sempre più bisogno in un paese nel quale avvengono cose atroci. Basta leggere il giornale o guardare la televisione per trovarsi di fronte a fatti terribili: vogliamo aggiungere a tutto ciò i morti per la caccia? Vogliamo continuare a perpetrare la distruzione delle specie naturali, nostre compagne di vita e care a tanta parte del popolo italiano, solo per consentire un giochino a qualcuno, che per di più a volte è anche piuttosto feroce? Avrei voluto disporre della documentazione — che giungerà nei prossimi giorni — relativa al modo nel quale vengono trattati gli animali. Mi riferisco, ad esempio, a quel famoso allevamento di povere bestie che poi dovrebbero servire come richiamo

per la caccia (esistono già esperimenti di questo tipo): si tratta di spettacoli orripilanti. Ciò nonostante, i richiami sono ancora consentiti, anche se da anni si fanno battaglie per eliminare questi fenomeni ignobili.

Abbiamo un'occasione da non perdere; dobbiamo realmente occuparci della parte sana del paese — anche di quella che va a caccia — approvando una legge che sia quella che gli stessi cacciatori si aspettano, per non parlare di tutti gli altri cittadini. Devo solo auspicare che non si approvi ancora una volta una legge tanto per farlo o per dire che esiste; di ciò potremmo pentirci amaramente. Non si tratta di una minaccia ma di una grande paura che provo; credo che le persone consapevoli avvertano lo stesso sentimento.

Signor Presidente, nelle prossime poche ore è in gioco tutto l'atteggiamento del paese nei confronti di un problema che lei, come del resto tutti i colleghi, sa che ha sollevato putiferi di ogni genere. Vogliamo continuare in questo modo?

Pensiamo all'atmosfera di oggi in quest'aula, che dovrebbe essere il sommo luogo nel quale si decidono le leggi del paese. C'era da aver paura: gente che ridacchiava, che scherzava sulle parole. Nel 1990, a due anni da importanti scadenze europee siamo ancora a questo? Signor Presidente, colleghi, spero...

PRESIDENTE. Onorevole Grosso, ha ancora un minuto a disposizione.

GLORIA GROSSO. Ho concluso, Presidente, grazie. (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Felissari. Ne ha facoltà.

LINO OSVALDO FELISSARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ora quest'aula ha la possibilità di affrontare il tema della riforma della caccia, che per anni è stato pura fraseologia. Fermi sono stati il Governo, i ministri, i partiti della maggioranza; solo in questi giorni alcuni ministri si rifanno loquaci, scoprono l'attività legi-

slativa, dopo anni di silenzio e di inattività, corresponsabili dell'inefficienza dell'esecutivo ma ancora oggi strenuamente impegnati a tacere sulle responsabilità di chi nel Governo ha impedito di varare la riforma.

Abbiamo assistito ad una resistenza passiva ed ostinata, a una difesa dello *statu quo*, a una banalizzazione del problema, forse nella presunzione di essere forti, che acuiva il conflitto sulla materia ed imponeva una via realistica per smuovere la situazione.

La promozione del referendum, che abbiamo compiuto insieme al partito socialista e alle forze ambientaliste, era per noi lo strumento efficace per ottenere la riforma. Non dovrebbe essere così se le questioni politiche e di governo non fossero trascinate nella palude, come è accaduto per quella al nostro esame.

È trascorso un anno da quando la Commissione parlamentare aveva deciso di porre all'ordine del giorno la questione. Per sei mesi i lavori sono stati bloccati da annunci, prima del Governo, poi di singoli ministri, di disegni di legge; decreto-legge Mannino, decreto-legge Ruffolo e poi ancora il Governo e successivamente i singoli ministri. Alcune proposte di legge sono state annunciate e mai presentate.

In tutti questi mesi Governo e maggioranza hanno passivamente atteso che i vizi formali o il giudizio della Corte di cassazione facessero cadere l'iniziativa referendaria.

Le firme però sono raccolte e la Corte dichiara ammissibili i quesiti. A questo punto si accostano al nostro testo di riforma, già presentato da tempo, altri progetti di legge, con velocità inversa rispetto al carattere, al merito degli stessi pronunciamenti precedenti di alcuni partiti: moratoria considerata come anticamera della chiusura della caccia o proposte di legge tese solo al recepimento delle direttive comunitarie.

La nostra iniziativa coglie così il primo obiettivo: il Parlamento si occupa della legge di riforma della caccia. Nulla si era mosso prima, nonostante le condanne subite dall'Italia in sede comunitaria perché

renitente al recepimento della direttiva CEE.

Eppure tutti avvertivano la necessità di dare una risposta urgente in materia: se si voleva perseguire una linea che consentisse di far la pace con la natura e di ridurre progressivamente le cause di disordine e di squilibrio ambientale, se si voleva che tale linea fosse seria, non dovevano esservi zone franche.

In altri termini, ora ci si deve impegnare sul piano della coerenza: il che obbliga a modificare la normativa sulla caccia. Sul piano legislativo, al momento dell'indizione del referendum, noi comunisti avevamo presentato una proposta di legge che avrebbe dovuto rappresentare il testo guida in tale attività. In essa si ottemperava all'esigenza di riformare profondamente la legge n. 968, nonché alla necessità di recepire le direttive CEE. Inoltre, si dava una risposta all'opportunità di raccogliere gli orientamenti dell'opinione pubblica competente e interessata, degli studiosi e dei naturalisti, tenendo presenti le esperienze migliori degli enti locali e della componente riformatrice dell'associazionismo venatorio, nonché le prese di posizione degli ecologisti più direttamente impegnati nello sforzo di difendere il patrimonio naturale.

Insomma, si consideravano le linee convergenti di un discorso volto a riconvertire l'esercizio della caccia in un'attività compatibile con l'ambiente, capace quindi di contribuire a restaurare e promuovere gli equilibri naturali, chiamando ad operare lo stesso mondo venatorio.

La nostra visione (quindi la nostra proposta) si ispirava a tali fattori; questa era la nostra ambizione. Tale proposta si collocava tra la posizione conservatrice (che sostiene la prosecuzione di un regime di speculazione) e quella abrogazionista (sostenuta solo dagli assertori dell'obiezione morale). Per questo abbiamo respinto anche la pregiudiziale di merito, votata all'inizio del dibattito odierno.

Si è trattato di una posizione e di un'obiezione morale legittima, ma non largamente condivisa e sostenuta da argomenti politici e giuridici: una visione che a

noi è estranea e che trova un suo insediamento culturale di matrice religiosa magari in oriente, dove credono alla sacralità di ogni essere vivente, a qualunque specie appartenga. Una visione animalista rispettabile, dicevo, alla quale però non rapportiamo il nostro giudizio in merito al testo che il relatore ci propone; tale visione presiede invece alle valutazioni dei colleghi del gruppo verde.

Il Parlamento ha iniziato a lavorare tardi e sulla base di documenti inizialmente arretrati. L'avvio in aula di questo dibattito risulta quindi tardivo; avevamo proposto si svolgesse prima, ma alcune forze della maggioranza ce lo hanno impedito.

Dopo settimane di lavoro in Commissione ed in Comitato ristretto, viene ora adottato il testo che reca il nome del relatore (la proposta Campagnoli); il nostro contributo è stato fattivo per quanto ci è stato consentito di dare, così come la disponibilità dello stesso relatore e degli altri partiti, in particolare della democrazia cristiana, del partito socialista e di quello repubblicano.

Operavamo per imporre un impianto portante alla legge, che modificasse la filosofia in materia, cioè i termini in cui considerare l'esercizio venatorio nel nostro paese. In questo testo vi sono alcune cose importanti; anzi, alcune misure fondamentali: si riserva, a protezione assoluta della fauna, almeno il 25 per cento del territorio agro-forestale; si induce un'operazione di riqualificazione ambientale nel 60 per cento del territorio per l'esercizio della caccia in forma programmata; si recepiscono le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali; si vieta il nomadismo dei cacciatori; si aumenta il numero delle giornate di silenzio venatorio; si stabiliscono infine nuove competenze per il Ministero dell'ambiente. Cosa più importante, si crea uno stretto rapporto tra cacciatore e territorio: elemento indispensabile per promuovere nuove forme di equilibrio ambientale.

Permangono tuttora questioni irrisolte, insufficienze, norme che rendono possibili interpretazioni contraddittorie del testo.

Vi è quindi la necessità di effettuare una discussione rigorosa, chiara ed ampia al fine di introdurre tutte le modifiche opportune. Mi riferisco, in particolare, alle specie cacciabili, al calendario venatorio, alla normativa sanzionatoria, alle disposizioni concernenti le guardie venatorie, nonché alla definizione di una nuova disciplina dell'esercizio della caccia. Mancano all'acquisizione del testo queste proposte per indurci a formulare un giudizio definitivo ed esaustivo, esigenza questa, che aveva indotto il partito comunista a decidere la concessione della sede legislativa in Commissione. Si è trattato di una decisione accolta con favore dalla corrente più riformatrice del mondo venatorio ma polemicamente dalle associazioni ambientaliste.

Si realizzava qui, a differenza del momento della raccolta delle firme, una divaricazione degli obiettivi. C'era e c'è per noi l'esigenza di conquistare una buona legge di riforma, e quindi la necessità di svolgere appieno, nella chiarezza delle posizioni, un confronto serrato. C'era e c'è invece in altri l'obiettivo di impedire di legiferare.

Nell'ultima settimana la Commissione, per gli effetti dei meccanismi delle nuove norme del regolamento, è stata impossibilitata a svolgere la sua funzione, paralizzata dall'ostruzionismo dei colleghi del gruppo verde. Nasce da qui e non da altro l'esigenza di assumere da parte del gruppo comunista l'iniziativa per portare in Assemblea, la sede più autorevole anche per l'implicita capacità di attenzione che esercita nell'opinione pubblica, il dibattito, nel quale appunto affrontare una discussione affinché vi sia una nuova legge di riforma, affinché si proceda ad apportare quelle modifiche necessarie per dare al paese una buona legge di riforma.

Ciò è stato pervicacemente impedito in Commissione. Mentre venivamo criticati per la nostra iniziativa nei lavori di Commissione per le insufficienze che caratterizzavano il testo, i nostri stessi critici impedivano di svolgere un'impegnata iniziativa per modificare il testo proposto dal relatore.

Ed è sintomatico ed emblematico — consentitemelo, colleghi — il tentativo tar-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

divo operato dai colleghi Procacci e Tamino ieri in Commissione, in prossimità, peraltro, dell'esame del provvedimento in Assemblea, di sollecitare noi tutti ad introdurre modifiche al testo del relatore.

Si trattava cioè di indurci a fare in una o due ore ciò che ci era stato impedito di fare per due mesi all'interno della Commissione. Se è legittimo cambiare posizione per sottrarsi all'accusa di ostruzionismo, credo sia corretto e lecito anche per noi indicare lo scopo strumentale, rivelatore delle reali intenzioni che si vogliono perseguire.

È necessario quindi lavorare per cambiare il testo; le modifiche che ieri i colleghi verdi hanno proposto potevano essere considerate, ed avranno, anche in questa sede, la nostra attenzione. Ma perché non formularle prima? Qual era il vero obiettivo?

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo che abbiamo di fronte segna un nuovo iter parlamentare, cioè quello della discussione in Assemblea. Noi ci auguriamo che in questa sede il percorso sia breve ed impegnato, affinché si possa finalmente operare quelle modifiche che ho succintamente indicato poc'anzi. Si tratta di un testo che raccoglie nel suo impianto sostanziali novità che apprezziamo; ci accingiamo ad esaminarlo in Assemblea, in modo impegnato e con volontà emendativa.

Sarà quest'aula a fare chiarezza di fronte al paese delle posizioni di ciascuno di noi. Con l'iniziativa referendaria abbiamo conseguito l'obiettivo di far discutere finalmente il Parlamento; ora il nostro obiettivo è quello di conquistare in questa sede una buona legge di riforma (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi, intervengo per dire poche cose di ordine più generale e poche cose sul progetto di legge in discussione, sul modo in cui si sta procedendo, nonché sulle stravaganze e sulle stranezze di questa vicenda

parlamentare, nella quale di caccia certo si parla, ma sulla base della quale è in atto una vera e propria operazione di ignobile bracconaggio nei confronti dell'istituto del referendum: si va a caccia di referendum da eliminare. E quello sulla caccia è sempre stato uno dei bersagli preferiti dai bracconieri.

Io non posso essere definito un «anticaccia» (non mi piacciono le qualifiche «anti» qualche cosa), ma sono sostenitore della Costituzione, del referendum e — credo — di un modo di legiferare con il quale il Parlamento deve dimostrare rispetto verso se stesso e verso quella sovranità popolare che lo legittima e che, avvilita nella sua espressione dell'istituto referendario, finisce per avvilire lo stesso Parlamento.

Non so, signor Presidente, se abbandonarmi all'ilarità o arrabbiarmi veramente quando si parla di certe iniziative parlamentari (rivendicandone magari anche la paternità, come abbiamo inteso fare poc'anzi) e si dice che il loro scopo è di non far svolgere il referendum. Questa è una forma di sbeffeggiamento di un istituto previsto dalla Costituzione ed è un modo per avvilire la sovranità popolare, che comunque credo venga avvilita soprattutto quando si ammette che si legifera in condizioni e in tempi tali da non escludere il referendum ma non si ha neppure la curiosità (da parte dei rappresentanti del popolo, la cui funzione è legittimata dalla volontà e dalla sovranità popolare), di sapere come la pensa la gente.

Si arriva così a teorizzare l'ipotesi che una maggioranza di «anticaccia» prevalga sulla minoranza dei cacciatori! Non so chi vincerebbe il referendum nel caso in cui si facesse; e quando dico fare il referendum mi riferisco al fatto di mettere veramente e liberamente in atto i meccanismi del voto popolare. Cosa che certo non si fa confinando (come è stato fatto) il referendum a ridosso delle elezioni amministrative (che avrebbero interrotto un'eventuale campagna elettorale), con la radio e la televisione che non se ne vogliono curare e con il Parlamento che dice al cittadino elettorale. «di che ti preoccupi? ci pensiamo noi». Ed è ancora più grave

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

quando, dal momento che il referendum è previsto e non si può evitare, gli si dice «tanto poi andrai a votare»; e si aggiunge: «il referendum ci ha stimolati e adesso ti facciamo sapere che cosa il tuo stimolo è valso a produrre».

Bell'esempio! Non avete nemmeno la curiosità di sapere come la pensa la gente, come la pensano gli elettori che vi hanno mandato in quest'aula!

Volete fare una legge stimolata dal referendum? Stimolata dalle firme? Ma deve essere una legge che rappresenti la volontà comune del popolo. Ebbene, questa Camera ritiene invece di poter provvedere ad un'opera legislativa che vedrà concluso il suo iter dopo l'espressione di un voto popolare, senza preoccuparsi nemmeno di sapere quale sarà l'esito di quel voto.

GIACOMO ROSINI. Scusa Mellini, mi consenti un attimo...

MAURO MELLINI. Caro Rosini, io credo che questo rispetto sia dovuto, a te, ai tuoi cacciatori e anche agli iscritti alla Federazione della caccia, alla quale tu, come pubblico ufficiale o comunque incaricato di un pubblico servizio, mandi, su carta intestata di un ente pubblico, l'invito a non votare, commettendo un reato...

GIACOMO ROSINI. Stai dicendo delle cose non vere, da te non me l'aspettavo: la Federazione è un'associazione privata! (*Commenti del deputato Tamino!*) Tu Tamino menti sempre quindi non fai testo! Mellini invece è una persona seria!

MAURO MELLINI. Sono lieto di sapere che non è vero. Allora si dica chiaramente...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, per cortesia, si rivolga alla Presidenza e non polemizzi con l'onorevole Rosini.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, parlo con un collega al quale devo anche verità. Se quindi il collega mi dice che non è vero che la Federazione della caccia

come tale fa propaganda perché non si vada a votare, io ne sono lieto.

GIACOMO ROSINI. È un'associazione privata, non è ente pubblico: è questo che ti dicevo.

MAURO MELLINI. La Federazione della caccia non è federata al CONI?

GIACOMO ROSINI. È associazione privata! Non è federata al CONI.

GIANNI TAMINO. Non riceve soldi dal CONI?

GIACOMO ROSINI. Questo è un altro discorso!

GIANNI TAMINO. Ah, è un altro discorso? I soldi però sono nostri!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego! Il discorso è rivolto a tutti i colleghi presenti e a quelli assenti che leggeranno il resoconto, non solo all'onorevole Rosini.

MAURO MELLINI. È vero, Presidente, è per tutti i colleghi. Ma a questo punto devo dire che, ammesso che la Federazione della caccia sia una associazione privata (e mi sembra molto dubbio), il Parlamento non lo è di certo. E il Parlamento sta dicendo agli elettori «andate pure a votare, tanto noi nel fare la legge ce ne infischiamo di sapere quale sarà il risultato del voto». Potrebbe essere possibile un certo risultato, come è probabile... La vostra preoccupazione di non far svolgere il referendum farebbe pensare che siano in maggioranza gli elettori contrari alla caccia. Io non lo so se siano in maggioranza gli italiani favorevoli alla caccia o quelli contrari. Io non lo so, ma credo che un Parlamento dovrebbe pure preoccuparsi di fare una legge che tenga conto della volontà della maggioranza su questo argomento, visto che un dibattito al riguardo è in corso nel paese.

GUIDO MARTINO. È presunzione, la tua, ritenere che non si sappia quello che vuole

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

la gente, abbi pazienza! Qui siamo inviati dagli elettori per poter operare all'interno del Parlamento. Non indiciamo noi i referendum. Qui dovremmo operare concretamente per quello che ci viene proposto.

MAURO MELLINI. Caro collega, ma se esiste una Costituzione nella quale oltre l'istituto del Parlamento c'è quello del referendum...

GUIDO MARTINO. Il referendum viene per secondo!

MAURO MELLINI. Viene per secondo, ma è previsto appunto l'istituto del referendum...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego!

MAURO MELLINI. Voi sapete che si va a votare e venite a dire che ve ne infischiate di quello che sarà l'esito del voto popolare!

FRANCESCO BRUNI. Qui hanno confuso l'aula parlamentare con l'aula del tribunale!

ROSA FILIPPINI. Il Parlamento non è neppure la Federcaccia!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, fate parlare l'onorevole Mellini!

MAURO MELLINI. Nell'aula del tribunale c'è gente che capisce qualche cosa di diritto più di quanto forse possa avvenire qualche volta nelle aule parlamentari e viceversa. Quindi...

FRANCESCO BRUNI. Va bene, Mellini, ma non ci fare sempre lezioni!

MAURO MELLINI. Caro collega, se tu ritieni che affermare certe cose voglia dire fare lezioni ciò dipende dal fatto che c'è qualcuno che tu ritieni sia un falso maestro, ma potrebbe anche dipendere dal fatto che tu ti senti molto alunno e magari

un alunno che non riesce a capire bene quello che altri cercano di spiegargli.

FRANCESCO BRUNI. Ho più umiltà di certi maestri!

MAURO MELLINI. A questo punto è un dato di fatto che si ritiene di poter legiferare indipendentemente da quello che eventualmente gli elettori scriveranno sulle schede o da quello che non scriveranno. Perché caro Rosini, se tu otterrai che gli elettori non vadano a votare a quindi rendano non valido l'esito del referendum, questo sarebbe comunque un risultato con una certa valenza.

Non so se il referendum si svolga legittimamente o meno, se si sia fatto quanto è dovuto ed obbligatorio perché gli elettori possano, se lo credono, andare a votare informati. È certo però che, formalmente, il risultato della mancanza del *quorum* dice — quello sì — al Parlamento: fate voi perché noi non vogliamo esprimerci sul quesito referendario, per il sì o per il no, contro la caccia o per la caccia, per dilatare o per restringere!

Vogliamo ammettere che, quale che debba e possa essere l'opera successiva del Parlamento, se vi sarà un voto maggioritario e valido per il «sì» evidentemente ciò dimostrerà che il corpo elettorale vuole una restrizione, mentre un eventuale voto per il «no» significherebbe che, quali che possano essere le modifiche, gli elettori sono contrari a tale restrizione?

E si deve rispetto a quelli che la pensano come te, caro Rosini! Se parlo in questo modo, non lo faccio perché sono un frenetico «anticaccia»: anzi, al contrario, perché, tra l'altro, sono un pescatore. Ho visto la distruzione dell'ambiente marino e, pur non essendo mai andato a caccia, mi rendo comunque conto di come essa sia cambiata a seguito del mutamento intervenuto nell'ambiente. Altra cosa è infatti andare a pesca quando i pesci ci sono ed altra cosa è andare a cercare gli ultimi esemplari: lo stesso avverrà per la caccia.

Io dico comunque che questa prevenzione nei confronti dell'espressione di un voto popolare provoca certe reazioni. Si

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

giustifica cioè quanto dicevo all'inizio: qui vi sono i bracconieri del referendum, quelli che vanno a caccia (vietata e lo fanno con tutti i mezzi, leciti ed illeciti) degli ultimi superstiti referendum, per uccidere e far scomparire questa specie in via di estinzione (tale è nella realtà). Questo è il punto! (*Applausi del deputato Rosa Filip-pini*).

Allora, colleghi, quali sono le considerazioni amare che si debbono fare? Sono quelle che discendono dalla storia di questo referendum. Io non capisco nulla dei problemi specifici della caccia, però ho visto fare carte false, anche dalla Corte costituzionale — la sentenza che esclude il referendum sull'articolo 842 del codice civile era proprio un fare carte false — sui referendum e su quelli relativi alla caccia. Quando poi si arriva ad essi, si fanno invece carte false perché l'elettore intelligente non vada a votare. Ma se non vi andrà non sarà a causa delle tue lettere, Rosini, ma perché avrà capito che non c'è più la Costituzione e quindi non c'è più l'articolo 75 della Costituzione!

Quando il Parlamento, questo o l'altro ramo, avrà deciso se il referendum si svolgerà o meno, occorrerà far sapere agli elettori come la pensiamo... Abbiamo inteso dire che compito di questo dibattito è portare a conoscenza del paese le posizioni che il Parlamento propone: giustissimo! Meno male che una volta tanto gli elettori saranno informati di quello che facciamo, perché in genere lo sono poco. Vivaddio!

Nel momento in cui sapremo che per legge e per Costituzione il referendum si farà — meno male; lo dicono Maccanico, il ministro per i rapporti con il Parlamento — è importante che i cittadini sappiano quello che comunque, indipendentemente dal loro voto, farà il Parlamento...

Certo, a questo punto, è chiaro che l'elettore intelligente e non rassegnato potrà anche dire: ma io voglio far comunque sapere come la penso! Mentre l'elettore intelligente e un po' rassegnato dirà: tanto fanno come gli pare ed io a votare non ci vado perché voglio fare cose utili! A questo punto, Costituzione o non Costituzione, chi la pensa in un modo e chi in un altro, io do

ragione a Rosini e ai promotori del referendum. Io non ho messo la mia firma per chiedere il referendum e non perché avessi qualcosa contro il referendum! Non sono il tuo antagonista, Rosini, ma certo non si ha rispetto di te e forse tu non hai rispetto di te stesso nel momento in cui vuoi sfuggire a questa prova.

Devo ritenere, giunti a questo punto, che si abbia il timore — da parte vostra — di ciò di cui altrimenti non sarei convinto. Non sarei cioè convinto che nel paese c'è sicuramente una maggioranza anticaccia! La convinzione ce l'ho nel momento in cui vedo fare carte false perché non si arrivi ad un autentico voto popolare. Si vuole infatti legiferare comunque e contro o indipendentemente dal voto popolare. Alla gente si vuole lanciare questo segnale: di che cosa volete occuparvi? Del referendum? Lasciate perdere! Ne facciamo a meno; l'abbiamo superato: sappiamo noi quello che dobbiamo fare! È vero o no quanto sto dicendo? È forse contestabile? Credo che non possa esserlo.

Lo scopo di questo nostro legiferare oggi è quello di mandare tale messaggio, l'unico messaggio che può scaturire da tale dibattito, in questo momento e in queste condizioni, agli elettori. E tutto ciò con l'obiettivo che non venga raggiunto il *quorum*. Allora dobbiamo dire che in una democrazia o in qualunque Stato deve pur esserci un reciproco rispetto tra i vari poteri. Deve esserci sempre, infatti, una norma generale — e c'è sempre! — che dica che la portata, i limiti e l'esercizio di un potere sono limitati, in qualche modo, dalla necessità di non interferire, di non prevaricare e vanificare l'esercizio di un altro potere. Allora dobbiamo dire che questa nostra funzione legislativa viene esercitata in modo tale che se ci si trovasse di fronte ad un atto amministrativo esso risulterebbe viziato da eccesso di potere per sviamento. Lo scopo non è infatti quello di fare una legge né buona né cattiva, colleghi, bensì quello di fare in modo che comunque questa legge non sia influenzata dal voto popolare, che non deve incidere sul contenuto dell'ordinamento in tema di caccia! Lo scopo è altresì quello che il voto popo-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

lare non sia tale da influenzare, con un segnale positivo liberamente espresso, la stessa attività parlamentare. Si vuole cioè — come direbbero i signori della Sacra Rota — fare in modo che il voto popolare *tamquam non esset*, come se non fosse. Credo che questo sia un fatto particolarmente grave.

Quanto al merito, io non credo che questa sia una buona legge, perché il suo scopo è solamente quello che ho detto poc'anzi. Vi siete messi in condizione di non fare una buona legge. Se altra era la vostra intenzione, avreste dovuto procedere prima, al di fuori da tali tempi e strette. Non possiamo pensare oggi — come sono invece convinti i colleghi del gruppo comunista — che discutere in aula su questo provvedimento di legge significhi «dare sfogo» a quelle che erano le finalità del referendum. Lo dico non perché sia stato fatto un ostruzionismo! Io non so infatti ciò che sia avvenuto in Commissione agricoltura. Quello che so è altra cosa: è che in realtà il fatto stesso che voi parliate di stimolo significa che la legge si faceva in quanto si sarebbe celebrato il referendum. Se il referendum fosse stato ancora una volta dichiarato inammissibile, la legge non si sarebbe fatta; ove fosse stato dichiarato ammissibile, si trattava di fare una legge perché comunque il referendum non si tenesse. E poiché un tale progetto non è riuscito, a questo punto si sostiene che bisogna fare una falsa opera legislativa perché la gente sappia che comunque non sarà il voto popolare a decidere, ma saranno altri. Allora, non parliamo di stimolo, non parliamo di altro, ma soltanto di «bracconaggio» nella caccia ai referendum, parliamo di estinzione della specie del referendum, di distruzione del referendum. Ma, badate, che insieme al referendum state distruggendo la Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Martino. Ne ha facoltà.

GUIDO MARTINO. Giunti a questo punto della discussione sulle linee generali, si-

gnor Presidente, penso che non abbiamo dimenticato proprio nulla!

Abbiamo davanti agli occhi amplissimo il quadro europeo: Trattato di Berna, direttive comunitarie, decisioni dell'Alta Corte di giustizia. Abbiamo chiaro davanti, perché gli enunciati sono stati tanti ed i riferimenti sono stati precisi e puntuali, il quadro nazionale, con i diritti costituzionali — che ineriscono ad aspetti della proprietà, statale e privata — ricorrenti in queste proposte di legge: il diritto del cacciatore all'esercizio dell'attività venatoria.

Questa sera in Parlamento guardiamo ed operiamo secondo il diritto-dovere di legiferare con atto positivo, proprio di ognuno e di tutti i parlamentari nati dalla democrazia rappresentativa sancita dalla nostra Costituzione; atto che indubabilmente precede — voglio sottolinearlo — l'atto referendario, diritto costituzionale anch'esso, ma diritto di abrogazione di atti legislativi preesistenti, atto negativo quindi, posto a tutela della democrazia diretta, ma — sottolineo ancora — successivo all'esercizio del diritto all'elettorato attivo di ogni cittadino. Si tratta del diritto esercitato con il moto politico, come atto fiduciario, e con il conferimento conseguente di una legittima rappresentanza dei propri interessi di cittadino in Parlamento.

Ma non abbiamo assolutamente tenuto solo sullo sfondo il tema grande dell'ecologia. Essa, signor Presidente e colleghi, è ricorrente in ogni aspetto del testo illustrato dall'onorevole Campagnoli, senza trasmodare mai in un troppo facile ecologismo salottiero, di maniera o di piazza. Abbiamo sentito oggi in quest'aula molte interpretazioni erranee, false e capziose. Noi abbiamo avvertito ed avvertiamo l'esigenza di razionalizzare la problematica tecnico-scientifica specifica laddove il dato possa confortare la scelta politica e la possa giustificare.

Il nostro ruolo — lo rivendichiamo con tutta modestia — è stato di contemperare e rendere più congruenti, per quanto possibile, i multiformi aspetti di un annoso problema, conservando — me lo si consenta — una onestà intellettuale che nessuno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

può negare essere stata espressa contro i possibili estremismi, le insofferenze e le intolleranze di ogni fatta che pur potevano esplodere nel lungo e faticoso lavoro fatto non solo negli anni passati ma soprattutto nei lunghi mesi — sei mesi, se non vado errato — che hanno preceduto l'esame da parte dell'Assemblea delle proposte di legge illustrate dall'onorevole Campagnoli.

Signor Presidente, una proposta emendabile certamente, migliorabile nella forma e nella sostanza, e noi oggi siamo qui per adempiere a questa funzione che ci compete. Ci sono i nostri emendamenti, che sono la verifica della nostra volontà di composizione e di equilibrio fra cogenti interessi che convergono sul problema della caccia; e sui temi più controversi riteniamo ancora possibile una composizione perché, signor Presidente, crediamo nella ragione.

Certamente non tolleriamo — lo dobbiamo dire con chiarezza — accuse di bracconaggio quale che sia, perché non siamo qui dentro e fuori di qui cacciatori di alcunché: lo abbiamo dimostrato lavorando su questi temi la scorsa legislatura senza pungoli, abbiamo continuato in questa legislatura senza pungoli e stimoli, perché gli stimoli a volte sono quelli di certi appetiti che noi non abbiamo, che noi rifiutiamo!

ROSA FILIPPINI. Nella scorsa legislatura il pungolo cera!

PRESIDENTE. Onorevole Filippini, lei è iscritta a parlare. Si limiti per il momento ad ascoltare, altrimenti potrà essere poi interrotta dal collega Martino.

ROSA FILIPPINI. C'era il referendum!

GIANNI TAMINO. Solo in presenza di un referendum si è votato!

FRANCESCO BRUNI. Nella scorsa legislatura era stato approvato un testo che poi non è diventato legge a causa dello scioglimento anticipato delle Camere!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Prosegua pure, onorevole Martino.

GUIDO MARTINO. Signor Presidente, mi consenta in sede di discussione generale di rivolgere con sincerità un ringraziamento a tutti: anzitutto al relatore onorevole Campagnoli, quindi ai rappresentanti del Governo, ai colleghi commissari di ogni parte politica ed ai funzionari, per un'opera di cui non si può immaginare qui ora la reale mole, specialmente da chi non abbia frequentato a sufficienza la Commissione agricoltura.

Mi piace pensare che tutti abbiano compiuto — secondo i rispettivi ruoli, le proprie conoscenze, le proprie intime convinzioni — un dovere verso questo paese e verso la sua collocazione in Europa e nel mondo, assumendo come propria quella dichiarazione di Byron nella vecchia composizione intitolata alla natura, *Nature*. Lo dissi in altra occasione ed oggi mi torna alla memoria: «*I love not man the less but nature more*», io non amo l'uomo di meno ma la natura di più, quella natura nella quale l'uomo è compreso ed alla quale egli deve filiale considerazione ed amoroso rispetto (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare onorevole Francesco Bruni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BRUNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sia necessario fare alcuni chiarimenti, perché i termini «truffa», «indecoroso», «bracconaggio», che ho inteso citare questa sera, non hanno alcun fondamento nei fatti e in quello che è avvenuto.

Vorrei richiamare un attimo l'attenzione dell'Assemblea su questo. Già altri colleghi hanno rilevato come la Commissione agricoltura abbia cominciato l'esame della materia un anno fa, riprendendolo con insistenza sei mesi or sono.

È stata effettuata una discussione di carattere generale, è stato costituito un comitato ristretto, che ha lavorato per sei mesi,

durante i quali sono stati elaborati addirittura tre testi, tanto è vero che si parla oggi del «Campagnoli-ter».

Il fatto che siano stati elaborati tre testi significa che in Commissione si è lavorato a fondo, articolo per articolo, frase per frase, individuazione di istituto per individuazione di istituto al fine di realizzare il miglior provvedimento possibile.

Se avessimo voluto operare per raffazzonare la legge prima del referendum, avremmo evitato questo confronto continuo durato sei mesi. Questa considerazione fa da sola giustizia di tutti gli attacchi e le accuse secondo cui il provvedimento è finalizzato ad impedire ed evitare il referendum.

Dice questo chi purtroppo non ha visto i lavori della Commissione agricoltura. La collega Conti del gruppo comunista, la collega Procacci ed altri che hanno partecipato alla stesura del testo sanno che ogni frase di esso è stata studiata, meditata, riconsiderata.

Certo, tutto è perfettibile, anche il testo in esame; ma è veramente falso che non vi sia stato confronto, che non vi sia stato lo sforzo di addivenire ad un dialogo. Chi parla di truffa e di bracconaggio deve sapere che bracconaggio viene fatto proprio da chi, essendo stato costantemente in silenzio in questi mesi, non avendo partecipato al lavoro della Commissione, viene all'ultimo momento a fare da cattivo maestro su un problema che abbiamo affrontato a lungo.

Comprendiamo il fatto che vi siano gruppi minori che non hanno la possibilità di frequentare pienamente le Commissioni, ma ci sia consentito rilevare che non possiamo accettare l'insulto verso chi ha lavorato onestamente e seriamente, cominciando dal relatore, onorevole Campagnoli.

Rigettiamo il discorso del bracconaggio ed affermiamo che, se vi è un rischio per le istituzioni, esso consiste nel tentativo di impedire il confronto presentando migliaia e migliaia di emendamenti. Non ci si venga a dire poi che il confronto non c'è stato e non ci sarà quando si presentano 7 mila emendamenti. Vuol dire che non si

vuole il confronto; vuol dire che si fa un gioco tentando di impedire la realizzazione di una legge. Si tratta di un gioco legittimo, ma è esso che colpisce a morte la nostra Costituzione e la nostra democrazia.

Noi della democrazia cristiana abbiamo presentato già il 28 settembre 1988 la proposta di legge Martinazzoli ed altri per il recepimento delle direttive comunitarie e successivamente la proposta di legge Scotti ed altri per la riforma della legge n. 968 del 1977.

Bisogna tuttavia sottolineare un altro aspetto importante, cioè il fatto che in questa Camera noi non siamo chiamati a discutere gli aspetti filosofici del problema caccia. Rispetto coloro che si definiscono qui animalisti e che ritengono di essere contro la caccia ed allo stesso modo rispetto coloro che — come ha precisato il collega Tiezzi — ritengono la caccia un elemento essenziale del loro modo di vita. Sono queste due tesi, ma si tratta di due tesi ideologiche, filosofiche che attengono, per altro, a problemi che non riguardano la nostra presenza in questa Assemblea ed il nostro dovere di legislatori.

Il nostro dovere di legislatori è un altro: è quello di rispettare tutte le posizioni filosofiche e fare delle leggi che diano garanzie nell'ambito della Costituzione.

Non possiamo dimenticare che l'articolo 117 della Costituzione prevede la caccia come materia di competenza regionale, riconoscendone quindi, con la presenza, il valore giuridico. Si può anche avere una concezione evolutiva della caccia, ma la caccia non può essere immaginata se non come abbattimento di animali, altrimenti non è più tale.

Allora, se ciò viene riconosciuto dalla Costituzione, insieme con il concetto di difesa dell'ambiente e di tutela della fauna, dobbiamo operare — è questo il punto fondamentale che altri colleghi che non si sono dichiarati contrari alla caccia per principio hanno sostenuto — per tutelare la fauna selvatica e il suo habitat, consentendo che la caccia venga praticata in modo corretto rispetto al territorio, all'ecologia e alla fauna selvatica esistente.

Questo è il punto fondamentale da cui abbiamo tratto le mosse.

Questa legge, allora, a parte alcune rettifiche che possono essere apportate, affronta o no tale tema? Credo di sì, e voglio sottolineare taluni aspetti, anzitutto di tipo istituzionale. Questa obiettivamente è una legge-quadro, una legge di principi, non potendo disciplinare tassativamente tutti gli aspetti della caccia in quanto l'articolo 117 della Costituzione demanda tale materia alle regioni. Se ciò è vero non possiamo fare altro se non una legge-quadro, una legge di principi. Di qui il costante richiamo alle competenze e agli spazi di competenza in cui si devono muovere le regioni.

Come è già stato giustamente messo in evidenza dal relatore, con questa legge non solo abbiamo individuato gli ambiti in cui si deve muovere la regione, ma abbiamo anche stabilito che la regione opera attraverso la delega di enti come la provincia ed abbiamo previsto altri due aspetti che mi sembrano importanti: in primo luogo si è attribuita ai ministeri una funzione sostitutiva, qualora le regioni non dovessero operare; in secondo luogo si è previsto un equilibrato coordinamento tra le competenze di indirizzo e di coordinamento dei Ministeri dell'agricoltura e dell'ambiente.

Mi sembra, quindi, che sotto questo aspetto il testo al nostro esame risponda totalmente ai principi costituzionali. Certo, c'è uno strano modo di fare nel nostro paese: per alcuni problemi si citano sempre le regioni e le competenze regionali, ed immediatamente dopo non si ha fiducia né delle regioni né delle competenze regionali e si pretende che tutto venga stabilito dal Governo centrale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI.

FRANCESCO BRUNI. Crediamo che fino a quando la Costituzione prevederà l'esistenza delle regioni con le loro competenze, queste vadano rispettate; quindi è giusto quanto stabilito nella proposta di legge.

C'è un secondo aspetto che volevo sottolineare: la tutela della fauna e dell'habitat, che vengono salvaguardate in più punti da questa legge. In primo luogo, infatti, si sottolinea che la selvaggina è patrimonio indisponibile dello Stato; in secondo luogo, si recepiscono pienamente le direttive comunitarie ed anche le convenzioni internazionali (vedasi l'articolo 1, comma 2, che non leggo per brevità). L'articolo 1, comma 2 della legge precisa, infatti, che sono recepite le direttive comunitarie e le convenzioni. Successivamente si fa obbligo alle regioni di tutelare non solo la fauna selvatica, ma anche la difesa dell'habitat nel quadro proprio delle direttive comunitarie e nel quadro delle convenzioni internazionali. Anche a tale riguardo si prendano in considerazione i commi 4, 4-bis, 4-ter dell'articolo 1 (cito dal testo del 19 aprile e non dall'ultimo testo distribuito; probabilmente quindi i numeri dei commi saranno diversi). Le regioni devono operare in tal senso altrimenti scattano i poteri sostitutivi dello Stato.

Un altro aspetto importante riguarda le specie protette e quelle cacciabili. Anche a tale riguardo il richiamo alle direttive CEE e alle convenzioni internazionali è esplicito e tassativo, come dice l'articolo 2, comma 1, lettera c).

Si è parlato di ibridi, di canidi e di altri animali domestici. Anche a tale proposito vorrei ricordare che questa è una legge sulla caccia, non sui cani randagi, e perciò alcune delle questioni sollevate devono essere affrontate con altri provvedimenti, non con questo, che concerne la caccia.

Potranno esservi discordanze su alcuni punti del testo in esame, ma abbiamo detto che alcune norme sono perfettibili, e siamo qui appunto per migliorarle.

Il divieto dell'uccellazione, previsto dall'articolo 3, è tassativo e le eccezioni sono previste soltanto su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Credo che poche volte nella legislazione sia stato scritto che un ente pubblico — la regione — decide su conforme parere di un organismo tecnico.

Circa l'esercizio della caccia, concordiamo sull'esigenza di una migliore defini-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

zione, com'è già stato detto anche dal relatore.

Vorrei ricordare il nuovo calendario venatorio, nel quale sono previsti tre giorni di silenzio e che inizia dalla terza domenica di settembre per concludersi il 31 gennaio. Anche in questo caso le eccezioni sono collegate allo spazio che gli altri paesi della Comunità europea avranno dalla Corte di giustizia: così stabilisce il comma 5 dell'articolo 14. Anche qui c'è una garanzia assoluta: non è vero che si tratti di una truffa.

Il secondo aspetto che volevo ricordare, oltre la tutela della fauna, è quello concernente i piani faunistici e la caccia programmata. Non mi dilungherò, ma a questo proposito si realizzano alcuni importanti obiettivi. Innanzi tutto l'uso equilibrato del territorio: il comma 3 dell'articolo 7 parla del 25 per cento del territorio riservato, del 15 per cento destinato alle riserve e del residuo 60 per cento in cui è ammessa la caccia, ma una caccia programmata. Questo è un elemento nuovo e fondamentale, che obbliga le regioni e le province a ripartire il territorio in ambiti definiti ed incardina il cacciatore nel territorio: non è vero che vi sarà ancora la possibilità di caccia vagante. Questo è vero non solo per la selvaggina stanziale, come afferma l'articolo 10, comma 9, ma anche per la selvaggina migratoria, perché anche per quest'ultima la regione è obbligata a fornire precise indicazioni, come stabilisce l'articolo 10, comma 10.

Vi è infine la questione dei fondi agricoli. Si è raggiunta una soluzione equilibrata tra le esigenze dell'agricoltura e quelle della caccia. Innanzi tutto è previsto un contributo per chi mette a disposizione il terreno ai fini della programmazione; vi è poi la possibilità di richiedere l'esenzione, ed è previsto addirittura il silenzio-assenso dopo sessanta giorni. C'è anche la semplificazione della chiusura del fondo attraverso la semplice tabellazione, nonché la disciplina che le regioni possono dare avendo presenti le diverse realtà culturali per quanto riguarda i terreni in attualità di coltura o con presenza di bestiame. Infine vi è una nuova formula di

assicurazione per i danni che garantisce sostanzialmente il mondo agricolo.

Signor Presidente, bisognerebbe anche sottolineare alcuni aspetti che riguardano i divieti, contenuti all'articolo 17. Innanzi tutto la lettera *b*) dell'articolo 17 vieta di cacciare nei parchi nazionali, nelle riserve, nelle oasi, eccetera; la lettera *f*) concerne il trasporto delle armi, la lettera *h*) il divieto di caccia da veicoli a motore, da natanti o da aeromobili.

Concludo, signor Presidente, dicendo che tutte queste norme sono fondamentali ed importanti, a dimostrazione che vogliamo fare una buona legge che tuteli la selvaggina, la fauna selvatica e l'habitat, e che nel contempo garantisca in questo ambito la caccia (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ceruti. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI CERUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ho ascoltato con interesse tutti gli interventi che si sono succeduti e vorrei richiamarmi brevemente a quello del collega Bruni, il quale ha parlato insistentemente di perfettibilità. Mi domando perché, visto che questo testo è riconosciuto come perfettibile, chi lo ha presentato non abbia pensato di redigerlo in modo più consono.

FRANCESCO BRUNI. Perché tutto è perfettibile!

GIANLUIGI CERUTI. Questa insistenza lascia comunque pensare che il testo sia estremamente lacunoso!

Il collega Bruni si è poi riferito alle direttive ed alle convenzioni internazionali; sicché il nostro paese parteciperebbe della realtà istituzionale europea, parteciperebbe delle convenzioni internazionali, le cui norme però non dovrebbero essere recepite ed applicate nel nostro ordinamento. Queste sarebbero le grandi conquiste invocate dal collega Bruni!

Io devo deludere i colleghi Bruni e Mar-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

tino perché — anche se non sono un ecologista salottiero di moda o di piazza — trovo, valutando serenamente questo testo, che esso rappresenti una mistificazione fin dal titolo, che fa riferimento a norme per la protezione della fauna selvatica. L'unica giustificazione è che questo inganno era già contenuto nella legge n. 968 del 1977. Sono trascorsi tredici anni, è aumentata la coscienza sociale e la sensibilità su questi temi, ed è cresciuta l'avversione dei cittadini nei confronti delle pratiche venatorie che, come nel caso dell'uccellazione, dei quagliodromi o dei fagianodromi, assumono forme aberranti. A distanza di tredici anni tuttavia, ripeto, non si è ritenuto di dover migliorare la legge n. 968. Le norme che si propone di introdurre, al contrario, risultano decisamente peggiorative rispetto a tale legge.

Ho molta comprensione per l'onorevole Campagnoli e gli auguro che questa legge non venga approvata; in caso contrario, egli legherebbe il suo nome ad una iniziativa legislativa — *absit iniuria verbis* — francamente di basso profilo. Allo stesso modo, devo dire che il ministro dell'ambiente dovrebbe riflettere sull'opportunità di rimanere al suo posto, dopo che un suo intervento (per altro tardivo) è stato sconfessato dal Governo. In altri giorni, un ministro sconfessato dal Consiglio dei ministri si sarebbe dimesso; evidentemente i tempi sono cambiati.

Desidero svolgere alcune osservazioni di carattere generale, prima di scendere esemplificativamente nel particolare. Per quanto concerne l'ambito territoriale, la normativa Campagnoli, anziché prevedere il divieto di cacciare come regola generale e la caccia come eccezione, riafferma il concetto che in tutto il territorio si può cacciare, ad esclusione delle oasi. Espresso in termini quantitativi, ciò significa — secondo un calcolo che è stato effettuato — che qualcosa come il 75 per cento del territorio nazionale viene messo a disposizione dei cacciatori.

Non è vero inoltre quanto affermava testé il collega Bruni: l'articolo 17 non vieta la caccia nei parchi naturali e regionali. Questo è uno dei tanti elementi innovativi e

peggiorativi rispetto all'articolo 20 della legge n. 968 del 1977.

FRANCESCO BRUNI. Perché non leggi l'articolo 16?

GIANLUIGI CERUTI. Nei parchi nazionali e nelle riserve naturali integrali ed orientate, nelle oasi e nelle foreste demaniali gli abbattimenti selettivi non sono affidati alla direzione dell'area protetta ed al personale tecnico-scientifico specializzato, ma direttamente ai cacciatori, sui quali viene esercitato un semplice controllo.

FRANCESCO BRUNI. Chi lo dice? La legge non lo stabilisce!

GIANNI TAMINO. Non dirlo significa che si può fare l'una e l'altra cosa!

GIANLUIGI CERUTI. Inoltre, i cacciatori non sono assolutamente legati al territorio, grazie all'invenzione rappresentata dagli accordi interregionali di ospitalità venatoria ed ai permessi regionali di caccia per i migratori ai non residenti.

Non vi sono poi limiti massimi di densità dei cacciatori. Al collega Berselli, che richiamava la normativa di altri Stati europei, voglio ricordare che in Italia vi è la massima densità in relazione a tutti gli altri paesi del mondo.

Non sono inoltre stabilite le dimensioni massime degli ambiti territoriali di caccia; né è previsto — è già stato ricordato — alcun tipo di censimento della fauna. Manca quindi ogni forma di programmazione del prelievo venatorio.

Se si scende rapidamente ad un'analisi più specifica delle singole disposizioni, rileviamo che si permette la caccia di specie attualmente protette, come lo stambecco e la marmotta — onorevole Francesco Bruni, è forse questa una delle disposizioni migliorative? — o di specie per le quali non è possibile attuare censimenti, come tordi e allodole.

FRANCESCO BRUNI. Ma non è vero. Si richiamano le direttive comunitarie.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

GIANLUIGI CERUTI. Onorevole Bruni, io non l'ho interrotta quando parlavà; la prego di mantenere lo stesso atteggiamento nei miei confronti.

FRANCESCO BRUNI. Chiedo scusa.

GIANLUIGI CERUTI. I primi due commi dell'articolo 842 del codice civile, che consentono ai cacciatori di entrare nei terreni privati e che formano oggetto di quesito referendario, sono aboliti per modo di dire, solo sulla carta, in quanto poi si attribuisce alle regioni il potere di stabilire se il proprietario abbia o meno il diritto di escludere dal proprio fondo il cacciatore, in base alle determinazioni del piano faunistico-venatorio.

In buona sostanza la normativa del codice civile contestata potrà sopravvivere *ad libitum* delle regioni per cui è sin d'ora facile prevedere che non mancheranno le censure e le denunce di incostituzionalità di alcuni commi dell'articolo 11 della proposta Campagnoli, per violazione dell'articolo 3.

Quanto al periodo di caccia (articolo 14, quinto comma), si pone il termine di chiusura della caccia al 31 gennaio, ma immediatamente ci si preoccupa di assegnare ancora alle regioni la facoltà di posticipare la chiusura, limitatamente alle specie acquatiche, fino al 28 febbraio, proprio nel periodo, come è stato già ricordato da altri colleghi, in cui gli uccelli migratori ritornano in Europa e sono più vulnerabili. Con tale previsione ancora una volta si disattendono le richieste e gli appelli di non procrastinare la chiusura oltre il 31 gennaio, provenienti da organismi scientifici di ricerca, sia italiani che internazionali.

Il primo e il quinto comma dell'articolo 3 vietano ogni forma di uccellazione e di caccia da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi; ma nello stesso quinto comma si fanno salvi gli appostamenti fissi concessi nelle annate venatorie precedenti all'entrata in vigore della legge, appostamenti che secondo un calcolo ammonterebbero a circa 60 mila.

E ancora, l'articolo 6, terzo comma, attribuendo alle regioni a statuto speciale e

alle province autonome il potere di disciplinare la caccia in armonia con le consuetudini e le tradizioni locali, consente la reintroduzione delle cosiddette cacce tradizionali. Questo potrebbe diventare lo spiraglio per le cacce primaverili e la famigerata uccellazione.

L'articolo 7, settimo comma, precisa i contenuti dei piani faunistico-venatori e alla lettera e) sotto l'ingannevole dizione di zone e periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare dei cani, contempla ancora i quagliodromi, dei quali credo non si dirà mai male abbastanza.

Infine, per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, l'articolo 25 è ricco, signor Presidente, di depenalizzazioni e di mere e lievi sanzioni amministrative, previste ad esempio per chi esercita la caccia nei parchi nazionali e nelle altre zone protette.

Credo che tutte queste considerazioni siano sufficienti per indurre a sperare che il provvedimento, quanto meno nel testo al nostro esame, non sia approvato dal Parlamento. (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, il dibattito è molto chiaro, e i temi affrontati sono ormai conosciuti dall'Assemblea. Mi preme soltanto sottolineare alcuni aspetti. Entrerò nel merito specifico degli articoli del provvedimento sui quali non concordo.

In questi pochi minuti desidero ribadire alcune significative osservazioni. In quest'aula abbiamo sentito molti colleghi pronunciarsi in senso favorevole su questa legge. Essi però non hanno mai affermato chiaramente che desiderano che tale provvedimento sia approvato solo perché hanno paura della consultazione referendaria. Se non avessero paura, si accingerebbero tranquillamente a partecipare al referendum; successivamente sarebbe ovviamente possibile proseguire il dibattito su questa legge.

La fretta, l'accelerazione al dibattito im-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

posta in questi ultimi giorni è a tutti evidente. Non serve quindi affermare che si discute in materia da un anno, perché in realtà sono dieci anni che dibattiamo questi problemi, anche se soprattutto in prossimità di referendum.

FRANCESCO BRUNI. Non è vero!

GIANNI TAMINO. Voi della maggioranza, voi del Governo ve ne siete infischiate per sei mesi, perché eravate convinti che la Corte costituzionale non avrebbe dichiarato ammissibile il referendum. Questo è il vero motivo per il quale non avete insistito!

FRANCESCO BRUNI. Il vero motivo è che voi non siete venuti in Commissione!

GIANNI TAMINO. In Commissione si può benissimo esaminare un provvedimento, anche in assenza di una proposta alternativa del Governo. Ma la maggioranza non lo ha fatto perché sperava, confidava nel parere negativo della Corte costituzionale.

FRANCESCO BRUNI. Questa è una tua presunzione!

GIANNI TAMINO. Solo dopo, in grande fretta, vi siete resi conto che, poiché gli italiani sono contrari alla caccia, dovevate in ogni modo cercare di impedire la consultazione referendaria.

Non contenti, oggi tentate in tutti i modi di impedire la celebrazione del referendum, ricorrendo anche alla logica dell'astensionismo.

FRANCESCO BRUNI. Non è vero!

GIANNI TAMINO. Questo è il vostro atteggiamento!

FRANCESCO BRUNI. Te ne accorgerai che non è vero!

GIANNI TAMINO. Avete paura di uno strumento di democrazia diretta!

FRANCESCO BRUNI. Voi, voi avete paura!

GIANNI TAMINO. Avete paura di un istituto previsto dalla Costituzione, ma non avete il coraggio di riconoscerlo!

Si è parlato molto dei motivi per i quali si dovrebbe essere favorevoli o contrari alla caccia. Abbiamo sentito parlare dell'attività venatoria intesa come cultura, come tradizione, come parte integrante della nostra civiltà. È un inganno, perché nessuno di noi è contrario alla caccia intesa come necessità, come momento importante dell'evoluzione umana.

Un tempo la caccia era uno dei modi per garantire cibo alla popolazione. Sappiamo benissimo che in alcune circostanze la caccia ha rappresentato anche un tipo di reazione alla paura della natura, una dimostrazione di forza. Tutti i popoli selvaggi hanno operato in questo modo. Fortunatamente, tuttavia, si è registrata un'evoluzione culturale, anche se in Italia vi sono ancora un milione e mezzo di selvaggi che desiderano continuare a cacciare. Ma questo non consente loro di imporre il loro punto di vista a 60 milioni di italiani.

Perché siamo favorevoli all'abolizione della caccia? Perché mi si deve spiegare — e soprattutto lo dovete chiarire a 60 milioni di italiani — per quale ragione possiamo ammettere che una minoranza si diverta ad uccidere animali inermi, senza che ciò sia giustificato dalla necessità di procurare alimento, o di difendersi, o di evitare danni a se stessi o alle proprie attività. In questa legge si parla addirittura della caccia come di un'attività sportiva, ricreativa, di divertimento. In tal modo incentiveremo solo il divertimento di una minoranza, che appunto per divertirsi deve uccidere sadicamente animali indifesi.

Non posso certo condividere questa impostazione. Tutto ciò che potrebbe essere giustificato se avessimo stabilito che la fauna selvatica è *res nullius*; ma poiché voi stessi nel provvedimento ribadite che essa è patrimonio indisponibile dello Stato, come si può ammettere che tale patrimonio sia utilizzato da una minoranza che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

in realtà lo distrugge per proprio divertimento?

Cari colleghi, cosa ne direste se domani qualcuno di noi, una minoranza, rivendicasse il diritto di prendersi qualche quadro d'autore dalle pinacoteche nazionali, perché vuole che questo patrimonio indisponibile dello Stato venga gestito ed usato personalmente e individualmente?

Non solo, ma voi avete addirittura proposto la depenalizzazione dei reati connessi. Non lo dico solo io, lo dice la legge, lo dicono i cacciatori. Su *Il Giornale* di oggi, mercoledì 16 maggio, nella rubrica «La posta» vi è una lettera interessante, intitolata: «Una legge a favore del bracconaggio». La firma di chi è? Dei soliti animalisti? No, cari colleghi, è di Luigi Berri, presidente dell'Associazione regionale liberi cacciatori di Milano. È vergognoso — si dice — che vi siano persone che difendono questa legge; e lo sostiene un cacciatore...

NEDO BARZANTI. Perché anche lui non l'ha letta, questa legge!

GIANNI TAMINO. No ti sbagli perché Luigi Berri è venuto in Commissione, chiamato da noi; quindi non puoi dire che non conosce questa legge, perché ne abbiamo discusso insieme in Commissione. Tu non c'eri quando lui è venuto in Commissione!

NEDO BARZANTI. C'ero!

GIANNI TAMINO. Se c'eri, allora non hai una buona memoria; e comunque non puoi dire che Berri non conosca questa legge!

NEDO BARZANTI. Ma non l'ha letta!

GIANNI TAMINO. Non puoi avere la presunzione di sapere quello che gli altri fanno o non fanno!

Dicevo quindi che questa legge depenalizza il bracconaggio. Ciò significa, in pratica — e vi chiedo di dirmi se lo trovate giusto — che se viene rubata un'opera d'arte o un pezzo del patrimonio archeologico o se si distruggono le nostre spiagge,

anche tali comportamenti dovrebbero venire depenalizzati!

NEDO BARZANTI. Leggi l'articolo dove si prevede il bracconaggio!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il nostro è un dibattito politico e parlamentare. Vi prego quindi di evitare i dialoghi.

GIANNI TAMINO. È evidente che non possiamo pensare che vi sia qualcuno che, per proprio divertimento, non solo vuole essere libero di cacciare su tutto il territorio, ma addirittura pretende che, se commette reati connessi con questo uso personale di un patrimonio indisponibile dello Stato, riceva sanzioni esclusivamente di tipo amministrativo. Questo è ridicolo, e non lo possiamo accettare.

Io sono totalmente contrario alla caccia, perché ritengo indecente ed ignobile divertirsi ammazzando animali indifesi. Posso capire che qualcuno proponga una regolamentazione della caccia, ma quella al nostro esame non è neanche una regolamentazione della caccia. Dove sono andati a finire i dieci punti del partito socialista, del partito comunista? Dove sono le proposte del ministro dell'ambiente a questo riguardo? Non vi è nulla, anzi vi è un peggioramento della legge in vigore.

Vorrei svolgere un'ultima considerazione, colleghi, perché non voglio tediarvi più di tanto. Poiché nella Commissione agricoltura vi sono numerosi esponenti delle associazioni di coltivatori (e in particolare dell'Associazione coltivatori diretti), vi domando: veramente pensate che la scelta da voi compiuta per carenza di bloccare i referendum, che intendono abrogare i primi due commi dell'articolo 842 del codice civile, risponda all'esigenza di tutti i coltivatori che, sistematicamente, vedono danneggiate le proprie colture e vedono passare indiscriminatamente i cacciatori sul proprio territorio?

Non pensate forse che la rappresentanza di un sindacato che dovrebbe difendere gli interessi dei coltivatori venga meno nel momento in cui si garantiscono gli opposti interessi di una *lobby* partico-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

lare come sono quelle dei cacciatori e dei venditori di armi? Questo è ciò che è successo nell'articolo che consente il transito sui fondi agricoli ai cacciatori, ai soli cacciatori, e non anche, per esempio, agli ecologisti o a coloro che sono interessati alla fotografia dell'ambiente.

Nessuno di costoro può transitare liberamente sui fondi, ma i cacciatori sì: potevano farlo prima e potranno farlo anche dopo l'approvazione della vostra proposta di legge. Questo è davvero un bel servizio reso ai coltivatori, i cui interessi dovreste rappresentare!

Siamo di fronte ad una delle tante incongruenze verificatesi all'interno della Commissione agricoltura, che dimostrano come il titolo, pomposo e ipocrita, di questa legge, «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» sia in realtà da modificarsi in «Norme per la protezione dei cacciatori sul nostro territorio!» (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Rosa Filippini. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI. Non mi soffermerò, signor Presidente, sui diversi aspetti del provvedimento in esame, perché già i colleghi che mi hanno preceduto hanno ampiamente evidenziato i punti che riteniamo inaccettabili. Mi interessa invece svolgere alcune considerazioni di carattere generale.

Questa sera ho ancora una volta sentito negare una semplice verità, che noi abbiamo più volte sostenuto: si è detto cioè che il Parlamento si è interessato della riforma dell'attività venatoria (di questo infatti si tratta, a prescindere dal titolo della legge) solo ed esclusivamente perché si è trovato di fronte a richieste referendarie pendenti. Questo è accaduto dopo i referendum tentati nel 1980 e nel 1986 e respinti entrambi dalla Corte Costituzionale, ed è accaduto anche oggi. Tale vicenda non sarebbe poi così incomprensibile (è successo altre volte che testi legislativi siano stati esaminati all'ultimo mo-

mento utile); senonché quanto si è verificato nelle tre occasioni che ho citato (le prime due, non essendo deputato, le ho seguite come membro dell'associazione ecologista cui appartengo) è l'emergere di uno strano morbo che investe tutti i deputati nel momento in cui si arriva a discutere i provvedimenti in materia. Colleghi che normalmente sono corretti, leali, cortesi e si comportano da gentiluomini, diventano improvvisamente arroganti, irragionevoli, annebbiati, annichiliti, incapaci di intendere e di formarsi una opinione. Tutti si trincerano dietro la considerazione che sarebbero dalla nostra parte, ma purtroppo il loro elettorato è composto soltanto di cacciatori...!

Questa affermazione è un po' strana, perché in realtà in Italia i cacciatori non sono più di un milione e mezzo (ai quali va aggiunto forse qualche bracconiere). Dal momento che il numero degli elettori italiani è di gran lunga superiore, un'affermazione del genere appare abbastanza stravagante, anche se non del tutto. Una semplice e utile verità (che credo che sia utile rimanga ai verbali della discussione odierna) riguarda infatti il meccanismo di organizzare del voto da parte di corporazioni che perseguono un certo interesse.

Le associazioni venatorie sono uno strumento formidabile di organizzazione di un numero notevole (un milione e mezzo, per l'appunto) di cittadini. A questo punto ci si potrebbe domandare come mai le associazioni ecologiste sono tante, hanno così tanti affiliati, eppure non si organizzano nello stesso modo. A tale domanda possiamo rispondere che le associazioni venatorie godono da anni dei contributi dello Stato e riescono ad organizzare in maniera corporativa e con tenacia i loro associati.

Esse costituiscono uno strumento eccellente di organizzazione anche del voto; e credo che lo abbiano dimostrato in modo mirabile in occasione delle ultime elezioni. In molte regioni italiane, infatti, si è assistito ad un fenomeno identico a quello della Lega Lombarda, in quanto le suddette associazioni hanno ottenuto numerosi consiglieri sia nei comuni sia nelle province.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

È evidente che la differenza che esiste fra un interesse particolare ed un interesse generale è proprio questa. Un deputato è infatti in grado di comprendere ciò che può ottenere da un numero limitato di votanti, ma non è in grado di prevedere o di ottenere con certezza i voti di una grande maggioranza di elettori che però non è organizzata ed è trasversale. Da ciò discende questa semplice verità: una grande maggioranza di italiani non ha gli stessi mezzi di pressioni e lo stesso *appeal* elettorale che ha una piccola minoranza organizzata! È una storia vecchia come il mondo; è la storia delle piccole *lobbies*, capaci di intervenire direttamente sull'insieme dei parlamentari. E si tratta naturalmente di una storia poco edificante. Un deputato che si trova di fronte alle pressioni esercitate dalle piccole *lobbies* pensa evidentemente molto più al suo tornaconto personale, alla possibilità di essere o meno rieletto nella prossima tornata elettorale, che non a quell'interesse generale che dovrebbe motivare il suo mandato parlamentare.

Credo che questa sia anche una delle ragioni per le quali sono pochissimi i deputati che accettano di esporsi su questo argomento. In generale, inoltre, ad esporsi sono tutti quelli che «svettano» oltre le 100 mila preferenze, poiché sono gli unici che possono forse disinteressarsi della piccola *lobby* che fa pressione e li interroga sull'argomento.

Noi siamo a conoscenza — come credo tutti del resto — del fatto che addirittura vi sono elenchi dei parlamentari «buoni» e «cattivi». Non parlo dei verdi, perché quelli sono dati per scontati, così come i pochi altri colleghi che fanno parte di questa minoranza di urlatori, come diceva il collega Berselli, ma di tutti gli altri, quelli che magari si spongono un po' meno, che non hanno la caccia fra i loro principali interessi o non ci hanno mai pensato molto. Però se qualcuno ha mostrato in alcuni momenti qualche debolezza, siate sicuri che vi sono delle liste dove ciò è ben sottolineato. Quei deputati vengono interpellati e pressati e viene loro fatto presente che nel collegio elettorale di provenienza esiste

una minoranza forte ed organizzata. Si esercitano su di loro pressioni attraverso pubblicazioni distribuite a piene mani, grazie spesso ai soldi pubblici o comunque derivati da contributi pubblici.

Si spiega quindi perché il deputato, a fronte di simili occasioni, entra praticamente in catalessi. Questa volta si sono verificati episodi che sembravano smentire o contraddire questo andamento. Due grandi partiti italiani, il partito socialista e quello comunista, hanno infatti aderito alla campagna referendaria. E qui vengono le note dolenti. Io ho cercato di dare un'interpretazione del comportamento di questi due partiti.

Nell'ambito del partito comunista — come sappiamo — è in corso un grande dibattito. Figuriamoci, quindi, se non è oggetto di accesa discussione anche l'argomento della caccia. Io ritengo che un simile dibattito dovrebbe esserci ovunque e che non dovrebbe esistere questa strana intimidazione in base alla quale nessuno più osa pronunciarsi chiaramente. Per la verità, molto poco trapela all'esterno di questa importante discussione che si sta svolgendo nel partito comunista. Continuano ad emergere posizioni abbastanza omogenee anche se per certi versi contraddittorie.

PRESIDENTE. Onorevole Filippini, il tempo!

ROSA FILIPPINI. Concludo, signor Presidente.

Il partito comunista dice: «Noi vogliamo far sapere alla gente quali sono le nostre proposte». Ma colleghi, è dal 1979 che esiste una direttiva europea in materia! Sono passati 11 anni! Il popolo italiano sa perfettamente che cosa sono in grado di produrre le Camere su questo argomento, conosce perfettamente lo stato di catalessi in cui cadono i deputati quando arrivano a discutere di tutto ciò. Gli elettori non hanno bisogno di quest'ultima settimana per sapere che cosa propone il partito comunista; né il partito comunista, a mio avviso, con gli esperti che ha al suo interno, ha bisogno di sapere quali sono le

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

proposte dei verdi per capire come modificare il testo al nostro esame. Se vuole, è assolutamente in grado di definire precisamente le sue posizioni.

Ancora più grave è la situazione per il partito socialista. Le entusiastiche adesioni al referendum si sono trasformate negli ultimi giorni in una incredibile rincorsa al tentativo di negarlo.

Come spiegare questo atteggiamento? Io mi do una risposta molto semplice.

Il partito comunista — e con questo concludo, signor Presidente — non sapendo scegliere quale delle due scarpe riempire, anche su questo argomento, come su altri, continuerà a perdere voti sia dalla parte degli amici dei cacciatori sia da quella degli amici degli ambientalisti. Il partito socialista, invece, storicamente più furbo ed attrezzato, tenterà ancora una volta di guadagnare voti sia di qua sia di là. Noi siamo qui per questo: per denunciare con molta chiarezza la politica dei due tavoli e per impedire che gli elettori si facciano scippare il sacrosanto diritto di dire la loro su un argomento sul quale non possiamo continuare a far guidare il Parlamento italiano da una *lobby*, per quanto organizzata e potente (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Calderisi ha comunicato alla Presidenza che rinuncia a svolgere il suo intervento.

È iscritto a parlare l'onorevole Rosini. Ne ha facoltà.

GIACOMO ROSINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'organica e brillante relazione dell'onorevole Campagnoli ed il rigoroso e puntuale intervento dell'onorevole Bruni mi consentono alcune osservazioni «in libera uscita» sul dibattito che oggi — ma già nei mesi scorsi — ha investito il Parlamento ed il paese.

Devo dire che non raramente si è trattato di un dibattito di basso profilo (mi rivolgo, in particolare, a coloro i quali hanno voluto usare questa definizione per qualificare il testo al nostro esame). Quando esprimo tale giudizio critico, non mi riferisco agli interventi dei colleghi Lanzinger,

Tamino, Ronchi o Russo, i quali stanno vivendo una nuova stagione del loro estremismo politico e, per autoilludersi di essere ancora giovani, hanno pensato di vivere una stagione verde...

GIANNI TAMINO. Perché, i verdi sono sempre giovani?!

GIACOMO ROSINI. Né dirò di altre considerazioni che potrebbero avere un tono forse eccessivamente polemico, però — questo sì — accennerò ad una qualche delusione riferita al Ministero dell'ambiente, per averlo visto impegnato esclusivamente in una polemica i cui fini, almeno per quello che ho inteso, sono solo di potere.

ROSA FILIPPINI. Senza grande successo!

GIACOMO ROSINI. Ha buttato infatti in una discussione già di per sé difficile solo questioni di competenza, che potevano essere risolte successivamente in un clima più sereno e ragionato.

Devo registrare in questo dibattito, che dura da diversi mesi, anche una delusione rispetto alle posizioni assunte via via da alcune associazioni che amano definirsi ambientaliste. Esse avevano operato un tentativo di organicità e di razionalità, per quanto minato da una contraddizione che rendeva la proposta di legge Bassanini-Testa priva di prospettive, che poi è stato superato perché assorbito dalla posizione che in quest'aula, come nel paese, più di ogni altro è rappresentata dalla collega Procacci. Vi è stato cioè un approccio religioso ai temi della fauna selvatica e della fauna in senso generale. Anche questa sera abbiamo sentito teorizzare la caccia come peccato...! Forse pretendevo troppo, ma mi sarebbe piaciuto veder cogliere un po' più frequentemente in questo confronto-scontro quanto vi è di culturale e di storico.

Infatti anche nel testo che è al nostro esame, ancora una volta, come negli ultimi 200 anni, si è tentato e si sta tentando una composizione tra due diverse concezioni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

che si distinguono e si contrappongono a proposito del rapporto che deve o dovrebbe intercorrere tra l'uomo e l'ambiente, in generale, e tra l'uomo e la fauna selvatica, in particolare. Mi riferisco a quelle che comunemente si definiscono visione romano-mediterranea e concezione austro-ungarica o germanica. Atteggiamento imprenditoriale, fauna selvatica intesa come variabile dipendente dall'ambiente, fauna selvatica intesa come risorsa naturale rinnovabile e pertanto fruibile razionalmente, anche a fini di lucro, rappresentano alcuni dei connotati caratteristici della concezione tedesca. A fronte di questa c'è un'altra visione, un'altra concezione: propensione alla fruizione dell'avifauna selvatica migratoria in via prevalente, e per ciò stesso una fruizione soggetta alla variabilità dei fattori climatici, con tutto quello che ciò significa e comporta sul piano delle consuetudini, delle tecniche venatorie, degli esorcismi, dei presagi e dei riti che compongono appunto la tradizione romano-mediterranea.

Ebbene quand'è, onorevoli colleghi, che queste due concezioni hanno cominciato a scontrarsi, più che a confrontarsi? Circa 200 anni fa, dopo la rivoluzione francese e dopo che Napoleone, scorrazzando per i paesi d'Europa, aveva fatto *tabula rasa* di molte cose tra cui anche la legislazione faunistico-venatoria precedente, nel Lombardo-veneto, durante l'impero austro-ungarico, abbiamo assistito alla nascita del primo conflitto tra queste due concezioni. Vienna voleva imporre a queste regioni italiane la sua legislazione *tout court*, mentre le popolazioni lombardo-venete volevano mantenere la loro legislazione. Gli scontri furono duri, altro che le letterine pornografiche, o come si vogliono diversamente definire, giunte alla collega Grosso, letterine delle quali si poteva forse anche omettere la lettura in quest'aula.

Tali conflitti terminarono grazie alla mediazione di Maria Teresa d'Austria; una mediazione che vide estendere alla fauna selvatica stanziale la legislazione austro-ungarica e fare salva per l'avifauna migratoria la tradizione italiana. Ma non voglio ripercorrere tutte le fasi e mi limiterò a

dire che durante il fascismo la tradizione romano-mediterranea trovò la sua massima espansione ed applicazione, tant'è che solo in quelle che erano definite le province dell'ex impero e solo per la fauna alpina venne mantenuta la legislazione austro-ungarica.

Veniamo alla legge-quadro vigente: la legge n. 968 del 1977. Chi lavorò a quella legge lo fece senza alcun bisogno di stimoli referendari, approvando una legge che allora fu molto apprezzata, tant'è che la Comunità europea lo copiò per emanare la propria direttiva in materia (anche se successivamente in questo paese a tutto si è pensato fuorché ad applicarla: si è pensato unicamente, per fini di parte e di partito, a stumentalizzare l'istituto del referendum). In quella legge la mediazione tra quelle due tendenze e concezioni fu, in sintesi, questa: il mantenimento della legislazione tedesca, per quanto riguarda la fauna alpina; l'opzione normativa, fino ad un terzo del territorio, per la fauna stanziale al di fuori della zona faunistica alpina; il mantenimento della tradizione romano-mediterranea per la fauna migratoria.

Come risolve o tenta di risolvere, il testo al nostro esame, questo conflitto di culture e di storia? Direi che la germanizzazione delle norme che riguardano la gestione dell'ambiente, la tutela della fauna e la regolamentazione della caccia per quanto riguarda la fauna stanziale, è totale; ivi compresa, colleghi, quella clausola della ospitalità che non è una invenzione nostra perché è una variabile che in tutti i paesi è stata consacrata in un passato anche recente, persino al livello dei più alti rapporti diplomatici anche quella clausola, dicevo, è mutuata dalle tradizioni austriache germaniche.

Per quanto riguarda invece l'avifauna migratoria, abbiamo fatto salva — sia pure molto parzialmente, prevedendo che alcune forme di caccia siano praticamente precluse ora per allora — la tradizione nazionale, attingendo per altro anche all'esperienza della legislazione francese.

Se così è, come è, il testo sottoposto al nostro esame rappresenta un provvedimento ad alto contenuto riformatore e al-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

lora tutte le critiche che, per quanto banali, non possono essere lasciate cadere, di legge truffa, manipolazione, eccetera, non possono che essere respinte.

Quello al nostro esame è un provvedimento che soffre unicamente di un clima artificioso che intorno ad esso è stato costruito, anche con qualche capacità di mentire, sapendo di mentire, all'insegna appunto di una tradizione che è quella delle farse borghesi, che si reggono su menzogne convenzionali.

Farò una sola esemplificazione: sui giornali ed anche qui qualcuno ha voluto additare quale colpa al ludibrio non so di chi il fatto che questo testo non prevederebbe il divieto dell'esercizio venatorio nei parchi regionali.

Signor Presidente, il testo a nostro esame prevede l'obbligo per le ragioni di programmare e pianificare il loro territorio e indica alcuni criteri. Per superare qualsiasi polemica intorno ai parchi nazionali, che pure si sono viste nel passato, si afferma che quelli sono punti insindacabili, ma poi si prescrive anche alle regioni di inibire all'esercizio della caccia un quarto del loro territorio. Come si fa allora a supporre, in termini di correttezza...

GIANLUIGI CERUTI. L'articolo 20!

GIACOMO ROSINI. ... come si fa a supporre correttamente che le regioni possano inibire alla caccia territori generici e consentire la caccia nei loro parchi regionali? È un atteggiamento antiregionale e contrario all'autonomia degli enti locali, che è echeggiato in quest'aula, quasi che le regioni, gli enti locali, non fossero Stato al pari del Governo centrale; anzi — dico io — lì forse vi è una concezione dello Stato più autentica.

È per questo che a me non è dispiaciuto che questo dibattito si sia celebrato oggi e possa svilupparsi nei giorni a venire prima del referendum che è stato indetto per il 3 giugno, perché se vi è stato qualcosa di poco democratico e poco chiaro in questo paese fino ad ora, è stata proprio l'informazione su questioni come quella della fauna selvatica e della caccia.

E quei sondaggi che voi citate non dicono solo che il 60 o il 55 per cento degli italiani sarebbe contrario alla caccia. Ecco, una delle esemplificazioni più chiare di come si può mentire con arte è proprio dire delle verità parziali: non lo scopro io oggi! Si fornisce questo dato del sondaggio, ma non si dice che dai vostri stessi sondaggi risulta che il 75 per cento di coloro che si dichiarano contrari alla caccia ammettono di non sapere nulla della caccia.

Ma allora chi ha manipolato, e per quali fini, l'opinione di questi italiani? Perché volete il referendum? È solo una preoccupazione di parte! Avete perso in un anno 20 elettori su 100: questo si ricava facendo un confronto dalle elezioni europee a quelle regionali. Questa è aritmetica, sulla quale si può discutere poco. Allora comprendo tanta foga, questo vostro cercare di ricompattarvi! Non è un fenomeno nuovo: lo fanno i Cobas, che per darsi una ragione di esistenza vanno avanti a colpi di sciopero; anche voi per sopravvivere a voi stessi andate avanti a colpi di referendum!

Proprio per questo ritengo che nulla di meno che corretto abbia fatto il Parlamento ad iniziare oggi una discussione che — ne sono certo — terminerà dopo il 3 giugno; ci sarà modo di tenere conto anche del giudizio che il popolo italiano esprimerà, peraltro, sulla legge n. 968 del 1977 e non sul testo in discussione; cercheremo, nonostante le vostre faziosità e i vostri settarismi, di dare al paese la migliore legge possibile (*Applausi del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fiandrotti. Ne ha facoltà.

FILIPPO FIANDROTTI. Signor Presidente, la questione per me, anche se può sembrare aprioristica all'onorevole Francesco Bruni, resta molto semplice: la caccia oggi non è più una necessità ma uno sport, e per sport non si può uccidere o far del male a nessuno, nemmeno ad una mosca. Chi lo fa appartiene culturalmente al periodo in cui la caccia era una necessità oppure è un violento gratuito.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Come ha detto Bobbio proprio ieri a proposito della violenza sui morti nei cimiteri, la violenza gratuita esce dalla nostra possibilità di comprensione razionale; è incomprendibile appunto perché appartiene ad un'altra epoca ormai scomparsa. Così la sente la coscienza dell'uomo civile, come ha finalmente testimoniato anche il papa assumendo il concetto dei diritti degli animali e le conclusioni — alcune soltanto — della bioetica.

Se volessimo tradurlo in immagini, come oggi si fa, dovremmo dunque dire che in quest'aula parlano oggi due fronti o due soggetti, che portano entrambi gli aspetti borghesi ma hanno due consistenze diverse: l'uomo moderno e l'uomo di Neandertal o, se vogliamo, le due anime di mister Hyde e del dottor Jekyll. Non so se il relatore Campagnoli si senta fiero di questa sua vetustà o se non tema piuttosto di veder spuntare dal suo doppiopetto il pelo del dottor Jekyll. Non me ne voglia, ma le regressioni storiche non sono così rare!

Mi fa un po' tenerezza l'onorevole Rosini il quale si appella all'avanzatissimo sistema austro-ungarico. Di questi tempi il riferimento all'Ungheria è molto di moda, ma non mi sembra che nella civilissima Italia l'appello alla legislazione austro-ungarica costituisca un fatto così avanzato.

GIACOMO ROSINI. Il professor Consiglio dice che dobbiamo germanizzare ulteriormente!

FILIPPO FIANDROTTI. Io non prendo a testo il professor Consiglio; preferisco prendere a testo la coscienza del nostro paese!

Dunque o la caccia viene giustificata come una necessità vitale per il cacciatore o non è giustificabile. Ma una tale necessità, che può far sopprimere un diritto come la vita, può essere affidata solo ad una certificazione dello Stato e non al giudizio di un qualsiasi cacciatore, e può essere affidata solo a funzionari dello Stato o a persone da questi esplicitamente delegate o incaricate, figure che in ogni caso

nulla hanno a che fare con quella del cacciatore.

Il mio intervento potrebbe anche finire qui; mi rendo conto tuttavia che la maggioranza dei parlamentari riterrà suo dovere fare una legge di mediazione si fa per dire tra le istanze dei protezionisti e gli interessi dei cacciatori (cose tra di loro non compromettibili perché poste non sullo stesso piano). Tuttavia, desidero sottolineare che considero poco decoroso che una *lobby* di un milione e 500 mila persone imponga il superamento di ragioni di principio e di civiltà ad un intero Parlamento. Un milione e 500 mila persone che potrebbero benissimo incanalare il loro desiderio di sport o di autoaffermazione in molte altre attività non violente e più utili.

Non mi dica il collega Tiezzi che la caccia esprime amore per la natura, perché questo mi sembra troppo affine ad un amore da attrazione fatale che resta la cosa più temuta da ciascuno di noi.

Vengo dalla campagna, onorevole Campagnoli, forse più di lei che ne porta il nome, ed ho guardato negli occhi quell'amore per la natura di molti cacciatori di cui parlava Tiezzi: le assicuro che è un amore da rimanere impietriti per chi li guarda.

PRESIDENTE. Impallinati!

FILIPPO FIANDROTTI. Né ha senso richiamare l'interesse dell'industria — anche se lo si fa sotteraneamente — che fornisce i cacciatori, perché, se proprio non si vuole nemmeno considerare che questo argomento fa ridere quando si sta cercando di smantellare l'industria bellica nel mondo, si potrebbe rimediare a ciò creando ben altri bisogni, occasioni e necessità per queste industrie.

Potrei intervenire nel merito delle singole norme, ma gli argomenti già esposti dai colleghi che mi hanno preceduto mi esimono dal ripeterli. Vorrei solo che tutti i colleghi che non sono cacciatori — come moltissimi tengono a sottolineare nei loro interventi — e pure difendono la caccia, almeno loro, invece di pensare in astratto a improbabili funzioni mediatrici fatte in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

buona fede, andassero una volta a vedere in concreto, magari insieme a Iannacci, l'effetto che fa vedere uccidere per passatempo un essere vivente.

Vorrei chiedere loro se sanno dire a — e stessi — onorevole Campagnoli, glielo chiedo seriamente — con quale diritto dispongono della vita di altri esseri, quando non esiste una necessità vitale per l'uomo. Questo diritto non c'è, questo diritto i colleghi non l'hanno, perché non sta nel diritto dell'uomo violentare la natura se non per necessità naturale, cioè per la propria sopravvivenza.

Non si tratta di fondamentalismo animalistico, onorevole Tiezzi, perché semmai i musulmani, che riconoscono solo la propria convinzione (il diritto di conseguenza) sono coloro che su quella base fanno violenza ad altri.

In fondo, alla base di questa ammissione della caccia c'è sempre una concezione dell'animale come una cosa e quindi senza diritti, concezione assai pericolosa e strumentale, superata — come ho ricordato prima — dalla coscienza moderna e che mi ricorda un contadino del mio paese, anche lui, si vede, amante della natura, che un giorno ci raccontava di aver impiccato molti abissini in occasione di quella guerra ed a chi chiedeva se non se ne vergognasse o se non gli dispiacesse rispondeva limpidamente: «Ma come, quelli non erano mica cristiani e dunque non avevano l'anima!». E con ciò stesso la questione era risolta.

L'onorevole Francesco Bruni dice che in fondo al legislatore non compete entrare nella discussione tra le ideologie dei protezionisti e dei cacciatori poiché la Costituzione ha risolto un problema come si dice *de iure condito*, prevedendo la caccia. Però si tratta proprio di quella Costituzione del 1948, che ha 42 anni alle sue spalle, che noi vogliamo riformare nei suoi aspetti istituzionali e che aveva ben altri problemi da affrontare in quel momento, come la costruzione o la sopravvivenza dello Stato e che non si poteva dare carico di un ingresso approfondito nella materia della caccia.

La Costituzione non dice che la caccia è un diritto inalienabile del cittadino e non

prevede con quale latitudine tale diritto dovrebbe essere esercitato; essa demanda ad un legislatore attento al maturare della coscienza civile il compito di legiferare in materia.

FRANCESCO BRUNI. È quello che facciamo! Altrimenti bisognerebbe toglierla dalla Costituzione.

FILIPPO FIANDROTTI. No, voi non lo fate! È proprio quello che sto dicendo. Voi non lo fate perché non tenete in alcun conto la crescita della coscienza civile e non tenete nemmeno conto di quello che pensa il Papa, che non è il più avanzato in materia.

In realtà occorre considerare che la caccia mantiene nella società civile un focolaio di violenza legittimata che inquina la convivenza sociale e non è di alcuna utilità per la democrazia. A chi si piega sulla condizione umana con spirito laico o religioso e considera di quanta violenza e anche di quanta miseria sia costellato il povero percorso della vita, o a chi considera quanto amore sovente l'uomo ponga — giustamente — per tenere in vita un altro essere o anche un animale di casa a cui si sia affezionato, anche se questo essere — umano o animale — si trova nello stato terminale, riesce incomprensibile la caccia e risultano incomprensibili coloro che, come voi, la ammettono o la mantengono per legge.

Credo che il mio partito sulla base delle proprie tradizioni avesse ciò in mente quando ha sottoscritto i referendum ed io resto fermo a quell'origine (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Barzanti. Ne ha facoltà.

NEDO BARZANTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con vero rammarico che debbo constatare come non tutti in quest'aula abbiano voluto cogliere il senso profondamente innovativo di questa legge, riproponendo sostanzialmente un ostruzionismo assurdo e analisi su questa materia che mi sembrano molto vecchie ed

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

arretrate e rischiano di vanificare un'occasione storica per il Parlamento e per le forze politiche: quella di introdurre principi fortemente riformatori dell'attività venatoria e dell'intero assetto del territorio del nostro paese.

Quella che stiamo discutendo non è una legge soltanto per la caccia; se avesse dato risposte limitate alla sistemazione del calendario venatorio o all'elenco delle specie cacciabili, sarebbe stato un provvedimento che nemmeno il mondo venatorio avrebbe voluto. Nemmeno il mondo venatorio si accontenta di alcune garanzie di natura tecnico-organizzativa della caccia. Avevamo bisogno, e mi pare che la legge risponda a questo principio fondamentale, di una legge che intervenisse su tutta la complessa materia dell'assetto agroforestale del paese ed in questo contesto collocasse il problema della fauna, della sua tutela, del prelievo venatorio e dell'esercizio della caccia.

Credo che questa legge nel suo impianto essenziale, salvo gli aggiustamenti, gli ulteriori emendamenti e le precisazioni che possiamo apportare nel prosieguo del dibattito, risponda pienamente a questo scopo. Ma vorrei partire da un principio opposto a quello che ho sentito sostenere poco fa nell'intervento del collega Fian-drotti e portato dagli amici del gruppo ambientalista.

A mio avviso, non è la caccia responsabile della rarefazione della fauna selvatica sul territorio. È una questione concettuale che, certo, ci può dividere profondamente, ma credo che da questo dato bisogna partire se vogliamo fare un discorso serio, realistico, fondato su un'analisi rigorosa dell'attuale situazione in cui versa la fauna selvatica, la sua sopravvivenza e l'intero assetto del territorio agro-forestale del nostro paese.

Basterà, signor Presidente, onorevoli colleghi, il disboscamento di poche centinaia di ettari in Africa o in India o nell'America latina perché scompaiano letteralmente alcune specie fondamentali della fauna selvatica particolarmente rare e preziose. Basterà questo atto, non il prelievo venatorio. Il massacro degli animali

del quale si parla, attribuendolo alla caccia e ai cacciatori, avviene in realtà in un altro modo: attraverso la violenza che si esercita sull'ambiente, la violenza di chi inquina e distrugge l'ambiente, di chi inquina le acque marine e la nostra vita, non solo quella degli animali.

È strano non sentire le accentuazioni e i toni adeguati nei contributi, che pure io ritengo importanti, venuti anche da chi fa del problema dell'ambiente in quest'aula il punto centrale della sua presenza sul piano politico.

Rispetto a questo grande disegno, che attribuisco alla legge al nostro esame, emerge tutto intero dal dibattito il limite di chi ritiene possibile risolvere il problema del degrado ecologico ed ambientale del territorio con la soppressione della caccia. È emblematica una considerazione di Fulco Pratesi — credo sia presidente nazionale del WWF — contenuta in un editoriale che ci è stato consegnato poco fa. Egli scrive: «Il secondo referendum metterà fine ad una grave ingiustizia, quella cioè di permettere ai soli cacciatori l'ingresso nei terreni altrui. Il fatto che il proprietario possa infine disporre del diritto di vietare l'accesso agli armati significherà la creazione *de facto* di un numero immenso di oasi di protezione, realizzabili con la semplice apposizione di cartelli di divieto». È un'assurdità e dimostra, a mio avviso, tutta la debolezza che ha l'impostazione che ho sentito qui articolare con molta veemenza, per altro, in relazione alle esigenze di tutela. Non credo che basti un semplice divieto o la tabellazione di un fondo o di una parte del territorio agro-forestale del paese per pensare che in quel modo si ricostruisca ambiente e fauna. Mi pare che la situazione del territorio sia molto più complessa, richieda la mano dell'uomo, non lo spontaneismo dei meccanismi della natura, che credo siano molto condizionati ed alterati proprio dalla situazione che denunciavo poco fa.

Ho grande rispetto, signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanti sono impegnati seriamente per una nuova politica ambientale. Fulco Pratesi recentemente, proprio utilizzando il giornale del mio par-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

tito, mi ha accomunato all'onorevole Laura Conti — e per me questo è un grande onore — definendomi, come capo o, non so bene, capo dei capi delle *lobbies* dei cacciatori e degli armieri. È un'accusa ridicola, che respingo con facilità. Mi pare però di notare più nell'atteggiamento di Fulco Pratesi, ma anche da accenti che ho sentito in questo dibattito, che ci sono in realtà delle *lobbies* vere: quelle degli ambientalisti da salotto, parolai inconcludenti; ambientalisti cioè che non hanno alcun rapporto reale con la situazione del territorio, la sua organizzazione e la difesa reale della fauna selvatica. Essi usano ormai gli animali come strumenti di scontro politico e non, invece, come esseri viventi da tutelare e salvaguardare sul territorio, stabilendo in rapporto a ciò che cosa possa essere il proseguimento della passione venatoria nel nostro paese.

Abbiamo cercato e cerchiamo ancora una discussione ed un confronto seri, non basati su considerazioni che credo facciano torto a chi le pronuncia. Sono rimasto molto stupito dall'intervento di questa mattina dell'onorevole Bassanini, al quale tutti dobbiamo stima e considerazione; è spiacevole ascoltare parlamentari di questo livello basare un'analisi su considerazioni (lo sottolineo) interamente false. Dire che la legge autorizza il bracconaggio, che consente la caccia da natanti in mare o affermare — come qualcuno ha fatto — che con questo provvedimento ci troveremo in conflitto con l'articolo 10 della Costituzione (in quanto non recepiremmo gli obblighi internazionali), quando l'articolo 1 della legge si preoccupa proprio di accogliere integralmente nell'ordinamento italiano la totalità della legislazione internazionale — con tutti gli al legati relativi alle specie da tutelare — mi pare sia un fatto strumentale o comunque la prova di una assoluta ignoranza del dispositivo della legge.

Poco fa, ho invitato un collega, interrompendolo mentre stava parlando — e me ne scuso a citare l'articolo che prevederebbe questo scempio attivato dalla legge sul territorio; aspetto ancora una risposta, ma credo che non mi potrà essere

data. Ribadisco che noi vogliamo una discussione ed un confronto seri; siamo stati disponibili in Commissione e lo saremo ancora nel prosieguo di questo dibattito.

Ho parlato di un'occasione storica che forse stiamo perdendo; probabilmente ciò determinerà altre conseguenze profondamente negative per la tenuta del territorio, per la difesa ecologica ed ambientale ed anche per la tutela della fauna selvatica. Mi permetto allora di rispondere al ministro Ruffolo, che considera la caccia come un'eccezione, e a quanti sostengono che essa è più o meno sopportabile dal territorio. Mi pare che siano concetti molto vecchi; l'impianto di questa legge — salvo ulteriori mediazioni e nuovi emendamenti migliorativi — si richiama a principi opposti. La filosofia del provvedimento delinea in realtà un grande disegno che cambia integralmente i costumi non solo dei cacciatori, ma di tutti gli addetti al mondo venatorio e di coloro che hanno la passione della caccia.

Ritengo che con il provvedimento in esame si cambino le regole anche e soprattutto in termini di intervento sul territorio. La legge consente che i cacciatori — che fino ad oggi hanno agito su un territorio cosiddetto libero, attuando un caccia «vagante» e spesso non disciplinata o controllata, nonché dando vita certamente ad eccessi ed abusi ora regolamentati dal provvedimento — non rappresentino cittadini che prelevano semplicemente selvaggina ma soggetti posti in condizione di diventare essi stessi produttori di fauna selvatica. In altre parole, essi divengono — per usare un termine che non piacerà certamente agli amici del gruppo verde — il primo presidio ecologico sul territorio. L'intervento che si prefigura si inserisce in due concetti fondamentali: la programmazione del territorio e la pianificazione faunistica dello stesso.

In questo quadro, assistiamo alla rottura dell'attuale situazione di degrado e di decadenza dal punto di vista della presenza faunistica nel territorio agroforestale del paese. L'obiettivo è quello di ricreare gli ambienti forestali ed una agricoltura compatibile con la vita dell'uomo e degli ani-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

mali. Possiamo far sì che il mondo venatorio divenga protagonista — assieme ai settori ambientalisti più seri, avanzati ed attenti — di un grande disegno complessivo di riassetto del territorio.

Quello indicato è il senso fondamentale del provvedimento. Possiamo poi discutere dei vari accorgimenti, degli aggettivi, delle parole che possono essere modificate, ma non credo sia questo l'elemento che ci possa dividere. Nel corso del dibattito avrei voluto che si fosse svolto un confronto, che purtroppo non è potuto avvenire, su una questione di fondo: come il progetto di legge al nostro esame possa attivare un intervento nuovo, che non deve essere diretto alla caccia o al bracconaggio, ma teso in primo luogo alla riorganizzazione dell'ambiente, a rendere la caccia compatibile con un ambiente ricostituito, riqualificato, autogestito responsabilmente, anche certo da un cacciatore di tipo diverso (nella maggioranza dei casi) con una mentalità diversa.

Ritengo che nel nostro paese ormai si sia definitivamente conclusa una fase dell'attività venatoria; se ne apre un'altra che richiede un grande impegno, prima di tutto delle associazioni venatorie. A mio giudizio, anche quanti affermano di volersi muovere nell'ambito di un disegno di riqualificazione e di difesa ambientale dovrebbero porsi il problema di dare un contributo più fattivo.

All'accusa di essere il capo, di rappresentare, di far parte delle cosiddette *lobbies* dei cacciatori, espressione usata molte volte in quest'aula in senso dispregiativo, rispondo che molti dovrebbero farci capire meglio che non fanno parte delle *lobbies* degli ambientalisti da salotto (lo ripeto ancora una volta), degli ambientalisti a parole, che vogliono insistere in una battaglia solo per polemica nei confronti dei partiti, dell'organizzazione dello Stato, dell'assetto del sistema regionale; ma è una battaglia inconcludente in riferimento alla necessità prioritaria che abbiamo di fronte: varare una legge di riforma dell'attività venatoria che indichi alcuni indirizzi fondamentali in materia di intervento sul territorio, indipendentemente dalla scadenza referendaria.

Dobbiamo fare di tutto per approvare il provvedimento. Come è già stato annunciato dal collega Felissari, il gruppo del partito comunista italiano assicurerà un impegno coerente e costante in questa direzione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, che, desidero dirlo, è stata importante e difficile.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di domani:

Giovedì 17 maggio 1990, alle 9,30 e alle 15,30:

Ore 9,30.

Seguito della discussione dei progetti di legge:

S. 317-735-783-957. — Senatori GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERI ed altri; ANTONIAZZI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (*approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (3039).

PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143).

PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212).

CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole (505).

ROSSI DI MONTELERA: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092).

LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei Servizi pubblici essenziali (2187).

GHEZZI ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (2521)

— *Relatore*: Borruso.
(*Relazione orale*).

Ore 15,30.

Interpellanze

La seduta termina alle 22,40

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 23,40.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

COMUNICAZIONI

Annunzio di una proposta di legge.

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

MANCINI VINCENZO ed altri: «Nuove norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra» (4822).

Sarà stampata e distribuita.

Approvazione in Commissione.

In data odierna la III Commissione permanente (Affari Esteri), in sede legislati-

va, ha approvato il seguente disegno di legge:

«Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo» (BIRS) (approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4566).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

ALLEGATO A

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'INTERVENTO DELL'ONOREVOLE GIANNI LANZINGER IN SEDE DI ILLUSTRAZIONE DELLA PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ SULLE PROPOSTE DI LEGGE «NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO» (61 e abbinata): SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE DELL'8 LUGLIO 1987; RICORSO N. 157 DEL 1989 E N. 334 DEL 1989 DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.

SENTENZA DELLA CORTE
8 luglio 1987

«Inosservanza di una direttiva.
Conservazione degli uccelli selvatici».

Nella causa 262/85,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

rappresentata dal dott. Guido Bernardis, del suo ufficio legale, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il dott. Georgios Kremlis, del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

REPUBBLICA ITALIANA,

rappresentata dal Sig. Luigi Ferrari Bravo, Capo del Servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal dott. Ivo M. Braguglia, Avvocato dello Stato, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'Ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda volta a far constatare che la Repubblica italiana, non adottando, nel termine prescritto, tutte le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato Cee,

LA CORTE,

composta dai signori:

Mackenzie Stuart, presidente,
C.N. Kakouris, T.F. O'Higgins e F.A. Schockweiler, presidenti di Sezione,
G. Bosco, T. Koopmans, K. Bahlmann, R. Joliet e G.C. Rodriguez Iglesias, giudici;

avvocato generale: J.L. Da Cruz Vilaca,
cancelliere: B. Pastor, amministratore,

vista la relazione d'udienza ed a seguito della fase orale del procedimento, svoltasi il 17 settembre 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 dicembre 1986,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 agosto 1985, la Commissione delle Comunità Europee ha proposto, a norma dell'articolo 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo trasposto completamente e correttamente nell'ordinamento giuridico interno ed entro il termine prescritto la direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U. n. L. 103, pag. 1) — in prosieguo: la direttiva —, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.

2. Ai sensi dell'articolo 18 della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva entro due anni dalla sua notifica. Poiché la direttiva è stata notificata il 6 aprile 1979, il suddetto termine è scaduto il 6 aprile 1981.

3. Dopo aver esaminato la normativa italiana in materia e ritenuto che non fosse completamente conforme alla direttiva, la Commissione dava avvio alla procedura ex articolo 169 del Trattato. Dopo avere invitato la Repubblica italiana a presentare le proprie osservazioni, il 16 ottobre 1984 essa emetteva un parere motivato. Poiché detto parere restava senza esito, essa proponeva il presente ricorso per inadempimento sollevando sei addebiti contro la normativa italiana in vigore.

4. Il ricorso verte su tre disposizioni della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (G.U.R.I. n. 3 del 4 gennaio 1978), così come modificata due volte con decreti dei presidenti del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1979 G.U.R.I. n. 1 del 2 gennaio 1980) e 4 giugno 1982 (G.U.R.I. n. 155 dell'8 giugno 1982) — in prosieguo: la legge. Va sottolineato in proposito che, a norma del diritto interno italiano, spetta alle regioni, nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, adottare le norme di legge ed i provvedimenti amministrativi inerenti alla caccia.

5. Per quel che riguarda gli antefatti della controversia, le disposizioni della normativa italiana di cui è causa, le fasi del procedimento ed i mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono ricordati in prosieguo solo nei limiti necessari per illustrare il ragionamento della Corte.

Sugli obblighi generali derivanti agli Stati membri dalla direttiva.

6. Prima di esaminare i diversi addebiti mossi dalla Commissione, è opportuno ricordare le disposizioni e gli obblighi contenuti nella direttiva per quel che rilevano nel caso di specie. In proposito va innanzitutto constatato che, conformemente all'articolo 1, la direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel

territorio europeo degli Stati membri e si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie, e ne disciplina lo sfruttamento. La direttiva ritiene infatti che l'efficace protezione degli uccelli, ed in particolare delle specie migratrici, è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni degli Stati membri (terzo considerando).

7. Ai fini di un regime efficace di protezione, la direttiva istituisce tre tipi di disposizioni. In primo luogo, la direttiva contiene divieti generali di uccidere, catturare, disturbare, detenere e commercializzare le specie di uccelli nonché di distruggere, danneggiare o raccogliere i nidi e le uova (articoli 5 e 6, n. 1). Inoltre, l'articolo 8 vieta il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva, ed in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a), della direttiva. In secondo luogo, essa contempla deroghe ai suddetti divieti generali per quel che riguarda le specie di uccelli elencate negli allegati alla direttiva. Pertanto, purché vengano stabilite e rispettate talune condizioni e limitazioni, il commercio può essere autorizzato per le specie di cui all'allegato III e la caccia per le specie di cui all'allegato II della direttiva (articoli 6, nn. 2-4, e 7). Ne consegue che per le specie di uccelli non elencate nei detti allegati, o se le condizioni e limitazioni contemplate dagli articoli non sono rispettate, i divieti generali continuano ad essere applicati. Infine, in terzo luogo, l'articolo 9 della direttiva autorizza gli Stati membri a derogare ai suddetti divieti generali e disposizioni, relative, in particolare, al commercio ed alla caccia. Tuttavia, questa possibilità di deroga è soggetta a tre condizioni: in primo luogo, lo Stato membro deve limitare la deroga al caso in cui non vi sia un'altra soluzione soddisfacente. In secondo luogo, la deroga deve basarsi su almeno uno dei motivi elencati in modo limitativo all'articolo 9, n. 1, lettera a), b) e c). In terzo luogo, la deroga deve rispondere a precisi criteri di forma elencati al n. 2 di detto articolo, che hanno la finalità di limitare le deroghe allo stretto

necessario e di permetterne il controllo da parte della Commissione. Pur autorizzando un'ampia deroga al regime generale di protezione, il suddetto articolo dispone quindi un'applicazione concreta e puntuale per rispondere a precise esigenze e situazioni specifiche.

8. In quest'ambito va sottolineato che già dall'articolo 2 della direttiva, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, si ricava che la protezione degli uccelli deve tener conto di altre esigenze. Pertanto, l'articolo 2, pur non costituendo una deroga autonoma al regime generale di protezione, dimostra che la direttiva prende in considerazione sia la necessità di una protezione efficace degli uccelli sia le esigenze della salute e della sicurezza pubblica, dell'economia, dell'ecologia, della scienza, della cultura e della ricreazione.

9. Per quel che riguarda la trasposizione in diritto interno della direttiva, va osservato che quest'ultima non richiede necessariamente che le sue disposizioni vengano riprese in modo formale e testuale in una norma di legge espressa e specifica, e che può quindi essere sufficiente un contesto giuridico generale, purché esso garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso (cfr. sentenza 23 maggio 1985, causa 29/84, Commissione c/Repubblica federale di Germania, ancora inedita). Tuttavia, l'accuratezza della trasposizione è particolarmente importante in un caso quello di specie in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per il loro territorio, ai rispettivi Stati membri.

Primo addebito: L'elenco degli uccelli che possono essere cacciati

10. La Commissione osserva che l'articolo 11 della legge menziona undici specie di uccelli, non elencate nell'allegato II

della direttiva, che possono essere cacciate. Tuttavia, a norma dell'articolo 7 della direttiva, potrebbero essere cacciate solo le specie elencate nell'allegato II.

11. Il Governo italiano non contesta la fondatezza di questo addebito. Osserva tuttavia che due delle undici specie (cioè la ghiandaia e la gazza) sono state incluse nell'elenco delle specie cacciabili in ragione della loro potenziale capacità nociva. La deroga sarebbe pertanto giustificata a norma dell'articolo 9, n. 1, lettera a), terzo trattino, della direttiva.

12. A questo proposito va constatato che l'articolo 7 della direttiva autorizza gli Stati membri a disporre, a talune condizioni ed entro taluni limiti, che le specie elencate nell'allegato II della direttiva possono essere cacciate. Dal regime generale di tutela predisposto dalla direttiva si ricava che la normativa nazionale non può estendere l'elenco delle specie cacciabili di cui all'allegato II.

13. Per quel che riguarda l'argomento del Governo italiano basato sull'articolo 9, n. 1, lettera a), terzo trattino, della direttiva, va constatato che detta disposizione permette effettivamente agli Stati membri di erogare al regime generale di protezione al di là di quanto contemplato all'articolo 7. Tuttavia, com'è stato sopra constatato, tale deroga deve soddisfare le tre precitate condizioni dell'articolo 9.

14. In proposito, il Governo italiano non ha addotto alcun elemento che provi che la menzione delle ghiandaia e della gazza nell'elenco italiano degli uccelli cacciabili fosse necessaria per evitare notevoli danno alle culture, al bestiame, alle foreste, al patrimonio ittico ed idrico e che non esistesse nessun'altra soluzione soddisfacente. Esso non ha neppure chiarito i motivi per cui la menzione delle suddette specie era a suo parere l'unica soluzione soddisfacente per prevenire gravi danni. Infine, la disposizione di cui è causa non indica le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga può essere adottata né i controlli che saranno effettuati. Pertanto, l'inclusione della ghiandaia e della gazza fra gli uccelli che possono essere cacciati non può essere

giustificata in forza dell'articolo 9, n. 1, lettera *a*), terzo trattino, della direttiva.

15. Si deve constatare la fondatezza del primo addebito.

Secondo addebito: La commercializzazione degli uccelli

16. La Commissione sostiene che l'articolo 11 della legge permette la commercializzazione di tutte le specie di uccelli che possono essere cacciati. Tuttavia, l'articolo 6 della direttiva vieterebbe il commercio di tutti gli uccelli vivi o morti, di esemplari interi o di loro parti ad eccezione delle specie elencate nell'allegato III della direttiva. Infine, la disciplina contenuta nell'articolo 6, nn. 2-4, della direttiva non sarebbe stata riportata nella normativa italiana.

17. Il Governo italiano non contesta che la normativa italiana non è, da questo punto di vista, completamente conforme alla direttiva. Esso osserva tuttavia che l'articolo 20, lettera *t*), della legge, vieta la vendita delle beccacce nonché di uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le alodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia.

18. Si deve ricordare in proposito che l'articolo 6, n. 1, della direttiva, impone agli Stati membri di vietare in modo generale la commercializzazione di tutti gli uccelli cui si riferisce la direttiva, vivi o morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili. Ai sensi del n. 2 di detto articolo, per le sette specie elencate nell'allegato III/1, la commercializzazione non è vietata purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati. Dato che l'elenco dell'allegato III/1 riguarda soltanto sette specie di uccelli, mentre l'elenco delle specie cacciabili nell'ambito della normativa nazionale comprende 72 specie di uccelli, è evidente che la disposizione di cui trattasi non è conforme a quanto richiesto dalla direttiva. Inoltre, la finalità protettrice della direttiva implica che essa è intesa ad evitare che di tutte le specie cacciabili sia poi anche possibile la commercializzazione, a causa delle pressioni che gli interessi com-

merciali possono esercitare sulla caccia e, di conseguenza, sul livello della popolazione delle specie interessate. Quanto alle dieci specie menzionate nell'allegato III/2, non è contestato che la normativa italiana non rispetta gli obblighi derivanti dall'articolo 6, n. 3, della direttiva.

19. Per quel che riguarda il rinvio del Governo italiano all'articolo 20, lettera *t*), della legge, la Commissione osserva giustamente che l'articolo 6, n. 1, della direttiva vieta la commercializzazione di tutte le specie di uccelli, senza eccezione per quel che riguarda le loro dimensioni. Sebbene la normativa italiana non permetta pertanto la commercializzazione di tutte le specie di uccelli cacciabili, si deve constatare che l'articolo 11 non costituisce una trasposizione completa della direttiva nemmeno in connessione con l'articolo 20, lettera *t*), della legge.

20. Il secondo addebito va pertanto accolto.

Terzo addebito: I periodi di caccia

21. La Commissione addebita al Governo italiano di aver stabilito, all'articolo 11 della legge, le date di apertura della caccia senza tener conto, così come richiesto dall'articolo 7, n. 4, della direttiva, del periodo della nidificazione, delle varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, per le specie migratrici, del ritorno al luogo di nidificazione. In risposta al controricorso, la Commissione ha osservato che la normativa italiana non vieterebbe la caccia in modo esplicito durante i summenzionati periodi. La stagione venatoria inizierebbe il 18 agosto, in un periodo, cioè, in cui sono ancora presenti in Italia o passano per la penisola italiana diverse specie di uccelli nidificanti; a questo proposito, il mondo scientifico avrebbe proposto l'apertura unica della caccia in data non anteriore alla terza domenica di settembre. La caccia terminerebbe il 10 marzo, mentre i migratori sarebbero ancora in viaggio verso i luoghi di nidificazione già dai primi di febbraio. Sarebbe stato chiesto che la chiusura della caccia venga fissata ad una data non successiva al 31 gennaio.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

22. Il Governo italiano ribatte che l'articolo 7, n. 4, della direttiva, non prescrive di apertura o di chiusura della stagione venatoria. Orbene, l'articolo 11 della legge stabilirebbe una diversificazione delle date di apertura della caccia alle diverse specie proprio in considerazione dei differenti periodi di nidificazione, riproduzione e dipendenza. Quanto alla considerazione del ritorno al luogo di nidificazione, il precisato decreto 20 dicembre 1979 consentirebbe in realtà solo fino al 28 febbraio la caccia a talune specie di migratori e solo fino al 10 marzo per altre specie. L'addebito sarebbe privo di fondamento perché nulla osserva quanto al merito delle scelte operate circa le date di apertura e chiusura della caccia.

23. Per quel che riguarda la fondatezza dell'addebito mosso nel corso della procedura amministrativa precontenziosa e nel ricorso, va constatato innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la normativa italiana tiene conto, nelle disposizioni dell'articolo 11 della legge e del decreto 20 dicembre 1979, dei diversi periodi di protezione degli uccelli di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva. La suddetta normativa italiana contempla infatti diverse date di apertura e di chiusura della caccia per le diverse specie di uccelli tenuto conto dei loro diversi periodi di nidificazione e delle loro diverse fasi di riproduzione e di dipendenza e, per le specie migratrici, del loro ritorno al luogo di nidificazione. Su questo punto la censura della Commissione non può essere accolta.

24. Per quel che riguarda l'addebito relativo alla scelta delle date contenuta nella normativa italiana per l'apertura e la chiusura della caccia a talune specie di uccelli, va constatato che la Commissione lo ha mosso per la prima volta al momento della replica. Dato che detto addebito estende la portata delle censure oggetto della procedura amministrativa precontenziosa e del ricorso, la questione relativa all'opportunità delle date dei diversi periodi di caccia deve essere esclusa dalla trattazione.

25. Stando così le cose, il terzo adde-

bito della Commissione deve essere respinto.

Quarto addebito: L'uso di fucili a ripetizione e semiautomatici

26. La Commissione constata che l'articolo 9 della legge autorizza l'uso di fucili a ripetizione e semiautomatici a tre colpi. Questa disposizione della normativa italiana non costituirebbe un'applicazione corretta dell'articolo 8, n. 1, e dell'allegato IV della direttiva.

27. Il Governo italiano sostiene invece che la disposizione censurata contiene un accorgimento tecnico per operare la riduzione del numero dei colpi di fucile. Questo meccanismo sarebbe volto ad impedire che nel serbatoio del fucile possano trovare collocazione più di due cartucce, la terza essendo direttamente inserita nella camera di scoppio della canna. La normativa italiana non sarebbe pertanto contraria alla disposizione della direttiva.

28. Dinanzi a questa divergenza di opinioni, è opportuno ricordare innanzitutto il contenuto testuale della disposizione italiana e della direttiva. A norma dell'articolo 9 della legge «La caccia è consentita con l'uso di fucile... a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi...». Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8, n. 1 e dell'allegato IV, sub. a), della direttiva, gli Stati membri sono invece tenuti a vietare, in particolare, le armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.

29. Il raffronto di questi testi permette di constatare che l'articolo 9 della legge contiene effettivamente il divieto delle armi che possono sparare più di tre colpi. È d'altronde assodato che la direttiva non vieta l'inserimento di una terza cartuccia nella camera di scoppio della canna. Pertanto, la direttiva non osta ad una normativa che autorizzi armi che possono esplodere tre colpi consecutivi qualora sussista la garanzia che i caricatori di dette armi possono contenere solo due cartucce. È opportuno constatare in proposito che la

disposizione italiana limita esattamente l'uso delle armi a quelle che possono sparare solo tre colpi consecutivi. Dato che una cartuccia può trovarsi nella camera di scoppio della canna, il riferimento della disposizione italiana di cui è causa all'accorgimento tecnico volto a limitare l'uso di non più di tre cartucce è sufficiente per garantire che il caricatore non può contenere più di due cartucce. Stando così le cose, si deve ritenere che l'articolo 9 della legge garantisce correttamente la piena applicazione dell'articolo 8, n. 1, della direttiva.

30. Il quarto addebito della Commissione è quindi infondato.

Quinto addebito: Autorizzazioni regionali alla cattura e vendita degli uccelli migratori

31. Secondo la Commissione, l'articolo 18, 2° comma, della legge è contrario agli articoli 7 e 8 della direttiva in quanto conferisce alle regioni italiane un ampio potere di autorizzare la cattura con qualunque metodo e la vendita degli uccelli migratori, anche oltre il periodo di apertura della caccia.

32. Il Governo italiano contesta che la disposizione censurata attribuisca un ampio potere discrezionale alle regioni, le quali non potrebbero eludere la legge e la direttiva. Esse dovrebbero infatti regolamentare con precisione gli impianti per la cattura degli uccelli migratori. L'utilizzazione degli uccelli per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati sarebbe consentita dall'articolo 2 della direttiva. Infine, le specie di uccelli migratori potrebbero essere catturate solo in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse. La disposizione costituirebbe pertanto una deroga contemplata dall'articolo 9, n. 1, della direttiva.

33. Questa divergenza rende necessaria una messa a fuoco preliminare del contenuto dell'addebito. Quest'ultimo va inteso nel senso che non contesta la competenza delle regioni in materia venatoria né le regolamentazioni a carattere legislativo o

amministrativo da esse adottate. In realtà, l'addebito verte soltanto sul fatto che l'articolo 18, 2° comma, non traspone di per sé o non obbliga le regioni a prendere in considerazione gli obblighi e le condizioni poste dalla direttiva in relazione ai metodi di caccia, di vendita nonché ai periodi di apertura della caccia per le specie migratrici.

34. Per quel che riguarda l'articolo 18 della legge, va ricordato che il 2° comma dispone che le regioni, sentito un determinato istituto scientifico, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione degli uccelli migratori. A tale scopo esse possono permettere l'uso di mezzi e impianti di cattura, stabilire i loro propri periodi di cattura e redigere l'elenco degli uccelli cacciabili anche al di là dei periodi di apertura della caccia di cui all'articolo 11 della legge. Tuttavia, l'articolo 18 precisa che le specie migratrici possono essere catturate solo per essere detenute ed utilizzate come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti o per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.

35. Va constatato in proposito che l'articolo 18, 2° comma, conferisce alle regioni la competenza per disciplinare i periodi di caccia alle specie migratrici ed i mezzi, impianti e metodi di cattura senza tener conto di quanto prescritto agli articoli 7 e 8 della direttiva.

36. Il Governo italiano eccepisce in proposito tre argomenti, in primo luogo che la competenza regolamentare può essere esercitata solo su parere di un istituto scientifico, in secondo luogo che la disposizione dell'articolo 18 della legge sarebbe legittima dall'articolo 2 della direttiva e, in terzo luogo, che detta disposizione potrebbe fruire dell'articolo 9, n. 1, lettera c), della direttiva.

37. Per quel che riguarda il primo argomento, si deve constatare che anche se le regioni sono tenute, prima di far entrare in vigore la loro regolamentazione, a consul-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

tare un istituto scientifico, il parere emesso da quest'ultimo non è vincolante, per cui quest'obbligo non garantisce che le prescrizioni della direttiva siano rispettate. Quanto al secondo argomento, va sottolineato che l'articolo 2, come già osservato in precedenza, non costituisce una deroga autonoma agli obblighi ed alle condizioni posti dalla direttiva.

38. Per quel che riguarda il terzo argomento basato sull'articolo 9, n. 1, lettera c), della direttiva, questa disposizione autorizza in effetti gli Stati membri a derogare, fra l'altro agli articoli 7 e 8 per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. È evidente che la cattura e la cessione di uccelli anche al di fuori dei periodi di apertura della caccia allo scopo della loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati può corrispondere ad un impiego misurato autorizzato dall'articolo 9, n. 1, lettera c).

39. Tuttavia, si deve constatare in primo luogo che la disposizione di cui è causa non fa alcun riferimento all'articolo 9, n. 1, a norma del quale una deroga agli articoli 7 e 8 della direttiva può essere concessa soltanto qualora non esista altra soluzione soddisfacente. In secondo luogo, l'articolo 18 della legge, pur autorizzando le regioni a permettere l'uso dei mezzi e impianti di cattura, a stabilire i periodi di cattura ed a determinare l'elenco degli uccelli cacciabili, non fa menzione, contrariamente a quanto impone l'articolo 9, n. 2, della direttiva, né dei mezzi, impianti e metodi di cattura o di uccisione autorizzati, né delle circostanze di tempo e di luogo in cui le deroghe possono essere fatte, né delle specie oggetto delle deroghe. Orbene, tali criteri e condizioni sono necessari per garantire che la deroga sia applicata in modo rigidamente controllato e selettivo. Infatti, la circostanza che l'articolo 18, 2° comma, della legge non introduca esso stesso i criteri e le condizioni di cui all'articolo 9, n. 2, della direttiva, né imponga alle regioni di tener conto di detti

criteri e condizioni, fornisce un elemento di insicurezza giuridica relativamente agli obblighi che le regioni devono rispettare nelle loro regolamentazioni. Pertanto non vi è una garanzia che la cattura di talune specie di uccelli sia limitata al minimo indispensabile, che il periodo di cattura non coincida inutilmente con i periodi in cui la direttiva intende stabilire una protezione particolare e che i mezzi, impianti o metodi di cattura non siano massicci e non selettivi o atti a comportare localmente la scomparsa di una specie. Ne risulta che gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 della direttiva non sono trasposti in modo completo, chiaro ed inequivoco nella normativa italiana.

40. Pertanto, il quinto addebito della Commissione dev'essere accolto.

Sesto addebito: L'uso di uccelli migratori come richiami vivi

41. La Commissione addebita al Governo italiano, nella lettera di messa in mora, nel parere motivato e nel ricorso, che l'articolo 18 della legge autorizza anche l'uso degli uccelli migratori come richiami vivi per la caccia, in violazione dell'articolo 8 della direttiva. Nella replica, essa ha precisato la portata dell'addebito nel senso che quest'ultimo non verte sul fatto che l'articolo 18 della legge autorizza l'uso di richiami vivi, ma che detta disposizione non vieta l'acceccamento e la mutilazione degli uccelli usati come richiami.

42. Il Governo italiano replica che l'articolo 18, 2° comma, della legge, autorizzerebbe soltanto l'uso di uccelli migratori come richiami vivi, ma non l'acceccamento o la mutilazione dei medesimi. L'articolo 20, lettera o), della legge, vieterebbe in modo esplicito l'uso di richiami vivi accecati. La precisazione contenuta nella replica costituirebbe un ampliamento non ammissibile dell'originaria contestazione.

43. Per quel che riguarda l'argomento del Governo italiano relativo ad un ampliamento non ammissibile dell'addebito, è opportuno constatare che la Commissione ha ripetuto letteralmente nel ricorso l'addebito da essa già formulato nel corso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

della procedura precontenziosa, e cioè la mancata trasformazione dell'articolo 8 della direttiva nella disciplina italiana. Nella replica, essa ha ricordato che l'articolo 8 della direttiva, rinviando all'allegato IV della direttiva, vieta l'uso di richiami vivi, non soltanto accecati, ma altresì mutilati. Nonostante che l'addebito mosso dalla Commissione nella fase precontenziosa e nel ricorso sia formulato in modo malauguratamente molto succinto, cionondimeno contiene tutti gli elementi necessari perché il Governo italiano comprenda il contenuto della censura mossagli ed abbia la possibilità di difendersi. Ricorrono infatti tutti gli elementi che permettono di valutare la portata della censura: la disposizione contravvenuta, cioè l'articolo 8 della direttiva, la norma di diritto nazionale ritenuta illegittima, e cioè l'articolo 18 della legge, e il fondamento dell'addebito, e cioè l'autorizzazione in contraddizione con le disposizioni dell'articolo 8. Stando così le cose, l'eccezione d'inammissibilità sollevata dal Governo italiano non può essere accolta.

44. Per quel che riguarda il merito dell'addebito, è opportuno constatare che l'articolo 18, 2° comma, della legge permette alle regioni di autorizzare l'uso degli uccelli migratori come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti e l'articolo 20, lettera o), vieta solo l'uso di richiami vivi accecati. Ne consegue che il combinato disposto dell'articolo 18, 2° comma, e dell'articolo 20, lettera o), della legge non vieta in modo esplicito alle regioni di permettere la detenzione e, *a fortiori*, l'uso delle specie migratrici come richiami vivi mutilati nell'esercizio venatorio degli appostamenti. Ora, tale uso è vietato dalla direttiva.

45. L'addebito della Commissione deve pertanto essere accolto.

46. Di conseguenza, si deve riconoscere che la Repubblica italiana, non adottando entro il termine prescritto tutte le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno

agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.

Sulle spese.

47. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma del paragrafo 3, 1° comma, del medesimo articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese. Poiché la Commissione ha avuto causa vinta soltanto su una parte delle sue conclusioni, le spese vanno compensate.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1. La Repubblica italiana, non adottando entro il termine prescritto tutte le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.

2. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Mackenzie Stuart, Kakouris, O'Higgins, Schockweiler, Bosco, Koopmans, Bahlmann, Joliet, Rodriguez Iglesias.

Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, l'8 luglio 1987.

Il presidente
A.J. Mackenzie Stuart

Il cancelliere
P. Heim

RELAZIONE D'UDIENZA

«Inosservanza di una direttiva.

Conservazione degli uccelli selvatici»

nella causa 262/85,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

rappresentata dal dott. Guido Berardis, del suo ufficio legale, in qualità di agente,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

con domicilio eletto in Lussemburgo presso il dott. Georgios Kremlis, del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

REPUBBLICA ITALIANA,

rappresentata dal sig. Luigi Ferrari Bravo, Capo del Servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal dott. Ivo M. Braguglia, Avvocato dello Stato, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'Ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adelaide,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda volta a far constatare che la Repubblica italiana, non adottando, nel termine prescritto, tutte le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE,

I. ESPOSIZIONE DEI FATTI

1. *L'ambito normativo della causa*

a) La regolamentazione comunitaria.

La direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUCE n. L. 103, pagina 1), nel testo modificato dalla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1981, n. 854, recante adattamenti, a seguito dell'adesione della Grecia, della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUCE n. L. 319, pagina 3) — direttiva di seguito riportata — dispone al suo

articolo primo

«1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico

nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato. Essa si prefigge la protezione la gestione e la regolamentazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2. ...».

L'articolo 2 prevede che:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».

L'articolo 5 recita:

«Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) ...».

L'articolo 6 impone agli Stati membri di vietare

«per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1», tranne a certe condizioni, le specie elencate nell'allegato III della direttiva,

«la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili».

L'articolo 7, n. 1, dispone che:

«In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale...».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

L'articolo 7, n. 4, prevede fra l'altro:

«Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione...».

L'articolo 8, n. 1. recita:

«1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a)».

L'allegato IV, lettera a), elenca tra gli altri:

«— gli uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo,

— le armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce».

L'articolo 9, n. 1, dispone:

«Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

a), ...

— per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,

...».

b) La legislazione italiana in materia di conservazione degli uccelli selvatici.

Le norme italiane oggetto della presente causa sono essenzialmente gli articoli 9, 11, 18 e 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (GURI n. 3, 4 gennaio 1978), con le modifiche introdotte in due riprese dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1979, (GURI n. 1, 2 gennaio 1980) e 4 giugno 1982 (GURI n. 155, 8 giugno 1982).

L'articolo 9 consente, tra l'altro, l'uso di un fucile

«... a ripetizione o semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi».

L'articolo 11 contiene innanzitutto un elenco degli uccelli che è consentito cacciare. Tale elenco menziona undici specie che non sono enumerate nell'allegato II della direttiva.

Secondo lo stesso articolo 11, ogni specie di uccelli oggetto di atti di caccia è altresì commerciabile.

L'articolo 11 determina, infine, anche le date di apertura della caccia.

L'articolo 18, 2° comma, prevede che le regioni, su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possano

«gestire in proprio o autorizzare con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura e alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati».

L'articolo 20, lettera t), limita la possibilità di commercializzazione degli uccelli, contemplando il divieto di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

«... vendere beccacce comunque confezionare nonché uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passerini e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia».

2. Gli antecedenti della causa

Con lettera 22 febbraio 1984, la Commissione, ritenendo che alcune norme della legislazione italiana in materia non fossero conformi alla direttiva e che la completa attuazione della direttiva stessa imponesse norme complementari, promuoveva il procedimento di cui all'articolo 169 del Trattato CEE.

Poiché tale lettera non aveva risposta, la Commissione, con lettera 16 ottobre 1984, emetteva un parere motivato, fissando alla Repubblica italiana un termine di due mesi per uniformarvisi.

Anche questa lettera restava senza risposta.

II. LA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

Con concorso depositato nella cancelleria della Corte il 20 agosto 1985, la Commissione, ai sensi dell'articolo 169, 2° comma, del Trattato CEE, investiva la Corte di giustizia delle infrazioni in materia di conservazione degli uccelli selvatici imputate alla Repubblica italiana.

La fase scritta si è svolta regolarmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa, tuttavia, ha posto alla Commissione ed al Governo italiano alcuni quesiti cui è stata fornita risposta entro i termini impartiti.

III. LE CONCLUSIONI DELLE PARTI

La Commissione conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica italiana, non dando, nel termine previsto, completa

e corretta attuazione, nell'ordinamento interno, alla direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato Cee.

— condannare la Repubblica italiana alle spese.

Il Governo italiano conclude che la Corte voglia

— dare atto che il Governo italiano non contesta un addebito della Commissione ed ammette solo in parte la fondatezza di un altro addebito;

— respingere per il resto il ricorso della Commissione;

— condannare la ricorrente alle spese.

IV. MEZZI E ARGOMENTI DELLE PARTI NELLA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

La Commissione constata che la legislazione italiana vigente non è conforme alla direttiva in sei punti.

Il Governo italiano non contesta che le norme con cui si è data attuazione alla direttiva in questione presentino, sotto certi aspetti, delle lacune. Tuttavia, gli addebiti formulati dalla Commissione sono per lo più privi di fondamento poiché, al fine di dare completa attuazione alla direttiva, una proposta di legge è all'esame del Parlamento italiano.

Primo addebito: la lista degli uccelli che possono essere cacciati

La Commissione osserva che la lista degli uccelli che possono essere cacciati, ai sensi dell'articolo 11 della legge, menziona undici specie di uccelli che non sono elencati nell'allegato II della direttiva e che quindi devono essere protette. Anche ove le autorità italiane considerassero alcune specie «potenzialmente nocive», ciò non sarebbe sufficiente a giustificare una deroga alla protezione di tali specie.

Il Governo italiano non contesta questo addebito, ma osserva che l'inclusione della ghiandaia e della gazza tra le specie cacciabili è stata disposta in ragione della «potenziale capacità nociva...» di queste specie

(cfr. decreto 4 giugno 1982, citato, articolo 4) e che quindi tale inclusione può essere giustificata ai sensi dell'articolo 9, n. 1, lettera a), terzo trattino, della direttiva.

Secondo addebito: Commercializzazione degli uccelli.

La Commissione adduce che, ai sensi dell'articolo 11 della legge ed in contrasto con l'articolo 6 e l'allegato III della direttiva, ogni specie di uccelli oggetto di atti di caccia è altresì commerciabile. Nella normativa italiana manca un divieto di commercio di tutti gli uccelli vivi o morti. Si deve, in effetti, rilevare che, contrariamente alla direttiva, la disciplina italiana non vieta:

- il commercio di uccelli vivi;
- il commercio dei tordi morti, di altri uccelli morti di dimensioni superiori al tordo e, tra quelli di dimensioni inferiori, degli storni, dei passeri e delle allodole.

La Commissione fa inoltre rilevare che le norme di cui ai n. 2-4 dell'articolo 6 della direttiva non trova riscontro nella legislazione italiana.

Il *Governo italiano* riconosce che la normativa attualmente vigente è parzialmente manchevole per quanto riguarda il divieto di commercializzazione degli uccelli.

Ricorda, tuttavia, le disposizioni dell'articolo 20, lettera t), della legge, che limitano notevolmente la commerciabilità.

Terzo addebito: I periodi di caccia.

La Commissione obietta nel suo ricorso e nel parere motivato, che l'articolo 11 stabilisce le date di apertura della caccia senza tener conto del periodo della nidificazione, delle varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, per le specie migratrici, del ritorno al luogo di nidificazione, come prescritto dall'articolo 7, n. 4, della direttiva.

La Commissione rispondendo nella sua memoria difensiva agli argomenti del *Governo italiano*, mostra come la normativa italiana non vieti espressamente la caccia nei periodi summenzionati. Le date pre-

viste dalle disposizioni italiane non corrispondono, inoltre, ai reali periodi di nidificazione, riproduzione e ritorno delle specie migratrici al luogo di nidificazione.

In effetti, la stagione venatoria inizia il 18 agosto, in un periodo, cioè, in cui sono ancora presenti in Italia diverse specie di uccelli nidificanti ed in cui passano per la penisola italiana uccelli delle specie più importanti sul piano naturalistico. La caccia ha termine il 10 marzo, quando gli uccelli migratori sono ancora in viaggio verso i loro luoghi di nidificazione già dai primi giorni di febbraio.

Tale periodo di caccia persiste in Italia nonostante che il mondo scientifico e gli ambienti interessati alla protezione degli uccelli abbiano proposto l'apertura unica della caccia in data non anteriore alla terza domenica di settembre. Tale data è rimasta come data d'inizio della caccia alla selvaggina stanziale, ma il 18 agosto è diventata la data di apertura della caccia per numerose specie di uccelli, tra cui tutte quelle cacciabili nelle zone umide.

Si è chiesto alle autorità italiane di stabilire la chiusura della caccia in una data non posteriore al 31 gennaio, ma sono prevalse le pressioni del mondo venatorio, volte a mantenere la chiusura della caccia agli uccelli alla data del 31 marzo (portata poi, a seconda delle specie, al 28 febbraio ed al 10 marzo, dal decreto 20 dicembre 1979).

Il *Governo italiano* replica che l'articolo 11 stabilisce una diversificazione delle date di apertura e chiusura della caccia alle diverse specie, proprio in considerazione dei diversi periodi di nidificazione e delle diverse fasi della riproduzione e della dipendenza. Per quanto riguarda il ritorno al luogo di nidificazione, il decreto 20 dicembre 1979, già citato, è stato emanato per uniformare l'articolo 11 alla Convenzione internazionale sulla protezione degli uccelli 18 ottobre 1950, la quale Convenzione prevede, in linea generale, la protezione dei migratori durante il tragitto di ritorno ai loro luoghi di nidificazione, in particolare in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio. I periodi di caccia tengono

conto, inoltre, dei pareri di due istituti scientifici italiani.

Il Governo italiano nota inoltre che l'addebito della Commissione non è mai stato rivolto, né nella fase precontenziosa, né nel ricorso, a censurare il merito delle scelte italiane in materia di date di apertura e chiusura della caccia. Esso ritiene, quindi, che gli addebiti su tale aspetto siano irricevibili.

Secondariamente, il Governo italiano ammette che nel mese di agosto in Italia vi sono uccelli che nidificano, ma si tratta di specie stanziali per le quali la caccia non è consentita a partire dal 18 agosto, ma dalla terza domenica di settembre.

Esso riconosce inoltre che dal mese di agosto la penisola italiana è attraversata da uccelli migratori, alcuni fra i quali hanno anche una notevole importanza dal punto di vista ornitologico. Tuttavia, essi non sono nella fase di ritorno ai luoghi di nidificazione, ma nella prima fase della migrazione, quella, cioè, dell'allontanamento dai luoghi di origine.

Quarto addebito: L'uso di fucili a ripetizione e semiautomatici.

La Commissione ritiene che l'articolo 9 autorizzi l'uso di fucili a ripetizione e semiautomatici a tre colpi, contrariamente all'articolo 8, n. 1 ed all'allegato IV della direttiva.

Essa rileva a tale riguardo che l'allegato IV indica gli strumenti, procedimenti o metodi di cattura o di uccisione in massa o in modo selettivo, vietati in ragione della pressione eccessiva che essi esercitano o potrebbero esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate. Si tratta di una disposizione restrittiva che deve, pertanto, essere interpretata restrittivamente. Onde evitare che la caccia diventi un vero gioco al massacro, la direttiva ha incluso, tra l'altro, il divieto di sparare più di due colpi consecutivi col fucile semiautomatico o automatico.

È per questo motivo che la direttiva consente solo due cartucce nel caricatore; la cartuccia inserita nella camera di scoppio della canna non è stata, invece, presa in considerazione.

Il Governo italiano, di contro, ritiene che la normativa italiana non sia contraria alla direttiva. Il dispositivo tecnico cui si riferisce la legge per operare la riduzione del numero dei colpi di fucile consiste, in effetti, in un meccanismo volto ad impedire che nel caricatore del fucile possano essere introdotte più di due cartucce, mentre la terza è inserita direttamente nella camera di scoppio della canna. La legge impedisce, quindi, che il fucile possa sparare più di tre colpi.

Se la direttiva avesse voluto evitare i tre colpi, lo avrebbe detto esplicitamente.

Quinto addebito: Autorizzazione alla cattura e vendita degli uccelli migratori.

Secondo la Commissione, risulta dall'articolo 18, 2° comma, della legge che le regioni hanno un ampio potere di autorizzare la cattura e la vendita degli uccelli migratori, anche oltre il periodo di apertura della caccia e ciò è chiaramente in contrasto con l'articolo 7, n. 4, della direttiva. Il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina non è, inoltre vincolante, ciò che lo priva di ogni valore. Per di più, le autorizzazioni alla cattura riguardano le specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 (cioè le specie che possono essere cacciate); ebbene, varie specie dovrebbero essere protette in conformità con la direttiva, ed il fatto che le regioni possano autorizzarne la cattura implica una violazione del combinato disposto dell'articolo 7, n. 1, e dell'articolo 5 della direttiva insieme al suo II allegato.

Nell'articolo 18, il problema riguarda l'autorizzazione per «gli impianti adibiti alla cattura», senza alcuna restrizione, ciò che consente alle regioni l'uso di mezzi di cattura vietati dalla direttiva, come reti, trappole, eccetera. La Commissione cita, come esempio, la regione Friuli-Venezia Giulia nella quale, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, sarebbe consentito l'uso di reti e trappole.

Rileva, infine, la Commissione che la cattura di uccelli migratori per fini amatoriali nelle fiere e nei mercati tradizionali

non è contemplata in alcuna disposizione della direttiva.

Il *Governo italiano* replica che l'articolo 18, 2° comma, non attribuisce alcuna ampia potestà alle regioni. Esse, al contrario, devono regolamentare con precisione gli impianti adibiti alla cattura degli uccelli migratori. Il potere attribuito dalla legge alle regioni è esercitato, inoltre, previo parere dell'Istituto sopra menzionato; dal quale parere, pur se non vincolante, le regioni possono discostarsi solo per serie ragioni e dopo esauriente motivazione. Il potere delle regioni può, infine, essere esercitato anche per disciplinare la cattura e la detenzione a fini amatoriali nelle fiere e mercati tradizionali; la norma è dunque giustificata dall'articolo 2, che consente di tener conto anche «...delle esigenze economiche e ricreative» nonché dall'articolo 9, n. 1, lettera *b*) e *c*), della direttiva.

Sesto addebito: L'uso di richiami vivi.

Sia nel ricorso, sia nel parere motivato, la *Commissione* rimprovera al *Governo italiano* il fatto che l'articolo 18 autorizzi l'uso degli uccelli migratori come richiami

vivi per la caccia, in violazione dell'articolo 8 della direttiva. Essa precisa, nella replica, che le disposizioni della direttiva, ed in particolare l'articolo 8 e l'allegato IV, non sono completamente ed esattamente attuate nel senso che la legge italiana non vieta l'uso di richiami vivi, non solo «accecati», ma anche «mutilati». Quest'ultima nozione ha un'ampia portata. Non si tratta solo del taglio delle ali.

Il *Governo italiano* fa presente che il divieto posto dalla direttiva non riguarda l'uso di uccelli come richiami vivi. Ebbene, l'articolo 18, 2° comma, autorizza l'uso di uccelli migratori come richiami vivi, ma non l'accecamiento o la mutilazione di tali uccelli. Anzi, l'articolo 20, lettera *o*), della legge n. 968 vieta espressamente di «...usare richiami vivi accecati...».

Per quanto riguarda la censura relativa al fatto che la legge italiana non vieta l'uso di richiami non solo accecati, ma anche mutilati, il *Governo italiano* ritiene che essa costituisca un inammissibile ampliamento dell'addebito originariamente contestato.

Kai Bahlmann
giudice relatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ricorso

presentato a norma dell'articolo 169, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea dalla

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

rappresentata dai signori Eugenio De March e Thomas Van Rjin, del proprio Servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremis, membro del suo servizio giuridico, centro Wagner, Kirchberg

ricorrente

contro

la REPUBBLICA ITALIANA

convenuta

diretto a far constatare che

consentendo la caccia di diverse specie di uccelli selvatici durante il periodo della nidificazione, della riproduzione e della dipendenza, nonché di diverse specie migratrici durante il periodo del ritorno verso i luoghi di nidificazione, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La Commissione delle Comunità Europee ha l'onore di esporre quanto segue:

1) La direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (1) concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato. Essa si prefigge la

(1) G.U.C.E. N. L 103 del 25 aprile 1979.

protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

L'articolo 18 della direttiva stabilisce, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro due anni dalla notifica e che ne informano immediatamente la Commissione.

Poiché la direttiva è stata notificata il 6 aprile 1979, il termine di cui all'articolo 18 è scaduto il 6 aprile 1981.

2) Il paragrafo 4 nell'articolo 7 della direttiva fa obbligo agli Stati membri di vietare la caccia agli uccelli selvatici durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, inoltre, per quanto riguarda le specie migratrici, gli Stati membri sono tenuti a vietarne la caccia durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno ai luoghi di nidificazione.

Dall'esame della legislazione italiana vigente in materia, cioè, essenzialmente, la legge 27 dicembre 1977, n. 968, Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia, (2) come modifica dai Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1979 (3) e del 4 giugno 1982, (4) risulta che la normativa italiana, nel fissare la data di apertura e di chiusura della caccia per determinate specie di uccelli, non tiene conto delle esigenze indicate dall'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva. Per motivi di procedura, tale addebito, relativo alla scelta della data contenuta nella normativa italiana per l'apertura e la chiusura della caccia a talune specie di uccelli,

(2) G.U.R.I. 4 gennaio 1978, n. 3.

(3) G.U.R.I. 2 gennaio 1980, n. 1.

(4) G.U.R.I. 8 giugno 1982, n. 155.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

fu escluso dalla trattazione nella sentenza della Corte dell'8 luglio 1987 nella causa 262/85. Commissione contro Repubblica Italiana (motivo n. 24), non ancora pubblicata.

3) In primo luogo, l'articolo 11 della legge n. 968 fissa la data di apertura della caccia per la folaga, la gallinella d'acqua, il germano reale e il merlo al 18 agosto, data in cui è ancora in corso il periodo di riproduzione e di dipendenza di tali specie di uccelli (5), quale appare dallo schema seguente:

folaga (*Fulica atra*)

Questa specie depone le uova in Europa meridionale fin verso la metà di luglio e il periodo di dipendenza dei piccoli va da 55 a 60 giorni.

gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

Questa specie depone le uova in Europa meridionale fino a luglio ed il periodo di dipendenza dei piccoli va da 52 a 99 giorni.

germano reale (*Anas platyrhincos*)

Questa specie depone le uova fra marzo e inizio luglio, talvolta anche più tardi. I piccoli diventano indipendenti fra il 50° e il 60° giorno della dischiusa.

merlo (*Turdus merula*)

Questa specie, normalmente, depone le uova più volte all'anno. Le riproduzioni più tardive sono ancora in corso al momento dell'apertura della caccia.

4) In secondo luogo, la caccia resta aperta in gennaio e febbraio e, in certi casi, anche fino al 10 marzo, per un gran numero di uccelli migratori che, in quei periodi, si trovano sulla penisola italiana nel

corso del loro viaggio di ritorno verso i luoghi di nidificazione.

in forza dell'articolo 11 della legge n. 968 e dei decreti sopracitati, la caccia è infatti permessa fino al 28 febbraio per le specie seguenti:

- folaga (*fulica atra*)
- canapiglia (*anas strepera*)
- alzavola (*anas crecca*)

Decreto Ministeriale del 1979

- germano reale (*Anas platyrhincos*)
- mestolone (*anas clypeata*)
- moriglione (*aythya ferina*)
- pettegola (*tringa totanus*)
- combattente (*philomachus pugnax*)
- chiurlo (*numenius arquata*)
- cesena (*turdus pilaris*)

Decreto Ministeriale all'articolo 1 del 1979

e fino al 10 marzo per le specie eguenti:

- fischione (*anas penelope*)
- codone (*anas acuta*)
- marzatola (*abas querquedula*)
- moretta (*aythya fuligola*)
- piviera (*charadrius apricarius*)
- beccaccino (*gallinago gallinago*)

Decreto Ministeriale dell'articolo 2 del 1979

- pittima reale (*limosa limosa*)
- tordo bottaccio (*turdus philomelus*)
- tordo sassello (*turdus illacus*)

In tutti i casi sopracitati si tratta di specie che nei mesi di gennaio, febbraio, marzo transitano in Italia per raggiungere le aree di nidificazione nel centro e nord Europa (6).

5) Ritenendo in base a quanto sopraesposto che la Repubblica Italiana aveva

(5) — Cramp S., K.E.L. Simmons E.A., Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. The birds of the Western Palearctic, Oxford, 1977-1985, voll. 1-4.

— Bezzel E., Kompend der Vogel Mitteleuropas, Wiesbaden. 1985.

(6) — Cramp S., K.E.L. Simmons E.A., Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. The birds of the Western Palearctic, Oxford, 1977-1985, voll. 1-4.

— Bezzel e., Kompendium der Vögel Mitteleuropas, Wiesbaden. 1985.

mancato agli obblighi imposti dalla direttiva 79/409, la Commissione, con lettera del 9 dicembre 1987, n. SG(87) D/15119, invitava il Governo italiano, ai sensi dell'articolo 169 CEE, a presentare le proprie osservazioni in merito nel termine di due mesi (allegato I).

Non avendo ricevuto risposta a tale lettera, la Commissione notifica al Governo italiano il 5 maggio 1988, un parere motivato con l'invito a conformarvisi nel termine di sei settimane (allegato II).

Anche tale parere motivato è restato senza risposta da parte delle autorità italiane.

PER QUESTI MOTIVI

Con riserva di ogni deduzione e produ-

zione ulteriori, la Commissione chiede che la Corte voglia

1. Dichiarare che, consentendo la caccia di diverse specie di uccelli selvatici durante il periodo della nidificazione, della riproduzione e della dipendenza, nonché di diverse specie migratrici durante il periodo del ritorno verso i luoghi di nidificazione, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2. Porre le spese del giudizio a carico della convenuta.

E. DE MARCH

T. VAN RIJN

Agenti della Commissione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ricorso

ai sensi dell'articolo 169 del trattato CEE,

della COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

rappresentata dal suo consigliere giuridico Giuliano Marenco, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il Dott. Georgios Kremlis, del suo servizio Giuridico, centro Wagner a Lussemburgo,

contro

la REPUBBLICA ITALIANA,

diretto a far constatare che la Repubblica italiana, non adottando nel termine prescritto le misure necessarie per dare attuazione nell'ordinamento giuridico interno alla direttiva 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 che modifica la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE.

LA DIRETTIVA 85/411/CEE

La direttiva 85/411/CEE (1) è una direttiva della Commissione del 25 luglio 1985 che ha modificato la direttiva 79/409/CEE (2) del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La direttiva 79/409/CEE, fondata sull'articolo 235 CEE, concerne la conservazione di tutte le specie d'uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento (articolo 1). Per le specie elencate

nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione (articolo 4). L'articolo 15 in relazione con l'articolo 17 permette alla Commissione, assistita da un apposito comitato, di modificare l'allegato I, per adeguarlo al progresso scientifico e tecnico. (3)

Un adeguamento del genere è stato realizzato appunto con la direttiva 85/411/CEE il cui allegato sostituisce l'allegato I della direttiva del Consiglio. Il nuovo allegato elenca 144 specie invece delle originarie 74. L'articolo 2 della direttiva 85/411/CEE prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni d'attuazione il 31 luglio 1986 e che ne informino immediatamente la Commissione.

LA PROCEDURA DELL'ARTICOLO 169 CEE

Non avendo la Commissione ricevuto alcuna comunicazione delle disposizioni d'attuazione della direttiva 85/411/CEE in Italia, essa ha iniziato la procedura di cui all'articolo 169 nei confronti della Repubblica italiana con lettura del 26 marzo 1987 (allegato I). Questa lettera è rimasta senza risposta, per cui la Commissione s'è vista costretta ad emettere in data 12 settembre 1988 il parere motivato (allegato II). Neppure il parere motivato ha suscitato reazioni.

IN DIRITTO

L'articolo 2 della direttiva 85/411/CEE obbliga gli Stati membri ad informare immediatamente la Commissione delle misure adottate per l'attuazione della direttiva

(1) G.U.L. 233 del 30 agosto 1985, p. 33.

(2) G.U.L. 103 del 25 aprile 1979, p. 1.

(3) L'attuazione della direttiva 79/409/CEE in Italia ha già formato oggetto della sentenza dell'8 luglio 1987 in causa 262/85 (Racce. 1987, p. 3073).

Un aspetto particolare di tale attuazione è al centro della causa pendente 157/89.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

stessa. La Commissione non ha ricevuto alcuna informazione dalle autorità italiane ai sensi di questo articolo.

La Commissione deve quindi ritenere che la Repubblica italiana non abbia preso le misure necessarie a conformarsi alla direttiva 85/411/CEE malgrado la scadenza del termine del 31 luglio 1986 di cui allo stesso articolo 2 della direttiva.

P.Q.M.

la Commissione conclude che la Corte voglia:

— constatare che, non adottando entro il

31 luglio 1986 le misure d'attuazione della direttiva della Commissione del 25 luglio 1985 (85/411/CEE) che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, o non avendo comunque informato la Commissione di tali misure, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del trattato CEE,

— porre le spese del giudizio a carico della convenuta.

G. MARENCO
Agente della Commissione

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

 X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Proposta di legge n. 61 e collegate pregiudiziali di costituzionalità

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	425
Votanti	425
Astenuti	—
Maggioranza	213
Voti favorevoli	69
Voti contrari	356

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Abbatangelo Massimo
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Andreis Sergio
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Aniasi Aldo
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio

Baruffi Luigi
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Battaglia Adolfo
 Battaglia Pietro
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bernocco Garzanti Luigina
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Bonfatti Pains Marisa
 Bonferroni Franco
 Bonsignore Vito
 Bordon Willer
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco

Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Conti Laura
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia

Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Mammì Oscar
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo

Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Sacconi Maurizio
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio

Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Babbini Paolo
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Casini Carlo
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
D'Ambrosio Michele
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Lagorio Lelio
Lattanzio Vito
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Michelini Alberto
Quercioli Elio
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Sangalli Carlo
Scovacricchi Martino
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Proposta di legge n. 61 e collegata pregiudiziale di merito

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	425
Votanti	424
Astenuto	1
Maggioranza	213
Voti favorevoli	39
Voti contrari	385

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Andreis Sergio
 Arnaboldi Patrizia
 Balbo Laura
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bernocco Garzanti Luigina
 Bertone Giuseppina
 Calderisi Giuseppe
 Capanna Mario
 Cecchetto Coco Alessandra
 Cederna Antonio
 Ceruti Gianluigi
 Cima Laura
 d'Amato Luigi
 De Julio Sergio
 Diaz Annalisa
 Donati Anna
 Fiandrotti Filippo
 Filippini Rosa
 Fiori Publio
 Guerzoni Luciano
 Lanzinger Gianni
 Levi Baldini Natalia
 Masina Ettore
 Mattioli Gianni Francesco
 Mellini Mauro
 Montessoro Antonio
 Negri Giovanni
 Procacci Annamaria

Ronchi Edoardo
 Russo Franco
 Russo Spina Giovanni
 Salvoldi Giancarlo
 Stanzani Ghedini Sergio Augusto
 Tamino Gianni
 Teodori Massimo
 Viviani Ambrogio

Hanno votato no:

Abbatangelo Massimo
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Aniasi Aldo
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa

Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Conti Laura
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

d'Amato Luigi	Ghezzi Giorgio
d'Aquino Saverio	Ghinami Alessandro
Darida Clelio	Gitti Tarcisio
De Carli Francesco	Gorgoni Gaetano
Degennaro Giuseppe	Goria Giovanni
Del Bue Mauro	Gregorelli Aldo
Del Donno Olindo	Grilli Renato
De Lorenzo Francesco	Grillo Luigi
Del Pennino Antonio	Gunnella Aristide
De Rose Emilio	
Di Donato Giulio	Intini Ugo
Diglio Pasquale	Iossa Felice
Dignani Grimaldi Vanda	
Di Pietro Giovanni	Labriola Silvano
Donazzon Renato	Lamorte Pasquale
Duce Alessandro	La Penna Girolamo
	La Valle Raniero
Ebner Michl	Lavorato Giuseppe
	Leoni Giuseppe
Fachin Schiavi Silvana	Lia Antonio
Fagni Edda	Lobianco Arcangelo
Farace Luigi	Lodi Faustini Fustini Adriana
Faraguti Luciano	Loi Giovanni Battista
Felissari Lino Osvaldo	Loiero Agazio
Ferrandi Alberto	Lombardo Antonino
Ferrara Giovanni	Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Ferrari Bruno	Lucchesi Giuseppe
Ferrari Marte	Lucenti Giuseppe
Ferrari Wilmo	Lusetti Renzo
Ferrarini Giulio	
Filippini Giovanna	Macaluso Antonino
Fincato Laura	Maccheroni Giacomo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	Macciotta Giorgio
Forleo Francesco	Magri Lucio
Fracchia Bruno	Mainardi Fava Anna
Francese Angela	Mammì Oscar
Frasson Mario	Mammone Natia
Fronza Crepez Lucia	Mancini Vincenzo
Fumagalli Carulli Battistina	Manfredi Manfredo
	Mangiapane Giuseppe
Gabbuggiani Elio	Manzolini Giovanni
Galante Michele	Marri Germano
Galli Giancarlo	Martinat Ugo
Galloni Giovanni	Martini Maria Eletta
Gangi Giorgio	Martino Guido
Garavaglia Mariapia	Martuscelli Paolo
Gaspari Remo	Marzo Biagio
Gasparotto Isaia	Masini Nadia
Gei Giovanni	Massari Renato
Gelli Bianca	Mastrantuono Raffaele
Gelpi Luciano	Mastrogiacomo Antonio
Geremicca Andrea	Mattarella Sergio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni

Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Rosini Giacomo
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Grosso Maria Teresa

Sono in missione:

Babbini Paolo
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Casini Carlo
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
D'Ambrosio Michele
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Lagorio Lelio
Lattanzio Vito
Mannino Calogero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Martinazzoli Fermo Mino
Michelini Alberto
Quercioli Elio
Rossi Alberto

Rubbi Emilio
Sangalli Carlo
Scovacricchi Martino
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Proposta di legge n. 61 e collegate questioni sospensive

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	413
Votanti	412
Astenuto	1
Maggioranza	207
Voti favorevoli	54
Voti contrari	358

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Andreis Sergio
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Balbo Laura
 Bassi Montanari Franca
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bianchini Giovanni
 Bonferroni Franco
 Caccia Paolo Pietro
 Calderisi Giuseppe
 Capanna Mario
 Castagnetti Pierluigi
 Cecchetto Coco Alessandra
 Cederna Antonio
 Ceruti Gianluigi
 Chiriano Rosario
 Cima Laura
 Cipriani Luigi
 Columbu Giovanni Battista
 Crescenzi Ugo
 d'Amato Luigi
 De Julio Sergio
 Diaz Annalisa
 Donati Anna
 Farace Luigi
 Fiandrotti Filippo
 Filippini Rosa
 Fiori Publio
 Galli Giancarlo
 Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
 Levi Baldini Natalia
 Loi Giovanni Battista
 Masina Ettore
 Mattioli Gianni Francesco
 Matulli Giuseppe
 Mellini Mauro
 Monaci Alberto
 Montessoro Antonio
 Negri Giovanni
 Pintor Luigi
 Procacci Annamaria
 Rizzo Aldo
 Ronchi Edoardo
 Russo Franco
 Russo Spena Giovanni
 Salvoldi Giancarlo
 Soddu Pietro
 Stanzani Ghedini Sergio Augusto
 Stegagnini Bruno
 Tamino Gianni
 Teodori Massimo
 Viviani Ambrogio

Hanno votato no:

Abbatangelo Massimo
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni

Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Fraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano

Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinat Ugo
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni

Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubinacci Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiezzi Enzo
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Grosso Maria Teresa

Sono in missione:

Babbini Paolo
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Casini Carlo
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
D'Ambrosio Michele
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Lagorio Lelio
Lattanzio Vito
Mannino Calogero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

Martinazzoli Fermo Mino
Michelini Alberto
Quercioli Elio
Rossi Alberto

Rubbi Emilio
Sangalli Carlo
Scovacricchi Martino
Zolla Michele

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

*INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZE PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SAVINO e D'ADDARIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

che l'assetto del sistema viario nazionale è questione fortemente rilevante per lo sviluppo del Paese e dello stesso Mezzogiorno;

che il raddoppio dell'A1 tra Bologna e Firenze, date le caratteristiche dell'Appennino tosco-emiliano, non eluderebbe né la precarietà statica né la elevatezza dei costi di costruzione e di manutenzione del suddetto itinerario;

che una trasversale meridionale Tirreno/Adriatico, abbreviando la distanza di Sicilia, Calabria e Basilicata da Bologna, alleggerirebbe l'A1 di tutto il traffico relativo a queste regioni;

che attraverso la Basilicata, secondo la direttrice Maratea-Foggia, è già in fase di realizzazione una superstrada finalizzata a rompere l'isolamento di una delle regioni più povere del Paese ed a valorizzare cospicue risorse paesaggistiche e turistiche;

che, pertanto, sarebbe estremamente conveniente la trasformazione in autostrada di questa superstrada, al fine di coniugare — una volta tanto — l'interesse generale del Paese con quello del Mezzogiorno;

che è profondamente ingiusto ed errato escludere quest'area dall'intervento ordinario per la viabilità e riversare sul Nord anche l'intervento straordinario, camuffato da « Colombiade » —:

se non ritenga opportuno:

a) rivedere con ottica più attenta alla realtà meridionale l'assetto del sistema viario nazionale;

b) verificare la convenienza dell'itinerario Maratea-Foggia;

c) disporre, con la migliore tempestività, gli interventi necessari al completamento della suddetta superstrada in costruzione ed alla trasformazione della stessa in autostrada. (5-02187)

SAVINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge agosto 1987, convertito dalla legge 120/87, ha disposto l'esclusione dall'applicazione dell'IVA per tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania, per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 32 della legge 219 del 1981;

in virtù di tale norma le imprese destinatarie delle agevolazioni di cui al citato articolo 32 hanno operato in regime di esenzione IVA;

ravvisata l'opportunità di saturare i lotti disponibili nelle nuove aree infrastrutturate, furono riaperti (con l'articolo 8 della legge 120 del 1987) i termini per l'ammissione alle agevolazioni di cui al citato articolo 32 della legge n. 219;

recentemente il Ministero delle finanze, in risposta ad uno specifico quesito, ha espresso l'avviso che alle iniziative decretate in base alla legge 120 del 1987, ammesse alle agevolazioni di cui alla legge 19 del 1981 (per la ricordata riapertura dei termini), non possa applicarsi il regime di esenzione IVA di cui al primo comma della presente interrogazione;

tale interpretazione, in contrasto con lo spirito della normativa soprariocordata, appare palesemente contraddittoria in quanto produrrebbe una disparità di trattamento tra unità produttive ammesse a beneficiare dei medesimi contributi e insediate nelle medesime aree infrastrutturali;

tale contraddizione non trova nemmeno giustificazione nell'aumento del gettito perché in fase di realizzazione degli impianti le aziende normalmente hanno diritto al rimborso dell'IVA versata —:

se non ritenga necessario emanare una nuova determinazione ministeriale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

che legittimi a tutti gli effetti l'applicazione delle agevolazioni IVA alle iniziative decretate ai sensi dell'articolo 8 della legge 120 del 1987. (5-02188)

BARGONE, PACETTI, TOMA e SAN-NELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Ostuni (BR) in data 9 aprile 1990, ha deliberato di « esprimere dissenso sulle note di qualifica attribuite al segretario generale dottor Stanislao Gentile e di esternare il non gradimento relativamente alla ulteriore permanenza del predetto dottor Gentile quale segretario generale del comune di Ostuni, chiedendo nel contempo al Ministro dell'interno di attivare le procedure relative alla rimozione delle cause di tale insostenibile situazione »;

tale delibera ha trovato fondamento nei comportamenti scorretti del segretario generale che, come è affermato dallo stesso Consiglio « ha determinato una difficile collaborazione tra le diverse componenti dell'organico con ricadute negative sulla produttività e sull'efficienza dei servizi amministrativi dell'Ente »; ed ancora « adottando comportamenti non sempre imparziali ha fatto venir meno il necessario rapporto di correttezza, obiettività e fiducia tra gli amministratori e il funzionario capo con pregiudizio per il sicuro e fattivo funzionamento dell'amministrazione e del Consiglio »;

è stato rilevato, peraltro, che esistono irregolarità amministrative che potrebbero imputarsi alla responsabilità del summenzionato segretario generale;

al predetto dottor Gentile è stato contestato dall'assessore alla pubblica istruzione del comune di Ostuni di aver assunto spese in violazione del terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 aprile 1989, n. 144, mancando la deliberazione autorizzativa assunta nei modi di legge;

a carico del dottor Gentile è stato presentato un esposto alla Procura della

Repubblica di Brindisi per denunciare il fatto che il predetto segretario generale avrebbe addirittura alterato il dispositivo di presa d'atto del Coreco e altre gravi violazioni;

al sindaco di Ostuni è stato notificato un atto di significazione da parte di due dipendenti per diffidarlo a ripristinare il pagamento degli stipendi in loro favore e ad impartire esplicito ed immediato ordine scritto al segretario generale perché apponga la sua firma sul mandato di pagamento;

tale iniziativa di quei dipendenti è stata originata da un ingiustificato, ostinato comportamento omissivo del segretario generale, che provoca grave pregiudizio all'amministrazione comunale;

il dottor Gentile si è reso protagonista nel corso degli ultimi mesi di irregolarità, scorrettezze e comportamenti tali da rendere impossibile una attività amministrativa improntata a criteri di funzionalità, serenità e fattiva collaborazione —:

quali iniziative intenda assumere perché venga dato subito corso alla richiesta avanzata dal consiglio comunale di Ostuni di rimuovere il segretario generale dal suo incarico e comunque per ripristinare nell'ambito dell'amministrazione un clima di serena collaborazione e di funzionalità. (5-02189)

FRANCESE. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di martedì 15 maggio 1990 un pensionato napoletano di 83 anni, invalido, il signor Alfonso Bonifacio, è stato ridotto in fin di vita, travolto dalla folla davanti all'ufficio postale di Soccavo, dove era in attesa di ritirare la pensione;

il signor Bonifacio si era recato all'ufficio postale qualche ora prima dell'apertura degli sportelli, alle ore 8,30, per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

poter guadagnare un posto in fila, considerato che già da tre giorni aspettava, come gli altri, di poter riscuotere la pensione;

il successivo ricovero in ospedale è avvenuto dopo un calvario di ore, con trasferimento da un ospedale sprovvisto dell'attrezzatura per la TAC ad un altro —:

se sono a conoscenza:

che a Napoli e nella sua provincia quasi tutti gli uffici postali sono in condizioni indecenti ed incivili, sia per il personale delle poste che vi lavora sia per consentire agli utenti una sosta decorosa;

nei giorni previsti per l'erogazione delle pensioni gli uffici postali non riescono quasi mai ad erogare le pensioni nei tempi rapidi e i pensionati, ovviamente tutti anziani e spesso inabili, sono costretti a file spaventose di ore, quasi sempre nelle strade prossime agli uffici, spesso dei tuguri esposti a qualunque intemperia;

nei giorni previsti per il pagamento delle pensioni a Napoli ed in provincia in prossimità degli uffici postali avvengono numerose rapine e scippi, sempre ai danni delle persone più anziane ed inabili, ben individuabili dai delinquenti, mentre sostano per ore in file per ritirare le pensioni;

se intendano:

rafforzare, qualificare, diffondere meglio nel territorio una rete di uffici postali, tali da consentire agli impiegati di lavorare in luoghi salubri, civili ed efficienti, ed agli utenti di disporre di un servizio che sia tale;

intervenire sugli organi di polizia locali perché siano predisposti servizi di vigilanza davanti e nei pressi degli uffici postali, sia per impedire le numerosissime rapine agli uffici stessi, sia per difendere gli utenti, ed in particolare, le persone anziane, vittime della delinquenza;

se sia possibile studiare modalità e tempi diversi di erogazione delle pensioni, tali da evitare le concentrazioni, in pochi giorni ed in una sola struttura di questi trasferimenti. (5-02190)

PACETTI, BARBIERI e FERRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nell'anno 1989 sono stati rilevati 235.585 incidenti che hanno determinato la morte di 6.213 persone e il ferimento di altre 159.343;

nel periodo delle vacanze pasquali si sono registrati 1.781 incidenti nei quali hanno perso la vita 61 persone e 1.468 sono rimaste ferite. In una parte rilevante degli incidenti con più gravi conseguenze è rilevata peraltro la totale inosservanza, ampiamente tollerata, di norme introdotte in materia di prevenzione e sicurezza stradale, quali l'uso del casco da parte dei conduttori dei motocicli e quello delle cinture da parte degli automobilisti —:

quali disposizioni urgenti intenda impartire agli organi di polizia preposti al controllo del traffico per la rigorosa applicazione delle norme di sicurezza sopra richiamate. (5-02191)

VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, FINOCCHIARO FIDELBO e PALMIERI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

si apprende da articoli di stampa della vicenda giudiziaria del cittadino italiano Andrea Morelli, il quale è stato tratto in arresto dalla polizia svizzera il 16 ottobre 1989 ed è tuttora detenuto presso il carcere di Uster con l'accusa di non avere ottemperato all'ordine di fermarsi impartito ad un posto di blocco; egli lamenta di non essere stato messo nelle condizioni di spiegare la propria at-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

tività difensiva d'innanzi alla magistratura elvetica —:

se i fatti riportati dalla stampa corrispondano a verità;

in caso affermativo, quali iniziative siano state già adottate, o si intendano adottare, per consentire il libero esercizio del diritto di difesa del Morello e un rapido svolgimento del procedimento penale a suo carico. (5-02192)

BERSELLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

da qualche giorno è cominciato ad andare in onda su alcune emittenti televisive private un filmato sulla città di Bologna nel quadro delle iniziative promozionali legate ad « Italia '90 »; tale filmato sarà visto in tutto il mondo e, tra l'altro, verrà proiettato prima dell'inizio delle partite che si giocheranno appunto a Bologna;

esso è stato prodotto dall'Istituto Luce sotto la regia di Bernardo e Giuseppe Bertolucci per il Ministero del turismo e dello spettacolo;

tale filmato appare particolarmente noioso e dà della città di Bologna un'immagine provinciale sviluppandosi attorno a tre bambini che, giocando, si rincorrono per tutta la città partendo dalla piazza Maggiore e lì ritornando;

il filmato si conclude con una banda che attraversa la piazza Maggiore suonando l'« internazionale » inno notoriamente comunista —:

se non ritenga una forzatura dettata da una miserevole logica politica quella di illustrare la città di Bologna con tale inno che attualmente non viene più suonato nemmeno a Bucarest, Praga, Varsavia e nelle altre città e capitali dell'est europeo;

se non ritenga, altresì, che tale filmato sia di supporto al partito comunista italiano in occasione delle elezioni ammi-

nistrative e regionali e comunque nell'attuale quadro politico che lo vede alla ricerca di una nuova identità, di un nuovo ruolo, di un nuovo nome e di un nuovo simbolo nel contesto della irreversibile crisi del comunismo mondiale;

se non ritenga indecente aver finanziato con i denari dei contribuenti tale operazione elettorale;

se non ritenga, comunque, che Bologna non meriti di essere conosciuta nel mondo come una città oramai soltanto albanese;

quale sia stata in dettaglio la somma complessivamente sborsata per tale filmato;

se non ritenga, infine, di intervenire con la massima urgenza disponendo l'immediato ritiro di tale filmato dai circuiti televisivi pubblici e privati, nazionali e stranieri, sostituendolo con altro che corrisponda alle autentiche esigenze promozionali di una città nel quadro di una grande competizione sportiva di livello mondiale. (5-02193)

BERSELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli abitanti di viale Aldini e strade limitrofe di Bologna sono esasperati dal degrado umano ed ambientale della zona e dalla indifferenza delle autorità nei confronti dei loro problemi; nei mesi passati essi raccolsero moltissime firme ed inviarono il 5 febbraio 1990 un circosanziato esposto alle autorità competenti onde ottenere il ristabilimento dell'ordine pubblico e della quiete nelle ore notturne, turbati in modo insopportabile dalla presenza di prostitute e dei loro clienti;

poiché le precedenti richieste non hanno ottenuto il doveroso interessamento da parte delle predette autorità competenti, il 23 aprile scorso essi hanno inviato un nuovo esposto;

i fatti lamentati sono i seguenti:

1) dalle ore 21 alle ore 3,00 circa del mattino il viale Aldini è fittamente

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

popolato da prostitute, che conducono i propri clienti nelle trasversali vie della parte collinare (Vallescura, Bambaglioli, Gualandi, Petrarca e Boccaccio) e nei prosiegui di numerazione a fondo cieco. La loro presenza intralcia il traffico per il formarsi di una fila di macchine che rasentano il marciapiede e sostano per effettuare le contrattazioni. Dato che le prostitute si trovano soprattutto dal lato collinare del viale, ne consegue la difficoltà ad imboccare le strade laterali, rendendosi necessario mettersi in fila con i clienti o rischiare un tamponamento o altro incidente;

2) queste donne, prima di iniziare i loro appostamenti, si mettono in « tenuta da lavoro » svestendosi sulla pubblica strada e lasciando appoggiati ai cancelli od alle auto delle vie laterali i sacchetti con la loro roba. I primi 100 metri di queste strade sono usati anche come gabinetti ed il puzzo di urina è divenuto insopportabile;

3) chi esce di casa o rientra con il buio si trova circondato da contrattazioni, liti per la conquista di un pezzo di marciapiede, donne che dopo il servizio si rassettano o stanno urinando, sfruttatori che controllano il « regolare svolgimento » dell'attività delle loro « protette ». Anche il dormire a finestre chiuse è reso difficile dai clacson delle macchine che vorrebbero passare, dalle grida delle prostitute e dei passanti che urlano insolenze irripetibili;

4) le vie collinari (Boccaccio, Bambaglioli, Gualandi, Vallescura ed in particolare Petrarca) sono usate ogni notte dalle prostitute come sede per l'esercizio della loro attività. Nelle auto parcheggiate è purtroppo frequente osservare atti osceni in luogo pubblico senza alcun rispetto per i passanti ed i residenti. La mattina seguente i marciapiedi si presentano lordati dai resti di tale attività: mozziconi e pacchetti di sigarette, lattine e bottiglie di birra, astucci vuoti di preservativi, fazzolettini e preservativi usati. Questi ultimi destano nei passanti non solo un senso di nausea e di ribrezzo, ma un vero e proprio timore per il concreto rischio di contrarre malattie incurabili

(AIDS) e non (sifilide, gonorrea, eccetera) di cui le prostitute sono sovente portatrici.

Tale immondo pattume rimane sui marciapiedi per svariati giorni, prima che la strada venga spazzata, costituendo costante pericolo per i bambini che vi passano e che più degli altri sono esposti a tale rischio poiché non consapevoli del possibile contagio;

presi dalla disperazione, gli abitanti della zona hanno più volte fatto invano ricorso alla polizia (113-112, pronto intervento): innanzitutto le squadre di pronto intervento non sempre sono disponibili ad ascoltare le richieste dei cittadini ed a mandare una pattuglia. Quando poi arriva, passa velocemente, con le luci sul tetto bene in evidenza: le prostitute fuggono su per le vie laterali, si nascondono dietro alle auto parcheggiate e pochi minuti dopo sono già al loro posto poiché la pattuglia si guarda bene dall'intervenire; solo in due occasioni un'auto a luci spente le ha colte e le ha disperse con un semplice « circolare, andate via »: esse però sono ricomparse dopo pochi minuti;

altri uffici contattati (buoncostume, posto di polizia di via del Pratello-commissariato S. Francesco, polizia stradale) hanno detto che non c'è niente da fare, che il flusso delle prostitute di colore è inarrestabile, che ci vorrebbero più agenti ed una pattuglia fissa, ma che « dall'alto » non ci sono ordini al riguardo —:

quale sia il pensiero del Ministro interrogato in merito a quanto sopra e se non ritenga indispensabile intervenire con la massima urgenza per far sì che anche a Bologna, e segnatamente nel viale Aldini e strade limitrofe siano tutelati l'ordine pubblico, la quiete notturna, l'igiene e quindi la salute dei cittadini;

se non ritenga, altresì, che l'attuale indecente situazione getti gravissimo discredito sulla città di Bologna che, destinata ad ospitare le partite di calcio di Italia '90, sarà meta di moltissimi turisti e giornalisti che avranno quindi la possibilità di registrare come anche in Italia ci siano quartieri indegni di un paese che vorrebbe essere civile. (5-02194)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

RALLO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi vent'anni, con un incremento costante di furti, in Italia sono spariti oltre 240 mila oggetti d'arte, al punto che solo nel 1989 sono stati registrati 7500 furti, il doppio dell'anno precedente;

tra i suddetti furti quello più grave, da un lato per l'entità e dall'altro perché sintomatico dello stato di abbandono del patrimonio archeologico della nazione e della mancanza di qualsiasi strumento di salvaguardia, è sicuramente il saccheggio di Ercolano del 4 febbraio 1990;

comporta gravissime responsabilità il fatto che ad Ercolano: oltre duecento tra collane, bracciali e anelli in oro o argento, decine di statuette raffiguranti dei (Mercurio, Giove, Iside, Panthea e Diana), un bel mucchio di monete romane e, soprattutto, una splendida scultura bronzea, con intarsi d'oro e argento, non siano stati protetti né da sistemi di sicurezza adeguati (a meno di non considerare tale una piccola telecamera a circuito chiuso che sorvegliava l'ingresso speciale), né da personale professionalmente qualificato (se già nel 1981 si chiedeva al capo di Gabinetto una normativa che disciplinasse, segnatamente, tra l'altro, anche l'armamento in dotazione al personale di custodia che aveva avuto il riconoscimento ad esercitare funzioni di Polizia di Stato da un decreto del Ministro dell'interno e si denunciava inoltre la sfacciata politica clientelare, perseguita sistematicamente) —:

quali necessari, urgenti e opportuni provvedimenti intenda adottare per tutelare il patrimonio archeologico della nazione. (4-19697)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere:

se sia nota al Governo e ai Ministri interrogati, per le loro specifiche competenze in materia, quanto avviene in Piacenza, in località via delle Novate, occupata durante le notti da « operatrici sessuali » per lo più provenienti da immigrazione extracomunitaria;

se non sia noto al Governo che tutti i pur numerosi interventi della Questura di Piacenza, che pure notificò centinaia di « fogli di via », non hanno sortito effetto, perché le predette si alternano spesso anche con periodicità quotidiana, sì da rendere più difficile ogni controllo;

se non sia il caso di intervenire, anche per ricercare, identificare e trovare coloro che accompagnano sul « posto di attività » quelle disgraziate, al fine di individuare l'organizzazione ed i responsabili di quel turpe mercato;

se, in proposito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria, procedimenti penali in merito su fatti così gravi, che tra l'altro nella loro ripetitività e nel continuo quotidiano aggravamento stanno rendendo veramente invivibile quel quartiere, che annovera, tra l'altro lo storico e glorioso Istituto Alberoni e la Università del Sacro Cuore, la Facoltà di Agraria, tra le principali caratteristiche della zona. (4-19698)

TASSI, SERVELLO e PARIGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

come mai i responsabili dell'ordine pubblico della Polizia di Stato e della questura di Trieste, nella giornata del 26 ottobre 1989, durante la celebrazione del XXXV anniversario del ritorno di Trieste all'Italia, alle ore 17, non hanno impedito che gli sloveni manifestanti portassero aste di preteso sostegno di striscione e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

cartello, in legno, delle dimensioni di cm, 2×4×170 circa, si da essere in aperta violazione dell'articolo 4 della legge n. 100 del 1975, vale a dire porto abusivo di armi improprie durante manifestazioni in luoghi pubblici;

come mai non siano state sequestrate queste armi nonostante che fossero state portate in questura dagli stessi sloveni, a corredo della loro pur infondata denuncia;

come mai gli addetti all'ordine pubblico della questura e Polizia di Stato non abbiano visto le « aste » (armi improprie) a sostegno dello striscione, inalberato, addirittura al momento della cerimonia dell'ammaina bandiera, durante la richiamata celebrazione;

come mai nemmeno dagli uffici del P.M. presso la pretura circondariale di Trieste, così attenta a far rinviare a giudizio, pur in mancanza di querela per « danneggiamento e percosse », non sia stata rilevata la violazione delittuosa del citato porto d'armi improprie abusivo, da parte degli sloveni, manifestanti in Piazza dell'Unità in violazione di ogni norma, per le celebrazioni nazionali ufficiali;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di Polizia giudiziaria, istruttorie o procedimenti penali, poiché l'indicato porto d'armi abusivo non è « coperto » dal recente provvedimento di amnistia seppur per soli due giorni. (4-19699)

ZOPPI. — *Ai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha autorizzato la distribuzione di fondi finalizzati alla costruzione di acquedotti per fronteggiare la grave situazione creata dalla siccità —:

quali siano le procedure da attuarsi da parte dei comuni colpiti da tale calamità per richiedere l'erogazione dei con-

tributi ed, altresì, quali siano i criteri sulla base dei quali sussista il diritto di richiesta;

inoltre, se le Regioni interessate abbiano predisposto un apposito elenco dei comuni interessati al contributo, tenendo anche conto del fatto che la regione Liguria non ha richiesto nessuna notizia agli enti in merito a tale possibilità. (4-19700)

SAVINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

domenica 6 maggio ultimo scorso l'auto da campagna assegnata dalla regione Basilicata al Nucleo del Corpo Forestale dello stato di stanza a Trecchina (PZ), guidata dal brigadiere responsabile del nucleo stesso, avrebbe accompagnato il professor Lucio Medaglia nella consegna del modello 101 ai braccianti forestali del comune di Rivello, nel quale quest'ultimo era candidato (ora rieleto);

il suddetto candidato non possiede alcun titolo per assolvere a questo compito, per utilizzare mezzi destinati dallo Stato a ben altri usi;

la circostanza della giornata festiva ed elettorale evidenzia l'ipotesi dell'abuso per propaganda elettorale;

il mezzo suddetto, nella mattinata del giorno successivo, avrebbe stazionato dinanzi ai seggi elettorali, ubicati nella casa municipale dello stesso comune, nonostante l'intervento dell'interrogante presso l'ispettorato forestale di Lagonegro;

esistono le testimonianze di quanto sopra esposto —:

se non ritenga di disporre adeguati accertamenti in merito all'episodio e di assumere le iniziative più opportune. (4-19701)

LEONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale n. 7899 del 3 luglio 1989, è stato bandito il concorso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

interno per 1.066 posti di perito coordinatore con decorrenze giuridiche 1983 e 1984 —:

al fine di evitare che parte del personale non possa usufruire del beneficio derivante dalla promozione e sia, quindi, penalizzato con il collocamento in pensione per raggiunti limiti di età, quali iniziative intenda intraprendere e se non ritenga necessario impartire le dovute direttive per accelerare l'iter per l'espletamento del suddetto concorso interno.

(4-19702)

ROCELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere. — premesso che:

la direzione della CIGA (Compagnia italiana grandi alberghi), con provvedimento unilaterale comunicato ai lavoratori interessati in data 3 maggio 1990, intende trasferire a Milano le direzioni che attualmente operano a Venezia;

tale decisione, in base alla comunicazione stessa, diventerà operativa il prossimo 4 giugno 1990, e comporterà il trasferimento di 30 dipendenti da Venezia a Milano;

tale decisione non è stata nemmeno preventivamente anticipata alle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

in data 1° aprile 1982, a conclusione di una vertenza sorta in base ad analogo trasferimento da Venezia a Milano di altri uffici, la stessa CIGA sottoscriveva, con la mediazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un preciso impegno che prevede il mantenimento di detti uffici nel centro storico di Venezia;

tale problema interessa la salvaguardia socio-economica della città dichiarata per legge « di preminente interesse nazionale », per cui l'esodo da essa può risultare esiziale almeno quanto il fenomeno acque alte potrebbe essere per la sua salvaguardia fisica;

identificandosi la CIGA con Venezia fin dal 1906, le fortune della Compagnia si sono basate anche sullo sfruttamento di immagine della città lagunare nel mondo —:

se non intenda intervenire, convocando le parti, al fine di far recedere la CIGA dall'azione intrapresa che, oltre che colpire ulteriormente la difficile situazione occupazionale veneziana (la più preoccupante nel Veneto), impoverisce ulteriormente il già delicato tessuto sociale della città ed, in barba ad ogni enunciazione di principio di coniugare la salvaguardia fisica con quella economico-sociale favorisce il processo deleterio di sfruttamento, concepito solo in termini mercenari senza nulla concedere al patrimonio umano, artistico e culturale rappresentato dalla città.

Ciò dopo che proprio a Venezia, in base anche a concessioni estremamente favorevoli, la CIGA è presente al Lido di Venezia e nel centro storico della città di San Marco con stabilimenti balneari e numerosi alberghi che legano la loro fortuna all'attrazione di Venezia. (4-19703)

MILANI, RIVERA, GANGI e ARTIOLI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sull'ospedale Fatebenefratelli di Milano si è addensata in questi giorni una nube di sospetti che hanno interessato il reparto di rianimazione, a causa di alcuni decessi sui quali è in corso una inchiesta giudiziaria;

l'indagine della magistratura origina da una iniziativa assunta dal primario del reparto;

attorno alla vicenda sono quotidianamente rilanciate da organi di stampa le ipotesi più diverse finalizzate ad una ricerca del vero, allo stato delle cose resa difficile dallo stretto riserbo del magistrato;

da tutto ciò può derivare una obiettiva campagna di denigrazione nei con-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

fronti di un Istituto benemerito sul quale non sono mai gravate ombre di tale gravità —:

quali iniziative i Ministri competenti intendano assumere perché si venga rapidamente a fare chiarezza sulla preoccupante vicenda;

quali iniziative gli stessi Ministri intendano adottare per garantire il buon nome dell'Istituto e salvaguardare l'attività di un personale professionalmente qualificato e per rassicurare i degenti e gli utenti di una struttura sanitaria tra le più antiche della città;

se non ritengano opportuno gli stessi Ministri sollecitare la magistratura milanese, nell'ambito delle prerogative loro proprie, perché sia possibile informare correttamente e tempestivamente.

(4-19704)

AMALFITANO. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso il lungo e perdurante stato di agitazione del corpo dei vigili del fuoco di Taranto a causa dell'ormai annoso problema, non più rinviabile, della nuova caserma —:

quali coordinate risolutive iniziative si intendano prendere.

(4-19705)

CASTAGNETTI PIERLUIGI e LUSSETTI. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere se non intendano assumere provvedimenti urgenti finalizzati a ridurre l'attività e in ogni caso l'emissione di cloro da parte della Centrale « Rete 2 » gestita, in Reggio Emilia, dall'Azienda Gas Acqua; considerato che il presidio multizonale di prevenzione dell'USL 9 dell'Emilia Romagna ha reso noto di aver riscontrato una emissione di cloro che oscilla dai « valori già riscontrati lo scorso anno (50 mg/Nm³) a valori superiori a 100 mg (120-130 mg) con qualche picco superiore »; e considerato, altresì, che la CEE suggerisce come valore massimo tollerabile per la salute umana la soglia di 50 mg.

(4-19706)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia noto al Governo, e, in particolare, per la loro specifica competenza, ai Ministri interrogati, che addì 9 maggio 1990, presso la Pretura circondariale di Trieste, sono stati ammessi a deporre in « lingua » slovena, i testi di accusa, che peraltro si erano costituiti parte civile in italiano e che nell'idioma di Dante avevano fatto denunce e deposizioni sommarie testimoniali, in Questura, pretendendo in base all'articolo 109 del codice di procedura penale che la « minoranza slovena » sia « riconosciuta », pur mancando la necessaria norma legislativa in proposito;

se sia noto che l'opposizione degli avvocati difensori degli imputati, Menia, Sluga e altri, si incentrava sul diritto inviolabile della difesa e, quindi, della possibilità dell'immediato interrogatorio dei testi, secondo il nuovo codice, e sul fatto che il Parlamento, pur interessato da diverse legislature al problema, ad oggi, non abbia ancora approvato la legge, con il conseguente significato negativo della non approvazione; che al giudice non sono consentite « fughe in avanti » rispetto alle norme vigenti dell'ordinamento positivo; del fatto poi constatato, anche nelle discrasie che si creano tra gli stessi testi « sloveni » e l'interprete, poiché appunto lo « sloveno » è e resta un insieme di dialetti, la cui grammatica fu fatta inventare, stampare e pubblicare da Cecco Beppe in funzione solo antiitaliana: il « sì » è alternativamente il teutonico « ja » o dello slavo « da »;

se la cosa sia nota al Consiglio superiore della magistratura e se non sia opportuno che notizia sia data del fatto a quell'organismo per il seguito del caso; se, in proposito, siano in atto, inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria, istruttorie o procedimenti penali, e se il fatto sia noto alla Procura generale presso la Corte dei conti per la sua rile-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

vanza in merito alla responsabilità contabile, per la inutilità della spesa e dell'impiego di mezzi, funzionari e quant'altro, determinati solo dalla conseguita lungaggine. (4-19707)

PIRO. — *Ai Ministri dell'interno, per gli affari sociali, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

già da undici anni l'Istituto per non vedenti « F. Cavazza » e l'A.S.P.H.I. sono impegnati nel promuovere una nuova professione per giovani ciechi, in possesso di diploma di scuola media superiore, nel settore informatico;

si tratta di un corso annuale per programmatori elettronici a cui partecipano allievi provenienti da tutte le regioni italiane;

detto corso è inserito nel piano di formazione professionale della regione Emilia Romagna che si avvale di contributi del Fondo Sociale Europeo;

il prosieguo dell'iniziativa è però continuamente ostacolato da diversi ordini di difficoltà quali:

a) il contributo del FSE è condizionato dallo stanziamento di eguale entità economica da parte della regione che dovrebbe però, in linea di principio, finanziare corsi solamente per giovani residenti in regione e non per corsi a carattere nazionale come è il corso per non vedenti di cui sopra;

b) una scuola di informatica per non vedenti richiede oltre le apparecchiature previste per i normodotati, l'installazione e l'uso di speciali ausili di elevato costo di acquisto e manutenzione come ad esempio OPTACON, terminali e stampanti *braille*, terminali parlanti, ingranditori di immagini per ipovedenti eccetera;

c) l'insegnamento a giovani non vedenti richiede, inoltre, livelli di professionalità superiore allo *standard* in quanto gli istruttori e gli aiuto istruttori

oltre alla materia specifica, devono conoscere gli ausili suindicati e le particolari metodologie didattiche e operative richieste dall'*handicap* visivo;

d) un corso di tal genere richiede un maggiore numero di istruttori rispetto alla normalità;

e) i materiali didattici normalmente usati per i corsi di informatica devono essere tradotti nel sistema Braille, su audiocassette ed in immagini tattili a rilievo con ulteriori oneri di materiale e manodopera;

già da sette anni la stessa ASPHI svolge a Milano, in collaborazione con la fondazione Pro Iuventute Don Carlo Gnocchi, altro corso di informatica riservato a disabili motori;

questo corso, che sarebbe dovuto iniziare per il 1990 entro il mese di gennaio, non è ancora attivato non essendo stato ancora approvato il relativo progetto dalla regione Lombardia. Considerato che l'83 per cento degli allievi disabili usciti da questi corsi di formazione professionale risulta esser stato collocato al lavoro;

considerato il ruolo fondamentale che svolge l'attività lavorativa nella vita di un portatore di *handicap* quale momento determinante nel processo di piena integrazione sociale —:

se non ritengano di assumere iniziative urgenti atte a garantire il regolare svolgimento di questi corsi, quindi il rispetto del diritto di tutti i disabili di esser messi nelle effettive condizioni di passare dal ruolo di assistiti a quello di contribuenti potendo così partecipare al progresso materiale e spirituale della nostra società. (4-19708)

RUSSO FRANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con circolare ministeriale del 22 giugno 1982, n. 29, il Ministro dell'interno ha rideterminato le tabelle dietetiche re-

lative alle razioni viveri ordinarie, alle integrazioni vitto ed ai generi di conforto da adottare per la gestione della mensa obbligatoria di servizio per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

la mensa, secondo tabelle dietetiche opportunamente bilanciate, come stabilito dalla predetta circolare, è obbligatoria e indispensabile per il sostentamento giornaliero di tutto il personale preposto all'attività di soccorso in turni di lavoro della durata di 12 continuative;

il personale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Isernia, in stato di agitazione dal 21 marzo scorso per la difesa dei diritti sindacali e la tutela dei dirigenti sindacali, si astiene dall'eseguire lavori volontari in collaborazione coll'amministrazione tra cui il confezionamento della mensa;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Isernia, come ritorsione, al fine di fiaccare la lotta pacifica e democratica dei lavoratori, dall'8 maggio ultimo scorso non garantisce più la mensa obbligatoria al personale in agitazione, secondo le tabelle dietetiche stabilite dalla predetta circolare ministeriale, ma acquista generi alimentari in scatola che i lavoratori rifiutano di consumare —;

se il Ministro dell'interno ritenga tollerabile che il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Isernia metta in pericolo l'efficacia e l'efficienza del soccorso alla popolazione, nonché la sicurezza del personale, non garantendo una mensa obbligatoria adeguata, secondo le prescritte tabelle dietetiche, ai vigili del fuoco preposti all'attività di soccorso;

quali provvedimenti intenda adottare per assicurare ai lavoratori i diritti sindacali sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 269 del 1987 ed ogni tutela necessaria alla loro incolumità durante le operazioni di soccorso, ed alla popolazione il soccorso efficiente.

(4-19709)

FARAGUTI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto è ormai noto perché dettagliatamente riferito dal racconto diretto dei protagonisti e delle cronache dei giornali, nei giorni scorsi si sono verificati a Marsiglia gravi episodi di intolleranza e di violenza a danno di pescatori italiani. Tali azioni hanno portato: al ferimento di un lavoratore italiano autista di camion per il trasporto del pesce azzurro, a danni ai camions frigoriferi, alla distruzione violenta di grande quantità di pesce azzurro pescato, al taglio degli ormeggi dei pescherecci italiani costringendoli a prendere il largo —;

se è vero che l'aggressione ai pescatori provenienti da Viareggio, La Spezia, Savona, San Remo si sia potuta verificare anche a causa dell'inerzia delle autorità francesi, che sono venute meno alla tutela della libertà di iniziativa e della stessa incolumità fisica dei pescatori italiani;

se è vero che questi ultimi fatti erano stati preceduti da altri episodi di intolleranza e di mancata assistenza per servizi dovuti secondo le regole internazionali della navigazione;

se è vero che di tutto ciò era stato ripetutamente portato a conoscenza il Ministro della marina mercantile;

quali iniziative siano state intraprese dai Ministri interessati in riguardo agli episodi sopra citati, episodi che nella loro gravità rivelano il radicarsi di interessi protezionistici sui quali è necessario ed urgente chiedere al Governo francese ed alla CEE la più incisiva indagine e tempestiva azione perché siano rimossi;

quali azioni siano state intraprese per ottenere, dunque, la piena tutela dei diritti dei pescatori italiani alla incolumità e alla libertà di lavorare ed evitare così il ripetersi di episodi ancor più intollerabili se inquadrati nell'attuale realtà politica che vede i Parlamenti ed i governi d'Europa al lavoro per completare l'unità europea;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

se sia stato richiesto alle autorità francesi come intendono intervenire anche per il risarcimento dei danni subiti dai pescatori italiani. (4-19710)

ZOLLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

con la legge 21 luglio 1988, n. 291, sono state dettate nuove procedure per il riconoscimento della invalidità civile e sono state istituite, al posto delle commissioni esistenti presso ciascuna delle unità sanitarie locali, le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile operanti in ciascun capoluogo di provincia;

questi ultimi organismi non riescono a soddisfare in tempi accettabili le domande avanzate sia di recente che arretrate;

con decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 8, all'articolo 6 è stata prevista la possibilità di articolare, in relazione all'entità del carico di lavoro, ciascuna commissione in una o più sottocommissioni;

in provincia di Novara opera la sola commissione medica periferica che ha un arretrato di circa due anni e che sta privilegiando i richiedenti residenti più vicino al centro e disattendendo le aspettative dei cittadini che abitano ai bordi della provincia —:

se ritenga di far impartire opportune istruzioni perché nella provincia di Novara venga istituita almeno una sottocommissione che potrebbe aver sede in Verbania (comune, questo, in predicato per essere eretto a provincia) oppure a Domodossola e servire l'intero bacino del Verbano-Cusio-Ossola. (4-19711)

RONCHI, RUTELLI, ANDREIS, LANZINGER, TAMINO e SALVOLDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

negli ultimi mesi la comunità senegalese di Messina è stata vittima di una

serie di pesanti interventi da parte delle forze dell'ordine, in particolare della Guardia di finanza;

sono avvenuti infatti numerosi sequestri di materiale messo in vendita da appartenenti a questa comunità, precisamente il 12 dicembre 1989, il 19 marzo, il 1° maggio ed il 15 maggio scorsi;

il sequestro del materiale è avvenuto sia per strada sia nei domicili degli extracomunitari, e complessivamente sono stati colpiti oltre 93 senegalesi;

tutti i senegalesi colpiti dagli interventi della Guardia di finanza hanno il permesso di residenza, anche se non sono ancora in possesso dell'autorizzazione per la vendita ambulante;

attualmente i senegalesi sono in sciopero della fame, sostenuti da numerose associazioni di volontari, sindacali e da molte forze politiche —:

se ritenga eccessivo l'intervento delle forze dell'ordine nei confronti della comunità senegalese di Messina e come intenda porvi rimedio;

se ritenga più utile e costruttivo impegnare le forze dello Stato in un'opera che vada nella direzione di favorire l'integrazione e la regolarizzazione dei cittadini extracomunitari nella nostra società, piuttosto che limitarsi alla semplice, limitata e sterile azione repressiva. (4-19712)

ARNABOLDI e RUSSO SPENA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la mattina del 15 maggio 1990, un imponente schieramento di polizia (50 blindati), con vigili urbani, vigili del fuoco, ambulanze, ha sgomberato 100 famiglie che da 14 mesi occupavano case dello IACP destinate alle famiglie degli appartenenti alle forze dell'ordine;

lo sgombero è avvenuto, con sorprendente tempismo, approfittando delle 24 ore di via libera agli sgomberi, comprese tra la moratoria della scadenza

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

elettorale e l'entrata in vigore della nuova sospensione prevista per referendum e mondiali;

l'intera zona è stata circondata dalle 7 del mattino e lo sgombero è stato eseguito con violenza sfondando porte, gettando suppellettili dalle finestre, con ripetute cariche;

il consiglio comunale e il consiglio regionale nei mesi scorsi avevano approvato all'unanimità ordini del giorno tendenti a trovare risposte alle richieste degli occupanti, evitando il ricorso alla forza pubblica —:

quali motivi sono alla base dello sgombero avvenuto con impiego massiccio di forze dell'ordine;

se non ritengano che fosse il caso di approntare le dovute misure onde evitare gravi ripercussioni sull'ordine pubblico;

quali azioni intendano intraprendere per dare risposte all'enorme bisogno casa, che nella sola città di Roma coinvolge 100.000 nuclei familiari;

se non ritengano che a queste situazioni non possa essere data esclusivamente una risposta di ordine pubblico, ma occorranza interventi radicali tesi a scoraggiare l'imboscamento di case sfitte, ad ottenere la requisizione delle case sfitte e l'obbligo d'affitto. (4-19713)

MANGIAPANE, TESTA ENRICO e STRADA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che:

il comune di Lipari sta provvedendo alla progettazione di massima di un porticciolo turistico in località Marina Corta, salotto preferito dei turisti e quindi la meno indicata per la realizzazione di tale opera;

l'iniziativa del comune, comunque, può contribuire positivamente allo sviluppo delle attività turistiche e economiche dell'isola a condizione che venga realizzata col massimo rispetto dei beni am-

bientali e paesaggistici che costituiscono il richiamo più suggestivo per la crescente presenza di cittadini italiani e stranieri che vi passano periodi di vacanza —:

quali iniziative intenda attivare per garantire che la progettazione e la realizzazione del porticciolo turistico siano eseguite considerando l'opportunità di altri siti più idonei (ad esempio Porto Pignataro) dopo approfondite indagini sulla valutazione dell'impatto ambientale che non si limiti alle sole aree di pertinenza dell'opera ma che venga estesa all'intero territorio comunque interessato anche per i collegamenti viari e per i servizi previsti. (4-19714)

PICCHETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

le aziende romane Skipper's Jeans e Stone Wash Blue del settore tessile del gruppo Americanino di Padova sono state messe in liquidazione con la perdita del posto di lavoro di tutti gli occupati;

le vicende di queste aziende sono legate a ripetuti interventi della Gepi, l'ultimo dei quali fu il passaggio dalla Gepi all'Americanino di Padova della Romana Abbigliamento successivamente divisa nelle due menzionate aziende;

quanto accaduto sembra rientrare nei processi di riorganizzazione produttiva del gruppo Americanino che con complesse operazioni di ingegneria finanziaria sembra acquistare caratteristiche di gruppo multinazionale con espansioni sia produttive che commerciali;

proprio la situazione complessiva del gruppo rende non trasparente l'operazione di chiusura delle due aziende romane configurandola come una operazione in qualche modo speculativa tenendo conto delle agevolazioni conseguite nell'acquisizione della proprietà delle aziende da parte della Gepi la cui consi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

stenza non si è stati in grado di conoscere —:

se non ritenga opportuno un intervento teso a determinare una riconsiderazione delle scelte fatte dal gruppo Americanino e, quindi, mantenere le attività produttive a Roma;

quali interventi intenda compiere per garantire ai lavoratori interessati la salvaguardia del reddito e la prospettiva di una nuova occupazione;

quali i termini generali (costi ed impegni) con cui la Gepi passa al gruppo Americanino lo stabilimento Romana Abbigliamento. (4-19715)

PICCHETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la SARA assicurazione SPA, assicuratrice ufficiale dell'ACI, ha proceduto alla vendita di due stabili di sua proprietà ubicati in Roma, operazione che sarebbe stata dettata da necessità di reperire liquidità per sopperire alle esigenze determinate in sede di bilancio;

l'insieme dell'operazione presenta aspetti non trasparenti circa le società acquirenti, costituite poco tempo prima della vendita, società di cui appare dubbia la notevole liquidità disponibile per l'acquisto degli immobili (17 miliardi);

la vendita è avvenuta senza che la SARA tenesse conto di intese precedenti intercorse con i sindacati secondo le quali gli inquilini degli stabili potevano esercitare il diritto di prelazione, in caso di vendita frazionata o di acquisto in blocco con la costituzione di una cooperativa di inquilini —:

se non ritenga opportuno un intervento, anche tramite l'ISVAP, per accertare se l'operazione SARA si sia svolta nel corretto adempimento delle normative vigenti e se, comunque, si sia tenuto nel debito conto il ruolo sociale che deve pur svolgere un istituto assicurativo come la SARA, che opera quasi esclusivamente per un Ente morale come è l'ACI.

(4-19716)

STRADA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nella provincia di Cremona, come denuncia il sindacato dei ragionieri commercialisti, ancora non sono arrivati i moduli 740 per la dichiarazione dei redditi nonostante le promesse, gli impegni e la sollecita approvazione dei medesimi;

tale scandalosa inadempienza, che dimostra inefficienza ed incuria degli organi preposti, crea situazioni di privilegio economico per i privati distributori;

i professionisti ed i contribuenti incontrano notevoli difficoltà per il ritardo di norme chiare e definitive sul reddito d'impresa;

tali incertezze saranno sicuramente ancora fonte di errori e di evasioni non volute;

la recentissima approvazione dei nuovi moduli di versamento provocherà ulteriori ostacoli alla tempestiva predisposizione delle dichiarazioni;

un corretto rapporto tra pubblica amministrazione e contribuenti imporrebbe che la normativa sulle dichiarazioni dei redditi fosse conosciuta e definita prima dell'inizio del periodo di imposta —:

come intenda il Ministro comportarsi per risolvere questo urgente problema;

se non ritenga opportuno fissare sollecitamente un termine adeguato, oltre il 31 maggio, per la presentazione delle dichiarazioni, eventualmente fissando un corretto saggio di interesse a carico di chi fruisca del differimento. (4-19717)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere che cosa intenda fare il Governo e, in particolare, i Ministri interrogati per la loro specifica competenza, in merito alla gravissima situazione verificatasi a Piacenza, in ordine al rispetto di strumenti e norme urbani-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

stici nei quartieri periferici e popolari. Infatti proprio costì l'amministrazione comunale sembra voler attuare piani di pratica modifica, al fine di « utilizzare » a scopi edilizi anche i pur limitati e scarsi spazi vincolati a verde pubblico e privato, senza che nemmeno gli organi regionali di controllo sembra abbiano intenzione di intervenire come sarebbe loro compito e dovere.

Per sapere se non sia caso di tenere particolarmente la cosa sotto controllo, poiché la « ripresa » liberale - a seguito di campagna elettorale miliardaria assolutamente inusitata a Piacenza effettuata dal candidato liberale avvocato Sforza Fogliani, presidente della banca di Piacenza; « importante » elemento della locale televisione e quotidiano che, eufemisticamente si intitolano a *Libertà* e Presidente di qualche diecina di comitati, sottocomitati, commissioni associazioni e simili, in grado di far effettuare in campagna elettorale o quasi l'assemblea dei soci della suddetta banca che distribuisce in quella occasione i più alti utili « bancari » di Italia - può essere elemento indicativo di ulteriore aggravamento delle condizioni di vita di quei quartieri popolari e periferici, tanto cari al fascismo che inventò anche a Piacenza le case popolari e le costruì con criteri modernissimi e per certi aspetti ancora avvenirentici ai giorni odierni.

Per sapere se, in merito, siano in atto azioni o inchieste amministrative anche da parte degli organi regionali di controllo e non, o da parte di organi e poteri dello Stato, ovvero inchieste o indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti penali, esposti dei cittadini, e se le cose siano note alla procura generale presso la corte dei Conti per gli evidenti casi di responsabilità contabile.

(4-19718)

PINTO e RECCHIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

in data 11 maggio 1990 alla professoressa Elvira Squillacioti, supplente an-

nuale di discipline tecniche commerciali ed aziendali presso l'istituto professionale di Stato per il commercio « M. Colonna » di Anzio (Roma) è stata notificata dal preside la dispensa dal servizio;

la suddetta decisione sarebbe stata assunta in conseguenza di una indagine ispettiva, che, secondo quanto risulta dalle testimonianze degli alunni, sarebbe stata condotta secondo modalità del tutto inconsuete e completamente lesive della dignità personale della docente inquisita;

il provvedimento del preside, attualmente contestato in sede giurisdizionale, sarebbe stato predisposto con una prassi fortemente negatrice del diritto alla difesa -:

se intenda accertare le suddette circostanze e confermare eventualmente l'esistenza di una iniziativa locale volta a colpire un'insegnante ingiustamente ritenuta troppo rigorosa rispetto alle lacune riscontrate nella preparazione dei suoi allievi. (4-19719)

SINATRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che:

i giudici dei Tribunali amministrativi (T.A.R.) da diversi giorni incrociano le braccia bloccando la trattazione di tutte le cause già fissate a ruolo;

la giustizia amministrativa è in grande difficoltà per carenza di mezzi e di strutture idonee, per cui i tempi di decisione dei ricorsi diventano sempre più lunghi;

più specificatamente i T.A.R. a fronte di oltre 350.000 ricorsi pendenti dispongono soltanto di 256 giudici, costretti a lavorare in spazi angusti e strutture fatiscenti;

il personale addetto è insufficiente e il più delle volte i giudici amministrativi non sono in grado di rispettare il termine di 45 giorni dalla Camera di Consiglio per il deposito delle sentenze;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

i magistrati hanno posto in tutta la sua gravità il problema della crisi della giustizia amministrativa, ormai drammatica, e hanno chiesto interventi seri e concreti per risolvere la situazione certamente insostenibile;

inoltre la riforma del processo amministrativo, che dovrebbe garantire più diritti ai cittadini, è ferma da più di sei mesi presso la prima commissione referente del Senato —:

quali iniziative intenda assumere per sbloccare lo stato di crisi della « giustizia amministrativa » al fine di assicurare la migliore tutela dei diritti collettivi;

quali provvedimenti immediati ritenga di porre in essere per risolvere con tempestività la drammatica situazione venutasi a creare ed evitare ulteriori disservizi. (4-19720)

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere — premesso che:

è assai grave la situazione dell'approvvigionamento idrico nel comune di Corleone;

il commissario straordinario alla provincia di Palermo ha predisposto gli adempimenti per la realizzazione di una condotta idrica per l'adduzione al serbatoio di Corleone dell'acqua di alcune sorgenti le cui portate sono essenziali per integrare il fabbisogno idrico del comune —:

quali urgenti indicazioni e provvedimenti ritengano di adottare per l'Agenzia per il Mezzogiorno per autorizzare con la massima tempestività il finanziamento di una tale essenziale opera. (4-19721)

SCALIA, MATTIOLI e FILIPPINI ROSA. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i*

beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione provinciale di Roma ha deliberato uno stanziamento di circa otto miliardi per lavori di ampliamento della provinciale braccianese, nel tratto compreso tra l'abitato di Manziana e quello di Civitavecchia, per una lunghezza complessiva di circa 43 chilometri a modo di superstrada;

i lavori sarebbero motivati dal presunto incremento di traffico veicolare che interesserebbe il bacino di utenza della strada nei prossimi anni, ma tali proiezioni appaiono alle associazioni ambientaliste ed agli stessi cittadini residenti del tutto inattendibili;

il progetto di ampliamento, assolutamente privo di attendibile valutazione di impatto ambientale a riprova della assurda soggezione di ogni problema ambientale all'incremento della viabilità, andrebbe a compromettere un'area di rilevante pregio naturalistico ed ambientale nonché storico, archeologico e paesaggistico;

il comprensorio Tolfetano-Cerite, che verrebbe spaccato in due dalla nuova arteria allargata, è ufficialmente biotopo di interesse naturalistico e territorio di « rilevante interesse vegetazionale » ai sensi della legge regionale del Lazio n. 43 del 1974, proposto a parco regionale, sottoposto a vincolo ai sensi della legge n. 431 del 1985, e della legge forestale;

dal punto di vista archeologico il primo lotto dei lavori che ci si appresta ad iniziare, 12 chilometri circa a partire dall'abitato di Manziana, andrebbe ad interessare la necropoli etrusca dei Grottini, sito internazionalmente conosciuto e catalogato;

l'allargamento previsto, infine, andrebbe a modificare parte dei confini della riserva naturale di Monterano —:

quali provvedimenti i ministri interessati, per quanto di loro competenza, intendano adottare affinché i lavori di cui

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

trattasi siano sospesi sino ad una approfondita valutazione dei costi e benefici che tenga nella dovuta considerazione gli aspetti ambientali;

nel merito, se risponda a verità che la sovrintendenza archeologica per l'Etruria meridionale abbia dato soltanto un parere di massima ad un progetto di allargamento della sede stradale di un metro, quando il progetto prevede un ampliamento di ben sette metri;

se si reputi infine legittimo ed efficace un mero parere di massima al fine della regolarità dell'*iter* tutorio quando simile figura è concordemente considerata, in dottrina e giurisprudenza, inidonea ad esprimere la precisa volontà dell'amministrazione e quindi a produrre alcun effetto con rilevanza esterna, trattandosi in verità di mero atto interlocutorio in attesa di statuizione definitiva. (4-19722)

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE e SERVELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se risponda a verità la notizia che la Sipra avrebbe garantito un finanziamento di un miliardo ad una certa signora Fargion per l'allestimento di uno spettacolo televisivo di varietà, costume e moda a Firenze, presentato da Pippo Baudo, nella serata del 28 giugno 1990, in concomitanza ed in concorrenza con la serata dedicata all'alta moda italiana a Trinità dei Monti a Roma;

altresì se risulti attraverso quali canali la signora Fargion sia riuscita ad ottenere questo finanziamento. (4-19723)

DIGNANI GRIMALDI, BRESCIA, BE-NEVELLI, COLOMBINI, MAINARDI FAVA, PERINEI, BERNASCONI, TAGLIABUE, MONTANARI FORNARI, PELLE-GATTI, DONAZZON, BIANCHI BERETTA, SANNA, PEDRAZZI CIPOLLA, FOLENA, BOSELLI, DI PRISCO, CIVITA, MINOZZI, MONTECCHI, FERRANDI, BRUZZANI, BARZANTI, CAVAGNA, STRUMENDO,

GALANTE, DIAZ, GASPAROTTO, POI e LORENZETTI PASQUALE. — *Ai Ministri per gli affari sociali, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nell'ospedale di Conegliano (TV) è ricoverata una bimba nata da 2 settimane, affetta da Sindrome di Down, che per la sua minorazione non è stata riconosciuta dai genitori regolarmente sposati;

ciò è stato possibile anche grazie alla legge sullo stato civile del 9 luglio 1939, recepita poi da quella del 1975, nella quale si riconosce la possibilità per la donna che partorisce, nubile o coniugata, di rimanere anonima e di non ufficializzare il riconoscimento;

il fatto è eclatante per le implicazioni civili che porta con sé ed è l'ultimo di una serie di casi riguardanti quasi sempre bambini portatori di *handicap*, per i quali, non solo è difficile assicurare il diritto all'identità, ma anche la possibilità di adozione e quindi di una vera famiglia —:

se non ritengano opportuno assumere un'iniziativa perché si pervenga all'adeguamento della legislazione vigente, al fine di evitare questa discrezionalità dei genitori, troppo spesso lasciati soli e senza aiuti nell'affrontare la loro tragedia familiare, discrezionalità che per altro porta alla discriminazione e all'abbandono di bambini in difficoltà, ai quali, invece, dovrebbe essere sempre assicurata dallo Stato la massima tutela. (4-19724)

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la stampa ha riportato con notevole evidenza la notizia della probabile fusione tra la Selenia e l'Aeritalia, decisione che spetterebbe al comitato di presidenza dell'IRI;

poiché l'Aeritalia è una società quotata in Borsa, notizie di questo tipo potrebbero influenzare la quotazione del ti-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

tolo configurando una vera e propria ipotesi di aggrottaggio —:

per quale motivo questa operazione sta avvenendo senza alcuna garanzia di trasparenza e di serietà nei confronti di tutti i soggetti interessati alla vicenda. (4-19725)

MANNINO ANTONINO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

nella mattinata di venerdì 4 maggio 1990, il candidato DC al consiglio provinciale nel collegio di Partinico-Monreale professor Giuseppe Musso e altri due suoi compagni sono stati accolti a visitare gli impianti e la mensa dello stabilimento Italtel di Carini guidati da un dirigente dello stesso;

secondo numerose segnalazioni e testimonianze delle maestranze, gli accompagnatori del professor Musso sono stati riconosciuti come personaggi che hanno illustrato, in qualità di imputati, le cronache di importanti processi contro la mafia —:

quali sono le ragioni per cui ha avuto luogo una visita tanto estemporanea a 48 ore dal voto;

se e chi ha autorizzato la visita e chi ha accompagnato gli ospiti;

se per tale visita sono state rispettate le procedure previste per l'accesso di persone estranee all'azienda e se, in caso contrario, intendano assumere provvedimenti e dare precise indicazioni all'azienda (come pure alle altre aziende a partecipazione statale) per scongiurare il ripetersi di visite tanto singolari;

se saranno definiti immediati provvedimenti per accelerare l'insediamento delle stazioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nelle sedi all'uopo costruite nell'area di servizio della zona in-

dustriale di Carini dove lavorano ormai più di 3.000 impiegati ed operai dipendenti da numerose aziende commerciali ed industriali verso le quali si sa sono esercitate, sempre più spesso, pressioni di stampo mafioso. (4-19726)

GOTTARDO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'accentuarsi degli elementi di inquinamento dell'atmosfera ha assunto, negli ultimi anni, un incremento tale da esigere, in tempi non più procrastinabili, l'approntamento di tutte le misure possibili per arginarlo e, auspicabilmente, ridurlo;

una della cause di inquinamento — e certamente non ultima in ordine di gravità — è costituita dai gas di scarico dei motori di autoveicoli;

le marmitte catalitiche, installate in taluni casi, anche se eliminano l'inquinamento negli strati inferiori dell'atmosfera, non sembra che risultino efficaci per quelli più alti, tanto da contribuire a provocare quel mantello termico causa del cosiddetto effetto serra —:

1) se sia a conoscenza che, recentemente, è stato messo a punto un sistema, denominato « Depuratore Ecosystem », il cui inventore, signor Giancarlo Forsin, lo avrebbe sperimentato, con esito positivo, presso l'officina Lancia di Onara (Padova), tanto che tale sistema sembra abbia la capacità di ridurre in misura quasi totale l'emissione all'esterno dei gas di scarico; e che tali risultanze sono state già portate a conoscenza del Ministero dell'ambiente, con apposita domanda del 14 febbraio 1990, n. 41525 A/90;

2) se non ritenga opportuno disporre, effettuati i necessari accertamenti di ordine tecnico ed economico, per una eventuale adozione del sistema in parola. (4-19727)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

RUSSO FRANCO, LANZINGER, TAMINO e RUTELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con la dichiarazione dei redditi del 1990 i contribuenti sono obbligati a scegliere per ripartire la quota dell'8 per mille;

è stata sollevata un'eccezione di incostituzionalità sugli articoli della legge n. 222 del 1985 —:

se non ritengano:

di dover informare immediatamente e dettagliatamente i cittadini sull'attuale meccanismo, dato che non esprimendo le scelte si avrà ugualmente una ripartizione in proporzione alle scelte espresse, così da favorire la Chiesa cattolica;

di dover prendere delle iniziative per modificare le disposizioni vigenti per cancellare norme discriminatorie tra le varie confessioni e lesive del diritto di riservatezza violato dall'obbligo di dichiarare la scelta tra lo Stato e la Chiesa cattolica. (3-02424)

RUSSO FRANCO, MELLINI, MATTIOLI, ARNABOLDI, RUSSO SPENA, FILIPPINI ROSA, NEGRI, BERNOCCO GARZANTI, BARBIERI, BORDON, BEVILACQUA, ORLANDI, PIRO, NICOTRA e FINOCCHIARO FIDELBO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Salvatore Ricciardi, detenuto dal 1980 per reati di terrorismo e condannato all'ergastolo, è affetto da una grave forma di stenosi valvolare aortica che rende indispensabile un intervento di chirurgia vascolare e rigorosi e costanti controlli;

al Ricciardi è stata negata per due volte, dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, la richiesta di sospensione di pena, motivata dall'aggravarsi della sua malattia e dalla necessità di curarsi fuori dal carcere;

Salvatore Ricciardi è stato recentemente trasferito dal carcere romano di Rebibbia al centro clinico del carcere di Pisa, dove sembra si trovi in isolamento e dove non vi sono tutte le condizioni umane e ospedaliere necessarie per portare a termine le cure e l'operazione di cui il Ricciardi ha bisogno. Infatti il Ricciardi si trova in una cella singola, sempre chiusa con doppia porta blindata e sprovvista di campanello per le chiamate di emergenza; non gli sono state concesse le ore d'aria giornaliere previste dall'ordinamento penitenziario; è impossibilitato a prepararsi pasti in carcere e a ricevere pacchi viveri dalla famiglia (passano solo formaggi, mele e pere); manca una presenza costante di personale medico specializzato e infermieristico;

la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e il diritto alla salute e alla vita di ciascuno devono essere salvaguardati;

la vicenda umana di Salvatore Ricciardi va avanti ormai da troppo tempo —:

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare affinché Salvatore Ricciardi possa curarsi in modo adeguato rispetto alla gravità della sua malattia e affinché venga riconosciuto il suo diritto alla salute. (3-02425)

SALVOLDI, RONCHI, ANDREIS, TAMINO, PROCACCI, SCALIA, RUSSO FRANCO, MATTIOLI, DONATI, CECCHETTO COCO, BASSI MONTANARI, FILIPPINI ROSA e LANZINGER. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in occasione della prossima scadenza referendaria sui temi della caccia e dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

pesticidi è stata organizzata in data 12 maggio 1990 una iniziativa propagandistica nel comune di Piazza Brembana (Bergamo), presso i locali della sala parrocchiale Giovanni XXIII;

la sala era stata prenotata il 23 aprile 1990 dalla sezione del WWF di Bergamo;

tale iniziativa era una delle numerose previste nella provincia per informare i cittadini nel rispetto delle leggi elettorali;

i carabinieri di Piazza Brembana erano stati informati dell'iniziativa prima telefonicamente ed in seguito con comunicazione scritta consegnata a mano alla stazione in data 9 maggio 1990, perché venisse garantito il diritto a svolgere la campagna referendaria che suscita vivaci polemiche particolarmente da parte di quanti si oppongono all'effettuazione del referendum;

verso le ore 21 la sala veniva invasa da un centinaio di persone che, profferendo ingiurie contro gli organizzatori della serata e minacciandoli esplicitamente, impedivano che la manifestazione avesse inizio;

le frasi minacciose erano rivolte in particolare contro alcune guardie giurate da parte di persone che in passato si erano rese responsabili di illeciti in materia di caccia e di tutela dell'ambiente;

veniva più volte interrotta l'erogazione dell'energia elettrica, e approfittando del buio alcuni ambientalisti venivano malmenati, c'era un tentativo di danneggiare le attrezzature, e veniva rapinata la videocassetta di un teleoperatore che per conto degli ambientalisti doveva riprendere la serata;

visto il precipitare della situazione il maresciallo dei carabinieri della locale stazione provvedeva ad identificare alcuni dei presenti ed invitava gli organizzatori a soprassedere alla manifestazione;

all'uscita si accendevano tafferugli tra quanti volevano impedire la manife-

stazione e alcuni di loro più ragionevoli, e nei disordini veniva aggredito anche il maresciallo dei carabinieri;

pare che ad aizzare la contestazione agli ambientalisti fossero presenti esponenti locali della Lega Lombarda;

mentre gli ambientalisti se ne andavano, le loro auto sono state colpite con pugni e sono stati minacciati per le prossime manifestazioni;

alcuni hanno gridato « noi presiederemo i seggi e vedremo chi avrà il coraggio di andare a votare » -:

1) come sia potuto accadere che, nonostante il già noto clima di tensione, non si sia provveduto a rinforzare la prevenzione anche di polizia, lasciando la locale stazione dei carabinieri a gestire con mezzi inadeguati una situazione anomala di particolare gravità;

2) quali iniziative, anche di coordinamento, si intendano adottare affinché la campagna referendaria e le operazioni elettorali possano svolgersi in assoluta tranquillità e libertà di espressione e di voto;

3) se non si reputi opportuno dare precise indicazioni agli uffici decentrati delle forze di polizia ed alle stazioni e comandi territoriali dell'arma dei carabinieri, affinché la democraticità della consultazione referendaria sia garantita ovunque nel Paese, reprimendo con la dovuta fermezza azioni di palese turbativa dell'ordine pubblico, ciò soprattutto nei piccoli centri ove più forte e diretta può essere l'azione provocatoria di singoli o gruppi organizzati. (3-02426)

ALINOVI, FRANCESE, NARDONE e GEREMICCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quando e come è stata consumata l'ignobile profanazione del cimitero ebraico in Napoli;

per quali ragioni l'episodio è stato portato a conoscenza della pubblica opinione con inusitato ritardo, nonché, per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

quali ragioni altri, ripetuti, analoghi episodi, avvenuti nello stesso luogo e con le stesse caratteristiche, siano stati celati anche di recente;

se, infine, tali criminali manifestazioni — che oltre ad attentare in modo esecrando alle comunità ebraiche, offendono tutto il popolo napoletano nella sua dignità — siano da porsi in relazione con gli odiosi rigurgiti di antisemitismo che attualmente vengono segnalati in modo allarmante in varie parti d'Europa.

(3-02427)

GUERZONI, CEDERNA, BASSANINI, BALBO e BECCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso che:

l'Arcivescovo di Ravenna, come riportato dalla stampa locale, ha introdotto il pagamento di un biglietto d'ingresso per l'accesso alle chiese di Sant'Apollinare nuovo, di Santo Spirito e, dal 1° maggio 1990, anche alla chiesa di San Vitale;

la Costituzione italiana stabilisce, all'articolo 9, comma 2, che la « Repubblica ... tutela il ... patrimonio storico e artistico della Nazione »;

non solo la salvaguardia e la valorizzazione, ma esplicitamente « il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche » costituiscono materia che dovrebbe essere regolata, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge 25 marzo 1985, n. 121 (ratifica ed esecuzione dell'accordo recante modificazioni al concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa sede), per mezzo di un'intesa tra gli organi

competenti della Repubblica italiana e della Santa sede;

in assenza di tale intesa, il provvedimento adottato dalla diocesi ravennate, oltre a incontrare scarso favore nella stessa comunità di fedeli di Ravenna, prefigura un preoccupante precedente per tutti i monumenti italiani d'interesse storico-artistico e religioso;

tale decisione appare in contrasto con la libertà di fruizione delle opere d'arte, da parte dei visitatori degli edifici sacri, sancita all'articolo 28 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonché con la consuetudine, consolidatasi nel corso dei secoli, del libero accesso ai luoghi di culto;

lo Stato italiano eroga annualmente consistenti contributi a favore del Fondo edifici di culto (capitolo 4481 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) —:

a) se il Ministro per i beni culturali e ambientali sia a conoscenza dell'iniziativa assunta dall'Arcivescovo di Ravenna; quale valutazione ne dia; quali passi intenda eventualmente intraprendere in merito, in relazione anche alle considerazioni sopra esposte;

b) se il Ministro sia a conoscenza di analoghe iniziative adottate o in corso di adozione da parte delle diocesi di altre città italiane o di altri enti o istituzioni ecclesiastiche titolari di beni culturali di interesse religioso;

c) se il Governo ritenga compatibile tale forma di finanziamento della chiesa cattolica con la disciplina generale adottata con la legge 20 maggio 1985, n. 222;

d) se il Governo abbia assunto iniziative in ordine all'eventuale conclusione dell'intesa di cui all'articolo 12 della legge n. 121 del 1985. (3-02428)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il Presidente della Federazione italiana della caccia, il deputato Rosini, ha diffuso ampiamente attraverso le strutture organizzative della Federazione una lettera nella quale si propaga l'astensione nel *referendum*, attraverso argomentazioni assolutamente inaccettabili —:

se il Governo sia informato dell'uso delle strutture del CONI a sostegno della campagna astensionistica antireferendaria e se tali comportamenti vengano considerati compatibili con le finalità istituzionali delle Federazioni del CONI;

se il Governo non ritenga di dover immediatamente avviare la revoca dei contributi pubblici alla Federcaccia, promotrice di una campagna volta — come afferma il presidente Giacomo Rosini — a « buttare al vento » i miliardi del *referendum*.

(2-00990) « Rutelli, Tamino, Calderisi, Salvoldi, Faccio, Mattioli ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere — premesso che:

nonostante i provvedimenti legislativi ed amministrativi sinora adottati, il fenomeno della criminalità organizzata ha assunto dimensioni sempre più vaste e ne è cresciuta la forza offensiva al punto da minare il fondamento stesso dell'autorità;

nel recente periodo di campagna elettorale si è assistito ad una incredibile recrudescenza di delitti contro candidati e uomini politici ad opera di organizzazioni mafiose, a testimonianza di un protratto quanto pericoloso disegno della malavita organizzata di inserirsi e condizio-

nare, con gli strumenti della violenza e della intimidazione, lo stesso funzionamento delle istituzioni politiche;

la drammaticità e la complessità della situazione determinatasi non possono essere fronteggiate con strumenti ordinari, ma impongono uno spettro di provvedimenti multidirezionali e incisivi, strettamente coordinati e concatenati in un quadro organico finalizzato al pieno recupero del controllo dell'ordine pubblico da parte dello Stato sull'intero territorio nazionale e su tutti i gangli della vita civile;

il sistema penale complessivo, i cui principi di garanzia costituiscono una conquista irrinunciabile di una società civile moderna, non appare tuttavia in grado di fronteggiare attività criminali, con caratteristiche del tutto particolari, in continua espansione e che minano anche le istituzioni pubbliche —:

1) quali siano gli elementi in possesso del Governo sulla consistenza e diramazione operativa della criminalità organizzata e sulla espansione della delinquenza comune;

2) quanti detenuti imputati o condannati per reati connessi ad attività di stampo mafioso o per sequestri di persona risultino al Governo essere stati messi in libertà per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva o aver beneficiato di permessi o di misure alternative alla detenzione, e se non ritenga opportuna una revisione delle norme sull'ordinamento penitenziario e sulla durata dei termini di carcerazione preventiva, per le persone imputate o condannate per reati connessi ad attività di stampo mafioso o per sequestri di persone;

3) quali effetti l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale abbia avuto per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata e quali misure il Governo intenda adottare per garantire la capacità delle strutture giudiziarie di affrontare l'attuale situazione di emergenza;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

4) se non ritenga indilazionabile predisporre con la massima urgenza provvedimenti, anche legislativi, finalizzati:

a) alla previsione di nuove più adeguate misure penali e di sicurezza in riferimento ai reati specifici delle associazioni malavitose di stampo mafioso, e di rafforzamento degli organici delle forze di polizia e della magistratura direttamente impegnate nella lotta a questa forma di criminalità;

b) ad assicurare la piena trasparenza della gestione delle risorse pubbliche trasferite agli enti locali, in particolare delle regioni interessate ai fenomeni della criminalità organizzata, individuando ed eliminando quelle procedure che appaiono inadeguate a garantire correttezza, tempi e modi di attuazione dell'intervento pubblico nell'economia e l'efficienza dei servizi pubblici locali;

5) se non ritenga che debbano essere innovate le disposizioni relative alla procedura di affidamento dei lavori nelle regioni particolarmente colpite dalla criminalità organizzata, escludendo il ricorso alla trattativa privata o all'istituto della concessione;

6) se non ritenga che debbano essere previste disposizioni speciali per sottrarre le decisioni relative alla scelta del contraente in materia di appalti di opere pubbliche o di forniture di beni e servizi alle amministrazioni locali su cui maggiormente si esercitano le pressioni dei poteri mafiosi.

(2-00991) « Del Pennino, Bogi, Gorgoni ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere — premesso che:

sono state avviate le procedure per il licenziamento negli impianti chimici di Porto Torres di alcune centinaia di lavoratori mentre vengono annunciate come imminenti identiche decisioni per circa mille lavoratori collocati nei siti di Ottana, Villacidro, Cagliari;

le decisioni adottate da Enimont hanno determinato una giusta ed estesa reazione delle forze sociali e politiche per i riflessi rilevanti sull'occupazione diretta e derivata e sull'ulteriore restringimento della struttura industriale regionale;

non è stato dato corso agli investimenti di reindustrializzazione previsti in accordi garantiti dal Governo verso le regioni e i sindacati e, in modo particolare, non ha avuto seguito concreto il protocollo concernente la Sardegna centrale;

il ridimensionamento ulteriore del più importante comparto industriale della Sardegna avviene a fronte di un *deficit* di oltre 10 mila miliardi della bilancia chimica commerciale del Paese che potrebbero essere ridotti sensibilmente ove fossero utilizzate le opportunità di sviluppo insite nel patrimonio di impianti e professionalità disponibili anche nell'area sarda;

richiamati gli atti di indirizzo del Parlamento concernenti la necessità che il Governo elabori un Piano chimico adeguato alle esigenze del Paese e garantisca la pariteticità di Eni e Montedison nel controllo e nella gestione di Enimont —:

quali direttive e quali interventi intenda adottare per l'immediata revoca dei licenziamenti annunciati e la interruzione della procedura di chiusura degli impianti collegati;

quali azioni intenda promuovere perché venga definito un nuovo piano di sviluppo industriale che:

assuma l'insieme dei siti chimici della Sardegna come un'area chimica integrata a partire dalla produzione in loco dell'etilene necessario per alimentare le linee di prodotti derivati, da garantire attraverso i necessari ammodernamenti del *cracker* di Porto Torres;

potenzi l'attuale grado di diversificazione della produzione intermedia e derivati; indichi le linee di sviluppo e le attività di piccola e media imprenditoria nel comparto della chimica fine e deri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

vata nonché del ciclo di lavorazione « a valle » delle fibre, anche in associazione con produttori terzi specializzati;

individui le infrastrutturazioni e il quadro degli strumenti e delle risorse necessarie per l'attuazione del Piano, anche con il concorso della regione;

se non ritenga opportuno promuovere tramite il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale e con la regione sarda uno specifico contratto di programma che garantisca lo sviluppo unitario dell'area chimica sarda e colleghi il sistema chimico e delle fibre con il sistema delle piccole e medie industrie manifatturiere. Richiamato inoltre lo specifico protocollo sottoscritto nel 1988 dal Ministro delle partecipazioni statali *pro tempore* e recentemente ribadito in altro protocollo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio in ordine all'avvio di un programma di industrializzazione della Sardegna centrale;

se il Governo intenda adottare ogni utile iniziativa per superare ritardi e ostacoli nell'attuazione del richiamato protocollo, attraverso il varo operativo del contratto e dell'accordo di programma attualmente in fase di impostazione e di concertazione fra le amministrazioni e le aziende interessate.

(2-00992) « Soddu, Cherchi, Nonne, Columbu, Macciotta, Sanna, Angius, Diaz, Carrus, Pisanu, Rojch, Rais, Piredda, Segni, Loi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'interno, per sapere — premezzo che:

l'onorevole Guido Laganà, rieletto consigliere regionale della Calabria per la lista della DC, nell'annunciare un ricorso presentato al Presidente della Corte di appello di Reggio Calabria, ha dichiarato

alla stampa (*Gazzetta del Sud*, 11 maggio 1990): « Si parla con insistenza di una manovra per far scattare un settimo seggio nel collegio unico regionale a favore della Democrazia Cristiana di Catanzaro. Ciò avverrebbe, probabilmente, mediante un prestito o un travaso di voti da una qualsiasi lista a quella della DC catanzarese, in modo da realizzare il resto più alto rispetto a Reggio Calabria, che così perderebbe il quarto quoziente »;

l'onorevole Vito Napoli, sempre sulla *Gazzetta del Sud* del 12 maggio 1990, in una dichiarazione ha denunciato « episodi oscuri per le preferenze ai singoli candidati regionali » e in particolare ha affermato: « Gruppi di potere e di pressione, all'interno e all'esterno del partito, hanno indirizzato, anche forzosamente, i consensi di gruppi sociali e territoriali socialmente deboli ». Tutto ciò avrebbe determinato un « clima di violenza politica » finalizzato ad indebolire la corrente di appartenenza dell'onorevole Vito Napoli —:

se risultino veri i fatti denunciati dai due esponenti democristiani e se, in particolare, siano stati accertati brogli elettorali e/o pressioni sui componenti il collegio unico regionale;

se ritengano di informare il Parlamento sul clima di intimidazioni, pressioni, attentati e assassinii di candidati che ha caratterizzato lo svolgimento delle elezioni in Calabria;

se ritengano che quello che si è manifestato in Calabria in queste ultime settimane altro non rappresenti che la conferma di un rapporto 'ndrangheta-politica che ha subito — a partire dall'assassinio dell'onorevole Ludovico Ligato in poi, delitto non ancora chiarito nei suoi risvolti politico-mafiosi — una notevole accentuazione; rapporto del tutto sottovalutato, misconosciuto e negato da parte del Ministero dell'interno.

(2-00993) « Ciconte, Violante, Bargone, Lavorato, Samà, Forleo, Mannino Antonino, Umidi Sala ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere — premesso che:

il Governo italiano ha presentato al Bureau international des expositions di Parigi (BIE), la candidatura della città di Venezia come sede della Esposizione universale per l'anno 2000;

il 14 dicembre scorso il BIE ha dichiarato l'ammissibilità della candidatura della città italiana;

il Consorzio Venezia Expo 2000, che collabora con il Ministero degli affari esteri per l'organizzazione dell'Esposizione, ha commissionato ad una società privata, la Società Sinergetica, un progetto sulla gestione del flusso dei visitatori prevedibile in occasione della Esposizione universale;

lo studio effettuato dalla Società Sinergetica ha stimato un numero medio di 190.000 visitatori al giorno, che raggiungerebbe nei giorni di punta il limite di 400.000-450.000;

tale progetto prevede l'attivazione di un complicato sistema telematico che consentirebbe, tramite la distribuzione di speciali « card » che legittimerebbero il possessore a circolare all'interno del perimetro della città, di tenere sotto controllo, con una gestione elettronica, il flusso di presenze nella città per tutto il periodo dell'Esposizione;

il sistema progettato, volto ad un contenimento dei prevedibili problemi di congestione cui la città sarebbe inevitabilmente sottoposta, si baserebbe sulla predeterminazione giornaliera di un numero massimo di presenze nella città, una sorta di « numero chiuso » o di « razionamento » del diritto di accesso;

gli abitanti di Venezia, a differenza dei cittadini residenti in altre città italiane, sarebbero obbligati a dimostrare continuamente, mediante esibizione di apposita tessera di riconoscimento, il proprio « status » di cittadini residenti, con

grave violazione del principio di eguaglianza sancito all'articolo 3, comma 1 della Costituzione;

essendo la città di Venezia capoluogo della regione veneta, i cittadini della regione, i quali debbano recarsi in uffici regionali o comunque siti nel capoluogo per il disbrigo di normali pratiche o attività, dovrebbero ugualmente sottostare a questo regime di prenotazioni e di controlli;

il sistema previsto risulta palesemente lesivo del diritto di circolazione tutelato all'articolo 16, comma 1 della Costituzione, il quale sancisce la libertà di circolazione e di soggiorno « in qualsiasi parte del territorio nazionale » fatte salve eventuali limitazioni che la legge ordinaria può stabilire « in via generale per motivi di sanità e di sicurezza »;

il sistema proposto penalizzerebbe altresì le attività produttive, professionali, commerciali, nonché quelle legate alle sedi universitarie, di ricerca e culturali che hanno forti interazioni con l'esterno, attività che, sulla base degli obiettivi perseguiti dai sostenitori del progetto Expo 2000, dovrebbero invece risultarne agevolate e sviluppate —:

come intenda il Governo tener conto delle implicazioni complessive del progetto Expo 2000, quali risultano dagli studi effettuati dalla Società Sinergetica, in ordine alla limitazione della libertà personale, agli inconvenienti e disagi facilmente prevedibili per centinaia di migliaia di persone e ai veri e propri disincentivi che si verrebbero a creare per la gestione delle attività produttive e per la vita culturale della città;

se non ritenga il Governo necessario garantire agli organi del governo locale di prendere parte alla decisione riguardante la città di Venezia, in particolare tenendo conto delle previsioni formulate dalla Società Sinergetica sui flussi di visitatori;

se non ritenga il Governo grave e inopportuna, sulla base dei rilievi eviden-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

ziati, la decisione di dare comunque corso alla candidatura della città alla Esposizione universale;

con quale procedura si sia pervenuti ad avanzare ufficialmente la candidatura di Venezia alla Esposizione universale dell'anno 2000 e in particolare con quale atto il consiglio dei ministri abbia autorizzato nel 1987 la presentazione della candidatura stessa al Bureau International des Expositions di Parigi.

(2-00994) « Cederna, Balbo, Bassanini, Becchi ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

il 14 maggio 1990, il Provveditore agli studi di Roma, con lettera protocollo n. 603 diretta ai capi degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, all'ufficio elettorale del comune di Roma e al prefetto della provincia « segnala l'esigenza che i seggi elettorali non vengano ubicati negli istituti professionali e negli istituti d'arte, dovendo iniziare il 1° giugno p.v. gli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte »;

tale vicenda riguarda 155 seggi elettorali e 108.000 elettori romani che hanno già ricevuto il certificato elettorale e che non potrebbero essere avvertiti tempestivamente del cambiamento del seggio elettorale e che quindi non potrebbero votare;

il Ministro della pubblica istruzione era a conoscenza della scadenza referendaria del 3 giugno non appena questa è stata decisa;

i seggi elettorali sono già pronti in tutti gli istituti scolastici, essendo avvenute il 6 maggio le elezioni amministrative -;

per quali motivi il Ministero della pubblica istruzione avverte solo ora l'ufficio elettorale del comune di Roma;

quali urgenti iniziative si intendano prendere affinché venga garantito il cor-

retto svolgimento della consultazione referendaria il 3 giugno prossimo.

(2-00995)

« Russo Franco ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

se il dossier lussuoso che reca in copertina l'intestazione Venetiaexpo 2000 ed il titolo in tre lingue « La costruzione dell'equilibrio del sistema terra », sia effettivamente stato pubblicato dal Ministero degli affari esteri, come nel frontespizio interno è scritto, e curato da Venezia Expo, come analogamente è scritto;

se con il termine « Venezia expo » si intenda - come apparirebbe intuitivo - il Consorzio Venezia Expo presentato nell'ultima pagina dello stesso dossier, dove si è informati che il Consorzio è stato costituito, nel 1986, da aziende private e pubbliche eccetera con quote di partecipazione paritarie, ed è diretto da un consiglio di cui è vicepresidente e consigliere delegato, Cesare De Michelis, fratello del Ministro degli affari esteri in carica;

se conosca quali rapporti intercorrono tra il Ministero degli affari esteri e il Consorzio Venezia Expo e sulla base di quali accordi con il Ministero il Consorzio abbia curato la pubblicazione del dossier;

se risponda a verità che il suddetto dossier è stato presentato ufficialmente a Parigi nella settimana tra il 6 ed il 13 maggio ed eventualmente per iniziativa di quale ente o amministrazione;

come valuti il fatto che, rispetto alle preoccupazioni che da più parti vengono manifestate (perfino dal Bureau International des Expositions) sulle minacce alla salvaguardia del centro storico di Venezia che deriverebbero dalla localizzazione « a Venezia e nel Veneto » dell'Expo 2000, il dossier dichiara che « Venezia deve mantenere il ruolo di fuoco centrale » della manifestazione, giustificandone l'estensione ad altre aree nella regione con discutibili disquisizioni storiche e geografiche;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

se condivide l'impressione che da ciò si ricava, che l'ancoraggio a Venezia o la centralità di Venezia rappresentino per gli ambienti internazionali in cui matura la decisione del Bureau sulla sede dell'Expo 2000 un elemento cruciale per giungere ad una decisione favorevole, se così si può dire, all'Italia;

se non consideri, comunque, pregiudizievole per la salvaguardia della città storica la previsione che l'86 per cento dei visitatori dell'Expo si recherà nel cosiddetto « Recinto delle Nazioni » in territorio di Venezia, seppure in terra ferma, ed il 38 per cento all'Arsenale, in pieno centro storico, fermo restando che per quanto la congestione sia elevata sarà arduo impedire ai visitatori dell'Expo la visita alla città lagunare (la notizia è tratta dallo studio effettuato per il Consorzio dalla società Sin&ergetica, la stessa che ha suggerito di adottare stravaganti congegni per impedire l'accesso a Venezia di un numero « eccessivo » di persone, ed è stata pubblicata su *Il Gazzettino* del 3 maggio 1990, « Per gli accessi arriva l'elettronica »);

se sia ancora a conoscenza del fatto che nel dossier, al capitolo « Il sistema delle infrastrutture », si dà per scontato che realizzando l'Expo 2000 « a Venezia e nel Veneto » si darà corso ad un grande programma infrastrutturale « estratto » da « documenti di programmazione e pianificazione territoriale della Regione Veneto », comprendente varie infrastrutture di rilievo ed a finanziamento nazionale (l'elenco comprende strade, superstrade, autostrade, raddoppi di linee ferroviarie, metropolitane regionali, eccetera, senza che il Parlamento abbia mai affrontato, neppure per un dibattito preliminare, la questione dell'Expo a Venezia;

se non ritenga che gli appelli numerosi che sono giunti, perché siano verificate non solo le condizioni di realizzazione del progetto dal punto di vista della salvaguardia ambientale, ma anche il favore che l'idea di tenere la manifestazione a Venezia incontra nel Parlamento nazionale e nelle istituzioni locali interes-

sate, meritino di essere accolti di fronte alla straordinaria intraprendenza del Ministro degli affari esteri, che rischia di far trovare tutti — gli increduli ed i distratti in particolare — di fronte al fatto compiuto;

se non ritenga che i collegamenti tra il Ministro degli affari esteri ed il Consorzio promotore dell'Expo 2000 a Venezia, seppure leciti (visto che la legge italiana non regola il lobbismo), configurino una manifestazione di stile non apprezzabile, sia in Italia sia all'estero;

se non ritenga, infine, che l'Italia farebbe una discutibile figura nel contesto internazionale se una volta che il Bureau avesse deciso per « Venezia ed il Veneto », l'Expo non potesse tenersi in questa città, in ragione delle esigenze poste dalla sua salvaguardia o comunque della necessità di tener conto di un vasto schieramento di opinione nazionale ed internazionale contraria allo svolgimento della manifestazione in luoghi che necessitano sì di interventi di modernizzazione, ma anche della più accurata tutela.

2-00996) « Becchi, Visco, Cecchetto Coco, Mattioli, Calderisi, Teodori, Russo Franco, Tamino, Russo Spina, Bertone, Diaz, De Julio, Guerzoni, Rodotà, Bassanini, Cederna, Cappanna, Ronchi, Beebe Tarrantelli, Negri, Cima, Bassi Montanari, Filippini Rosa, Salvoldi, Scalia, Andreis, Procacci, Donati, Lanzinger, Ceruti ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per sapere se sia a conoscenza di quanto è apparso sul *Secolo d'Italia*, del 16 maggio, dove in un'intervista col presidente del consiglio nazionale degli ingegneri viene denunciato come « lo Stato mortifichi gli ingegneri di tutta Italia », sperperando migliaia di miliardi, creando società di comodo nel settore pubblico profittando del sistema della « concessione ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1990

In detta intervista si legge tra l'altro: « Invece di avvalersi come vogliono le norme in vigore - dice l'ingegner Terracciano - di professionisti del settore, si è deciso di creare una sorta di società di consulenza tecnico-amministrativa per la direzione dei lavori e per seguire le 36 opere da avviare ».

Sempre detta intervista così prosegue:

« Come avviene tutto questo ? »

« Semplicemente così. Per quanto attiene alle ferrovie non gestite direttamente dall'Ente di Stato: siamo alle solite, perché ogni volta che si debbono fare grossi interventi nel settore pubblico, si creano appositamente società facenti capo al gruppo IRI-ITALSTAT, le quali si sostituiscono al libero lavoro professionale ».

Quali problemi comporta tutto ciò ?

« Almeno tre, tutti inaccettabili. Primo: queste società si avvantaggiano di una situazione di non-concorrenzialità, ovvero ricevono direttamente dallo Stato l'affidamento degli incarichi; secondo: l'enorme lievitazione dei costi rispetto alla libera professione; terzo: spesso esse funzionano da intermediarie con il subappalto dei lavori ».

E quindi ...

« Di fatto siamo alla lottizzazione politica. Si crea così la possibilità di favorire i gruppi, gli amici degli amici. E a noi questo non va bene perché è contro quel che accade in Europa. Siamo arrivati all'assurdo, in Italia, che con il sistema della concessione, il concessionario stesso progetta, dirige, costruisce e collauda la stessa opera. In tal modo, si crea confu-

sione di ruoli e si elimina la trasparenza. Anche per questo siamo contrari a quest'andazzo ».

Chi c'è dietro la "Ferconsul" ?

« I soliti gruppi statali, che sono un'infinità, utili a questo tipo di manovre, per gestire politicamente operazioni delle dimensioni; è il caso delle ferrovie in concessione, di circa tremila miliardi. In Europa, lo ripeto, la mentalità è diversa: si avvicini dalle nostre parti. Ad esempio, l'ultima direttiva CEE - è del luglio scorso ed entrerà in vigore entro un paio di mesi - in materia di concessioni prevede la possibilità di affidare la gestione delle opere, tramite regolari gare, anche ad enti che, con proprio denaro, vantano già altre costruzioni. Da noi, invece, lo Stato ha già abdicato alle sue funzioni, delegando a terzi, spesso nati per lo scopo, quanto compete in tema di opere pubbliche ». E senza controlli.

Con quali conseguenze ?

« Gli eterni problemi: opera il cui costo è preventivato in cento miliardi, alla fine ne possono costare trecento ed oltre ».

Di conseguenza a quanto precede, gli interpellanti chiedono di conoscere quali sono i principi e le modalità cui si attengono i Ministri interessati, e particolarmente il Ministro dei trasporti;

inoltre, quali sono le iniziative che si intendono prendere per rimuovere le ingiustizie e i danni allo Stato derivanti dalla pesante accusa avanzata e circostanziata dall'ingegner Silvio Terracciano.

(2-00997) « Baghino, Matteoli, Martinat, Tassi ».